



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

HD WIDENER



HW WVKY .



ITALIAN HISTORY
OF THE
RISORGIMENTO PERIOD
THE COLLECTION OF
H. NELSON GAY
A.M. 1896

— — — — —
BOUGHT FROM THE BEQUEST OF
ARCHIBALD CARY COOLIDGE
A.B. 1887

Code

Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as a series of connected loops and curves.



CODICE
DI
COMMERCIO
DEL
REGNO D'ITALIA

CORREDATO,
DELLA RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI
FATTA A S. M.

in udienza del 25 giugno 1865
DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
per l'attuazione del Codice di commercio
E DELL'INDICE ALFABETICO ED ANALITICO



1866

FIRENZE
STAMPERIA REALE
Via Condotta.

TORINO
TIP. EREDI BOTTA
Palazzo Carignano.

Econ 72.13.66

HARVARD COLLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

RELAZIONE
SUL
CODICE DI COMMERCIO

SIRE,

Mi fo debito sommettere alla sanzione della M. V. il codice di commercio del regno d'Italia, da pubblicare per regio decreto nei termini della legge del 2 aprile.

Io reputo opportuno lo esporre per brevi cenni alla M. V. e le ragioni di metodo cui mi attenni d'accordo con la commissione speciale deputata al lavoro di revisione e di

4

coordinamento, e i generali principi onde informansi le principali modificazioni recate al codice Albertino, che assumerà d'ora innanzi carattere di codice italiano.

Nella tornata del 22 febbraio la camera elettiva sulla proposta dell'onorevole deputato Mancini venne al partito di estendere a tutte le provincie d'Italia il codice di commercio Albertino, aggiungendovi però le parti speciali concernenti i biglietti all'ordine in derrate ammessi nelle leggi di eccezioni per gli affari di commercio delle Due Sicilie, e le modificazioni derivanti dalla legge 14 aprile 1853 sulle lettere di cambio e biglietti all'ordine, e dalla legge 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio.

Ottimo divisamento fu questo in vero, ove pongasi mente che l'opera di unificazione legislativa sarebbe emersa per avventura manchevole ed incompiuta, se si fosse lasciata da canto la legislazione commerciale ch'è pur tanta parte, e sì cospicua della società moderna, avvegnachè risponda essa alle alte esigenze del credito rinfiancando delle più solide guarentigie la fiducia, ch'è vita delle commerciali transazioni e del rapido movimento di esse.

Due vie ci si paravano dinanzi nel riordinamento del novello codice di commercio: o mandarlo fuori tal quale, salvo le poche e lievi aggiunte introdotte dal voto parlamentare — o invece chiamarvi sopra no-

vella disamina, ordinarne meglio la economia e le parti, colmare le più spiccate lacune, compierlo in fine facendo tesoro dei progressi della scienza, degli avanzamenti maravigliosi del credito, e delle più urgenti riforme reclamate dalle nuove condizioni economiche della Italia chiamata dai Cieli a tanta potenza di vita e di avvenire.

Noi ci argomentammo seguitare la via più ampia e piana, nel che ci era conforto e presidio la facoltà conferita al governo del Re dall' articolo 2° della legge del 2 aprile, come altresì il voto della commissione speciale, alla quale mi corre obbligo di rendere il debito omaggio di lode per la grande alacrità ed amore con che si accinse all'opera di revisione, recandovi il tributo della dottrina e della singolar perizia delle cose attinenti al giurò commerciale, onde i componenti di essa commissione vanno sì chiari e stimati: senonchè gioverà avvertire che non fu intendimento nè della commissione, nè del ministro rifare da capo un codice di commercio che pigliasse faccia di radicali riforme, adempiendo ai molti desiderati della scienza e alle nuove esigenze della vita commerciale. Ben altri studi avrebbe richiesto un disegno sì vasto; nè d'altro canto il ministro avrebbe trovato in sè quella pienezza di facoltà, che gli appariva circoscritta dai termini del ricordato articolo 2° della legge.

Per buona ventura l'opera di revisione e di ampliamento si rendea possibile senza punto dilungarsi dalle facultà limitate. A tale intento bastava solo il riordinare e ridurre a forme più acconce e compiute le svariate provvisori legislative che si ricavavano dalle cennate leggi 14 aprile 1853 e 8 agosto 1854, ponendo a tributo eziandio il disegno di legge sulle società commerciali iniziato alla camera dei deputati il 1863.

Con tali intendimenti io mi deliberavo indicare alla commissione speciale una serie di quesiti che accennavano alle principali modificazioni, ed aggiunte che mi pareano aversi a portare al codice Albertino, i quali quesiti sottoposti a seri e maturi studii porsero occasione in gran parte ai divisamenti e alle proposte della commissione medesima.

Tali idee premesse, mi è pur d'uopo venir delineando con rapida esposizione l'economia del lavoro compiuto, i principii direttivi di esso, e le ragioni principalissime delle più gravi modificazioni portate al codice Albertino.

Questo codice è diviso in quattro libri, il primo de' quali discorre del commercio in genere, il secondo del commercio marittimo, il terzo de' fallimenti e delle bancherotte, della competenza e dell'arresto personale in materia commerciale il quarto.

Tale partizione adottata pressochè in tutti i codici di Europa è stata conservata, perchè suggerita dall'indole delle materie attinenti al commercio; ed è stata pur conservata la suddivisione di ciascun libro in titoli, con qualche modificazione nel numero e nella denominazione di essi richiesta o dalla soppressione di alcune disposizioni non aventi più convenevole sede in questo codice, o dalla trattazione di nuovi istituti attinenti alle cose commerciali, dei quali nel codice Albertino non era proposto.

LIBRO PRIMO.

In questo libro, spartito in nove titoli, sono a notare le seguenti innovazioni:

Nel titolo 1., che tratta de' commercianti, trasferita come in sede più opportuna in principio del codice la enumerazione degli atti di commercio, e distinti in separati articoli quelli che son tali per loro intrinseca natura da quelli, che tali vanno reputati in ragione delle persone che li fanno, si ebbe a noverare fra essi, giusta gli insegnamenti della giurisprudenza, gli *avalli* delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine commerciali, e le imprese di fabbriche e costruzioni se l'intraprenditore provvede i materiali,

come altresì le compre e vendite delle azioni delle società commerciali.

Furono poscia coordinate mercè la soppressione degli articoli 5 e 8 del codice Albertino le disposizioni relative al minore emancipato che voglia esercitare il commercio con quelle dettate dal nuovo codice civile italiano, sulla patria potestà, per le quali son proscritti i senato-consulti Macedoniano e Velleiano.

Alle disposizioni comprese nel titolo II, dirette a regolare la tenuta dei libri di commercio, altra ne venne aggiunta per la quale fu fatto obbligo al commerciante di conservare i telegrammi che riceve e di copiare in un libro quelli che spedisce, come pruova delle convenzioni col mezzo di essi concluse.

Nel terzo poi che discorre delle *Borse di commercio, degli agenti di cambio e dei sensali*, si sono coordinate col relativo titolo del codice di commercio Albertino le disposizioni della legge 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali, intese a circondare di efficaci garantigie il ministero di costoro, che possono ben qualificarsi gli ufficiali pubblici del commercio.

Nel che fare si è posta da canto quella parte di esse disposizioni relativa alle condizioni di ammissibilità ad esercitare l'ufficio di mediatore o sensale, le quali possono variare per nuove circostanze di tempo e

per mutamenti economici, e trovare quindi sede più acconcia in regolamenti o leggi speciali, e vennero opportunamente introdotte quelle altre che riflettono i diritti e i privilegi loro concessi, gli obblighi loro ingiunti, le pene inflitte alle trasgressioni in cui cadessero nell'esercizio del proprio ministero; lasciando nonpertanto incolume, in omaggio al principio di libertà, il disposto dall'articolo 3 di detta legge, pel quale, salvo il delicato ufficio di agente di cambio, le altre specie di mediazione possono essere esercitate anche da chi non abbia qualità di pubblico mediatore, se ne venga richiesto da privato cittadino, e l'incarico non derivi da legge o da sentenza di tribunale.

Nel titolo quarto, che è relativo ai *Commissionari*, avuto riguardo all'importanza somma che l'ufficio di commissionario tiene nelle contrattazioni commerciali, si è procurato porgere le più ampie guarentigie nel fine di agevolare e moltiplicare i traffici, ad imitazione di quanto già praticarono la Germania e la Francia, l'Inghilterra e l'Olanda, paesi coi quali l'Italia ha frequenti i rapporti di commercio, e coi quali importa tenersi in perfetta reciprocanza, acciò il commissionario straniero, che operi pel committente italiano, non sia posto in migliori condizioni del commissionario italiano che operi pel committente straniero. Il perchè, abolito l'articolo 100 del codice Albertino,

reso frustraneo dalle nuove disposizioni sul pegno commerciale, si è concesso al commissionario privilegio sulle merci da lui possedute, non meno per la propria provvigione che per le anticipazioni fatte sulla semplice promessa di futura spedizione, e per le somme durante il possesso della merce somministrate, qualunque ne fosse la causa, per conto del committente, ed in vista certamente della guarentigia che da quel possesso deriva.

E poichè nel codice Albertino è data facoltà di fare la polizza di carico all'ordine od al portatore (art. 311), si è stimato prestare utile servizio al commercio estendendo somigliante disposizione alla lettera di vettura che con la polizza anzidetta ha grande affinità; perciocchè col divenir quella girabile rendesi più circolante il valore delle merci e porgesi al credito un mezzo novello di diffondere i suoi salutari influssi sulla economia della società.

Nei titoli v e vi che toccano dei *Contratti commerciali* in genere e di quello speciale di *vendita*, si son comprese le sole disposizioni, che in vista delle condizioni proprie del commercio pigliano carattere di eccezione al diritto comune.

Epperò trasferito nel titolo v, che è affatto nuovo, l'articolo 28 del codice Albertino, siccome quello che va applicato a tutti i contratti e non a quello solo di società — fer-

mata la presunzione di solidarietà fra i coobbligati — inibito al contraente commerciante di opporre la prova orale al titolo scritto dell'altro contraente non commerciante, in corrispettivo del divieto fatto a quest'ultimo di citare il commerciante per lo esequimento della obbligazione innanzi al fòro civile — tracciati i modi, onde può essere fatta la prova dei contratti commerciali, ed accertata la da'a dei medesimi — si è nel titolo vi all'unico articolo del codice Albertino, sostituita una serie di disposizioni, che colmano la lacuna lamentata in ~~quel~~ codice, togliendo a guida ciò che la dottrina, gli usi, la giureprudenza hanno raccomandato in siffatta materia.

Si è pertanto in esso fermato pei riguardi al sollecito avvicinarsi dei negozi, ed in omaggio alla buona fede che è essenza e vita del commercio, la validità della vendita della cosa altrui, siccome statuiva il diritto romano; la validità di essa, anche quando il prezzo non fu determinato nel contratto, ma o si convenne determinarlo di poi, o lo si fece a *giusto prezzo*, ovvero se ne rimise la determinazione al giudizio di un terzo, anche non designato nel contratto. Per un principio di perfetta eguaglianza fra le parti, la risoluzione della vendita delle derrate ed altre cose mobili, dichiarata nel codice civile di pieno diritto quando il compratore non siasi presentato a riceverle prima della

scadenza del termine o non ne abbia offerto il prezzo, fu dichiarata anche nell'interesse del compratore, quando il venditore manchi all'obbligo della consegna nel termine convenuto. Provveduto con opportune disposizioni alla vendita di merci, non altrimenti designate nel contratto che per quantità, specie e qualità, si è per quelle viaggianti in mare, non arrivate allo spirar del termine convenuto, attribuita al compratore la facoltà di prorogare il termine, o di recedere dal contratto risolvendo nella maniera più conforme ad equità un dubbio soventi volte elevatosi nel foro. Da ultimo si è avvisato al modo di verificare lo stato delle cose vendute, quando spedite da piazza a piazza, il compratore per deterioramenti avvenuti ricusi di riceverle, e si è provveduto eziandio ai casi di trasbordo della merce, e di avaria, e dell'azione risolutoria, o *quanti minoris* secondo il vario stato in cui la merce arrivi.

Segue il titolo VII, *Delle società ed associazioni commerciali.*

Che le disposizioni del codice Albertino intorno alle società commerciali fossero ormai inadeguate allo svolgimento tuttodì progrediente dello spirito di associazione, ed ai bisogni di salde guarentigie contro speculazioni avventate o insidiose, era una verità avvertita già da lunga mano dal governo piemontese, il quale nella sessione parla-

mentare del 1857-58 presentava su questo argomento un progetto di legge al senato, e dal governo italiano, che nell'anno 1863 faceva il somigliante, presentandone uno nuovo alla camera dei deputati: progetti per diverse vicende non potuti convertire in legge, comunque le commissioni parlamentari li avessero maturamente esaminati e modificati.

A raggiungere in parte almeno il desiderato scopo si provvede per quanto fosse lecito con decreti reali, dei quali certo il più notevole è quello del 12 febbraio 1863 intorno alla vigilanza governativa sulle società per azioni. Ora, ampliare in questa parte, e notevolmente modificare il codice del 1842 colla scorta dei menzionati progetti e decreti, e di quanto offrivano di meglio le moderne legislazioni straniere, gli era pel governo del Re un dovere impreteribile onde venire incontro ad un bisogno generalmente sentito. Ed ecco per sommi capi come al grave compito si è procacciato di soddisfare.

Distinte innanzi tutto le società propriamente dette dalle associazioni, perchè in quelle solamente creasi un ente morale diverso dalle persone che concorrono a comporre, nel capo I si tratta delle società *in nome collettivo*, *in accomandita semplice*, o *divise per azioni*, e delle società *anonime*; nel capo II delle associazioni in *participa-*

zione, e delle associazioni *mutue*. Premesse nel capo I talune generali disposizioni relative alla sede della società, alle obbligazioni del socio che entra a far parte di una società già esistente, ai diritti del creditore del socio sulla quota di utili spettanti a costui, evitando che un estraneo possa esercitare nell'amministrazione sociale una pericolosa ingerenza, ed ai rapporti giuridici dell'associato del socio colla società; sonosi trasfuse in esso le disposizioni dettate dal codice Albertino circa le società in nome collettivo, ed in accomandita semplice, aggiuntovi, sull'esempio della legge germanica, il divieto ad un socio di prender parte contemporaneamente a due società aventi il medesimo oggetto, salvo il consenso tacito o espresso dei consoci; e ciò nell'intento di impedire che un socio venga allettato a tradire gli interessi di una società per ottenere maggiori vantaggi in un'altra. Laonde si divisò stabilire disposizioni comuni a queste due specie di società intese a provvedere ai casi in cui il socio può essere dalla società escluso, intantochè nel titolo delle bancherotte vennero scritti articoli che dichiarano l'amministratore reo di bancarotta semplice o fraudolenta laddove per inadempimento degli obblighi dalla legge impostigli sia la società tratta a fallimento.

Definite le società in accomandita per azioni, ed anonime, ed applicato alla prima, per la grande analogia che è fra esse, il sistema di render revocabile il gerente per disposizione dell'assemblea generale degli azionisti, salvo a lui il diritto all'indennità se la revoca è fatta senza giusti motivi; introdotto per amendue il precetto della giurisprudenza di non essere il socio soggetto alla perdita dei dividendi o interessi esatti in buona fede; non si è esitato a creare efficaci guarentigie contro le disoneste speculazioni di coloro, che simulando vasto potere di capitale e di credito, ed accennando a fallaci, quanto allettatrici imprese, abusano dell'altrui buona fede, e pervengono a costituire associazioni non serie nè pei mezzi nè per lo scopo, con privato non solo, ma pubblico danno.

Il perchè, posto mente al come hanno origine d'ordinario le società in accomandita per azioni, e le anonime, dalla iniziativa di uno o più promotori, si è stabilito, che costoro siano personalmente responsabili degli obblighi contratti per costituire la società; che non possano riservarsi alcun premio, aggio, o beneficio particolare; che per la costituzione della società debba essere stato sottoscritto almeno per quattro quinti il capitale sociale, e versato in numerario da ciascun socio il decimo di quello sottoscritto. Indi dovranno i promotori convocare

l'assemblea generale degli azionisti, la quale, fra l'altro, riconoscerà ed approverà il versamento delle quote sociali, ed il valore delle cose mobili conferite, se è stato determinato, ovvero nominerà periti per determinarlo al giusto prezzo. Gli amministratori poi alla loro volta saranno personalmente responsabili verso i terzi e verso gli azionisti della verità del capitale sottoscritto, e dei versamenti operati da questi ultimi, non che della reale esistenza de'dividendi pagati, dell'esatta tenuta de'libri, e generalmente della esecuzione delle formalità stabilite dalla legge per l'esistenza delle società.

Nè questo parve bastare alla efficacia delle guarentigie da premunirsi contro gli abusi e i pericoli che ad ogni piè sospinto si ebbero a lamentare nel fatto della costituzione delle società per azioni. Fu avvertita invero la non infrequente abitudine di cosiffatte società di correre difilato alla emissione di obbligazioni tentata precocemente, ed innanzi che si avesse per le mani il versamento integrale delle azioni sottoscritte. Ognun vedrà di leggieri quali e quante conseguenze perniciose procedano dal sistema inconsiderato. Certo egli è che una società, la quale incuriosa di porre a tributo le sue forze intime mercè il versamento compiuto del capitale sociale, si avvisi lanciarsi nelle vie incerte e perigliose

dei prestiti, porge indizio di poca solidità e di scarsa fede in sè medesima, il che per fermo conferirà grandemente a menomare la fiducia e il credito rimpetto al mercato straniero. Ora, il legislatore non potrebbe tenersi neutrale e indifferente a quelle pratiche e consuetudini viziose, dalle quali si ha giusto fondamento a temere non pure lo scredito o il disperdimento delle società che sorgono, ma eziandio l'abbassamento e il danno del credito pubblico. Ben sappiamo essere supremo voto dei vagheggianti il principio della libertà incircoscritta in ogni sfera d'azione della vita e dell'attività sociale, il menomare anzi recidere la tutela, e la protezione legislativa, lasciando arbitro di sè il privato interesse che non inganna; ma portiamo pure fermissimo convincimento essere inconsulto partito lo anticipare la pienezza dei tempi che verranno di poi, dimenticando la realtà delle condizioni presenti, dimenticando che tutto un ordine di fatti economici attinenti allo esplicamento del principio di associazione e del credito va sorgendo nella società moderna potente, ma baldanzoso e spensierato, e, quel che più monta, portando in grembo i germi di corruttela soffiati dalle cupidigie stemperate e dalla funesta sete dell'aggiotaggio.

Le quali considerazioni persuasero il governo del Re ad antivenire i lamentati abusi mercè un divieto assoluto fatto alle società

per azioni di emettere obbligazioni od altri titoli al portatore innanzi che sia seguito il versamento dell'intero capitale sociale, od in una somma maggiore di questo.

E da ultimo seguendo l'ordine medesimo di idee e di fatti, fu avviso di non tollerare che un socio partecipante al consiglio di amministrazione sia banchiere o facciasi intraprenditore e costruttore di opere per conto della società che amministra.

L'incompatibilità del duplice ufficio si fa manifesta sol che si consideri la innormalità di una posizione che trae seco conflitti ed antagonismi di doveri e di interessi, il che basta a scuotere la confidenza ed offendere profondamente il credito della società, ancora quando ne stia garante la specchiata moralità del socio amministratore.

Dei quali divisati presidii e guarentigie circondando l'ordinamento delle società per azioni, si ha giusto fondamento a sperare che se ne avvantaggi grandemente e l'interesse stesso delle società, e le più alte ragioni del credito pubblico.

Nè si è pretermesso di porre ad esame la convenienza d'istituire dei *censori* chiamati a vigilare l'esecuzione dei patti sociali. Però considerato, che questa istituzione non potrebbe funzionare siccome surrogato di quella dei commessari regi, non si potendo limitare nel governo la facoltà di sopravvedere le operazioni sociali, e che d'altronde non

fosse prudente consiglio il cumulare le funzioni di censore con quelle di commissario regio per non moltiplicare di troppo le cautele a discapito della libertà, e creare soverchi pesi pecuniari all'ente sociale, si è opinato impertanto non fare un obbligo di questa maggiore garanzia, che pur nell'interesse degli azionisti non è vietato stipulare nel contratto.

Lasciato poi che i particolari statuti sociali stabiliscano le epoche in cui debba riunirsi l'assemblea generale degli azionisti, se ne è fatto un obbligo agli amministratori nel caso in cui siasi verificata la perdita della metà del capitale sociale, per interrogarli se intendano sciogliere la società. Che se la perdita giunga ai due terzi, lo scioglimento ha luogo di diritto, per risparmiare lo estremo danno agli azionisti di una società che volge manifestamente a male, a meno che essi non preferiscano reintegrare il capitale, o restringere il fondo sociale al rimanente, se bastevole ancora a conseguir lo scopo della società.

Dettate altre norme sul diritto degli azionisti di provocare dai tribunali la riunione dell'assemblea, e trattata con maggiore larghezza la facoltà di farvisi rappresentare da mandatari, si è sancito non potersi nell'assemblea discutere di altre materie tranne di quelle per le quali fu data preventiva notizia (e il darla è di rigore), neppure col con-

sentimento unanime degli intervenuti; e ciò per rimuovere il pericolo, che ad assicurare i voti in favore di tal proposta per avventura gravissima, si pubblici un ordine del giorno che ne indichi taluna di lieve importanza affinchè pochi invogliati ad intervenire, più agevole divenga il governare ed aver docile l'assemblea.

Rispetto poi alle forme del contratto di società presentavasi innanzi tutto la questione, se convenisse mantenere l'autorizzazione governativa alla costituzione della società in accomandita per azioni al portatore, e della società anonima; o se anzi convenisse estenderla a quella in accomandita per azioni nominative.

Or messo da canto lo esame se l'abolizione di essa non urtasse in uno di quei principii direttivi, che il governo è tenuto a rispettare in questo lavoro di revisione e di coordinamento, la inefficacia rimproverata alla ingerenza governativa nel garantire la serietà della impresa, e l'adempimento dei patti sociali, è sembrato non potersi più lamentare ora che essa diviene come il complemento di altre cautele; avvegnachè l'autorizzazione sovrana solamente può alle medesime dar valore, ed assicurare i terzi che le nuove condizioni imposte dalla legge furono adempiute.

La facoltà poi di ritirare codesta autorizzazione quando la società sia minacciata da

gravi perdite è un rimedio potente a prevenire maggiori sventure, a salvare molti interessi. Che se è a sperare in progresso la invocata cessazione dello intervento del governo in materia di società, il toglierlo di presente sarebbe improvvido consiglio di certo, quando la cupidigia di disonesti guadagni sull'altrui credulità e buona fede molto va sospingendo ancora a simulare vaste associazioni, imprese promettitrici di grossi lucri, che poi riescono a disonesti scrocchi, a danno de' creduli e degli illusi.

Non è quindi paruto il tempo di scemare, bensì quello di aumentare le difese contro somiglianti pericoli: e però non si è dubitato di estendere la necessità di autorizzazione anco alle società in accomandita per azioni nominative; contro la quale estensione non si potrebbe addurre alcun grave argomento, dovechè vi ha parità di ragioni per aspettarsi da tale guarentigia uguali vantaggi, a nulla influendo la diversa maniera, con cui è diviso il capitale sociale, quando la necessaria mutabilità delle azioni nominative in azioni al portatore, e di queste in quelle, rende impossibile ogni distinzione a tal riguardo.

Da poi che il nuovo codice civile ebbe a sciogliere dal rigore della forma autentica molti dei contratti che vi erano sottoposti secondo la legislazione sarda, sovrabbondavano le ragioni da raccomandare simiglievol

sistema nelle commerciali convenzioni, supplendo in altra guisa alle guarentie derivanti dalla solennità dell'atto autentico. A nessun contratto di società sarà imposto l'atto notarile; bensì la scrittura sarà sempre essenziale, come essenziali saranno altre forme, perchè sia resa pubblica la costituzione della società: anzi, quanto alle società anonime ed a quelle in accomandita per azioni, la trascrizione, il deposito e l'affissione dell'atto dovranno farsi per intero, e non per estratto.

Se non che giustizia chiedeva, secondo i più certi principii di diritto, che il difetto di scrittura non potesse opporsi ai terzi, i quali abbiano contrattato in buona fede con una società in nome collettivo e in accomandita semplice, notoriamente conosciuta.

Si scorgerà da ultimo in questo primo capo, ed in apposite sezioni fermate le regole relative allo scioglimento ed alla liquidazione delle società; alla nomina ed alle operazioni degli stralciarii; alla estinzione dell'azione solidaria, ritraendole in buona parte dal codice Albertino, e coordinandole colle disposizioni dettate dal nuovo codice civile circa le più brevi prescrizioni, non omettendo di provvedere al caso in cui lo stralciario pagasse con proprio danaro debiti della società, col surrogarlo nei diritti e nelle azioni del creditore soddisfatto.

Nel capo secondo poi di questo titolo, che tratta delle associazioni in partecipazione, e delle associazioni mutue, reso più scolpito il concetto che differenzia queste dalle società propriamente dette, la commissione togliendo ad esame uno de' quesiti proposti dal guardasigilli, ed in modo affermativo risolvendolo, ha provveduto a rimuovere il pericolo che traeva seco la prova orale ammessa dal codice Albertino per tali associazioni, qualunque fosse il loro valore. Non poteva più oltre permettersi, che la partecipazione ad ingenti guadagni, o pel converso la riparazione di perdite talora gravissime, si fosse potuta ottenere contro verità e giustizia, col facile ed incerto esperimento della prova orale, non affidato ad altra guarentigia, che la prudenza del tribunale. Fu quindi stabilito che nelle associazioni, aventi per oggetto un valore di oltre lire 500, non sia ammessa la prova orale senza un principio di prova scritta.

Non fu poi reputato convenevole assoggettare le associazioni mutue all' autorizzazione governativa, perciocchè non costituendo esse un ente sociale, non ci ha pei terzi pericolo, cui ovviare con tale guarentigia; e d'altra parte coteste associazioni non proponendosi un lucro, ma solo la vicendevoles assicurazione degli associati da un danno, costoro saranno abbastanza cau-

telati dalla formalità dell'atto scritto richiesto sotto pena di nullità.

Una delle lacune segnatamente avvertita nel codice Albertino gli era il difetto di regole proprie e speciali rispetto al *pegno* quando è diretto a garantire obbligazioni commerciali. La commissione compilò su questa importante materia una serie di disposizioni, le quali costituiscono il titolo VIII, e noi ci affidiamo che l'importante materia abbia ricevuto il migliore, e più acconcio ordinamento che si lasciasse desiderare a bene delle commerciali transazioni. Per esse disposizioni fu prescritto doversi il *pegno* commerciale stabilire con scrittura, quando il valore della convenzione ecceda le lire 500, perchè la guarentigia derivante dalla scrittura farà più volentieri ricorrere a questo mezzo di assicurare l'adempimento della obbligazione, ed agevolerà singolarmente i traffici. — Fu anche prescritto nel favore del commercio la costituzione del *pegno* sopra effetti all'ordine da potersi eseguire mediante regolare girata con le parole *valuta in garanzia*, o con altre equivalenti; e quella di azioni, obbligazioni o altri titoli nominativi di società industriali o commerciali mediante il trapasso nei libri di registrazione della società *per causa di garanzia*. — Per esse, determinato il privi-

legio derivante dal pegno, si sono fermati gli obblighi del creditore pignoratizio circa la conservazione della cosa data in pegno; e mentre con procedura rapida e spedita si è provveduto alla vendita del pegno quando alla scadenza resti inadempita la obbligazione principale, si è però ricusata al creditore la facoltà attribuitagli dal nuovo codice civile di far ordinare giudizialmente che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino a concorrenza del debito; e ciò in vista della massima mutabilità del valore degli effetti che costituiscono per ordinario il pegno commerciale, per la quale potrebbe il creditore ottenere col trascorrere di pochi giorni un ingiusto vantaggio con ingiusto danno del debitore.

L'ultimo titolo poi del primo libro discorre delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine e della prescrizione ad essi relativa. Circa le quali materie quante volte non si fosse voluto discostarsi dai principii direttivi, e considerare la cambiale non più come il documento del contratto di cambio fra piazza e piazza, ma quasi la carta monetata dei commercianti come accenna a divenire, non rimaneva altro compito che quello tracciato dalla legge del 2 aprile 1867. d'introdurvi cioè le modificazioni ricavate dalla legge 14 aprile 1853, e le disposizioni sui biglietti in derrate tratte dal codice napoletano.

Solo fu creduto opportuna sciogliere legislativamente una questione più volte agitata innanzi ai tribunali permettendo al traente di trarre la cambiale sopra sè stesso; dappoichè mentre cotesta disposizione non è in opposizione ai principii essenziali, ai quali s'informa la lettera di cambio, torna di una incontestabile utilità nella pratica del commercio.

Seguendo l'esempio della legge cambiarja tedesca, fu data facoltà di aggiungere alla girata la clausula *senza garanzia*, ossia *senza obbligo* od altra simile riserva, il cui effetto è di liberare il girante dalla garanzia solidale, traducendo in precetto di legge un uso già invalso in simili contrattazioni. — Fu soppresso l'articolo 152 del codice Albertino, perchè alla falsità in esso preveduta soccorre abbastanza l'articolo 343 del codice penale. — Ai termini pel regresso cambiario nuovi e diversi ne furono sostituiti più in armonia coi meravigliosi mezzi di comunicazioni odierne. — Oltre ai notai fu fatta facoltà anco agli uscieri di fare i protesti cambiari, ad imitazione di ciò che è nel codice napoletano. — Fu tolto il divieto di cumulare i ricambi nel fine di accrescere il valore della cambiale, renderla più facilmente circolante, ed aumentare nel traente una giusta responsabilità. E da ultimo fu coordinata la materia delle prescrizioni colle

nuove norme dettate in cotal materia nel codice civile.

LIBRO SECONDO.

Questo libro che tratta di tutto quanto ha relazione alla proprietà delle navi e sua trasmissione, ai noleggi ed ai rapporti che si generano per effetto di essi tra i proprietari, gli armatori, gli equipaggi e i passeggeri, non che ai contratti speciali occasionati dall'armamento, e dalla navigazione del legno, ed alle perdite inevitabili in un commercio che si esercita sopra l'invido elemento delle onde, è stato anche oggetto di lunghi e severi studi da parte della commissione, che vi ha recato non pochi nè lievi miglioramenti.

Nei primi tre titoli che trattano delle navi, dei loro proprietari, e del pignoramento, sequestro e vendita giudiziale delle medesime, si è procurato di meglio regolare la natura, e l'esercizio dei diritti che sulle navi possono specialmente sperimentarsi.

La commissione ha cominciato dal sopprimere interamente il diritto di seguito sulla nave, incompatibile affatto colla sua natura mobilissima, nocivo anzichè giovevole al credito di essa, non giustificato da alcun motivo razionale, nella pratica non eserci-

tato, e che era un avanzo dell'ordinanza francese del 1681, e di vietati ordinamenti legislativi, che talora i mobili stessi assoggettavano ad una specie di ipoteca.

Ad esso fu sostituito, regolandolo con norme speciali, il diritto di *pegno* che ignoto al codice Albertino è al certo un mezzo di credito più confacente alla natura della nave, e vivamente invocato dal commercio.

L'ordine dei privilegi, il modo di provarli, di conservarli, di estinguerli, e la stessa costituzione del pegno furono coordinati colle nuove solennità stabilite per la vendita della nave invece dell'atto pubblico, che non poteva più richiedersi quando il nuovo codice civile permette vendere anche gli stabili mediante scrittura privata. Queste solennità si son fatte consistere nella trascrizione dell'atto di vendita sui registri del compartimento marittimo in cui la nave è iscritta, e del consolato italiano se la vendita è fatta all'estero, e nell'annotazione di essa sull'atto di nazionalità della nave.

Ai privilegi si è aggiunto quello per le spese di salvataggio o messo nel codice Albertino, e si è dato ad essi un ordine più logico e più rispondente al vantaggio arrecato da ciascun credito alla causa del pegno comune.

Quanto poi all'estinzione de' privilegi i gravi inconvenienti cui davano luogo gli articoli 208, 209 e 211 del codice del 1842, i

quali tornava assai malagevole porre d'accordo, han consigliato alla commissione, cui il guardasigilli rivolse analogo quesito, un nuovo sistema, che, giova credere, provvederà insieme all'interesse dei creditori, alla sicurezza degli acquirenti, ed al credito della nave; il sistema cioè che dichiara estinguersi i privilegi con la vendita giudiziale, o col decorso di tre mesi, in caso di vendita volontaria, dalla trascrizione di essa, o dal ritorno nel compartimento marittimo, se la trascrizione ebbe luogo quando la nave era già partita, salvo al creditore il diritto di tener vivo il privilegio citando entro il suddetto termine in giudizio il compratore per ottenerne la declaratoria.

E rispondendo ad altro quesito intorno al pignoramento della nave, impropriamente nel codice del 1842 chiamato sequestro, ha procacciato la commissione ovviare al danno, che l'articolo 213 di esso poteva arrecare al creditore, facendo nel nuovo codice facoltà al pretore, quando vi abbia pericolo di sottrazione, di autorizzare il pignoramento della nave senza la precedente intimazione del precetto. Si è poi colmata una lacuna del codice Albertino, il quale pur parlando sempre di sequestro, al sequestro conservatorio non aveva punto provveduto.

Coll'articolo 313 si è opportunamente deslinita la quistione, cui dava luogo l'articolo 235 del detto codice, statuendo potersi ordinare

dal tribunale la vendita della nave, quando ne facessero istanza i proprietari formanti più della metà dello interesse totale della nave stessa. È paruto che se la maggioranza non ha, secondo la legge, facoltà di imporsi alla minoranza tranne per gli atti d'amministrazione, la vendita all'incanto della nave possa essere talora l'unico mezzo da vincere le difficoltà dell'amministrazione stessa.

Le nuove formalità imposte per la vendita ne richiedevano delle identiche per la costruzione delle navi; si è richiesta pertanto la trascrizione del contratto di costruzione sotto pena di nullità, perchè altamente interessa allo Stato il sapere da chi, e come, le navi, cui sono affidate le vite e le proprietà di tanti cittadini, vengano costruite. Non si è poi creduto concorrere sufficienti ragioni da conservare la disposizione dell'articolo 236 del codice Albertino in eccezione al diritto comune, perciocchè quando il costruttore è fatto indenne delle spese e del lucro che avrebbe potuto ritrarre dalla costruzione del legno, l'interesse ch'egli poteva avere all'esecuzione del contratto è tutelato senza obbligare con eccessivo rigore il committente a perseverare in una costruzione che più non sia di suo interesse.

Ne' titoli iv e v, *Del capitano e dell'arruolamento e de'salarii delle persone dell'equipaggio*, non che ne' *Contratti di noleggio* che formano materia del titolo vi, non gravi modifica-

zioni sonosi apportate alle relative disposizioni del codice del 1842. Però la sincrona compilazione del codice per la marina mercantile mentre ha porto l'agio di sceverare da quello di commercio tutto ciò che ha rapporto alla polizia marittima, o a speciali regolamenti a questa attinenti, ha permesso di trasfondere in esso talune disposizioni, le quali divisate pel codice della marina mercantile meglio in questo di commercio hanno loro sede, comechè rivolte a regolare rapporti puramente privati, e non di pubblico interesse. Ond'è che rinviati al codice di marina gli obblighi relativi alla visita della nave prima che metta alla vela e le forme del ruolo di equipaggio, e lasciato al codice di commercio il regolare le condizioni dell'arruolamento, si è in questo trasfuso un articolo divisato pel codice di marina, che meglio dell'articolo 256 dell'Albertino provvede alle condizioni che un capitano o padrone deve adempiere prima di abbandonare la nave.

Si è del pari mitigata la troppo ampia facoltà che l'articolo 270 attribuiva agli amministratori di marina nello Stato, e agli ufficiali consolari all'estero di prorogare l'arruolamento spirato, sostituendo ad esso un analogo articolo del progetto di codice per la marina, che tale facoltà attribuisce al solo ufficiale consolare all'estero, quando la nave ritorna nel regno, e colla limitazione del

tempo strettamente necessario. — Si è coordinata, modificandola, la disposizione dell'articolo 300 del codice Albertino, che eccettuava dalle prescrizioni relative agli arruolamenti, congedi, e classi di viaggi le spedizioni alle coste limitate, colle nuove norme dettate dal codice di marina mercantile circa le classi de' capitani e padroni, e la estensione de' loro viaggi. — Si sono eliminate le quistioni cui davano luogo gli articoli 257 a 262 e 443 del codice Albertino, statuendo fra l'altro l'obbligo del capitano di fare la relazione o testimoniale non solo all'arrivo nel porto di sua destinazione, ma anche nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, e nel caso di naufragio.

Raccolti in un solo i tre titoli del codice Albertino VI, VII, VIII, che tutti il contratto di noleggio riguardano, vi si è aggiunta una sezione che regola questo contratto quando è fatto pel trasporto dei passeggeri a bordo di nave a vela, supplendo così una lacuna la quale era desiderabile che sparisse in un nuovo codice. Ad ovviarvi in parte, si era data opera a provvedere nel progetto del codice di marina mercantile con analoghe disposizioni: e queste disposizioni modificate ed ampliate sulla scorta di quelle, che intorno a tale materia offre il codice olandese, costituiscono appunto la nuova sezione. — Si è tradotto in precetto di legge il dettame di giurisprudenza che pone

a carico non del capitano, ma del caricatore il soprappiù di nolo pagato, quando non potendosi racconciare la nave il capitano sia obbligato a noleggiarne un'altra. — E così pure si è nell'articolo 406 risoluto conformemente all'ultimo stato della giurisprudenza la quistione che faceva sorgere l'articolo 329 del codice Albertino, quando noleggiata la nave per andare in un porto a prendere un carico e condurlo in altro porto, sopravvengano interdizioni di commercio mentre essa viaggia in zavorra.

La importanza del contratto di *cambio marittimo* non da meno di quella de' contratti di vendita della nave, e di pegno sulla medesima, richiedeva non minori guarentigie nella forma di esso: laonde non solo si mantenne la necessità dello scritto, ma s'impose la trascrizione e l'annotazione sull'atto di nazionalità, con provvedimenti penali contro il capitano diretti ad assicurarne lo adempimento. E poichè l'esperienza ha dimostrato gli inconvenienti, cui dan luogo i cambi marittimi assicurati sugli arredi ed attrezzi, sull'armamento e vettovaglie, oltre all'improprietà del linguaggio nel distinguere armamento da vettovaglie, si è col nuovo articolo 430 stabilito potersi far il cambio sulla nave, per intero o sopra un determinato numero di carati; sul carico, per

intero o sopra determinata parte di esso; sulla nave e sul carico, per intero e congiuntamente.

Il titolo VIII di questo libro relativo alle assicurazioni dava opportunità alla commissione di discutere un quesito propostole dal guardasigilli, se per la invenzione dei telegrafi elettro-magnetici non fosse necessità mutare affatto il sistema adottato nel codice Albertino rispetto alla cognizione possibile, e presunta de'sinistri.

La commissione ebbe a considerare, come le regole dettate nell'articolo 336 del detto codice per istabilire la presunzione *juris* della scienza sia della perdita, sia dell'arrivo degli oggetti assicurati in uno dei contraenti prima della firma del contratto, per dedurne quindi la nullità di questo, costituissero un sistema poco men che assurdo a fronte della rapidità, onde ora compionsi i viaggi e si trasmettono le notizie. Pertanto si avisò sostituire alla presunzione *juris*, ripugnante affatto ai nuovi mezzi di comunicazione, una presunzione di fatto, i cui elementi fossero la pubblica notorietà nel luogo del contratto, la possibilità che la notizia sia pervenuta all'uno o all'altro contraente. A compimento del sistema, oltre l'ammissione della prova contraria a tale presunzione, si è statuita la inefficacia della clausola *a buona o cattiva notizia* ammessa nell'articolo 337 del codice Albertino per

escludere la presunzione; perciocchè se era lecito alle parti rinunciare alla presunzione *juris*, che è tutta creazione della legge, non si potrebbe fare il medesimo pel genere di presunzione nuovamente adottato, e che ha per fondamento un fatto certo, la scienza cioè nel contraente di quanto è avvenuto, senza distruggere l'essenza del contratto di assicurazione, l'incertezza per ambo i contraenti di una futura perdita o di un futuro guadagno. Si è poi soppresso l'articolo 400 del codice Albertino, che non avendo alcuna utilità di pratica applicazione lasciava sussistere il dubbio se per avventura potessero intendersi cominciati i rischi delle merci solo dal momento in cui la nave mette alla vela, mentre egli è noto invece cominciare essi sin da quando le merci sono caricate sulla barca per essere portate a bordo.

Fu anche obbietto di accurato esame per la commissione se fosse opportuna cosa discorrere o in questo, o in un titolo a parte delle *assicurazioni terrestri*; senonchè si pensò, e ragionevolmente, non essere dicewole trattarne nel codice di commercio. Imperocchè non potendo l'opera del legislatore versarsi che sulle sole *assicurazioni a premio*, e non già sulle *mutue*, che non sono atti commerciali, quante volte non si fosse voluto fare una strana confusione di principi e di cose, essa sarebbe rimasta neces-

sariamente incompiuta. E d'altra parte si presenta così moltiforme la natura delle società a premio, che il volerne codificare le disposizioni sarebbe stata malagevole impresa, mal si potendo scansare il vizio gravissimo o di una soverchia minutezza, o di facili omissioni. Parve quindi miglior consiglio, e più consono alla libertà delle contrattazioni, lasciare ai singoli statuti il regolare i rapporti giuridici, che derivano da convenzioni di somigliante natura, bastando all'uopo le norme generali dettate nel titolo delle società e delle associazioni.

Nel titolo ix, *Delle avarie*, in conformità del principio regolatore della materia, aversi cioè a reputare avarie comuni i danni incontrati volontariamente per la comune salvezza della nave e del carico, ed avarie particolari i danni che per forza maggiore colpiscono l'uno e l'altro, fu avviso aggiungere altri casi a quelli di avarie comuni, tratti o dal codice olandese, o indicati dalla pratica o dalla giureprudenza; e ciò nello intento di agevolare sempre più ai tribunali e alla gente di mare la soluzione di questioni, che per quanto sembrano informate ad un principio semplice ed evidente, appaiono pure in pratica delle più ardue che offra il diritto marittimo. Tolta impertanto la distinzione del codice Albertino, e noverati fra le avarie

comuni il salario e nutrimento dell'equipaggio, quando il legno è arrestato per ordine di una potenza, o per necessarie riparazioni, sia che trovinsi noleggiato a mese, sia a viaggio, si è dichiarato invece essere avarie particolari i danni e le spese incontrate volontariamente, e dietro deliberazione pel bene e salvezza comune quando sono dirette a salvare la nave pericolante a causa di vetustà, o vizio di costruzione, ovvero per colpa o negligenza del capitano e dell'equipaggio; dovendo in questo caso l'armatore, o il capitano risentire le conseguenze del proprio fatto. E del pari si è alle avarie particolari aggiunto il guasto prodotto dall'incendio, essendovi ogni ragione di uguagliarlo negli effetti ai sinistri di mare.

Qui hanno termine le modificazioni insinuate nel libro II del codice, perciocchè intorno al *getto* ed al *contributo*, alla *inammissibilità dell'azione*, ed alla *prescrizione*, di che è parola negli ultimi tre titoli di esso, non è stato mestieri fare alcuna innovazione alle corrispondenti disposizioni del codice Albertino, la quale sia meritevole di rimarco, se toglì quella relativa alla prescrizione, come mezzo di acquistare la proprietà della nave. Di vero non erano a questo genere di prescrizioni applicabili le norme stabilite nel diritto comune per l'usucapione degli immobili, perchè la nave non è un immobile; ma d'altra parte la

specialità della sua natura congiunta al suo intrinseco valore non poteva consentire che ad essa si applicasse il principio generale, che nei mobili il possesso vale per titolo: indi la necessità di introdurre una prescrizione *sui generis*, che parve conveniente determinare a dieci anni, ove il possesso non sia accompagnato da giusto titolo e dalla buona fede, ed a cinque se l'una e l'altro al possesso andassero congiunti.

LIBRO TERZO.

Una indisputabile preeminenza compete al codice Albertino del 1842 sulle altre legislazioni italiane quanto alle disposizioni relative al fallimento; avvegnachè quel codice abbia in sè accolta, migliorandola, la legge francese sui fallimenti del 1838, dovechè in Toscana e nelle Due Sicilie, la cui legislazione commerciale è anteriore all'indicata epoca, nè si avvantaggiò di progressive riforme, la materia è tratta dall'antico codice francese del 1807; ed in Lombardia la procedura dei fallimenti è quella stessa stabilita dal regolamento del processo civile austriaco pei giudizi di concorso con tutte le sue complicazioni e difficoltà, e lunghi indugi spesso lamentati dal fòro e dal commercio in quelle provincie. Laonde il libro III

de codice Albertino, onde sono fatti meno agevoli i fallimenti artificiosi tramati nell'ombra per sorprendere la buona fede dei creditori, dovrà essere accolto come un segnalato progresso nelle parti del regno ove finora altri codici imperarono.

Pei quali riflessi nell'opera di revisione non parve *dicevole* ammettere i concordati per abbandono, introdotti da una recente legge in Franc'ia, i concordati stragiudiziali ed altri somiglianti sistemi, tra perchè repugnanti ai principii direttivi del codice del 1812 e perchè si temette che sotto le facilitazioni e le agevolezze di un trattato fra il fallito ed i suoi creditori potessero ascondersi per avventura quel pericoli d'inganni e di frodi che già consigliarono al legislatore del 1812 di negare al commerciante il beneficio della cessione dei beni, respinto oggimai anco dal codice civile italiano.

Il perchè limitandosi la commissione a rivedere e coordinare codesta parte del codice colle disposizioni dei nuovi codici civile e di procedura civile, dalle quali dipende la materia dei fallimenti in tutto ciò che è relativo ai privilegi, alle ipoteche, ai diritti della moglie del fallito, ai termini nei procedimenti, alla competenza ed all'appellabilità delle sentenze, si divisò recare le seguenti modificazioni singolarmente al detto libro III.

Potendo le società anonime, come ogni

altro commerciante, cadere in fallimento, tantochè son puniti gli amministratori che per loro colpa o dolo ve le traessero, reudevasi necessario pertanto stabilire, come e avverso chi gli atti di procedura avessero a seguire nel caso di fallimento di dette società; al che si è avvisato sull'esempio della legge belga 1851, colle disposizioni inserite nel nuovo articolo 544.

In ossequio al principio della inviolabilità del segreto epistolare, si è imposto l'obbligo ai sindaci del fallimento di restituire al fallito le lettere che non fossero relative al commercio, e di conservare sulle medesime il più rigoroso silenzio.

A rendere più semplice l'amministrazione, e ad evitare le spese e i pericoli delle liti, è stata fatta facoltà ai sindaci di transigere senza bisogno della omologazione del tribunale sopra tutte le contestazioni non eccedenti il valore di lire 1500. A fare più spedito il pagamento nel caso di riparto di danaro esistente nelle casse dei depositi giudiziali, sono stati i sindaci autorizzati a rilasciare ai creditori i mandati di pagamento sulla cassa secondo lo stato di riparto reso esecutorio dal giudice delegato al fallimento.

Quanto ai termini per la presentazione dei titoli di credito si è coordinato il sistema delle distanze colle regole dettate dal nuovo codice di procedura civile circa la

intimazione delle citazioni, e coi nuovi e più facili mezzi di comunicazioni.

Tenuto riguardo al principio che la verifica dei crediti è ufficio non del magistrato, ma dei creditori, si è disposto doversi i crediti dei sindaci verificare non già dal giudice delegato, ma, costui presente, da due dei maggiori creditori portati in bilancio. — A rimuovere poi uno dei più gravi ostacoli alla celere verifica dei crediti, derivanti dal trovarsi i creditori residenti all'estero, e dai lunghi indugi occorrenti per ottenere da costoro la prestazione del giuramento di conferma, si è stabilito che il giudice delegato, sentito i sindaci, può dispensarli dalla prestazione del giuramento, ammesso però il richiamo al tribunale. — Salvo l'appello a questo, la competenza del giudice delegato fu portata nelle contestazioni dei crediti sino al valore di lire 1500, siccome per i pretori il nuovo codice di procedura civile prescrive.

Con una lieve modificazione all'articolo 544 del codice Albertino si è chiarito il concetto che occorre procedersi al concordato il concorso di un numero di creditori formanti la maggioranza non dei soli presenti, ma di tutti quelli i cui crediti sieno stati verificati e confermati con giuramento o ammessi per provvisione. — Obbedendo poi ad un sentimento di giustizia e di equità, si è consentita al fallito la facoltà di far annotare nel-

l'albo, accanto al proprio nome, la notizia del seguito concordato, o della sentenza che lo dichiara scusabile.

Nel fine di non rendere impossibile l'azione di ripresa alla moglie del fallito consentita dall'articolo 603 del codice Albertino sui beni mobili dotali o parafernali, quando ne fosse stata mutata soltanto la forma, o fossero stati convertiti in altri valori mobiliari, si è espressamente dichiarato potersi anche in tali casi l'azione esercitare purchè il rimpiego risulti da un atto avente data certa; e questa certezza di data in favore del commercio si è statuito poter derivare, quanto ai titoli di credito, anco dai registri dei pubblici stabilimenti, delle società anonime, e di quelle in accomandita per azione.

Eliminando una questione più volte agitata nel fóro sulla intelligenza dell'articolo 622 del detto codice, si è dichiarato, poichè soccorreva l'istessa ragion di legge, potersi rivendicare le merci finchè la tradizione non sia seguita nei magazzini del fallito, o nei pubblici magazzini a disposizione di lui.

Si è chiarito il dubbio elevato in contraddittorio di chi debba farsi il giudizio di opposizione, di cui parla l'articolo 626 del codice Albertino contro la sentenza contumaciale che dichiara il fallimento, e si è detto in contraddittorio dei sindaci.

Da ultimo si sono soppressi gli articoli 583, 591, 593, il numero 2 dell'articolo 606, e gli

articoli 608, 609, 617 e 619 del codice Albertino in conseguenza dei nuovi principii adottati in questo codice o nei codici civile e di procedura civile circa la cessione dei beni, i privilegi e le ipoteche, il pegno e i termini nei giudizi di esecuzione.

Nel titolo II poi che tratta delle bancarotte, oltre alla nuova disposizione di cui fu già parola innanzi contro gli amministratori di società venute per loro colpa o dolo a fallimento, si è modificato l'articolo 636 del codice Albertino in guisa da chiarire, come in esso si contempra non già un caso di complicità nel reato di bancarotta fraudolenta, ma bensì un fatto criminoso *sui generis*, commesso anche senza intelligenza del fallito; e che oltre all'autore o ai complici possano essere nel reato anzidetto anco degli agenti principali.

LIBRO QUARTO.

Essendo la composizione dei tribunali di commercio materia che trova la sua naturale sede nella legge sull'ordinamento giudiziario, e la nomina degli arbitri e il procedimento nelle cause commerciali materia del codice di procedura civile, che se ne occupa, il quarto libro del codice di commercio Albertino viene ridotto con questa

eliminazione a due soli titoli, relativo l'uno alla *competenza*, l'altro all'*arresto personale*.

Quanto al titolo 1 si sono pure in esso scerverate quelle disposizioni che recavano norme di procedimento e regolavano l'appellabilità delle sentenze, dalle altre che più propriamente alla competenza si riferiscono; e queste solo ritenute, ne vennero altre aggiunte, per le quali sono dichiarate di competenza commerciale le azioni dei capitani o armatori contro i passeggeri, derivanti da' trasporti per mare, perchè cosiffatti trasporti creano relazioni che sono governate dal diritto marittimo, e le azioni vicendevoli degli artisti e degli impresarii da teatro, in coerenza al principio che ogni impresa di spettacoli pubblici è atto di commercio.

La più grave innovazione in questo titolo è stata certamente quella mercè cui al contraente che non fece atto di commercio è stata ricsusata la facoltà di citare a suo grado l'altro contraente che fece atto di commercio sia innanti al fòro civile, sia innanti al fòro commerciale. È paruto essere questa una esorbitante e non giustificata eccezione ai principii generali di competenza, secondo i quali niuno debb'essere distolto dal giudice, che gli è proprio. Occorreva bensì provvedere che al non commerciante munito di titolo scritto non potesse opporsi una liberazione, la quale si pretendesse provare con mezzi non consen-

titi dal codice civile, e ciò fu raggiunto nel titolo dei contratti commerciali in genere.

Al titolo II poi circa *lo arresto personale* furono portate le sole modificazioni procedenti dalla legge 14 aprile 1853 e le altre poche richieste dal coordinamento co' nuovi codici civile e di procedura civile.

Ho delineato con rapida rassegna la serie delle mutazioni ed aggiunte recate al codice Albertino, rilevandone le ragioni più spicanti che ne chiariscono la convenienza e il pregio.

La pubblicazione dei processi verbali della commissione che verrà di poi, porgerà più esatto commento e più ampio sviluppo dei motivi e delle considerazioni cui metton capo le divisate modificazioni.

Sarà eziandio provveduto e senza indugi ad un' apposita legge transitoria intesa a definire le norme direttive nel trapasso dall' antica alla nuova legislazione.

Ordinando il novello codice di commercio pel regno d' Italia con intento di porre a tributo gli insegnamenti della dottrina ed i responsi della giurisprudenza, i dati della esperienza e le più vive ed insistenti esigenze del commercio, noi portiamo fiducia di aver provveduto efficacemente al progresso economico della Italia nostra, alla quale se per avventura si venisse or pre-

sentando un codice commerciale sparuto e manchevole, e quasi diremmo petrificato tra le angustie del codice francese del 1807, se così adoprato si fosse per soverchia timidità, certo egli è che sarebbesi incorsa una responsabilità gravissima, perciocchè ben si avrebbe il diritto di chiederci il perchè ci fosse mancato l'animo di recare ad atto quelle migliori ed incontestate riforme che vennero man mano rinsanguinando i codici delle più colte ed avanzate nazioni, intanto che non ci era negata punto dai termini dell'articolo 2 della legge del 2 aprile la potestà d'introdurre modificazioni sostanziali nel codice di commercio Albertino, al paro di tutti gli altri indicati nell'articolo 1.

Arroge a ciò che nell'opera di riordinamento del codice Albertino, ministro e commissione concordi si tennero tra' confini delle svariate riforme sparsamente adombrate in varie leggi o progetti studiati o iniziati appresso il Parlamento, sicchè nulla pigliasse faccia di nuovo, e tutto si riducesse ad opera di compimento e di perfezionamento dell'antico.

SIRE!

Noi reputiamo, senza tema d'ingannarci, beneficio insigne il dotare l'Italia di una legislazione commerciale rispondente alla ra-

gion dei tempi ed ai mirabili avanzamenti de' traffici e del credito; imperocchè l'Italia, risollezata per singolare lealtà di principe e per egregi fatti di popoli a tanta altezza di destini e di avvenire, non potrebbe dimenticare per fermo che il periodo più splendido della sua storia dell'età di mezzo va segnato da quel felice connubio tra la potenza delle armi e quella dei traffici; il che se fu vero nelle gloriose tradizioni dei comuni italiani, lo sarà a mille doppi in questa età nostra che anela per nobili aspirazioni al gran patto di fratellanza e di solidarietà dell'umana famiglia per la via degli scambi e dei commerci.

Forte di tali convincimenti, io mi fo a sottoporre fidente alla sanzione augusta di V. M. il nuovo codice di commercio pel regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.º 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice di commercio Albertino, con le modificazioni derivanti dalla legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio e di biglietti all'ordine, e dalla legge dell'8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 685 dello stesso Codice con l'aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate, e con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'art. 2 della stessa legge del 2 aprile 1865;

**Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;**

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Codice di commercio è approvato ed avrà esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal primo gennaio 1866.

Art. 2.

Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi e controssegnato dal Nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del

Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti

addì 30 giugno 1865

Reg.º 33 Atti del Governo a c. 46

AYRES.

(Luogo del Sigillo)

V.º Il Guardasigilli

VACCA.

G. VACCA.

CODICE DI COMMERCIO

DEL

REGNO D'ITALIA

LIBRO PRIMO.

DEL COMMERCIO IN GENERALE.

TITOLO I.

Dei commercianti.

1. Sono commercianti quelli che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione abituale.

2. Sono atti di commercio

1° Le compre di derrate e di merci per rivenderle sia in natura sia dopo averle lavorate e poste in opera, o anche solo per darle in locazione. Tuttavia non è atto di commercio la compra di derrate e di merci

fatta per uso di famiglia, purchè non ecceda i bisogni di questa, nè la rivendita che possa se ne facesse in natura;

2° Le imprese di manifatture, di commissioni e di trasporti per terra o per acqua;

3° Le imprese di somministrazioni, di agenzie, di uffici d'affari e di spettacoli pubblici;

4° Le operazioni di cambio e di serie;

5° Le operazioni di banca;

6° Le lettere di cambio, gli avalli, le rive e le loro girate, validamente fatte tra ogni sorta di persone;

7° I biglietti all'ordine sottoscritti anche da persone non commercianti, purchè dipendano da causa commerciale, gli avalli e le girate del medesimo;

8° Le imprese di fabbriche e costruzioni, se l'imprenditore provvede i materiali;

9° Le imprese di costruzione e le compre, le vendite o rivendite di navi per la navigazione interna o esterna;

10° Le spedizioni marittime;

11° Le compre e le vendite di attrezzi, arredi o vettovaglie per la navigazione;

12° I noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare;

13° Le convenzioni per salari e stipendi di equipaggi;

14° Gli arruolamenti di gente di mare a servizio di navi di commercio;

15° Le assicurazioni marittime, anche mutue;

16° Le assicurazioni terrestri, quando non sieno mutue, e rispetto all'assicuratore soltanto;

17° Le compre e le vendite delle azioni di società commerciali.

3. La legge reputa atti di commercio:

1° Le vendite e le locazioni che il commerciante fa delle merci e delle derrate del suo commercio;

2° I biglietti all'ordine sottoscritti da persone commercianti, quando non vi è espressa causa diversa dagli atti di commercio, gli avalli e le girate dei medesimi;

3° Generalmente i contratti e le obbligazioni dei commercianti, se l'atto stesso non dimostra che non hanno causa commerciale.

4. I minori emancipati sì maschi come femmine, per potere esercitare il commercio ed essere riputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, devono essere autorizzati dal genitore emancipante con atto da seguire davanti il pretore, e se furono emancipati dal consiglio di famiglia o di tutela, devono essere autorizzati con deliberazione dello stesso consiglio omologata dal tribunale ci-

vile in conformità dell'articolo 319 del codice civile.

Gli atti di emancipazione e d'autorizzazione saranno registrati nella cancelleria ed affissi nella sala del tribunale di commercio del luogo in cui il minore intende di stabilire la sua residenza, e vi rimarranno affissi durante un anno.

Prima della registrazione ed affissione il minore non può imprendere l'esercizio del commercio.

5. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile ai minori anche non commercianti, riguardo ai fatti che sono dichiarati atti di commercio dall'articolo 2.

6. I minori commercianti possono ipotecare i loro beni immobili.

Non possono alienarli, se non osservando le formalità stabilite dall'articolo 319 del codice civile.

7. La donna maritata non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito.

Si presume il consenso del marito quando l'esercizio della professione di commerciante sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne avesse fatta espressa dichiarazione contraria da registrarsi nella cancelleria e da essere e rimanere affissa nella sala del tribunale di commercio.

Nei casi espressi nel numero 4 dell'articolo 135 del codice civile, la moglie per

essere commerciante deve ottenere l'autorizzazione del tribunale. Deve ottenerla anche la moglie legalmente separata, se il marito ricusi di darle il consenso, sentito in questo caso il marito, come è disposto dall'articolo 136 dello stesso codice civile.

8. La moglie commerciante può senz'altra autorizzazione del marito stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio, e in tal caso, se essa è in comunione di beni col marito secondo il disposto dal codice civile, obbliga eziandio il marito ristrettamente agli utili della comunione.

Essa non è riputata commerciante, se vende al minuto le merci del traffico del marito, ma soltanto quando esercita un commercio separato.

9. La moglie commerciante può senza autorizzazione del marito dare a pegno, ipotecare ed alienare i suoi beni immobili, salvo quanto alla moglie che sia minore il disposto dall'articolo 6.

Tuttavia i beni dotali non possono essere ipotecati nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate dal codice civile.

10. L'autorizzazione data dai genitori o dal consiglio di famiglia o di tutela al minore per esercitare il commercio, ed il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie, possono in ogni tempo essere rivocati. L'atto di revocazione è registrato nella cancelleria

e affisso nella sala del tribunale di commercio.

La revocazione però seguita dopo che il minore o la donna maritata abbia già impresso l'esercizio del commercio, non ha effetto, se non mediante approvazione del tribunale civile, sentito a porte chiuse il minore o la donna maritata.

La revocazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni ancora in corso di negoziazione.

11. Il contratto di matrimonio tra persone, una delle quali sia commerciante, deve essere trasmesso per estratto entro un mese dalla data di esso alla cancelleria del tribunale di commercio del luogo dov'è lo stabilimento commerciale, per essere registrato e affisso in conformità dell'articolo 4.

L'estratto esprime se vi fu costituzione di dote, e se fu stipulata comunione di beni.

12. Il notaio che ha ricevuto il contratto di matrimonio, deve fare la trasmissione ordinata dall'articolo precedente, sotto pena di lire venticinque di ammenda estendibile alla multa di lire cento, oltre la destituzione e il risarcimento dei danni verso i creditori se l'omissione fu dolosa.

13. Il coniuge che vuole imprendere la professione di commerciante dopo il suo matrimonio, è obbligato di fare la trasmissione anzidetta entro un mese dal giorno in cui ha impresso il commercio. Se manca a

quest'obbligo può, nel caso di fallimento, essere punito come reo di bancarotta semplice.

14. La domanda di separazione di beni tra coniugi, uno dei quali sia commerciante, deve esser fatta in conformità del codice civile, ma deve essere registrata e affissa giusta il disposto dall'articolo 4.

La registrazione ed affissione deve precedere almeno di un mese la sentenza che pronunzia sulla domanda di separazione. Anche la sentenza che ammette la separazione sarà registrata e affissa entro un mese dalla sua data.

In mancanza di tali registrazioni e affissioni, i creditori per titolo di commercio possono opporsi alla separazione pronunziata, per ciò che riguarda il loro interesse, e impugnare ogni liquidazione dipendente, salvo il disposto dall'articolo 1422 del codice civile quando la separazione fosse fatta in frode dei creditori.

15. Gli articoli 11 e 12 sono applicabili ai contratti di matrimonio, nei quali l'ascendente commerciante si è obbligato per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente.

TITOLO II.

Dei libri di commercio.

16. Il commerciante deve tenere un libro giornale che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti, e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo, oltre la dichiarazione mese per mese delle somme impiegate per le spese della sua casa, e ciò indipendentemente dagli altri libri che sono d'uso nel commercio, ma non indispensabili.

Deve anche conservare in fascicoli le lettere e i telegrammi che riceve, e copiare sopra un libro le lettere e i telegrammi che spedisce.

17. Il commerciante deve fare in ciascun anno un inventario de' suoi beni mobili ed immobili, debiti e crediti di qualunque natura e provenienza, e deve copiarlo d'anno in anno e firmarlo sopra un libro a ciò destinato.

18. I tre libri suddetti, prima di essere posti in uso, sono numerati e firmati a ciascun foglio da un giudice del tribunale di commercio o dal pretore della residenza del commerciante; nell'ultima pagina di ogni libro sarà dichiarato il numero dei fogli che

lo compongono, e a questa dichiarazione il giudice o pretore apporrà la data e la firma, il tutto senza spesa.

Il libro giornale sarà presentato una volta all'anno al tribunale di commercio od al pretore, e sarà senza spesa vidimato immediatamente sotto l'ultima scrittura.

19. Nei tribunali di commercio è tenuto un registro in cui sono indicati i nomi dei commercianti che hanno presentati i libri, la natura di questi e il numero dei fogli firmati; lo stesso deve farsi per le annuali vidimazioni dei libri giornali.

I pretori che hanno firmati o vidimati i detti libri, debbono in ogni anno trasmettere nota al tribunale di commercio.

20. I libri suddetti sono tenuti per ordine di date, di seguito senza alcun spazio in bianco, e senza trasporti in margine. Non possono farvisi abrasioni; essendo necessaria qualche cancellazione, questa deve operarsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

21. I libri di commercio tenuti regolarmente possono essere ammessi in giudizio per servire di' prova tra i commercianti in materia di commercio.

22. I libri che i commercianti sono in obbligo di tenere, e pei quali non si sono osservate le formalità stabilite, non possono essere prodotti nè far fede in giudizio a profitto di quelli che li hanno tenuti, salvo

ciò che è disposto nel libro III di questo codice.

23. Tutti i libri dei commercianti, in qualunque modo tenuti, fanno prova contro di essi; ma quegli che vuole trarne vantaggio, non può scinderne il contenuto in ciò che gli è contrario.

24. Il commerciante deve conservare per dieci anni i libri di commercio che è in obbligo di tenere, e le lettere e i telegrammi ricevuti.

25. La comunicazione dei libri, inventari, lettere e telegrammi, non può essere ordinata in giudizio che per affari di successioni, di società, di fallimento o di comunione di beni.

La comunicazione ha luogo nel modo concordato tra le parti; in mancanza d'accordo, mediante deposito nella cancelleria dell'autorità giudiziaria.

26. Nel corso di una controversia, ancorchè non relativa agli oggetti indicati nell'articolo precedente, il giudice può ordinare, sull'istanza di una delle parti e anche d'ufficio, l'esibizione dei libri per estrarne soltanto ciò che riguarda la controversia.

27. Se la parte, ai libri della quale si offre di prestar fede, ricusa di presentarli, il giudice può deferire il giuramento all'altra parte.

TITOLO III.

Delle borse di commercio, degli agenti di cambio e sensali

CAPO I.

Delle borse di commercio.

28. La borsa di commercio è la riunione dei commercianti, capitani di nave, agenti di cambio e sensali di una città.

La borsa dev'essere autorizzata per decreto reale.

29. Le negoziazioni e operazioni che si fanno alla borsa determinano il corso dei cambi, dei prezzi delle merci, dei premi di assicurazione, dei noli delle navi, dei prezzi di trasporto per terra e per acqua, degli effetti pubblici e degli altri effetti ammessi a far parte delle liste di borsa.

30. Gli agenti di cambio e i sensali che hanno la qualità di pubblici mediatori, accertano i corsi nelle forme stabilite dai regolamenti.

31. I commercianti falliti non riabilitati e i pubblici mediatori interdetti o sospesi non hanno ingresso alla borsa.

CAPO II.

Degli agenti di cambio e sensali.

32. La legge riconosce per gli atti di commercio agenti intermedi, che sono gli agenti di cambio e i sensali.

Essi hanno la qualità di pubblici mediatori, quando sono ammessi ad esercitare il loro ufficio nel modo stabilito dalla legge.

L'ordinamento dei pubblici mediatori e le condizioni della loro ammissione a questo ufficio sono retti da leggi e regolamenti speciali.

33. Niuno può essere agente di cambio o esercitarne l'ufficio senza la qualità di pubblico mediatore.

34. Nelle altre specie di mediazione l'ufficio di sensale può essere esercitato anche da colui che non è pubblico mediatore.

Ma i sensali che non sono pubblici mediatori, non hanno i diritti e i doveri che la legge stabilisce per questi ultimi.

35. Soltanto ai pubblici mediatori è riservato di fare gli atti che le leggi e le sentenze affidano in modo speciale al ministero dei mediatori.

Questi atti, fatti da altri dove esistono pubblici mediatori, sono nulli.

36. Gli agenti di cambio hanno soli il diritto di trattare le negoziazioni degli effetti

pubblici e degli altri effetti ammessi nelle liste di borsa, e di fare per conto altrui le negoziazioni delle cambiali, dei biglietti all'ordine e delle altre carte negoziabili, e di accertarne il corso.

Hanno altresì il diritto di trattare, in concorrenza coi sensali di merci, le compre e vendite delle monete e delle paste d'oro e d'argento. Essi soli hanno il diritto di accertarne il corso.

37. I soli agenti di cambio possono essere accreditati presso l'amministrazione del debito pubblico per l'eseguimento delle operazioni che sono loro specialmente affidate.

Il numero degli agenti di cambio per queste speciali operazioni è determinato con decreto reale, il quale stabilisce anche le malleverie e discipline cui sono soggetti.

La nomina a queste funzioni si fa con decreto reale.

Il governo può altresì con decreto reale autorizzare nelle borse di commercio la vendita degli effetti pubblici alle gride, con l'osservanza delle regole e cautele che stima convenienti.

38. I sensali sono di più specie:

Sensali di merci;

Sensali di assicurazioni;

Sensali di noleggi di navi;

Sensali di trasporti per terra e per acqua.

39. I sensali di merci hanno il diritto di essere mediatori dei contratti di merci e di accertarne il corso. Esercitano pure, in concorrenza cogli agenti di cambio, la mediazione delle compre e vendite di monete e di paste d'oro e d'argento.

40. I sensali di assicurazioni trattano le assicurazioni delle navi e delle merci; stendono, in concorrenza coi notai, i contratti ossia le polizze di assicurazione, e ne attestano la verità colla loro firma. Essi accertano il corso dei premi per qualsiasi viaggio di mare, di fiume o di lago.

41. I sensali dei noleggi di navi fanno la mediazione dei noleggi e accertano il corso dei noli.

Quando sono anche nominati interpreti, hanno il privilegio di tradurre le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polizze di carico ed ogni altro contratto o atto di commercio la cui traduzione sia necessaria in controversie portate davanti l'autorità giudiziaria, e di servire d'interpreti negli affari di commercio e di dogana a tutti gli stranieri, mercanti, padroni di navi, equipaggi ed altra gente di mare, salva la concorrenza degli interpreti che fossero nominati con diritto di esercizio negli affari commerciali in forza di altre leggi o regolamenti.

42. I sensali di trasporti per terra e per acqua, nei luoghi assegnati all'esercizio del

loro ufficio, hanno il diritto di esserne mediatori.

43. La stessa persona può cumulare le funzioni di agente di cambio e di sensale anche in più specie di mediazioni, purchè adempia alle condizioni e dia le cauzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti per ciascuna di tali funzioni.

44. L'elenco dei pubblici mediatori deve essere e rimanere affisso nelle sale del tribunale di commercio, della borsa, della camera di commercio e del sindacato dei mediatori.

Dove manca la camera di commercio, l'affissione si fa nelle sale del municipio.

L'elenco esprime la specie o le specie di mediazione cui è addetto ciascuno degli iscritti.

45. Il ministero dei pubblici mediatori non è obbligatorio per i contraenti. I mediatori non possono recusarlo quando ne sono richiesti.

46. I pubblici mediatori devono tenere i seguenti libri:

1° Un libretto in carta libera, nel quale devono annotare, anche a matita, nel momento della conclusione, tutte le operazioni fatte col loro ministero, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali; della quale annotazione rimetteranno nel tempo stesso una copia da essi firmata alle parti contraenti;

2° Un libro numerato, firmato e vidimato in conformità dell'articolo 18, nel quale devono registrare in modo più particolareggiato, giorno per giorno e per ordine di data, senza interlinee, trasposizioni, abrasioni, abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni e in generale tutte le operazioni fatte col loro ministero. Essendo necessaria qualche cancellatura, questa deve operarsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

I pubblici mediatori devono dare alle parti, sulla loro richiesta, una copia del contratto da essi firmata, nei termini medesimi in cui fu posto a registro; faranno firmare questa copia dalle parti, se queste vi consentono autenticandone la firma.

47. L'autorità giudiziaria può ordinare ai pubblici mediatori di presentare i loro libri al fine di collazionare le copie da essi rimesse alle parti colle note e scritture originali, e chiedere ai medesimi gli schiarimenti opportuni.

48. Le copie spedite dai pubblici mediatori, quando siano munite della firma delle parti autenticata dal mediatore, fanno piena fede in giudizio.

49. Quando la convenzione non sia interamente negata, i libri dei pubblici mediatori possono essere ammessi a far prova tra le parti delle condizioni della medesima.

L'autorità giudiziaria può avere riguardo anche alle note ed alle copie non firmate dalle parti, rimesse dal mediatore alle medesime secondo l'articolo 46.

50. Gli agenti di cambio sono civilmente responsabili della verità dell'ultima sottoscrizione delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine e degli altri effetti che negoziano.

51. I pubblici mediatori devono, salvo il caso in cui vi sia consegna immediata della cosa e del prezzo, manifestare prima della conclusione del contratto alla parte che ne fa la domanda il nome dell'altra parte.

52. Gli agenti di cambio devono dichiarare giorno per giorno alla borsa le negoziazioni seguite colla loro mediazione.

Gli altri pubblici mediatori devono dichiarare alla borsa, una volta per settimana, le negoziazioni fatte col loro ministero, e in mancanza di borsa, negli altri uffici determinati dai regolamenti locali fatti dalle camere di commercio o dai municipi, nelle forme e nei giorni stabiliti dagli stessi regolamenti.

Queste dichiarazioni sono obbligatorie soltanto per le negoziazioni, il cui valore non sia minore di lire cinquemila se trattasi di fondi pubblici o di sete, e di lire mille se trattasi di merci.

Le camere di commercio e i municipi hanno però facoltà di prescrivere ai sensali di granaglie, e di altri prodotti dell'agricol-

tura di comprendere nelle dette dichiarazioni anche le negoziazioni di valore inferiore a lire mille.

Le camere di commercio, i municipi e il sindacato dei mediatori hanno diritto di farsi presentare i libri dei pubblici mediatori, per verificare se ommettano di fare le dichiarazioni sopra ordinate.

53. I pubblici mediatori non possono in verun caso e sotto verun pretesto fare operazioni di commercio o di banca per conto proprio.

Non possono interessarsi nè direttamente nè indirettamente, a loro nome o sotto il nome d'interposte persone, in alcuna impresa commerciale.

Non possono ricevere nè fare pagamenti per conto de'loro committenti.

Non possono negoziare veruna lettera di cambio, biglietto all'ordine o altri effetti, nè vendere veruna merce, appartenenti a coloro dei quali fosse conosciuto il fallimento.

54. I pubblici mediatori non possono rendersi garanti dell'esecuzione dei contratti fatti col loro ministero.

55. È vietato ai pubblici mediatori di riunirsi in società per l'esercizio della mediazione.

Queste società sono nulle.

È però lecito ai pubblici mediatori di riunirsi per il detto esercizio in società spe-

ciali, purchè siano pubbliche, e niuna di esse ecceda il numero di tre soci e in nessun caso il terzo degli esercenti nel comune ove sono formate.

Non sono comprese in queste disposizioni le società tra fratelli e i loro figli.

56. È vietato agli agenti di cambio di esercitare la mediazione per mezzo di commessi o altre persone interposte, qualunque denominazione diasi al ministero loro.

Possono tuttavia fuori del recinto della borsa valersi dell'opera altrui, ma per quegli atti soltanto che non richiedono in chi li fa la qualità di agente di cambio.

57. I pubblici mediatori hanno diritto per le loro mediazioni alla mercede determinata da apposita tariffa.

La tariffa è fatta dalla camera di commercio e in mancanza dal municipio, sentito il sindacato ove esiste, ed è approvata dal ministro di agricoltura e commercio.

Essa dev'essere e rimanere affissa a lato dell'elenco dei pubblici mediatori nelle sale sopra indicate.

58. L'azione dei pubblici mediatori per il pagamento dei loro diritti di mediazione si prescrive col decorso di due anni dall'operazione.

La prescrizione non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto o una domanda giudiziale non perenta.

59. I pubblici mediatori sono puniti:

Con multa da lire cento a duecento cinquanta, per l'esercizio delle loro funzioni continuato dopo che sia mancata o diminuita la cauzione stabilita dalle leggi e dai regolamenti per tale esercizio. La multa è del doppio in caso di recidiva:

Con multa da lire duecento cinquanta a cinquecento, per le contravvenzioni agli articoli 46, 51, 52 e 56, oltre le pene stabilite dal codice penale quando vi sieno false dichiarazioni. La multa è del doppio in caso di recidiva;

Con sospensione da tre a sei mesi, per la contravvenzione all'articolo 55 e con interdizione nel caso di recidiva;

Con multa estendibile a lire tremila, per ogni altra contravvenzione cui non sia comminata altra pena.

60. La pena accessoria della sospensione si applica sempre contro i pubblici mediatori nei casi espressi nell'articolo 42 del codice penale. Se vi è recidiva, si applica la pena dell'interdizione.

61. Il pubblico mediatore interdetto dal suo ufficio non può esservi riammesso, se non dopo trascorso il termine di tre anni.

62. Le pene pecuniarie, la sospensione e l'interdizione sono pronunziate dall'autorità giudiziaria ordinaria.

La camera di commercio, o il municipio

dà pronto avviso delle contravvenzioni al procuratore del Re.

Il sindacato dei mediatori pubblici denunzia i contravventori alla camera di commercio o al municipio.

63. Il pubblico mediatore che cade in fallimento, è interdetto di diritto dal suo ufficio, salvo inoltre il disposto dall'articolo 700.

64. Il pubblico mediatore che esercita le sue funzioni non ostante la sospensione o l'interdizione, è punito a norma dell'articolo 32 del codice penale.

65. I nomi dei pubblici mediatori interdetti dal loro ufficio sono cancellati dall'elenco.

I nomi dei pubblici mediatori sospesi sono affissi a lato dello stesso elenco.

66. I sensali che non sono pubblici mediatori, non hanno alcun diritto per la mediazione, e non hanno azione che a conseguire la mercede delle loro operazioni a norma degli accordi, o, in mancanza, in proporzione del tempo impiegato.

Ques' azione si prescrive col decorso di due anni dall'operazione: la prescrizione non è in'errotta che a norma dell'articolo 58.

67. Per tutto ciò che riguarda la negoziazione e trasmissione di proprietà degli effetti pubblici, è disposto da leggi e regolamenti particolari.

TITOLO IV.

Dei commissionari.

CAPO I.

Dei commissionari in genere.

68. Il commissionario è colui che fa atti di commercio in suo nome o sotto quello di una ragione sociale, per ordine e per conto di un committente, mediante salario o provvisione.

69. Il commissionario non è tenuto a indicare il nome del committente a colui col quale contratta.

Egli è direttamente obbligato verso colui col quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo.

70. Il committente non ha azione contro coloro coi quali il commissionario ha contrattato, nè questi hanno azione contro il committente.

71. Qualora il commissionario agisca in nome del committente, i suoi diritti e doveri anche verso i terzi sono determinati dal codice civile nel titolo *Del mandato*.

72. Il commissionario che non vuole accettare il mandato, deve nel più breve termine possibile far conoscere il suo rifiuto

al committente, e se questi gli spedi merci od effetti deve, non ostante il suo rifiuto, farli riporre in luogo sicuro e vegliare alla loro conservazione a spese del committente, finchè questi abbia potuto dare le disposizioni che crede di suo interesse.

73. Il commissionario a cui fu fatta o promessa la spedizione di merci da un'altra piazza per essere vendute per conto del committente, ha privilegio per le anticipazioni, gli interessi, le spese e per il diritto di commissione sul valore delle merci stesse, se queste si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in un deposito pubblico, oppure se, non essendovi ancor giunto, può provare per mezzo di polizza di carico o di lettera di vettura la spedizione che gliene fu fatta.

Il privilegio si estende anche alle somme somministrate dal commissionario durante il possesso della merce.

74. Al commissionario che ha comprato merci per conto altrui, spetta il privilegio stabilito nell'articolo precedente anche per il prezzo pagato o che deve pagare, purchè le merci si trovino a sua disposizione nei suoi magazzini o in un deposito pubblico, ovvero, se le merci non sono ancor giunte nel magazzino del committente, provi con polizza di carico o lettera di vettura la spedizione che egli ne ha fatta.

75. Il commissionario cui furono spedite

merci o che le ha comprate per conto del committente, ove per conto di questo le abbia vendute e consegnate, si rimborsa col prodotto della vendita del montare delle sue anticipazioni, degli interessi, delle spese e del diritto di commissione, con preferenza sui creditori del committente.

76. Gl' imprestiti, le anticipazioni, e i pagamenti fatti sulle merci depositate o consegnate da persona che ha residenza nel luogo dove risiede pure il commissionario o depositario, sono regolati quanto al privilegio dalle disposizioni contenute in questo codice nel titolo *Del pegno*.

CAPO II.

Del commissionari di trasporti per terra e per acqua.

77. Il commissionario che s'incarica di un trasporto per terra o per acqua, deve scrivere nel suo libro giornale la dichiarazione della natura e della quantità delle merci, e, se ne è richiesto, anche del loro valore.

78. Egli è responsabile

Dell'arrivo delle merci nel termine stabilito dalla lettera di vettura, salvi i casi di forza maggiore legalmente provata;

Delle avarie o perdite delle merci se non vi è convenzione contraria, o se non

dipendono da vizio della cosa o da forza maggiore;

Dei fatti del commissionario intermedio, al quale egli indirizza le merci.

79. La merce, uscita dal magazzino di colui che vende o di colui che spedisce, è trasportata se non vi è patto contrario a rischio e pericolo di quello a cui essa appartiene, salvo il regresso contro il commissionario ed il vetturale incaricati del trasporto.

80. La lettera di vetture fa prova del contratto tra colui che spedisce ed il vetturale, o tra colui che spedisce, il commissionario ed il vetturale.

81. La lettera di vettura deve avere la data.

Essa enuncia

La natura e il peso o la misura delle merci da trasportare;

Il termine entro cui il trasporto deve essere eseguito;

Il nome, cognome e la residenza del commissionario, qualora vi sia, per la cui interposizione si opera il trasporto;

Il nome, cognome e la residenza di colui al quale la merce è indirizzata: però la lettera di vettura può essere all'ordine o al portatore;

Il nome, cognome e la residenza del vetturale;

Il prezzo del trasporto;

L'indennità dovuta per cagione di ritardo.

La lettera di vettura è sottoscritta da chi spedisce o dal commissionario; porta in margine le marche e i numeri delle merci da trasportare; è copiata dal commissionario sopra un registro numerato e firmato, di seguito e senza alcun spazio in bianco.

CAPO III.

Del vetturale.

82. Il vetturale risponde della perdita e delle avarie delle cose che trasporta, quando non dipendano da vizio di queste, da caso fortuito o da forza maggiore.

83. Se per effetto di forza maggiore il trasporto non è eseguito nel termine convenuto, non vi è luogo a indennità contro il vetturale per causa di ritardo.

84. Il ricevimento degli oggetti trasportati e il pagamento del prezzo di trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale.

85. Nel caso di rifiuto o controversia per il ricevimento degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato e comprovato da periti nominati dal presidente del tribunale di commercio o dal pretore, con decreto posto in fine del ricorso.

Il presidente o il pretore può ordinare

il deposito o sequestro degli oggetti, e la loro custodia in un magazzino di pubblico deposito.

Può altresì ordinarne la vendita in favore del vetturale sino a concorrenza del prezzo di trasporto, dei dritti pagati nel viaggio e delle spese necessarie per la conservazione degli oggetti trasportati, legalmente provate.

86. Il disposto dell'articolo 447 è applicabile al vetturale.

87. Le disposizioni contenute in questo titolo sono comuni ai padroni di barche e agli impresari di vetture pubbliche.

88. Le azioni contro il commissionario e il vetturale, per la perdita o l'avaria delle merci, si prescrivono col decorso di sei mesi per le spedizioni fatte nell'interno del regno, e col decorso di un anno per quelle fatte all'estero, da computarsi nel caso di perdita dal giorno in cui le merci avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione, e nel caso di avaria dal giorno in cui sono state consegnate, eccettuati i casi di frode o di infedeltà.

TITOLO V.**Dei contratti commerciali in genere.**

89. I contratti commerciali sono regolati dalle leggi e dagli usi particolari al commercio e dal codice civile.

90. Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi è convenzione contraria.

La stessa presunzione ha luogo per il fideiussore anche non commerciante, che garantisce un'obbligazione commerciale.

91. Se il contratto è commerciale per uno dei due contraenti e non commerciale per l'altro, le obbligazioni che ne nascono, sono regolate dalla legge commerciale o civile, avuto riguardo alla persona del convenuto.

Ma se l'obbligazione dipende da un titolo scritto, la prova della liberazione non è ammessa che a norma del codice civile.

92. I contratti commerciali si provano

Con atti pubblici ;

Con scritture private ;

Con le note dei pubblici mediatori sottoscritte dalle parti nella forma stabilita dall'articolo 46 ;

Con fatture accettate ;

Con la corrispondenza ;

Col libri delle parti contraenti giusta le regole stabilite nel titolo II di questo libro;

Col libri dei pubblici mediatori secondo le regole stabilite nel titolo III di questo libro;

Con testimoni, semprechè l'autorità giudiziaria creda di ammettere la prova testimoniale;

Con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili.

93. Quando la legge commerciale richiede la scrittura sotto pena di nullità del contratto, nessun'altra prova è ammissibile, e in mancanza della scrittura il contratto si ha come non avvenuto.

Se la scrittura non è richiesta sotto pena di nullità, si osservano le regole stabilite dal codice civile nel capo *Della prova delle obbligazioni ecc.*, salvo che il presente codice non provveda altrimenti.

94. La data dei contratti commerciali può essere accertata riguardo ai terzi con tutti i mezzi di prova indicati nell'articolo 92, oltre quelli stabiliti dal codice civile.

Però la data delle lettere di cambio, dei biglietti e altri titoli all'ordine, e quella delle loro girate, si ha per vera fino a prova contraria.

TITOLO VI.

Della vendita.

95. La vendita commerciale della cosa altrui è valida. Essa obbliga il venditore a farne l'acquisto e la consegna al compratore, sotto pena del risarcimento dei danni.

96. La vendita commerciale fatta per un prezzo non determinato nel contratto è valida, se le parti hanno convenuto un modo qualunque di determinarlo in appresso.

La vendita fatta per il giusto prezzo è pur valida, e s'intende convenuto per prezzo il valore della cosa in comune commercio.

In questi casi il prezzo è accertato con le mercuriali o con le liste di borsa, e in mancanza per mezzo di perizia.

Se la determinazione del prezzo fu rimessa all'arbitrio di un terzo da eleggersi e le parti non si accordano nella scelta, questa è fatta dalla autorità giudiziaria.

97. Quando nel contratto è stabilito un termine per la consegna della merce venduta, e non è convenuto altro termine per il pagamento del prezzo, la parte che intende dare esecuzione al contratto, deve offrire all'altra la consegna della merce o il pagamento del prezzo prima della scadenza del termine. In questo caso il con-

tratto si risolve di diritto col risarcimento dei danni in suo favore, se l'altra parte non adempie alla sua obbligazione nel termine convenuto.

In mancanza di tali offerte, lo scioglimento del contratto non può aver luogo che per effetto della clausola risolutiva espressa o tacita.

98. Se le merci vendute sono dedotte in contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz'altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato, il venditore è obbligato a consegnare la quantità, specie e qualità promessa, nel tempo e nel luogo convenuto, quantunque le merci che fossero a sua disposizione al tempo del contratto o che egli si fosse procacciato in appresso per l'adempimento del medesimo, siano perite o ne sia stato per qualsiasi causa impedito l'invio o l'arrivo.

99. La vendita di merci che si trovano in viaggio, con la designazione della nave che le trasporta o deve trasportarle, è subordinata alla condizione del *salvo arrivo* della nave designata.

Se il venditore si riserva di designare in appresso la nave che trasporta o deve trasportare le merci vendute, il contratto non è perfetto finchè la designazione non è fatta. Se alla designazione è stabilito un termine, il contratto si ha come non avvenuto, se il termine è trascorso senza che

essa sia stata fatta. In ambidue i casi il compratore non ha diritto a indennità, se non fu espressamente convenuta.

100. Se nella vendita di merci che si trovano in viaggio, è fissato un termine per l'arrivo della nave designata nel contratto o posteriormente, ed il termine scade senza che la nave sia arrivata, il compratore ha la facoltà di recedere dal contratto o di prorogare una o più volte il termine.

101. Se non fu stabilito alcun termine all'arrivo della nave, s'intende convenuto il termine necessario al compimento del viaggio.

Nel caso di ritardo l'autorità giudiziaria può stabilire un termine secondo le circostanze, trascorso il quale senza che la nave sia arrivata, il contratto debba aversi per risolto.

In nessun caso l'autorità giudiziaria può stabilire un termine maggiore di un anno dal giorno della partenza della nave dal luogo dove ha ricevuto a bordo le merci vendute.

102. Se nel corso del viaggio la merce venduta è trasportata per causa di forza maggiore dalla nave designata sopra un'altra nave, il contratto non è annullato, e la nave sulla quale si è fatto il trasporto s'intende sostituita alla nave designata per tutti gli effetti del contratto.

103. Le avarie occorse durante il viaggio risolvono il contratto, se le merci sono tal-

mente deteriorate da non poter più servire all'uso cui sono destinate.

In ogni altro caso il compratore deve ricevere le merci nello stato in cui si trovano al loro arrivo, mediante adeguata diminuzione del prezzo.

104. Il compratore deve proporre l'azione redibitoria per i vizi occulti nel termine stabilito dall'articolo 1505 del codice civile.

Per le merci spedite all'estero questo termine è accresciuto in ragione delle distanze, secondo il disposto dall'articolo 252 di questo codice.

La esistenza dei vizi occulti si prova coi mezzi ammessi dalle leggi vigenti nel luogo della destinazione delle merci.

105. Se il compratore rifiuta di ricevere le merci provenienti da altra piazza e il venditore o speditore non ha residenza nel luogo, il presidente del tribunale di commercio od il pretore, sopra ricorso del compratore, può ordinare che il loro stato sia verificato e ne sia fatta la stima da uno o più periti nominati d'ufficio.

Con lo stesso decreto che nomina i periti può essere ordinato il deposito o sequestro delle merci ed il trasporto delle medesime in pubblico magazzino.

Se le merci sono soggette a grave deterioramento, il tribunale di commercio od il pretore ne può ordinare la vendita per

conto di chi spetta, stabilendone le forme e le condizioni.

TITOLO VII.

Delle società ed associazioni commerciali.

106. La legge riconosce tre specie di società commerciali:

La società in nome collettivo;

La società in accomandita semplice, o divisa per azioni;

La società anonima.

La legge riconosce inoltre

L'associazione in partecipazione;

L'associazione mutua.

107. Le tre prime specie di società costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi separati e distinti dalle persone dei soci.

CAPO I.

Delle società.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

08. La sede della società è determinata dall'atto costitutivo di essa.

La società può avere più stabilimenti.

Nel silenzio del contratto la sede è nello stabilimento principale.

109. Se un nuovo socio è ammesso a far parte di una società già costituita, egli risponde al pari degli altri di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata.

Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi.

110. I creditori personali di un socio, finchè dura la società, non possono far valere i loro diritti che sulla quota di utili spettanti al medesimo, come risultano dal bilancio sociale, e sciolta la società sulla quota al medesimo spettante nello stralcio.

111. L'associato del socio non ha alcun rapporto giuridico colla società; è soltanto partecipe degli utili e delle perdite spettanti al socio.

SEZIONE II.

Della società in nome collettivo.

112. La società in nome collettivo si contrae tra due o più persone, ed ha per oggetto di esercitare il commercio sotto una ragione sociale.

113. I soli nomi dei soci possono far parte della ragione sociale.

114. I soci in nome collettivo sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della so-

cietà, ancorchè un solo socio vi abbia apposta la firma sotto la ragione sociale.

Se nell'atto di società uno o più soci sono autorizzati a firmare, le sole firme di questi sotto la ragione sociale obbligano i soci.

Non si reputano soci per gli effetti dell'impresa sociale i commessi di commercio, ai quali fosse accordata una porzione degli utili in retribuzione dell'opera loro.

115. I soci in nome collettivo non possono prendere interesse in altre società aventi lo stesso oggetto, senza il consenso degli altri soci.

Il consenso si presume, se l'interesse, preesistendo al contratto di società, era noto agli altri soci e non fu espressamente convenuto che cessasse.

116. I soci non possono fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo nella stessa specie di commercio della società.

117. Nel caso di contravvenzione alle disposizioni dei due articoli precedenti, la società ha diritto di ritenere come fatte per conto proprio le operazioni o di conseguire il risarcimento dei danni.

Tale diritto si estingue col decorso di tre mesi dal giorno in cui l'operazione venne a notizia della società, salvo inoltre il disposto dall'articolo 124.

SEZIONE III.

Della società in accomandita semplice.

118. La società in accomandita semplice si contrae tra uno o più soci responsabili tenuti in solido ed uno o più soci semplici capitalisti, che si chiamano accomandanti.

Essa è retta sotto un nome sociale, che deve necessariamente essere quello di uno o più soci responsabili tenuti in solido.

119. Quando vi sono più soci obbligati in solido sotto una ragione sociale ed insieme soci capitalisti, sia che i soci obbligati in solido amministrino tutti insieme, sia che l'amministrazione generale sia commessa ad uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in nome collettivo riguardo ai soci obbligati in solido, ed in accomandita riguardo ai semplici capitalisti.

Le disposizioni degli articoli 115, 116, 117 si applicano al socio o soci obbligati in solido.

120. Il nome del socio accomandante non può far parte della ragione sociale.

121. L'accomandante non è soggetto a perdita che fino a concorrenza del capitale che ha messo o doveva mettere nella società.

Se all'accomandante furono pagati interessi del capitale promessi nell'atto sociale o quote di utili, egli non è tenuto a resti-

tuirli quando dai bilanci annuali fatti in buona fede risultino benefici sufficienti al loro pagamento.

Accadendo però una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi, prima che si possa far luogo ad ulteriori pagamenti o dividendi.

122. L'accomandante non può fare alcun atto di amministrazione nè essere impiegato per affari della società nemmeno in forza di procura.

Questo divieto non si estende a quei contratti che la società facesse per suo conto coll'accomandante, o che questi facesse colla società come farebbe con ogni altra casa di commercio.

123. Nel caso di contravvenzione al divieto espresso nell'articolo precedente, l'accomandante è tenuto in solido coi soci in nome collettivo per tutte le obbligazioni della società.

SEZIONE IV.

Disposizioni comuni alla società in nome collettivo, ed a quella in accomandita semplice.

124. Può essere escluso dalla società
 il socio amministratore, che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o

nella contabilità, che si assenta, ed intimato non torna, nè giustifica le ragioni dell'assenza;

Il socio che prende ingerenza nell'amministrazione senza averne facoltà dall'atto di società;

Il socio che, costituito in mora, non eseguisce il pagamento della sua quota sociale;

Il socio caduto in fallimento;

E in generale quando concorrano fatti che costituiscano grave inadempimento delle obbligazioni del socio.

Il socio escluso non è liberato dal risarcimento dei danni.

125. L'esclusione del socio non produce scioglimento della società.

Il socio escluso è soggetto alle perdite sino al giorno della esclusione; la società può ritenere i lucri sino alla formazione del bilancio.

Egli è tenuto rispetto ai terzi per le obbligazioni della società sino al giorno in cui l'atto o la sentenza di esclusione sia registrato, affisso e pubblicato nelle forme stabilite dalla legge.

SEZIONE V.

Della società in accomandita divisa per azioni.

126. Il capitale della società in accomandita può essere diviso per azioni nominative o al portatore.

La società rimane però sempre soggetta alle disposizioni degli articoli 118, 119 e 120.

127. L'amministratore può essere rivocato per deliberazione dell'assemblea generale, degli azionisti.

Se la revocazione è fatta senza giusti motivi, ha diritto a indennità.

128. L'esercizio delle attribuzioni accordate dallo statuto sociale agli azionisti ed alle assemblee generali non induce l'obbligazione in solido accennata nell'articolo 123.

L'azionista può essere impiegato della società, ma non gli può essere accordato l'uso della firma sociale nemmeno per procura.

SEZIONE VI.

Della società anonima.

129. La società anonima si forma mediante riunione di capitali: non esiste sotto nome o ragione sociale, ma è qualificata dall'oggetto della sua impresa.

Essa è amministrata da mandatari temporanei rivocabili, soci o non soci, stipendiati o gratuiti.

130. Gli amministratori non contraggono a causa dell'amministrazione loro veruna obbligazione personale per gli affari sociali.

Sono però soggetti alla responsabilità dell'esecuzione del loro mandato, e a quelle altre che la legge specialmente loro impone.

131. Il capitale della società anonima si divide in azioni.

SEZIONE VII.

Disposizioni comuni alla società in accomandita divisa per azioni ed alla società anonima.

132. I promotori sono personalmente responsabili degli obblighi che contraggono per costituire la società, salvo il regresso contro di essa se vi è luogo.

133. Non si possono conferire in società cose mobili od immobili, che non si riferiscono al commercio che la società si propone.

134. Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, azioni od obbligazioni di favore.

Possono però riservarsi una partecipazione agli utili che la società fosse per con-

seguire durante uno o più esercizi dell'impresa sociale, ed il cui pagamento abbia luogo dopo la formazione ed approvazione del bilancio. La riserva non ha effetto, se non viene approvata dall'assemblea accennata nell'articolo 136.

Non si reputa premio il rimborso delle spese realmente fatte per promuovere la costituzione della società.

135. Per la costituzione della società è necessario che sia sottoscritto per quattro quinti il capitale sociale, e versato in danaro da ciascun socio il decimo almeno del montare delle azioni da lui sottoscritte, semprechè non sia stabilito il versamento di una quota maggiore nel decreto di autorizzazione della società.

La società non può emettere obbligazioni od altri titoli al portatore, sinchè non sia versato l'intero capitale sociale. Il montare delle obbligazioni e dei titoli non potrà mai eccedere quello del capitale versato.

136. I promotori, tosto adempite le prescrizioni sopra accennate, devono convocare gli azionisti in assemblea generale, la quale

1° Riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti, nomina uno o più periti per accertarlo a giusto prezzo;

2° Discute ed approva lo statuto sociale, se non è stato accettato al tempo delle sottoscrizioni;

3° Nomina nelle società anonime gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni.

137. Se alcuno degli azionisti dichiara nella detta assemblea generale di non essere abbastanza informato, può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni: se la proposta è appoggiata da azionisti sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell'adunanza, il rinvio ha luogo di diritto. Richiedendosi un termine più lungo, decide la maggioranza degli intervenuti.

138. Gli amministratori designati nello statuto sociale, o eletti nelle assemblee generali, durano in ufficio due anni. Ogni anno si deve procedere all'elezione di una metà dei membri del consiglio di amministrazione, i quali sono sempre rieleggibili: nel primo anno si procede al sorteggio della metà che deve essere surrogata.

Non possono essere amministratori della società il banchiere della medesima, il costruttore, l'appaltatore ed il subappaltatore di materiali per conto di essa.

Gli amministratori non possono cedere nè delegare ad altri l'amministrazione senza il consenso della società. Possono però nominare delegati e costituire procuratori per affari speciali.

139. Gli amministratori sono personalmente responsabili verso i terzi e verso gli azionisti

1° Della verità del capitale sottoscritto, e della verità dei versamenti fatti dagli azionisti;

2° Della reale esistenza dei dividendi pagati;

3° Dell'esattezza dei libri di commercio;

4° E generalmente della esecuzione delle formalità stabilite dalla legge per la esistenza della società.

140. Gli azionisti sono soggetti soltanto alla perdita del montare delle loro azioni.

141. Non possono essere pagati dividendi agli azionisti, se non per utili realmente conseguiti.

Non è però vietato di pagare gli interessi, detraendoli dal capitale, in quelle società nelle quali è necessario uno spazio di tempo per costituire l'oggetto sociale, ma soltanto per questo spazio ed in una misura che non ecceda l'interesse legale commerciale.

Gli azionisti non sono obbligati a restituire gli interessi e i dividendi loro pagati.

142. Quando gli amministratori riconoscano che il capitale sociale è diminuito della metà, devono convocare gli azionisti per interrogarli se intendano sciogliere la società.

Quando la diminuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto se gli azionisti non preferiscono

reintegrarlo o limitare il fondo sociale al capitale rimanente, purchè questo basti a conseguire lo scopo della società.

143. Lo statuto sociale determina quando gli azionisti dovranno essere convocati in assemblea generale, le materie sopra le quali dovranno deliberare, il numero degli azionisti necessario alla validità delle deliberazioni, e il modo con cui i medesimi eserciteranno il diritto di suffragio.

144. Gli azionisti che rappresentano il terzo del capitale sociale, possono domandare agli amministratori la convocazione straordinaria dell'assemblea, quando ciò reputano urgente per gli interessi sociali, esponendo i motivi della domanda.

Nel caso di rifiuto per parte degli amministratori, possono chiedere al tribunale di commercio il decreto che ordini la convocazione. Il tribunale, se giudica opportuno di concederlo, dà i provvedimenti necessari perchè l'assemblea sia convocata.

145. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea generale si deve pubblicare la nota delle materie da sottoporsi alle sue deliberazioni.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto che non sia stato indicato nella detta nota, è nulla.

146. Allorchè un terzo degli azionisti intervenuti all'assemblea generale, che rappresenti un terzo del capitale sociale, non si

credesse abbastanza informato sugli oggetti che cadono in deliberazione, può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni e gli altri azionisti non possono opporsi.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

La presente disposizione non si applica alla prima adunanza accennata nell'articolo 136.

147. Gli azionisti possono farsi rappresentare da mandatari alle assemblee generali.

Gli amministratori non possono essere mandatari.

148. Gli amministratori non possono dar voto

1° Nell'approvazione dei bilanci;

2° Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

149. Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dello statuto sociale, sono obbligatorie per tutti gli azionisti anche non intervenuti.

150. La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sui libri della società, e se ne fa la cessione per dichiarazione sui libri medesimi firmata dal cedente e dal cessionario, o da un loro mandatario speciale.

La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante tradizione del titolo.

Le azioni al portatore possono essere cambiate in nominative, e queste in azioni al portatore.

151. Quando le azioni non sono pagate per intero al tempo della loro emissione, non possono rilasciarsi che certificati provvisori nominativi, i quali non possono cambiarsi con azioni al portatore finchè non sia pagata almeno la metà del loro valore nominale.

I certificati provvisori non godono delle garanzie degli effetti di commercio, finchè non siano versati i tre decimi del detto valore.

152. I sottoscrittori di azioni sono personalmente responsabili dei versamenti sulle medesime fino al cambio con azioni al portatore, non ostante qualunque cessione di esse.

153. Nel caso di non pagamento delle quote ancora dovute sui certificati o sulle azioni, la società ha diritto di far vendere il certificato o l'azione a rischio e pericolo dell'azionista, per mezzo di un agente di cambio senz'altra formalità.

Se si tratta di certificati o di azioni nominative, la società può anche agire contro i sottoscrittori e cessionari per il pagamento.

Promossa la vendita, ove non si presentino oblatori, la società dichiara decaduta l'azione, ne lucra i fatti versamenti, salvo i diritti contro il debitore.

154. Dichiarata la decadenza, la società deve inserire immediatamente la relativa dichiarazione contenente i numeri delle azioni

decadute, nel giornale degli annunci giudiziari del luogo ove ha la sua sede e di quello ove avesse stabilimenti sociali.

SEZIONE VIII.

Delle forme dei contratti di società.

155. Il contratto di società dev'essere fatto per iscritto.

Se trattasi di società in nome collettivo ed in accomandita semplice, la mancanza dell'atto scritto non può essere opposta ai terzi che hanno contrattato in buona fede con una società notoriamente conosciuta.

156. La società in accomandita per azioni e la società anonima non possono esistere, se non sono autorizzate con decreto reale e se non è in pari modo approvato l'atto di loro costituzione.

157. La prova testimoniale fra i soci non può essere ammessa contro od in aggiunta al contenuto nell'atto di società, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto prima, contemporaneamente o posteriormente all'atto, quantunque si trattasse di somma o valore minore di lire cinquecento.

158. Un estratto dell'atto costitutivo della società in nome collettivo e di quella in accomandita semplice deve essere rimesso, entro quindici giorni dalla data del medesimo, alla cancelleria del tribunale di com-

mercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto sul registro a ciò destinato, ed essere e rimanere affisso per tre mesi nella sala del tribunale.

Se la società ha più stabilimenti nella giurisdizione di tribunali diversi, il deposito, la trascrizione e l'affissione si faranno alla cancelleria di ciascun tribunale.

159. L'estratto deve contenere

I nomi, cognomi, e la residenza dei soci, ad eccezione degli accomandanti;

La ragione di commercio della società;

L'indicazione dei soci autorizzati a reggere, amministrare e firmare in nome della società;

Il montare dei fondi dati o da darsi per accomandita;

Il tempo in cui la società deve cominciare e quello in cui deve finire.

160. L'atto costitutivo delle società in accomandita per azioni e delle società anonime deve essere depositato, trascritto e affisso per intero, come pure il decreto reale di approvazione.

161. L'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita, ed un estratto delle società in accomandita per azioni e delle anonime, deve inoltre essere pubblicato nei giornali degli annunci giudiziari della sede e degli altri stabilimenti sociali, entro un mese dal deposito

dell'estratto o dal deposito dell'atto costitutivo alla cancelleria del tribunale.

162. L'estratto deve contenere:

Per le società in accomandita per azioni

Il nome e cognome degli amministratori, la ragione sociale e l'indicazione dell'impresa:

Per le società anonime

L'impresa che è l'oggetto della società;

La qualità ed il numero degli amministratori, e di quelli che sono incaricati di firmare:

Per le une e per le altre

La data del decreto reale di approvazione;

Il montare del capitale sociale, di quello sottoscritto e di quello effettivamente pagato;

La specie delle azioni, se nominative od al portatore, e, nel caso in cui debbono emettersi in più serie, le serie emesse e le condizioni per l'emissione delle altre;

L'emissione o la facoltà di emettere obbligazioni, se fu stabilita;

Il tempo in cui la società deve cominciare e quello in cui deve finire.

163. In tutte le dette società devono risultare da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci, e devono essere depositati, trascritti, affissi e pubblicati a norma degli articoli 158 e 161,

La mutazione, il recesso o l'esclusione di soci;

Delle società ed associazioni commerciali. 107

Le nuove convenzioni;

I cambiamenti della ragione sociale;

La riduzione del capitale;

Gli atti di scioglimento della società, prima del termine stabilito per la sua durata dall'atto costitutivo;

Gli atti di prorogazione della società oltre il termine stabilito dall'atto costitutivo.

164. Se nei termini come sopra fissati non furono adempite tutte le formalità stabilite, e finchè le stesse non saranno adempite, può ciascun socio recedere dalla società mediante una dichiarazione notificata per atto di uscire.

In questo caso la società s'intende di diritto risolta dal giorno della notificazione.

La mancanza però delle dette formalità non può dai soci essere opposta ai terzi.

165. Non si hanno per risolte, riguardo ai terzi, le società prima del termine stabilito per la loro durata, se non dopo trascorso un mese dalla data del deposito, della trascrizione, affissione e pubblicazione dell'estratto dell'atto di scioglimento della società.

Rimane tuttavia salva ai soci e ad ogni interessato la prova che anche prima della scadenza del mese lo scioglimento era noto ai terzi.

SEZIONE IX.

Dello scioglimento e liquidazione delle società.

166. Le società commerciali si sciolgono

1° Per lo spirare del termine stabilito alla loro durata;

2° Per la mancanza o cessazione dello scopo della società o per impossibilità di conseguirlo;

3° Per il compimento dell'impresa;

4° Per la morte o l'interdizione del socio o dei soci amministratori nelle sole società in nome collettivo o in accomandita semplice, se non è stato altrimenti convenuto nell'atto di società;

5° Per il fallimento della società ancorchè seguito da concordato.

167. Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono far nuove operazioni.

168. Se l'atto di società non ha determinato il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti:

Se i soci non sono concordi, la nomina di coloro che devono procedere allo stralcio sarà fatta dall'autorità giudiziaria;

Finchè la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori ne fanno le veci.

L'atto di nomina deve essere depositato.

trascritto, affisso e pubblicato a norma degli articoli 158 e 161.

169. Gli incaricati dello stralcio devono procedere immediatamente alla formazione di un esatto bilancio contenente lo stato attivo e passivo della società; sono depositari dei libri, delle scritture e carte sociali.

Essi devono tenere un esatto registro, nel quale descriveranno per ordine di data tutte le operazioni relative allo stralcio.

Devono informare i soci, se questi lo domandano, dello stato e del modo di esecuzione dello stralcio, e devono sempre tenere in corrente la scrittura ostensibile a tutti.

170. Gli incaricati dello stralcio non possono fare veruna nuova operazione di commercio, ma bensì eseguire e compiere soltanto quelle relative alla liquidazione della società.

Essi non possono pagare ai soci veruna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della società.

Non possono compromettere nè transigere, se non ne sono stati autorizzati nel ~~l'atto di nomina o con atto separato.~~

171. Gli incaricati dello stralcio sono inoltre sottoposti alle regole che il codice civile stabilisce per i mandatari.

SEZIONE I.

Della estinzione dell'obbligazione in solido.

172. I soci sono liberati dall'obbligazione in solido verso i creditori, trascorsi cinque anni dopo lo scioglimento della società, se l'atto che ne determina la durata o l'atto di scioglimento è stato depositato, affisso, registrato e pubblicato in conformità degli articoli 158 e 161, e se, osservate tali formalità, non fu proposta contro di essi domanda giudiziale.

Questa liberazione ha effetto anche contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, e contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore.

173. I creditori hanno però diritto di esercitare verso gli incaricati dello stralcio le loro azioni sino alla concorrenza dei fondi indivisi che ancora esistessero, e verso i soci l'azione personale per la loro quota.

174. Se la scadenza del credito è posteriore allo scioglimento della società, il decorso del quinquennio comincia dal giorno della scadenza.

175. La liberazione dall'obbligazione in solido non ha luogo nel caso di fallimento.

176. Gli incaricati dello stralcio, i quali con propri denari abbiano pagato debiti della

Delle società ed associazioni commerciali. 105
società, non possono esercitare verso i soci diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati.

CAPO II.

Delle associazioni.

SEZIONE I.

Dell'associazione in partecipazione.

177. L'associazione in partecipazione è quella, con cui un commerciante dà ad una o più persone una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni, o anche del suo commercio.

L'associazione può aver luogo anche per le operazioni commerciali fatte dai non commercianti.

178. I terzi non hanno diritti e non assumono obblighi che verso colui col quale hanno contrattato.

179. I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate.

Il loro diritto è limitato ad avere il conto dei fondi che avessero dato e quello dei profitti e delle perdite.

180. Nel caso di fallimento, i partecipanti hanno diritto di essere ammessi al passivo come creditori chirografari per i fondi che

avessero dato, in quanto eccedano la quota di perdita che sta a carico loro.

181. Salvo il disposto dagli articoli precedenti, le convenzioni delle parti determinano la forma, le proporzioni e le condizioni dell'associazione.

182. Le associazioni in partecipazione sono esenti dalle formalità stabilite per le società.

In mancanza dell'atto scritto si possono provare cogli altri mezzi di prova permessi dalla legge commerciale.

La prova testimoniale però, se si tratta di affare che eccede le lire cinquecento, non può essere ammessa senza un principio di prova per iscritto.

SEZIONE II.

Dell'associazione mutua.

183. L'associazione mutua commerciale dev'essere contratta per iscritto, sotto pena di nullità.

Essa è regolata dalle convenzioni delle parti.

184. Essa è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e rivocabili, e che non hanno altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari.

185. Gli associati sono tenuti soltanto alle prestazioni per contribuzione, a cui si obbligano nell'atto di associazione.

186. Cessa di far parte dell'associazione quegli che ha perduto la cosa per cui si è associato, salvo il diritto alla competente indennità.

187. L'associazione non si scioglie per l'interdizione nè per la morte dell'associato.

Il fallimento dell'associato può far luogo alla sua esclusione.

TITOLO VIII.

Del pegno.

Co. civ.

1880

188. Il contratto di pegno, se il valore di questo eccede le lire cinquecento, dev'essere fatto per iscritto, sia quando il pegno è dato dal commerciante, sia quando è dato dal non commerciante per un atto di commercio.

Come?

La data della scrittura può essere stabilita con ogni mezzo di prova ammesso dalle leggi commerciali.

Se per ragion di valore è richiesto l'atto scritto e questo manca, il pegno non ha efficacia riguardo a' terzi.

189. Se si tratta di effetti all'ordine, il pegno può essere costituito mediante regolare girata con le parole *valuta in garanzia* o con altre equivalenti.

Spelli

200
 Se si tratta di azioni, di obbligazioni o altri titoli nominativi di società industriali, commerciali o civili, nelle quali il trapasso si fa per mezzo di registrazione nei libri della società, il pegno può essere costituito mediante trapasso nei detti libri *per causa di garanzia.*

190. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa signorata.

Questo privilegio non sussiste, se non in quanto la cosa data in pegno è stata consegnata, ed è rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

Il creditore però si reputa avere il possesso delle merci, se le medesime sono nei suoi magazzini o sulle sue navi, in quelli del suo commissionario, in dogana od altri pubblici depositi a sua disposizione, o se prima del loro arrivo è munito della polizza di carico o lettera di vettura regolarmente girata.

191. Il creditore deve fare gli atti necessari per la conservazione della cosa data in pegno.

Egli esige tutte le somme che vengono in scadenza.

Se sono dati in pegno effetti cambiari, ha i diritti e i doveri del possessore.

Le spese occorse sono prelevate in suo favore; soddisfatto del suo credito, egli

rende conto di quanto sopravanza sulle fatture esazioni.

192. In mancanza di pagamento ~~alla scadenza l'autorità giudiziaria~~, sul ricorso del creditore, ordina la vendita della cosa data in pegno e ne stabilisce il modo e le condizioni.

Vendita

La vendita è commessa ad un agente di cambio se trattasi di effetti negoziabili alla borsa, e ad un pubblico mediatore, notaio od altro pubblico ufficiale se trattasi di merci, derrate o altri mobili.

Il creditore deve nel ricorso eleggere domicilio nel comune in cui siede l'autorità giudiziaria.

Copia del ricorso e del decreto che ordina la vendita dev'essere notificata a colui che ha dato il pegno, nella forma delle citazioni.

Non può procedersi alla vendita prima che sia decorso il termine di otto giorni da quello della notificazione.

193. È ammessa l'opposizione al decreto che ordina la vendita, purchè sia proposta e notificata prima del giorno stabilito per la medesima.

L'opposizione dev'essere fatta con atto di citazione al creditore per comparire a udienza fissa.

Se il creditore non ha eletto domicilio a norma dell'articolo precedente, la citazione può essere fatta alla cancelleria del-

l'autorità giudiziaria che ha pronunziato il decreto.

L'opposizione sospende la vendita.

194. Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi ed ai regolamenti particolari concernenti le banche e gli altri istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e pegni.

I pegni sulle navi sono regolati dalle norme speciali stabilite nel tit. II, lib. II di questo codice.

195. La disposizione dell'articolo 1884 del codice civile, in quanto concede facoltà al creditore di far ordinare giudizialmente che il pegno rimanga presso di lui in pagamento fino alla concorrenza del suo credito, non si applica alle materie commerciali.

Del resto, in quanto non sono contrarie alle presenti, si applicano le disposizioni del codice civile.

TITOLO IX.

Delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine e della prescrizione ad essi relativa

CAPO I.

Della lettera di cambio.

SEZIONE I.

Della forma della lettera di cambio.

196. La lettera di cambio è tratta da un luogo sopra un altro.

Essa è datata, e deve enunciare

La somma da pagarsi in tutte lettere;

Il nome e cognome di colui che deve pagare;

Il tempo e il luogo in cui il pagamento deve effettuarsi;

Il valore somministrato in moneta, in merci, in conto o in qualunque altro modo.

Essa è all'ordine di un terzo o del traente medesimo.

Esprime se è per 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, ecc.; debbono però la 1^a, 2^a, 3^a ed ulteriori lettere di cambio essere tutte di uno stesso tenore,

salva solo la diversa indicazione che deve farvisi di essere 1^a, 2^a od ulteriore lettera.

Deve essere sottoscritta dal traente.

197. La lettera di cambio può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra.

Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.

Il traente può trarre la cambiale sopra se stesso.

198. Le lettere di cambio che contengono supposizione di nome, o di qualità, o di domicilio, o del luogo dal quale sono tratte o nel quale devono pagarsi, sono semplici obbligazioni quanto a tutti, eccettuato il terzo possessore se non si prova la sua intelligenza o cooperazione nella simulazione.

199. La sottoscrizione di donne non commercianti sopra lettere di cambio, ancorchè solo nella qualità di giranti, non è riputata riguardo ad esse che una semplice obbligazione.

200. Le lettere di cambio sottoscritte da minori non commercianti sono nulle riguardo ad esse, salvi i diritti rispettivi delle parti a norma dell'articolo 1307 del codice civile.

SEZIONE II.

Della provvista dei fondi.

201. La provvista dei fondi deve essere fatta dal traente o da quello per conto del quale la lettera di cambio è tratta, senza che il traente per conto altrui cessi di essere personalmente obbligato verso i giranti ed il possessore.

202. Vi è provvista di fondi, se alla scadenza della lettera di cambio quello su cui fu tratta è debitore verso del traente, o di colui per conto del quale essa fu tratta, di somma almeno eguale a quella portata dalla lettera di cambio.

203. L'accettazione suppone la provvista; essa ne stabilisce la prova riguardo al possessore ed ai giranti.

Il solo traente, vi sia o non vi sia accettazione, è in obbligo di provare che coloro sopra i quali era tratta la cambiale, avevano provvista di fondi alla scadenza; altrimenti egli è obbligato a garentirla, benchè il protesto sia fatto dopo i termini stabiliti.

204. In niun caso il possessore di una lettera di cambio protestata ha diritto sulla provvista fatta dal traente al trattario.

Se la lettera di cambio non è stata accettata, la provvista ritorna alla massa nel caso di fallimento del traente.

Nel caso di accettazione la provvista rimane al trattario, salva la sua obbligazione di pagare la lettera di cambio.

SEZIONE III.

Dell'accettazione.

205. Il traente ed i giranti di una lettera di cambio sono garanti in solido dell'accettazione e del pagamento alla scadenza, salvo il disposto dall'articolo 225.

206. Il rifiuto di accettazione si prova per mezzo di un atto che si chiama *protesto per mancanza di accettazione*.

207. I giranti ed il traente, ai quali viene notificato il protesto per mancanza di accettazione, sono rispettivamente obbligati di assicurare mediante fideiussione il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza, o di farne il rimborso colle spese di protesto e di ricambio.

Il fideiussore del traente o del girante non è tenuto in solido che con quello dei due del quale si rese fideiussore.

208. Quegli che accetta una lettera di cambio, contrae l'obbligo di pagarla.

L'accettante non è liberato, ancorchè a sua insaputa il traente fosse fallito prima dell'accettazione.

209. L'accettazione di una lettera di cambio è scritta sulla stessa lettera e deve essere sottoscritta dall'accettante.

L'accettazione è sufficientemente espressa colla parola *accettata*.

Se la lettera è a uno o più giorni o mesi di vista, l'accettazione sarà datata; altrimenti, la lettera sarà esigibile al termine in essa espresso, da decorrere dalla sua data.

210. L'accettazione di una lettera di cambio pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante, indica il domicilio ove deve essere fatto il pagamento e ove debbono farsi gli atti.

211. L'accettazione non può essere condizionale, ma può essere ristretta quanto alla somma.

In questo caso, il possessore deve far protestare la lettera di cambio del soprappiù:

212. La lettera di cambio deve essere accettata tosto che viene presentata, o al più tardi nelle ventiquattro ore dopo la presentazione.

Il trattario che entro le ventiquattro ore non la restituisce accettata o non accettata, è tenuto ai danni verso il possessore.

SEZIONE IV.

Dell'accettazione per intervento.

213. Nel caso di protesto per mancanza di accettazione, la lettera di cambio può essere accettata da un terzo che intervenga per il traente o per uno dei giranti.

L'intervento è menzionato nell'atto di protesto ed è sottoscritto dal terzo.

214. Il terzo deve notificare senza dilazione il suo intervento a quello per cui è intervenuto.

215. Il possessore della lettera di cambio conserva i suoi diritti contro il traente ed i giranti per la mancata accettazione del trattario, non ostante l'accettazione per intervento.

SEZIONE V.

Della scadenza.

216. La lettera di cambio può essere tratta

A vista, ovvero a uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi di vista;

A uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi di data;

A giorno fisso o determinato,

In fiera.

217. La lettera di cambio a vista è pagabile alla sua presentazione.

218. La scadenza della lettera di cambio tratta a uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi di vista, è fissata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto in mancanza di accettazione.

L'uso è di trenta giorni. I mesi sono computati secondo il calendario gregoriano.

219. La lettera di cambio pagabile in fiera

scade alla vigilia del giorno stabilito come ultimo della fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura che un giorno.

220. Se la lettera di cambio scade in giorno festivo, è pagabile il giorno precedente.

221. Non sono ammesse dilazioni di grazia o di favore, nè di uso o di consuetudine locale per il pagamento delle lettere di cambio.

SEZIONE VI.

Della girata.

222. La proprietà di una lettera di cambio si trasferisce per mezzo della girata.

223. La girata è datata, e deve indicare

Il valore somministrato in moneta, in merci, in conto o in qualunque altro modo;

Il nome e cognome di colui all'ordine del quale è fatta.

Quanto all'indicazione della data o del valore possono bastare le parole - *data* - o *valore come sopra* - o *come retro* -; ma tali parole si riferiscono solamente alla scrittura che immediatamente precede la girata.

224. Se la girata non è conforme alle disposizioni dell'articolo precedente, o è fatta dopo la scadenza della lettera di cambio, essa non trasferisce la proprietà e non è che una procura, salvo ciò che è disposto riguardo al pegno.

SEZIONE VII.

Della garanzia in solido.

225. Coloro che hanno firmata, accettata o girata una lettera di cambio, sono obbligati in solido alla garanzia verso il possessore.

Se però fu aggiunta alla girata la dichiarazione *senza garanzia, senza obbligo*, od altra simile riserva, il girante non assume alcun obbligo di garanzia.

SEZIONE VIII.

Dell'avallo.

226. Il pagamento di una lettera di cambio, oltre l'accettazione e la girata, può essere garantito con avallo, ossia coll'obbligazione di un terzo.

227. Tale garanzia è data sulla lettera stessa o per atto separato. •

Chi dà l'avallo, è obbligato in solido e per gli stessi mezzi che il traente ed i giranti, salvo le diverse convenzioni delle parti.

SEZIONE IX.

Del pagamento.

228. La lettera di cambio deve essere pagata con la moneta in essa indicata.

Se la moneta indicata non ha corso legale o commerciale nel regno, e se il corso non fu espresso nella lettera di cambio, il pagamento si fa in moneta del paese al corso del giorno della scadenza e del luogo del pagamento, e qualora non vi sia corso di cambio, al corso della piazza più vicina.

229. Quegli che paga una lettera di cambio prima della sua scadenza, è responsabile della validità del pagamento.

230. Quegli che paga una lettera di cambio alla sua scadenza e senza opposizione, si presume liberato.

231. Il possessore di una lettera di cambio non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

232. Il pagamento di una lettera di cambio fatto sopra seconda, terza, quarta ecc. è valido, quando la seconda, terza, quarta ecc. esprime che tale pagamento annulla le altre.

233. Quegli che paga una lettera di cambio sopra seconda, terza, quarta ecc., e non ritira quella su cui scrisse la propria accettazione, resta obbligato rispetto al terzo che ne è possessore.

234. Non sono ammesse contro il possessore d'una lettera di cambio le eccezioni che riguardano la persona de'suoi cedenti.

Le eccezioni personali al possessore non possono ritardare il pagamento della lettera di cambio, se non sono liquide o di pronta soluzione; ove siano di più lunga indagine, la discussione ne è rimandata in prosecuzione del giudizio, e intanto non viene ritardata la condanna al pagamento, con cauzione o senza secondo il prudente criterio del giudice.

235. Non è ammessa opposizione al pagamento, salvochè nel caso di perdita della lettera di cambio o di fallimento del possessore.

236. Nel caso di perdita di una lettera di cambio non accettata, quegli al quale essa appartiene, può domandarne il pagamento sopra seconda, terza, quarta ecc.

237. Se la lettera di cambio perduta è rivestita dell'accettazione, il pagamento non può essere esatto sopra seconda, terza, quarta ecc., salvo che per decreto del giudice e mediante fideiussione.

238. Quegli che ha perduta la lettera di cambio accettata o non accettata, se non può presentare la seconda, terza, quarta ecc., può chiedere il pagamento della lettera di cambio perduta e ottenerlo mediante decreto del giudice, giustificandone la pro-

prietà coi suoi libri o colla corrispondenza, e dando cauzione.

239. Nel caso di rifiuto di pagamento, sulla domanda fattane in forza dei due articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio perduta conserva tutti i suoi diritti mediante un atto di protesta.

Quest'atto deve essere fatto nel giorno successivo alla scadenza della lettera di cambio perduta.

Esso deve essere notificato al traente e ai giranti nelle forme e nei termini stabiliti in appresso per la notificazione del protesto.

240. Il proprietario della lettera di cambio perduta, se vuole procurarsene un'altra, deve indirizzarsi al suo girante immediato, il quale è in obbligo di prestargli il suo nome e le sue cure per agire verso il proprio girante, e risalendo così di girante in girante sino al traente della lettera. Il proprietario della lettera di cambio perduta sopporta le spese.

241. L'obbligazione del fideiussore accennata negli articoli 237 e 238 si prescrive col decorso di cinque anni.

242. I pagamenti fatti a conto di una lettera di cambio sono a scarico del traente e dei giranti.

Il possessore deve far protestare la lettera di cambio pel soprappiù.

243. Il giudice non può accordare veruna

dilazione per il pagamento della lettera di cambio.

SEZIONE X.

Del pagamento per intervento.

244. La lettera di cambio protestata può essere pagata da chiunque intervenga per il traente o per uno dei giranti.

L'intervento e il pagamento sono dichiarati nell'atto di protesto o in seguito di esso.

245. Quegli che paga la lettera di cambio per intervento, è surrogato nei diritti del possessore e nei doveri di questo per le formalità da adempirsi.

Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti.

Se più persone intervengono per il pagamento di una lettera di cambio, è preferita quella che libera un maggior numero di obbligati.

Il trattario che si presenta per pagarla, è sempre preferito ad ogni altro.

SEZIONE XI.

Dei diritti e dei doveri del possessore.

246. Se la lettera di cambio a vista, a uno o più giorni, mesi o usi di vista è tratta da una sopra altra piazza del regno, il possessore deve esigerne il pagamento o l'accettazione entro tre mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il diritto di regresso contro i giranti, ed anche contro il traente se questi fece provvista di fondi.

Il termine è di quattro mesi, se la lettera è tratta da altri Stati d'Europa sul regno;

Di sei mesi, se è tratta dalle coste settentrionali dell'Africa, dagli scali del Levante o da un porto del Mar Rosso;

Di otto mesi, se è tratta da una piazza dell'Africa o dell'America posta sui versanti dell'Oceano Atlantico;

Di un anno, se è tratta da una piazza dell'America posta sul versante dell'Oceano Pacifico, o da una piazza dell'Africa, o dell'Asia posta sui versanti dell'Oceano Indiano;

Di diciotto mesi, se è tratta da una piazza dell'Asia posta sul versante dell'Oceano Pacifico, o dall'Oceania.

Incorre nella stessa decadenza il possessore di una lettera di cambio a vista, a

uno o più giorni, mesi o usi di vista, tratta dal regno e pagabile in paese estero, quando egli non ne esiga il pagamento o l'accettazione nei termini sopra stabiliti per ciascuna delle accennate distanze.

I termini suddetti sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la lettera di cambio è tratta da una piazza o sopra una piazza, con la quale il traffico non si fa in tutto o in parte che per via di mare.

Tuttavia le parti possono stabilire termini diversi da quelli stabiliti dal presente articolo.

247. Il possessore della lettera di cambio deve esigerne il pagamento nel giorno della scadenza.

248. Il rifiuto del pagamento deve essere accertato nel giorno che segue quello della scadenza, con un atto che si chiama protesto per mancanza di pagamento.

Se tale giorno è festivo, il protesto è fatto nel giorno seguente.

249. Il protesto per mancanza di accettazione, per la morte o il fallimento di colui sul quale è tratta la lettera di cambio, non dispensa il possessore dal fare il protesto per mancanza di pagamento.

Nel caso di fallimento dell'accettante prima della scadenza, il possessore della lettera di cambio può farla protestare ed esercitare l'azione di garanzia.

250. Il possessore di una lettera di cam-

bio protestata per mancanza di pagamento può esercitare l'azione di garanzia, o individualmente contro il traente e ciascuno dei giranti, o collettivamente contro i giranti e il traente.

La stessa facoltà spetta pure a ciascuno dei giranti contro i giranti anteriori ed il traente.

251. Se il possessore della lettera di cambio esercita l'azione individualmente contro il suo cedente, gli deve far notificare il protesto, e in mancanza di rimborso farlo citare in giudizio nei quindici giorni dalla data del protesto.

Quando il luogo in cui risiede il cedente e quello in cui la lettera di cambio era pagabile facciano parte di giurisdizioni diverse di corti d'appello, il termine per fare la citazione è quello stabilito nei numeri 4 e 5 dell'articolo 148 del codice di procedura civile.

Per le lettere di cambio tratte da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del regno, o tratte dalle isole e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima.

252. Se è protestata una lettera di cambio tratta da una piazza del regno e pagabile in paese estero, il possessore deve agire contro il traente ed i giranti residenti nel regno, nel termine

Di novanta giorni, se la lettera è pagabile in uno Stato dell'Europa;

Di cento ottanta giorni, se è pagabile in una piazza delle coste settentrionali dell'Africa, degli scali del Levante o del Mar Rosso;

Di duecento quaranta giorni, se è pagabile in una piazza dell'Africa o dell'America sui versanti dell'Oceano Atlantico;

Di un anno, se è pagabile in una piazza dell'America sul versante dell'Oceano Pacifico, od in una piazza dell'Africa o dell'Asia sui versanti dell'Oceano Indiano;

Di diciotto mesi, se è pagabile in una piazza dell'Asia sul versante dell'Oceano Pacifico, od in una piazza dell'Oceania.

I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la lettera di cambio è pagabile in una piazza con la quale il traffico non si fa in tutto od in parte che per via di mare.

253. Se il possessore della lettera di cambio esercita il regresso collettivamente contro i giranti e il traente, ha riguardo a ciascuno di essi il termine stabilito dagli articoli precedenti.

Ciascuno dei giranti ha il diritto di esercitare lo stesso regresso individualmente o collettivamente entro lo stesso termine.

Quanto ai giranti, il termine decorre dal giorno successivo a quello della citazione in giudizio.

254. Il possessore della lettera di cambio decade da ogni diritto contro i giranti dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti,

Per la presentazione della lettera di cambio a vista, a uno o più giorni, mesi o usi di vista;

Per il protesto in mancanza di pagamento;

Per l'esercizio dell'azione di garanzia.

255. I giranti decadono egualmente da ogni azione di garanzia contro i loro cedenti, dopo i termini sopra stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda.

256. Il possessore ed i giranti decadono altresì dall'azione di garanzia contro il traente, se questo prova che alla scadenza della lettera di cambio vi era provvista di fondi presso il trattario, il quale non fosse in quel tempo fallito.

Il possessore della lettera di cambio in questo caso non conserva azione che contro il trattario.

257. Gli effetti della perdita di azione, incorsa a norma dei tre articoli precedenti, cessano in favore del possessore contro il traente o contro quello dei giranti, il quale, dopo spirati i termini stabiliti per il protesto, per la notificazione del medesimo e per la citazione in giudizio, abbia ricevuto per conto, per compensazione, o altrimenti, i fondi destinati al pagamento della lettera di cambio.

258. Indipendentemente dalle formalità ordinate per l'esercizio dell'azione di garanzia, il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento può ottenere dall'autorità giudiziaria il sequestro dei beni mobili dei traenti, degli accettanti e dei giranti.

SEZIONE XII.

Dei protesti.

259. I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento sono fatti da un notaio o da un usciere, assistiti da due testimoni. Il notaio o l'usciere richiesto non può ricusarsi, sotto pena di multa estendibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni.

Il protesto deve farsi con un solo atto,

Al luogo indicato nella lettera di cambio per il pagamento, e in mancanza di tale indicazione, alla residenza del trattario od al suo ultimo domicilio conosciuto;

Alla residenza o dimora delle persone indicate dalla lettera di cambio per pagarla *al bisogno*;

Alla residenza o dimora del terzo che ha accettato per intervento.

Nel caso di errore o falsità d'indicazione del luogo anzidetto, il protesto è preceduto da un atto di perquisizione, nel quale il no-

taio od usciere fa fede delle ricerche eseguite per ritrovarlo.

260. L'atto di protesto deve contenere

La trascrizione esatta della lettera di cambio, dell'accettazione, delle girate e delle raccomandazioni che vi sono indicate;

L'intimazione di pagare la lettera di cambio.

Esso deve enunciare

La presenza o l'assenza di chi deve pagare;

I motivi del rifiuto di pagare e l'impossibilità od il rifiuto di sottoscrivere.

261. Nessun atto per parte del possessore della lettera di cambio può supplire all'atto di protesto, eccettuato il caso espresso negli articoli 235 e seguenti relativi alla perdita della lettera di cambio.

La clausola apposta dal traente nella cambiale — *senza spese e senza protesto* — od altra che dispensi dal protesto, esclude la qualità di lettera di cambio, e la converte in un assegno o mandato di pagamento che ha gli effetti di una semplice obbligazione.

La stessa clausola apposta dai giranti è nulla e si ha come non scritta.

262. I notai e gli uscieri sono tenuti, sotto pena di destituzione, delle spese e dei danni verso le parti, di dare copia del protesto ai richiedenti, e di registrare i protesti per intero, giorno per giorno e per ordine di date,

in un registro particolare numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite pei repertori.

SEZIONE XIII.

Del ricambio.

263. Il ricambio si opera per mezzo di rivalsa.

264. La rivalsa è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente o sopra uno dei giranti del capitale della lettera protestata, delle spese fatte e del nuovo cambio che paga.

265. Il ricambio si regola rispetto al traente col corso del cambio del luogo, in cui la lettera era pagabile, sopra il luogo da cui è stata tratta.

Si regola rispetto ai giranti col corso del cambio del luogo, in cui la lettera è stata ceduta o negoziata da essi, sopra il luogo in cui si opera il rimborso.

266. La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno.

267. Il conto di ritorno deve contenere

La somma capitale della lettera di cambio protestata;

Le spese di protesto e le altre spese legittime, come commissioni di banca, sen-
seria, bollo e porto di lettere;

Il nome e cognome di colui sul quale la

rivalsa è fatta, ed il prezzo del cambio secondo il quale essa fu negoziata.

Il conto di ritorno deve essere certificato da un agente di cambio, e nei luoghi ove non sono agenti di cambio, da due commercianti.

Deve essere accompagnato dalla lettera di cambio protestata e da una copia dell'atto di protesto. Nel caso in cui la rivalsa sia fatta sopra uno dei giranti, deve essere accompagnata inoltre da un certificato che comprovi il corso del cambio del luogo, in cui la lettera di cambio era pagabile, sopra il luogo da cui è stata tratta.

268. Non possono essere fatti più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.

Il conto di ritorno è rimborsato da girante in girante rispettivamente e definitivamente dal traente.

269. L'interesse del capitale della lettera di cambio protestata per difetto di pagamento è dovuto dal giorno del protesto.

270. L'interesse delle spese di protesto, ricambio e di altre spese legittime non è dovuto che dal giorno della domanda giudiziale.

271. Il ricambio non è dovuto, se il conto di ritorno non è accompagnato dai certificati di agenti di cambio o di commercianti a norma dell'articolo 267.

CAPO IL

Dei biglietti all'ordine.

SEZIONE I.

Dei biglietti all'ordine in danaro.

272. Il biglietto all'ordine può essere spedito da commercianti e da non commercianti, salvo la distinzione espressa nel numero 7 dell'articolo 2 e nel numero 2 dell'articolo 3.

273. Il biglietto all'ordine è datato, e deve esprimere

La somma da pagarsi in tutte lettere;

Il nome e cognome di colui, all'ordine del quale è sottoscritto;

Il tempo in cui si deve eseguire il pagamento;

Il valore somministrato in danaro, in merci, in conto od in qualunque altro modo.

274. Sono applicabili ai biglietti all'ordine tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio concernenti

La scadenza;

La girata;

L'obbligazione in solido;

L'avallo;

Il pagamento;

Il pagamento per intervento;
Il protesto;
I doveri e i diritti del possessore;
Il ricambio e gli interessi;

Salvo ciò che è disposto dal numero 2 dell' articolo 3 e dal numero 3 dell' articolo 727.

SEZIONE II.

Dei biglietti all'ordine in derrate.

275. I biglietti all'ordine in derrate devono contenere

La data;

La qualità e la quantità della derrata da consegnare;

Il nome e il cognome della persona, all'ordine della quale deve farsi la consegna;

Il nome, il cognome e la residenza di colui, al quale l'ordine è diretto;

Il tempo in cui la consegna deve farsi;

La valuta, come nelle cambiali.

276. Le disposizioni relative alle lettere di cambio, che secondo l'articolo 274 sono comuni ai biglietti all'ordine in danaro, si applicano anche ai biglietti all'ordine in derrate.

277. I biglietti in derrate possono essere tratti sopra una persona e pagabili presso un'altra.

Possono essere tratti per ordine e conto di un terzo.

278. I biglietti in derrate non possono essere tratti a tempo indefinito, ma soltanto a tempo determinato.

Quando siavi patto contrario, il biglietto è riputato semplice obbligazione, ancorchè sia sottoscritto da commercianti.

279. Giunto il termine fissato nel biglietto, è in facoltà del possessore di farlo eseguire mediante il caricamento della derrata per terra o per acqua, ovvero mediante il trasporto di essa in altri magazzini o luoghi di deposito.

Egli può per suo conto e a suo rischio ritenerla, oltre il tempo espresso nel biglietto, nei magazzini o luoghi di deposito ove la stessa si trova, quando ciò sia conforme agli usi locali.

280. Il possessore del biglietto in derrate, che non ne ha curato a tempo debito l'esecuzione, conserva i suoi diritti soltanto contro l'accettante; il traente ed i giranti sono liberati.

281. La stima del prezzo della derrata non consegnata è regolata, quanto all'indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo dove la consegna doveva eseguirsi e non fu eseguita, e nel tempo della richiesta fattane dal possessore del biglietto entro il termine convenuto.

CAPO III.

Della prescrizione.

282. Le azioni relative alle lettere di cambio ed ai biglietti all'ordine, che non sono semplici obbligazioni, si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno del protesto, e se non vi fu protesto, dal giorno della scadenza.

La prescrizione non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto separato o una domanda giudiziale non perenta.

Nondimeno quegli cui fosse opposta tale prescrizione, può valersi del disposto dell'articolo 2142 del codice civile.

283. La prescrizione enunciata nel precedente articolo corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, e contro i minori non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore.

LIBRO SECONDO.

DEL COMMERCIO MARITTIMO

TITOLO I.

Delle navi.

284. Le navi sono beni mobili.

Sono vincolate, anche presso il terzo possessore, a pagamento dei debiti che la legge dichiara privilegiati, nei modi e limiti stabiliti in appresso.

285. Sono privilegiati sopra la nave i suoi attrezzi, il suo armamento e corredo, e collocati sul prezzo, nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo, i seguenti crediti:

1° Le spese di giustizia per la vendita giudiziale della nave e per la distribuzione del prezzo;

2° I diritti di navigazione, come diritti di tonnellaggio, ancoraggio, pilotaggio, ed altri stabiliti dalla legge;

3° I salari dei piloti, le spese, le indennità e i premi di salvataggio nell'ultimo viaggio, il salario del custode e le spese di custodia della nave dal momento del suo ingresso nel porto fino alla vendita;

4° Il fitto dei magazzini ove si trovano depositati gli attrezzi e gli arredi della nave;

5° Le spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio ed ingresso nel porto;

6° I salari e gli emolumenti del capitano e dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e le indennità dovute per lo stesso viaggio dagli armatori a norma del titolo v di questo libro;

7° Le somme impiegate nelle riparazioni e nei bisogni della nave durante l'ultimo viaggio, e dovute a coloro che somministrarono direttamente al capitano materiali, attrezzi, provviste, vettovaglie e mano d'opera, o a coloro che diedero a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi il denaro necessario a tal uopo, o ai proprietari delle merci vendute dal capitano per lo stesso oggetto nel corso del viaggio;

8° Le somme dovute ai creditori per somministrazioni di materiali, attrezzi, provviste, vettovaglie o mano d'opera fatte prima dell'ultimo viaggio direttamente al proprietario della nave riparata, al capitano o

ad altra persona che avesse mandato dal proprietario, e le somme prestate a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi, prima dell'ultimo viaggio :

9° Le somme dovute al costruttore o ai somministratori di materiali impiegati nella costruzione ed agli operai che vi prestarono il loro lavoro, quando queste somministrazioni e prestazioni sieno state fatte direttamente al proprietario o al capitano, o ad altro suo mandatario come sopra ;

10° I premi di assicurazione fatta sul corpo, sugli attrezzi, armamento e corredo della nave per l'ultimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e per i piroscafi in navigazione periodica assicurati a tempo, i premi corrispondenti agli ultimi sei mesi, e i ripartimenti o le contribuzioni nelle associazioni di mutua assicurazione altresì per gli ultimi sei mesi ;

11° I danni dovuti ai noleggiatori per mancanza di consegna delle merci caricate, o per rimborso delle avarie sofferte dalle medesime per colpa del capitano ed equipaggio nell'ultimo viaggio ;

12° Il prezzo della nave ancora dovuto al venditore ;

13° I crediti per i quali la nave è stata data in pegno.

I crediti indicati in ciascuno dei numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 di questo articolo e creati nello stesso porto, vengono in concorso nel

caso di insufficienza di prezzo; ma se, ripresa la navigazione, eguali debiti sono fatti posteriormente, i crediti posteriori sono preferiti agli anteriori.

Nel concorso di più crediti con pegno, la preferenza è determinata dalla data della trascrizione ed annotazione accennate in appresso.

286. I privilegi accordati ai crediti enunciati nel precedente articolo non possono essere esercitati, se i crediti non sono provati e i privilegi non sono conservati nel modo seguente :

1° Le spese di giustizia, con le note liquidate dal giudice competente nelle forme stabilite dalle leggi di procedura ;

2° I diritti di navigazione, con le quitteze legali degli esattori o ricevitori ;

3° I salari dei piloti, le spese, le indennità e i premi di salvataggio, con sentenze, con attestati degli amministratori di marina mercantile, o con quelle altre prove che l'autorità giudiziaria crederà di ammettere secondo le circostanze; il salario del custode e le spese di custodia enunciate nel numero 3, ed i crediti enunciati nei numeri 4 e 5, mediante prospetti che sieno regolati dal presidente del tribunale di commercio ;

4° I salari e gli emolumenti dell'equipaggio, coi ruoli di armamento e disarmamento estratti dagli uffizi di amministrazione della marina mercantile; le altre indennità, con

la relazione del capitano e con le altre prove legali degli avvenimenti che ne attribuiscono il diritto ;

5° Le somministrazioni fatte per i bisogni e le riparazioni della nave durante il viaggio, e le vendite delle merci in corso di viaggio per lo stesso oggetto, mediante prospetti sottoscritti dal capitano, ed avvalorati da perizie, atti di vendita e processi verbali sottoscritti dal medesimo e dai principali dell'equipaggio, o mediante altri atti comprovanti la necessità delle spese ;

6° Le somministrazioni per le riparazioni della nave prima dell'ultimo viaggio e per la costruzione di essa, con memorie, prospetti o fatture sottoscritti dal capitano e dall'armatore, dei quali un duplicato sia depositato nella cancelleria del tribunale di commercio prima della partenza della nave, o entro dieci giorni dalla partenza ;

7° Le somme prestate a cambio marittimo, con scritture fatte e trascritte in conformità del disposto dall'articolo 427.

Nel concorso di più cambi marittimi la preferenza è regolata dall'articolo 437.

Chi dà a cambio marittimo, non è obbligato a provare l'impiego effettivo del danaro da lui dato in buona fede per i bisogni della nave ;

8° I premi di assicurazioni, con le polizze di assicurazione, coi *buoni* sottoscritti dall'assicurato e cogli estratti dei libri dei

pubblici mediatori di assicurazioni; i ripartimenti o le contribuzioni nelle associazioni di mutua assicurazione, con gli estratti dei registri di ammissione delle navi alle medesime;

9° I danni dovuti ai noleggiatori, con le sentenze che li liquidarono.

Se al tempo della distribuzione del prezzo è pronunziata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, ma questi non sono ancora liquidati, possono secondo i casi o collocarsi i creditori delle indennità per una somma approssimativa mediante cauzione di restituire l'eccedenza, o collocarsi i creditori ad essi posteriori, altresì mediante cauzione di restituire;

10° La vendita della nave, con l'atto di vendita trascritto e annotato nel modo stabilito dall'articolo 288;

11° I crediti con pegno, colla scrittura costitutiva del pegno trascritta ed annotata nel modo stabilito dall'articolo seguente.

287. Il pegno sulle navi dev'essere costituito per iscritto.

La scrittura costitutiva del pegno non ha alcun effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta nei registri del compartimento marittimo ove è iscritta la nave quando è fatta nello Stato, o nei registri del regio consolato del luogo ove si trova la nave quando è fatta all'estero.

In ambidue i casi ne è fatta annotazione

sull'atto di nazionalità della nave. A tal uopo gli amministratori della marina mercantile e gli uffiziali consolari all'estero non possono trascrivere sui registri l'atto di pegno, se non è loro presentato l'atto di nazionalità.

Nell'atto di trascrizione è fatta menzione dell'annotazione del pegno sull'atto di nazionalità.

Per l'efficacia del pegno rispetto ai terzi è inoltre necessaria la deputazione di un custode, se il proprietario di tutta o di parte della nave ne è ad un tempo il capitano.

Negli altri casi si reputa custode nell'interesse del creditore il capitano stesso.

288. La vendita volontaria della nave o di porzione della medesima dev'essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.

Se la vendita ha luogo nello Stato, può essere fatta sì per atto pubblico come per privata scrittura. In ambidue i casi non ha alcun effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta sui registri del compartimento marittimo dove la nave è iscritta.

Se la vendita ha luogo in paese estero, dev'essere fatta per atto ricevuto nella cancelleria del regio consolato dinanzi all'uffiziale consolare e trascritta nei registri del consolato medesimo. Il console trasmetterà copia da lui autenticata dell'atto di vendita all'ufficio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave.

In tutti i casi dev'essere fatta annotazione della vendita sull'atto di nazionalità.

A quest'effetto gli amministratori della marina mercantile non possono trascrivere l'atto di vendita, e gli uffiziali consolari all'estero non possono riceverlo nè registrarlo, se loro non viene presentato l'atto di nazionalità.

Nel concorso di più vendite la data dell'annotazione sull'atto di nazionalità determina la preferenza.

289. Gli uffiziali consolari all'estero non possono ricevere gli atti di vendita delle navi, se non è provveduto al pagamento o alla sicurezza dei crediti privilegiati iscritti sull'atto di nazionalità.

290. I privilegi dei creditori del venditore sulla nave si estinguono, oltre i modi generali di estinzione delle obbligazioni,

1° Con la vendita giudiziale fatta nelle forme stabilite dal titolo seguente;

2° Col decorso del termine di tre mesi nel caso di vendita volontaria.

Questo termine decorre

Dalla data della trascrizione della vendita volontaria, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dov'è iscritta;

Dalla data del suo ritorno in questo compartimento, se la trascrizione della vendita volontaria è fatta quando la nave ne è già partita.

Se il creditore privilegiato cita in giudizio entro il suddetto termine il compratore per ottenere la dichiarazione del suo privilegio, il privilegio più non si estingue rispetto al compratore.

TITOLO II.

Del pignoramento, del sequestro e della vendita giudiziale delle navi.

291. Le navi possono essere pignorate, vendute e sequestrate con le formalità stabilite in appresso.

I diritti e privilegi dei creditori sulle medesime sono estinti coll'adempimento delle formalità che seguono.

292. Non può procedersi al pignoramento, se non ventiquattro ore dopo la notificazione del precetto con intimazione di pagare.

Se vi sia pericolo di sottrazione, il pretore può autorizzare il pignoramento nelle forme del codice di procedura civile, senza che preceda la formalità del precetto.

293. La notificazione del precetto deve essere fatta al proprietario, se si tratta di azione generale da esercitarsi contro di lui.

La notificazione può essere fatta al capitano, se il credito è privilegiato sopra la nave.

294. L'usciera deve enunciare nel processo verbale di pignoramento

Il luogo, l'anno, il mese, giorno e l'ora, e le rimessioni ad altri giorni ed ore;

Il nome, cognome, la professione, il domicilio o la residenza del creditore;

Il nome e cognome dell'usciera e dei testimoni, coll'indicazione dell'età e della residenza di questi ultimi;

I titoli in forza dei quali si procede;

La somma di cui si chiede il pagamento;

L'elezione, o la dichiarazione di domicilio o di residenza a norma dell'articolo 503 del codice di procedura, nel comune ove siede il tribunale civile dinanzi al quale deve procedersi per la vendita, e nel luogo dove la nave pignorata è ancorata;

Il nome e cognome, il domicilio o la residenza del proprietario e del capitano;

Il nome, la specie e la portata della nave.

L'usciera descrive nel processo verbale gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi, arredi, le armi, munizioni e provviste.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti se siano presenti, dai testimoni e dall'usciera.

L'usciera nomina un custode, il quale sottoscrive il processo verbale.

295. Se il proprietario della nave pignorata ha residenza o dimora nel comune dove si è proceduto al pignoramento, il cre-

ditore istante deve fargli notificare nel termine di tre giorni copia del processo verbale e farlo citare dinanzi al tribunale civile nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, perchè si proceda alla vendita delle cose pignorate.

Se il proprietario non ha residenza o dimora nel detto comune, le notificazioni e citazioni sono fatte al capitano della nave pignorata, e in sua assenza a chi rappresenta il proprietario od il capitano.

Se il proprietario è straniero e non ha residenza o dimora nel regno, le citazioni e notificazioni sono fatte nel modo stabilito dagli articoli 141 e 142 del codice di procedura civile.

296. Il tribunale nell'autorizzare la vendita fissa le condizioni della medesima, rimette le parti davanti un giudice delegato perchè stabilisca l'udienza in cui deve farsi l'incanto e proceda alle altre operazioni occorrenti, ed ordina al cancelliere di formare il bando per la vendita.

297. Il bando deve indicare

Il nome e cognome, la professione, la residenza, il domicilio o la dimora del creditore istante;

I titoli in forza dei quali si procede;

La somma dovuta;

L'elezione del domicilio fatta dal creditore istante nel comune ove siede il tribu-

nale innanzi al quale si procede, e nel luogo dove la nave è ancorata;

Il nome e cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del proprietario della nave pignorata;

Il nome, la specie e la portata della nave, se è armata od in armamento, il nome e cognome del capitano;

Il luogo dove la nave è giacente o galleggiante;

Gli schifi, le scialuppe, gli attrezzi, arredi, le armi, le munizioni e provviste cadenti nella vendita;

Il nome e cognome del procuratore del creditore istante;

Le condizioni della vendita;

L'udienza fissata per l'incanto.

298. Il bando è pubblicato mediante affissione

All'albero maestro della nave pignorata;

Alla porta principale della sede del tribunale, davanti cui si procede alla vendita;

Nella piazza principale e sul molo o scalo del porto in cui la nave è ancorata;

Nella borsa, se vi esiste.

Un estratto sommario del bando sarà inserito nel giornale degli annunci giudiziari, tre giorni prima della vendita.

299. Se il pignoramento ha per oggetto una nave, la cui portata sia maggiore di trenta tonnellate, il bando è pubblicato per tre volte consecutive di otto in otto giorni.

Dopo la prima pubblicazione del bando il giudice delegato per la vendita riceve le offerte del prezzo per mezzo della cancelleria.

Dopo la terza pubblicazione del bando l'incanto si apre all'udienza fissata dal giudice delegato, e la vendita è fatta al maggior offerente ad estinzione di una candela vergine, senz'altra formalità.

300. Il giudice delegato può per gravi motivi accordare ed anche ordinare d'ufficio una o due dilazioni, di otto giorni ciascuna.

Le dilazioni sono rese note per mezzo di avvisi pubblicati e affissi nel modo sopraindicato.

301. Se sono pignorate barche, scialuppe o altre navi di portata non maggiore di trenta tonnellate, la vendita è fatta davanti il giudice delegato, dopo la pubblicazione per tre giorni consecutivi di un solo bando affisso all'albero, e in mancanza, in altro luogo apparente della nave, alla porta della sede del tribunale e sul molo o scalo, senz'altra formalità.

La vendita non può farsi prima che siano trascorsi otto giorni dalla notificazione del pignoramento.

302. La vendita della nave fa cessare le funzioni del capitano, salvo ogni suo diritto per indennità verso chi di ragione.

303. Il compratore della nave, qualunque ne sia la portata, è tenuto a pagare nel termine di ventiquattro ore il prezzo della ven-

dita depositandolo nella cassa dei depositi giudiziari, sotto pena di esservi astretto coll'arresto personale.

Se il compratore non eseguisce il deposito, la nave è rimessa all'incanto a rischio e spese di lui, e sarà venduta tre giorni dopo nuova ed unica pubblicazione del bando. Egli è sottoposto all'arresto personale per il pagamento della differenza in meno del prezzo, dei danni e delle spese.

304. Le domande di separazione sono notificate al creditore istante prima della vendita.

Le domande di separazione posteriori alla vendita si convertono di diritto in opposizione sul prezzo.

305. La domanda di separazione deve contenere citazione del creditore istante a comparire a udienza fissa davanti il tribunale, e l'elezione, o la dichiarazione di domicilio o di residenza a norma dell'articolo 647 del codice di procedura civile.

Se la domanda è rigettata, può l'attore, oltre alle spese e ai danni, essere condannato in una pena pecuniaria estendibile a lire cinquecento.

306. Le opposizioni sul prezzo sono fatte, sotto pena di decadenza, entro tre giorni da quello della vendita.

307. I creditori opposenti sono tenuti a produrre nella cancelleria i loro titoli di credito nel termine che sarà stabilito dal

giudice delegato; in mancanza di tale produzione nel termine stabilito, si procede alla distribuzione del prezzo, senza che essi vi siano compresi.

308. La graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo sono fatte tra i creditori privilegiati nell'ordine stabilito dall'articolo 285, e tra gli altri creditori in proporzione dei loro crediti.

Ciascun creditore è collocato nello stesso grado per il capitale, gl'interessi e le spese.

309. La nave può essere sequestrata nei casi e con le forme stabilite dal capo I, titolo XI, libro III del codice di procedura civile.

Il giudizio per la validità del sequestro appartiene sempre al tribunale di commercio.

310. La nave pronta a far vela non è soggetta a pignoramento nè a sequestro, salvochè per debiti contratti a causa del viaggio che sta per imprendere. Anche in questo caso si può impedire o far rivocare il pignoramento ed il sequestro mediante cauzione.

La nave si reputa pronta a far vela, quando il capitano è munito delle carte di bordo per il viaggio.

TITOLO III.

Dei proprietari delle navi.

311. I proprietari di navi sono responsabili dei fatti del capitano e tenuti per le obbligazioni contratte da questo per ciò che concerne la nave e la spedizione; possono in tutti i casi liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni mediante l'abbandono della nave e del nolo.

Tuttavia la facoltà di fare l'abbandono non spetta a colui il quale è nel tempo stesso capitano e proprietario o comproprietario della nave. Qualora il capitano non sia che comproprietario, egli non è tenuto personalmente per le obbligazioni da lui contratte per ciò che concerne la nave e la spedizione, che in proporzione del suo interesse.

312. I proprietari di navi equipaggiate in guerra sono responsabili dei delitti e delle depredazioni commesse in mare dalla gente di guerra che si trova sulle loro navi o dall'equipaggio, sino a concorrenza della somma per la quale hanno dato cauzione.

Quando però sieno agenti principali o complici, sono tenuti personalmente, salva inoltre l'azione penale.

313. Il proprietario può congedare il capitano.

Nel caso di congedo non è dovuta indennità, se non vi è convenzione in iscritto.

314. Se il capitano congedato è comproprietario della nave, può rinunciare alla comproprietà ed esigere il rimborso del capitale corrispondente.

Il montare di questo capitale è determinato mediante perizia.

315. Per tutto ciò che riguarda l'interesse comune dei proprietari di una nave, le deliberazioni della maggioranza sono obbligatorie anche per la minorità dissenziente.

La maggioranza si determina da una porzione d'interesse nella nave eccedente la metà del suo valore.

La vendita della nave all'incanto non può essere ordinata dal tribunale, se non sulla domanda di tanti fra i comproprietari che insieme uniti abbiano la metà almeno della proprietà della nave, salvo convenzione contraria.

316. I contratti per la costruzione delle navi, i patti relativi e le spiegazioni, modificazioni, variazioni o rivocazioni dei medesimi, devono essere fatti per iscritto e trascritti nei registri del compartimento marittimo ove deve eseguirsi la costruzione, sotto pena di nullità.

Le dichiarazioni o cessioni di partecipazione di una nave in costruzione per parte

sia del committente, sia del costruttore che avesse impresa la costruzione per proprio conto, devono essere fatte anche per iscritto sotto pena di nullità, e non hanno effetto verso i terzi, se non sono trascritte nei registri del compartimento marittimo dove è stato trascritto il contratto di costruzione.

317. Il costruttore non può sciogliere il contratto, se non per causa di forza maggiore.

Nel caso di morte del costruttore, il contratto è sciolto in conformità del disposto dagli articoli 1642 e 1643 del codice civile.

Il committente può sciogliere il contratto per manifesta imperizia o frode del costruttore. Eccettuato questo caso, non può scioglierlo se non in conformità del disposto dall'articolo 1644 del codice civile.

TITOLO IV.

Del capitano.

318. Il capitano o padrone incaricato della direzione di una nave è obbligato per le colpe anche leggieri che commette nell'esercizio delle sue funzioni.

319. Il capitano è responsabile delle merci delle quali s'incarica.

Ne dà ricevuta mediante scrittura.

Questa scrittura si chiama polizza di carico.

320. Appartiene al capitano di formare l'equipaggio della nave, di scegliere e prendere a stipendio i marinai ed altra gente dell'equipaggio; ciò deve fare di concerto coi proprietari, allorchè si trova nel luogo della loro dimora.

321. Il capitano che comanda una nave della portata maggiore di trenta tonnellate, deve tenere un giornale nautico numerato, firmato e vidimato dagli amministratori di marina del compartimento o circondario.

In esso deve annotare

La via tenuta e le scoperte fatte;

Le avarie, il getto, gli altri infortuni, e generalmente gli avvenimenti importanti della navigazione e le risoluzioni prese durante il viaggio;

L'entrata e la spesa riguardante la nave;

Gli oggetti componenti il carico;

Tutto ciò che concerne il suo ufficio, o può dar luogo a rendimento 'di conto o a domanda giudiziale.

322. Il capitano deve far visitare la nave nei modi stabiliti dal codice della marina mercantile.

Egli deve prima di far vela verificare se la nave è bene stivata e caricata, se è ben corredata di catene, àncore, attrezzi e d'ogni altra cosa necessaria alla navigazione, salvo

inoltre ciò che è stabilito dall'articolo 80 del detto codice.

323. Il capitano deve avere a bordo

L'atto di proprietà della nave;

L'atto di nazionalità;

Il ruolo dell'equipaggio;

Le polizze di carico ed i contratti di noleggio;

I processi verbali di visita;

Le quittanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane.

324. Il capitano deve trovarsi in persona sulla nave all'ingresso ed all'uscita dei porti, seni, canali, o fiumi.

Qualora il capitano debba approdare in un porto o entrare in un seno, canale o fiume, nel quale nè esso nè altri dell'equipaggio siano mai entrati, deve valersi di piloti pratici dell'ingresso a spese della nave.

325. Nel caso di contravvenzione ai quattro articoli precedenti, il capitano è responsabile di tutti gli accidenti verso gl'interessati nella nave e nel carico.

326. Il capitano è pure responsabile di ogni danno che possa accadere alle merci da esso caricate sopra la coperta della nave senza il consenso scritto del caricatore.

Questa disposizione non è applicabile ai viaggi accennati nell'articolo 378.

327. La responsabilità del capitano non cessa, se non colla prova di ostacoli provenienti da forza maggiore.

328. Il capitano e le persone dell'equipaggio, che sono a bordo o che in scialuppa si recano a bordo per far vela, non possono essere arrestati per debiti, salvochè per quelli contratti a causa del viaggio. In questo caso sono esenti dall'arresto, se danno cauzione.

329. Il capitano non può nel luogo della dimora dei proprietari o dei loro procuratori, senza autorizzazione speciale di essi, far riparare la nave, comprare vele, cordaggi ed altre cose per uso di essa, prendere danaro in prestito sul corpo della nave, nè noleggiarla.

330. Se la nave è noleggiata di consenso dei proprietari e qualcuno di essi ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano, ventiquattro ore dopo intimazione fatta a coloro che ricusano di fare la loro quota, può prendere con autorizzazione del tribunale di commercio, o in mancanza, del pretore, l'occorrente somma a cambio marittimo per loro conto e sulla loro porzione d'interesse nella nave.

331. Se nel corso del viaggio vi è necessità di riparazioni o di compra di vettovaglie, il capitano, dopo aver accertata la necessità con un processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, può farsi autorizzare nel regno dal tribunale di commercio, od in mancanza dal pretore, e all'estero dal regio console od in mancanza dalle autorità

del luogo, a prendere danaro in prestito sul corpo della nave, dare in pegno o vendere merci, fino a concorrenza della somma necessaria.

Se il capitano rifiuti di provvedere e ne venga a mancare alla gente dell'equipaggio il vitto consueto, le autorità suddette, secondo il luogo dove trovasi la nave, provvedono al bisogno ne' modi indicati.

Le vendite delle merci sono fatte all'incanto.

I proprietari od il capitano che li rappresenta, tengono conto delle merci vendute secondo il valore, che le merci della medesima natura e qualità hanno nel luogo dello scaricamento della nave al tempo del suo arrivo.

Il noleggiatore unico o i diversi caricatori, quando sono d'accordo, possono opporsi alla vendita od al pegno delle loro merci, scaricandole e pagandone il nolo in proporzione del cammino percorso. Se manca il consenso di uno o più caricatori, colui che voglia usare di questa facoltà, deve pagare il nolo intiero per le sue merci.

332. Il capitano, prima della partenza da un porto estero per ritornare nel regno, deve mandare ai proprietari o armatori della nave od ai loro procuratori un conto da lui sottoscritto, contenente lo stato del carico, il prezzo delle merci caricate, le somme da lui prese a mutuo, il nome, cognome e la residenza del mutuanti.

Quando il caricamento in porto estero sia eseguito per conto dei noleggiatori dai loro commissionari, il capitano non è tenuto a rimettere ai proprietari o armatori della nave od ai loro procuratori, che lo stato del suo carico risultante dalle polizze da lui firmate e quello delle somme prese a mutuo colle anzidette indicazioni.

333. Il capitano che senza necessità ha preso danaro in prestito sul corpo, sugli attrezzi, armamento o corredo della nave, che ha dato in pegno o venduto merci o vettovaglie, che ha portato ne' suoi conti avarie e spese supposte, è responsabile verso gli armatori e verso tutti gl'interessati, ed è personalmente obbligato al rimborso del danaro od al pagamento degli oggetti, salva inoltre l'azione penale se vi è luogo.

334. Il capitano non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario, eccettuato il caso d'inabilità alla navigazione.

L'inabilità deve essere dichiarata e la vendita autorizzata con decreto del tribunale di commercio nello Stato, e con decreto dell'uffiziale consolare all'estero.

La vendita deve essere fatta ai pubblici incanti.

335. Il capitano obbligato per un viaggio è tenuto di compierlo, sotto pena dei danni e delle spese verso i proprietari ed i noleggiatori.

336. Il capitano che naviga a profitto co-

mune sul carico, non può fare alcun traffico nè commercio per suo conto particolare, se non vi è convenzione contraria per iscritto.

Nel caso di contravvenzione, le merci caricate dal capitano per suo conto particolare sono devolute a profitto degli altri interessati.

337. Il capitano, qualunque sia il pericolo, non può abbandonare la nave, se non ha prima sentito il parere degli ufficiali di bordo e di due almeno dei marinai più anziani.

Il capitano deve essere sempre l'ultimo ad abbandonare la nave, e salvare con sè il giornale, le carte e quanto può degli oggetti preziosi.

Se gli oggetti in tal modo salvati sono poscia perduti per qualche caso fortuito, il capitano è liberato.

338. Il capitano all'arrivo nel porto di sua destinazione si di andata come di ritorno, o nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, come pure nel caso di naufragio, deve far vidimare il suo giornale nautico e fare la relazione del suo viaggio.

La relazione deve contenere

Il luogo e il tempo della partenza;

La via tenuta;

I rischi corsi,

Le deliberazioni prese durante il viaggio, e il consiglio dell'equipaggio intorno al

getto e alle altre operazioni dirette alla salvezza della nave e del carico;

I disordini avvenuti nella nave;

E in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio.

339. La relazione deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'arrivo o dall'approdo, davanti al presidente del tribunale di commercio e in mancanza di questo davanti al pretore, se l'arrivo o l'approdo ha luogo in un porto del regno, e davanti al regio console e in mancanza di questo davanti all'autorità locale, se ha luogo in un porto estero.

Quando la relazione è fatta nel regno, deve essere depositata nella cancelleria del tribunale di commercio. A tal uopo il pretore la trasmette senza ritardo al presidente del tribunale.

340. Per verificare la relazione del capitano le suddette autorità devono interrogare le persone dell'equipaggio e, se è possibile, i passeggeri; riceverne le risposte; raccogliere inoltre quelle maggiori informazioni o prove che credessero opportune.

Le relazioni non verificate non sono ammesse a scarico del capitano e non fanno fede in giudizio, eccettuato il caso che il capitano siasi salvato solo dal naufragio nel luogo dove ha fatto la sua relazione.

341. Fuori del caso di pericolo imminente,

il capitano non può scaricare alcuna merce prima di avere fatta la sua relazione.

342. Se le vettovaglie della nave mancano durante il viaggio, il capitano, col previo parere dei principali dell'equipaggio, può costringere quelli che hanno viveri in particolare a metterli in comune, coll'obbligo di pagarne loro il valore.

TITOLO V.

Dell'arruolamento e dei salari delle persone dell'equipaggio.

343. Le persone componenti l'equipaggio sono il capitano o padrone, gli uffiziali, i marinai e i mozzi indicati nel ruolo dell'equipaggio formato nel modo stabilito dai regolamenti.

Il ruolo deve indicare i salari, o la parte di utili dovuti alle persone dell'equipaggio. Le altre condizioni dell'arruolamento possono risultare dal ruolo o da convenzioni particolari.

344. Le convenzioni particolari di arruolamento sono fatte in presenza dell'amministratore di marina locale nel regno, e dell'uffiziale consolare all'estero.

Gli amministratori o gli uffiziali consolari scrivono sui loro registri le seguite con-

venzioni e ne rimettono copia al capitano, dal quale nelle ventiquattro ore successive sono trascritte o fatte trascrivere nel giornale di bordo. Questo giornale sarà presentato all'amministratore od ufficiale consolare per l'autenticazione della trascrizione.

Le convenzioni verbali, e le convenzioni scritte che non sono rivestite delle accennate formalità, non hanno effetto.

Se taluno però è arruolato in paese estero dove non sia ufficiale consolare, basta che la convenzione sia scritta dallo scrivano del bordo e sottoscritta dal capitano e dall'arruolato.

Se l'arruolato non può o non sa scrivere, la convenzione sarà sottoscritta da due testimoni.

345. Le convenzioni di arruolamento enunciano in modo chiaro e preciso la durata di esso e la navigazione per cui ha luogo.

Possono essere tenute segrete per ragione di speculazioni commerciali la destinazione e la navigazione, purchè l'equipaggio sia di ciò avvertito e consenta di arruolarsi a tale condizione. L'accordo sarà ridotto in iscritto nella forma stabilita dall'articolo precedente.

346. Se non è convenuto il tempo dell'arruolamento, s'intende che questo duri sino alla scadenza del termine per cui sono concesse le carte di bordo della nave, e l'arruolato deve prestare il suo servizio in tutti

i viaggi compresi nella classe del primo viaggio intrapreso.

Scaduta il termine delle carte di bordo, l'arruolato deve continuare il suo servizio sino al ritorno nel regno al luogo della destinazione della nave, purchè il ritorno si faccia direttamente con gli scali soltanto che possono occorrere.

S'intende sempre terminato l'arruolamento ancorchè il termine delle carte di bordo non sia scaduto, ogniqualvolta la nave è di ritorno nel regno al luogo della sua destinazione, dopo di aver eseguito il primo viaggio e dopo essere stata scaricata.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano in mancanza di convenzioni contrarie.

347. Terminato l'arruolamento, il capitano deve rilasciare il congedo in iscritto a ciascuna persona dell'equipaggio.

Il congedo enuncia il nome e la qualità della nave, il nome e cognome del capitano e il tempo dell'imbarco; se ne fa menzione sul giornale di bordo.

Quando per qualunque causa il capitano sia nell'impossibilità di scrivere il congedo, questo sarà scritto in sua presenza dal secondo della nave, e sarà sottoscritto dal medesimo e da due testimoni.

348. Gli ufficiali consolari in paese estero possono, quando vi siano motivi gravissimi e la nave sia diretta ai porti del regno, pro-

rogare il termine dell'arruolamento per il tempo strettamente necessario al ritorno. In questo caso colui al quale viene prorogato l'arruolamento, ha diritto ad una retribuzione proporzionata al salario.

349. I viaggi sono divisi in varie classi secondo il codice della marina mercantile.

350. Il capitano e le persone dell'equipaggio non possono sotto verun pretesto caricare sulla nave alcuna merce per loro conto, senza la permissione dei proprietari e senza pagare il nolo, se non vi sono autorizzati dalle condizioni del loro arruolamento.

351. Se il viaggio è rotto per fatto dei proprietari, del capitano o dei noleggiatori prima della partenza della nave, i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate ad allestire la nave, e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute. Se le anticipazioni non sono ancora state pagate, ricevono per indennità una mesata del salario convenuto, fatto calcolo della durata presunta del viaggio per i marinai arruolati a viaggio.

Se il viaggio è rotto dopo la partenza della nave,

I marinai salariati a viaggio hanno diritto all'intero salario a norma della loro convenzione ;

I marinai salariati a mese hanno diritto ai salari convenuti per il tempo che hanno servito, e inoltre a titolo d'indennità alla

metà de'loro salari pel resto della durata presunta del viaggio, per cui si erano arruolati;

I marinai salariati a viaggio od a mese hanno diritto inoltre alle spese di ritorno sino al luogo della partenza della nave, salvo che il capitano od altro interessato o l'autorità competente non procuri il loro imbarco sopra un'altra nave diretta al detto luogo.

352. Se è interdetto il commercio col luogo della destinazione della nave, o se questa è arrestata per ordine del governo prima che sia cominciato il viaggio, i marinai non hanno diritto che al pagamento delle giornate impiegate ad allestire la nave.

353. Se l'interdizione del commercio o l'arresto della nave accade durante il corso del viaggio,

Nel caso d'interdizione, i marinai hanno diritto al pagamento del salario in proporzione del tempo che hanno servito;

Nel caso di arresto, i marinai arruolati a mese hanno diritto alla metà del salario durante il tempo dell'arresto; i marinai arruolati a viaggio hanno diritto al salario a norma del loro arruolamento.

354. Se il viaggio è prolungato, il montare dei salari dei marinai arruolati a viaggio è aumentato in proporzione del prolungamento.

355. Se lo scaricamento della nave si fa

volontariamente in un luogo più vicino di quello indicato dal noleggio, non si fa diminuzione di salari.

356. Se i marinai sono arruolati con partecipazione del profitto o del nolo, non hanno diritto a pagamento di giornate nè ad indennità per il viaggio rotto, ritardato o prolungato per forza maggiore.

Se il viaggio è rotto, ritardato o prolungato per fatto dei caricatori, le persone dell'equipaggio hanno parte alle indennità che sono aggiudicate alla nave. Queste indennità sono divise tra i proprietari della nave e le persone dell'equipaggio, nella medesima proporzione in cui sarebbe stato tra essi diviso il nolo.

Se l'impedimento procede da fatto del capitano o dei proprietari, essi sono tenuti alle indennità dovute alle persone dell'equipaggio.

357. Se il capitano, decorso il termine indicato nelle carte di bordo, si trovi all'estero, e voglia ottenere una proroga per imprendere un nuovo viaggio a cui gli uomini dell'equipaggio non sieno obbligati, l'uffiziale consolare deve assicurarsi della rinnovazione delle convenzioni per l'arruolamento dell'equipaggio in conformità delle precedenti disposizioni.

358. Alle persone dell'equipaggio arruolate a mese è dovuto il salario dal giorno in cui

sono iscritte sul ruolo, salvo il caso di convenzione contraria.

359. Nel caso di preda, di rottura o naufragio con perdita intiera della nave e delle merci, i marinai non possono pretendere alcun salario.

Essi però non sono obbligati a restituire ciò che loro fosse stato anticipato.

360. Se qualche parte della nave è salvata, i marinai arruolati a viaggio od a mese sono pagati sugli avanzi della nave dei salari scaduti.

Se gli avanzi non bastano, o se non si sono salvate che merci, essi sono pagati sussidiariamente sul nolo.

361. I marinai arruolati con partecipazione al nolo sono pagati in proporzione del nolo lucrao.

362. I marinai, in qualunque modo arruolati, hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate per salvare gli avanzi della nave e le cose naufragate.

363. Il marinaio è pagato dei salari ed è curato e medicato a spese della nave, se cade ammalato durante il viaggio, o se è ferito pe servizio della nave.

364. Il marinaio è curato a spese della nave e del carico, se è ferito combattendo contro i nemici o i pirati.

365. Ne' casi espressi nei due articoli precedenti, se il marinaio deve essere sbarcato, il capitano rimette nelle mani dell'uffi-

ziale consolare la somma stimata necessaria per la cura e il ritorno in patria del marinaio ammalato.

Dove non sia ufficiale consolare, il capitano fa ricoverare il marinaio in un ospedale od altro luogo in cui possa essere curato, rimettendo anche la somma necessaria affinché possa ritornare in patria.

366. Se il marinaio è ferito in rissa o si ammala per condotta cattiva ed immorale, è curato tuttavia a spese della nave, e si applica il disposto dal precedente articolo, salva l'azione contro il marinaio pel rimborso.

367. Se il marinaio disceso dalla nave senza autorizzazione è ferito in terra o vi contrae malattia, può anche essere curato dal capitano.

I salari in questo caso non gli sono dovuti che in proporzione del tempo che ha servito, dedotte le spese della cura.

368. Nel caso di morte del marinaio durante il viaggio,

Se esso era arruolato a mese, i salari sono dovuti ai suoi eredi sino al giorno della sua morte;

Se era arruolato a viaggio, è dovuta la metà dei salari quando muoia nell'andata o nel porto di arrivo; i salari sono dovuti per intero se muore nel ritorno;

Se il marinaio è arruolato con partecipazione del profitto o del nolo, è dovuta la

parte intiera, semprechè muoia dopo comin-
ciato il viaggio.

I salari del marinaio morto in difesa
della nave sono dovuti in intero per tutto
il viaggio, se la nave arriva a buon porto.

369. Il marinaio preso sulla nave e fatto
schiavo nulla può pretendere contro il ca-
pitano, i proprietari ed i noleggiatori per il
pagamento del suo riscatto.

Egli ha diritto ai salari sino al giorno in
cui è stato preso e fatto schiavo.

370. Se il marinaio è preso e fatto schiavo
mentre è spedito in mare o a terra per ser-
vizio della nave, ha diritto al pagamento
dei salari per intero.

Egli ha diritto al pagamento di una in-
dennità per il suo riscatto, se la nave arriva
a buon porto.

371. L'indennità è dovuta dai proprietari
della nave, se il marinaio è stato spedito
in mare o a terra per servizio della nave.

È dovuta dai proprietari della nave e del
carico, se il marinaio è stato spedito in
mare o a terra per servizio della nave e del
carico.

372. Il montare delle indennità non può
oltrepassare le lire mille duecento.

La riscossione e l'impiego si fanno nel
modo stabilito dai regolamenti.

373. Se la nave è venduta durante il
tempo dell'arruolamento, le persone del-
l'equipaggio che non hanno convenuto il

contrario, hanno diritto di essere ricondotte in patria a spese della nave e di essere pagate dei loro salari.

374. Il marinaio che prova di essere stato congedato senza giusto motivo, ha diritto ad una indennità contro il capitano.

L'indennità è fissata nel terzo dei salari, se il congedo è dato prima che cominci il viaggio.

È fissata nello intero salario e nelle spese di ritorno, se il congedo è dato durante il corso del viaggio.

Il capitano non può in alcuno dei casi sopra accennati ripetere il montare delle indennità dai proprietari della nave, salvo che il congedo fosse stato dato sulla loro domanda.

Non vi è luogo a indennità, se il marinaio è congedato prima che si chiuda il ruolo dell'equipaggio.

Il marinaio non può essere congedato in paese estero, salvo nei casi determinati dalla legge.

375. La nave ed il nolo sono specialmente vincolati per i salari dei marinai.

376. Le persone dell'equipaggio hanno diritto di essere mantenute a bordo, finchè sieno intieramente pagate dei loro salari o del profitto della parte a esse dovuta.

377. Non essendovi convenzioni contrarie, le persone dell'equipaggio, terminato l'arruolamento, debbono continuare a prestare

il loro servizio finchè la nave sia posta in sicuro, scaricata ed ammessa a libera pratica.

Esse hanno però diritto di essere mantenute e pagate.

Se la nave durante la quarantena deve ripartire per un nuovo viaggio, la persona che non vuole arruolarsi per il medesimo, ha diritto di essere sbarcata in lazzaretto e pagata sino a libera pratica.

Le spese di mantenimento, di quarantena e di lazzaretto sono a carico della nave.

378. Sono eccettuate dalle disposizioni degli articoli 344, 345, 346 e 347 le spedizioni dei padroni, quando sono limitate alle coste del dipartimento militare marittimo nella cui circoscrizione sono prese, ed a quelle del dipartimento limitrofo.

379. Se sono levate persone di un equipaggio per servire sulle regie navi da guerra, il capitano deve regolare i loro conti e pagare il loro avere.

380. Le disposizioni concernenti i salari, la cura ed il riscatto de' marinai sono comuni al capitano o padrone, agli ufficiali e a qualunque altra persona dell'equipaggio.

TITOLO VI.

Del contratto di noleggio.

CAPO I.

Disposizioni generali.

381. Il contratto di noleggio deve essere fatto per iscritto.

Questo deve enunciare

Il nome e la portata della nave;

Il nome e cognome del capitano o padrone;

I nomi e cognomi del noleggiatore e del locatore;

Il luogo ed il tempo convenuti per il caricamento e lo scaricamento;

Il nolo;

Se il noleggio è di tutta o parte della nave;

L'indennità convenuta nel caso di ritardo.

382. Se il tempo del caricamento o dello scaricamento della nave non è stabilito dalla convenzione delle parti, sarà regolato secondo l'uso del luogo.

383. Se la nave è noleggiata a mese e se non vi è convenzione contraria, il nolo decorre dal giorno in cui la nave ha fatto vela sino a quello in cui sono scaricate le merci.

384. Se prima della partenza della nave vi è interdizione di commercio col paese per cui è destinata, le convenzioni sono risolte senza risarcimento di danni per alcuna delle parti.

Il caricatore è obbligato alle spese del caricamento e scaricamento delle sue merci.

385. Se la partenza della nave è impedita temporaneamente per forza maggiore, le convenzioni sussistono, e non vi è luogo a risarcimento di danni per cagione di ritardo.

Le convenzioni sussistono parimente e non si fa luogo ad aumento di nolo, se la forza maggiore sopravviene durante il viaggio.

386. Il caricatore può, mentre dura l'impedimento, fare scaricare le sue merci a proprie spese, coll'obbligo di ricaricarle o di indennizzare il capitano.

387. Nel caso di blocco del porto al quale la nave è destinata, il capitano, se non ha ordini contrari, deve condursi in uno dei porti vicini del medesimo Stato ove gli sia permesso di approdare.

388. La nave, gli attrezzi e arredi, il nolo e le merci caricate sono rispettivamente

vincolati per l'esecuzione delle convenzioni delle parti.

CAPO II.

Della polizza di carico.

389. La polizza di carico deve esprimere la natura, specie, qualità e quantità delle merci da trasportare.

Essa deve enunciare

Il nome, cognome e la residenza del caricatore;

Il nome, cognome e l'indirizzo di quello a cui è fatta la spedizione;

Il nome e cognome del capitano o padrone;

Il nome e la portata della nave;

Il luogo della partenza e quello della destinazione;

Il nolo.

La polizza deve portare in margine le marche ed i numeri delle merci da trasportare.

Essa deve essere datata, e può essere all'ordine o al portatore.

390. La polizza di carico è sottoscritta dal caricatore e dal capitano entro ventiquattro ore dopo compiuto il caricamento.

È fatta in quattro originali almeno, da servire per il caricatore, il ricevitore, il ca-

pitano e il proprietario od armatore della nave, uno per ciascuno.

Il caricatore deve consegnare al capitano nello stesso termine le spedizioni delle merci caricate, ossia le quitanze di pagamento, o le bollette di cauzione delle dogane.

391. La polizza di carico formata nel modo sopra stabilito fa fede tra tutte le parti interessate nel carico, come pure tra esse e gli assicuratori.

392. Nel caso di diversità tra le polizze di un medesimo carico, quella che è presso del capitano, fa fede se è riempita di mano del caricatore o di mano del suo commissionario, e quella che è presentata dal caricatore, o da colui al quale è fatto l'indirizzo, fa fede se è riempita di mano del capitano.

393. Il commissionario o destinatario che ha ricevuto le merci indicate nelle polizze di carico o nei contratti di noleggio, deve darne ricevuta al capitano che gliela domandi, sotto pena delle spese e dei danni, compresi quelli del ritardo.

CAPO III.

Del nolo.

394. Il nolo è regolato dalle convenzioni delle parti.

Esso è provato dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico.

Ha luogo per tutta o parte della nave, per un viaggio intiero o per un tempo limitato, a tonnellate, a quintali o ad altri pesi o misure conosciuti, in massa, a collegio.

395. Se la nave è noleggiata per intero ed il noleggiatore non dà tutto il carico, il capitano non può prendere altre merci senza il consenso del noleggiatore. Questi profitta del nolo delle merci che compiono il carico.

396. Se il noleggiatore prima della partenza della nave, senza aver caricato cosa alcuna, dichiara di rompere il viaggio, deve pagare al capitano la metà del nolo.

Se non ha dichiarato di rompere il viaggio, deve pagare il nolo intiero.

Se carica una quantità di merci minore di quella convenuta, deve parimente pagare il nolo intiero.

Se carica una quantità maggiore, deve pagare il nolo per l'eccedenza in ragione di quello convenuto.

397. Il capitano che ha dichiarato la nave di una portata maggiore della vera, è obbligato al risarcimento dei danni verso il noleggiatore.

Non si reputa esservi errore nella dichiarazione della portata, se l'errore non eccede un quarantesimo, o se la dichiara-

zione è conforme al certificato dello stazatore.

398. Se la nave è caricata a collegio, sia a quintali, sia a tonnellate, sia ad altri pesi e misure conosciuti, sia a massa, il caricatore può ritirare le sue merci prima della partenza della nave pagando la metà del nolo.

Egli sopporta le spese di caricamento, di scaricamento e di ricaricamento delle altre merci che bisogna muovere di luogo, e le spese del ritardo.

399. Il capitano può far mettere a terra nel luogo del caricamento le merci trovate nella nave, se non gli sono state dichiarate, od esigerne il nolo al prezzo massimo che si paga nel medesimo luogo per le merci di simile natura.

400. Il caricatore che ritira le sue merci durante il viaggio, deve pagare il nolo per intero e tutte le spese di traslocazione cagionate dallo scaricamento.

Se le merci sono ritirate per fatto o colpa del capitano, questi è responsabile dei danni e delle spese.

401. Se la nave è trattenuta alla partenza, nel corso del viaggio od al luogo dello scaricamento, per fatto del noleggiatore, le spese del ritardo sono dovute da lui.

Se essendo stata noleggiata per andata e ritorno, la nave ritorna senza carico o con un carico non compiuto, è dovuto al capi-

tano il nolo intiero, oltre l'indennità per il ritardo.

402. Il capitano è tenuto a risarcire i danni al noleggiatore, se per fatto suo la nave è stata trattenuta od ha sofferto ritardo alla partenza, durante il viaggio o nel luogo dello scaricamento.

I danni sono determinati da perizia.

403. Se il capitano è costretto per caso fortuito o forza maggiore a fare riparare la nave nel corso del viaggio, il noleggiatore è obbligato ad aspettare o pagare il nolo intiero.

Quando la nave non potesse essere riparata, il nolo è dovuto in proporzione del viaggio fatto.

Il capitano deve però prendere a nolo, se è possibile, un'altra nave per condurre le merci alla loro destinazione. Il nuovo noleggio s'intende fatto per conto del caricatore.

404. Il capitano perde il nolo ed è tenuto al risarcimento dei danni verso il noleggiatore, se questi prova che quando la nave ha messo alla vela era inabile a navigare.

La prova è ammessa anche contro il certificato di visita.

405. Il nolo è dovuto per le merci che il capitano è stato costretto a vendere o dare in pegno per provvedere alla mancanza di vettovaglie, alle riparazioni e ad altri bisogni urgenti della nave.

Egli deve però tener conto delle dette merci ai proprietari, al prezzo di vendita delle rimanenti o di altre merci della stessa qualità nel luogo dello scaricamento, se la nave giunga a buon porto.

Se la nave si è perduta, il capitano deve tener conto, per le merci vendute, del prezzo che ne ha ritratto, e per quelle date in pegno, della somma avuta in prestito, ritenendo parimente il nolo risultante dalle polizze di carico.

È salvo in questi due casi il diritto riservato ai proprietari della nave dall'articolo 311.

Qualora dall'esercizio di questo diritto risulti una perdita per coloro le cui merci sono state vendute o date in pegno, la medesima sarà ripartita per contribuzione sul valore di queste merci e di tutte quelle che sono giunte alla loro destinazione, o che sono state salvate dal naufragio posteriormente agli avvenimenti di mare che hanno resa necessaria la vendita o la dazione in pegno.

406. Qualora sopravvenga interdizione di commercio col paese per cui la nave è in viaggio, e questa sia costretta a ritornare col suo carico, non è dovuto al capitano che il nolo di andata, quantunque la nave sia stata noleggiata per andata e ritorno.

Se la nave è noleggiata per andare in un porto a prendere un carico e condurlo in

altro porto, e la interdizione di commercio sopravviene mentre essa viaggia in zavorra pel luogo ove deve levare il carico, è dovuta al capitano una indennità per le spese fatte in esecuzione del contratto, da liquidarsi con riguardo alle circostanze.

407. Se la nave è trattenuta nel corso del viaggio per ordine di una Potenza, o costretta a soggiornare in un porto per riparare i danni anche volontariamente sofferti per la salvezza comune, non è dovuto alcun nolo durante il tempo della sua detenzione o stazione nel porto, quando la nave sia noleggiata a mese, nè accrescimento di nolo quando sia noleggiata a viaggio.

408. Il capitano ha diritto al nolo delle merci gettate in mare per salvezza comune ed ammesse a contribuzione.

409. Non è dovuto alcun nolo per le merci perdute per naufragio od investimento, rapite da pirati o prese dai nemici.

Il capitano deve restituire il nolo che gli fosse stato anticipato, salva convenzione contraria.

410. Se la nave e le merci sono riscattate o se le merci sono salvate dal naufragio, il capitano ha diritto al nolo sino al luogo della preda o del naufragio.

Contribuendo al riscatto, egli ha diritto al nolo intiero, semprechè conduca le merci al luogo della loro destinazione.

411. La contribuzione pel riscatto si fa sul

prezzo corrente delle merci nel luogo dello scaricamento, dedotte le spese, e sulla metà della nave e del nolo.

I salari dei marinai sono esenti dalla contribuzione.

412. Se quello a cui sono indirizzate le merci, ricusa di riceverle, il capitano può, coll'autorizzazione del giudice, farne vendere la quantità occorrente per il pagamento del nolo e fare il deposito delle rimanenti.

Se il prezzo delle merci non è sufficiente al pagamento, egli conserva il regresso contro il caricatore.

413. Il capitano non può ritenere le merci nella nave per mancanza di pagamento del nolo.

Egli può nel tempo dello scaricamento domandare che le merci sieno depositate presso un terzo sino al pagamento del nolo.

414. Il capitano ha per il nolo la preferenza sulle merci del carico durante quindici giorni dopo la loro consegna, se non sono passate in mano di terzi.

415. Nel caso di fallimento dei caricatori o reclamanti prima della scadenza dei quindici giorni, il capitano è preferito a tutti i creditori per il pagamento del nolo e delle avarie a lui dovute.

416. In nessun caso il caricatore può domandare diminuzione del nolo.

417. Il caricatore non può abbandonare per il nolo le merci diminuite di prezzo, o

deteriorate per vizio proprio o per caso fortuito.

Tuttavia se vino, olio od altri liquidi sieno colati lasciando vuote o quasi vuote le botti che li contenevano, queste possono essere abbandonate per il nolo.

CAPO IV.

Dei passeggeri.

418. Il contratto di noleggio per trasporto di passeggeri a bordo di navi a vela è regolato, in mancanza di convenzioni speciali, dalle seguenti disposizioni.

419. Nel caso di rottura del viaggio prima della partenza della nave,

Se il viaggio è rotto per volontà del passeggero, è dovuta al capitano la metà del nolo;

Se è rotto per morte, malattia, o altro caso di forza maggiore riguardante la persona del passeggero, è dovuto il quarto del nolo, dedotte le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, quando queste spese sono comprese nel nolo;

Se è rotto per fatto del capitano, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni;

Se è rotto per caso fortuito o per forza maggiore che riguardi la nave, il contratto è risolto senza indennità per l'una e per l'altra parte.

420. Se il viaggio è rotto dopo la partenza della nave,

Il passeggiere che sbarca volontariamente in un porto d'approdo, paga il nolo intero ;

Il capitano che ricusa di proseguire il viaggio o è altrimenti in colpa dello sbarco de passeggiere in un porto di approdo, è obbligato al risarcimento dei danni ;

Se il viaggio è rotto per malattia o morte del passeggiere, per caso fortuito o per forza maggiore che riguardi la nave, il nolo è dovuto in proporzione del cammino percorso.

Nessun nolo è dovuto dagli eredi del passeggiere morto in naufragio.

41. Se la nave per qualsiasi causa non lascia il porto nel giorno fissato per la partenza, il passeggiere ha diritto di essere alloggiato e nutrito a bordo, durante il ritardo, oltre al risarcimento dei danni.

Se il ritardo eccede dieci giorni, il passeggiere può inoltre sciogliere il contratto, e in questo caso il nolo deve restituirsi per intero.

Se il ritardo è cagionato da tempo cattivo, o scioglimento del contratto per parte dei passeggiere non ha luogo, se non colla perdita di un terzo del nolo.

La circostanza del tempo cattivo è riconosciuta e dichiarata dal capitano del porto o da chi ne fa le veci.

422. La nave noleggiata per trasporto di

passaggieri deve, qualunque sia il loro numero, condurli direttamente nel porto di destinazione, salvo il caso di diversa convenzione.

Se la nave deviasse dal cammino o facesse rilascio per volontà o fatto del capitano, i passeggeri continueranno ad essere alloggiati e nutriti a spese della nave, oltre al risarcimento dei danni e salva la facoltà di risolvere il contratto.

423. Nel caso di ritardo avvenuto durante il viaggio per arresto ordinato da Potenza, o per bisogno di riparare la nave,

Se il passeggero non vuole aspettare che cessi l'arresto o sieno compiute le riparazioni, può sciogliere il contratto pagando il nolo in proporzione del cammino percorso;

Se preferisse aspettare la ripresa della navigazione, non deve alcun aumento di nolo, ma deve alimentarsi a sue spese durante il tempo dell'arresto o delle riparazioni.

424. Gli alimenti del passeggero durante il viaggio s'intendono compresi nel nolo, se non vi è convenzione contraria.

Nel caso di tale convenzione il capitano deve somministrare al passeggero che ne manchi i viveri durante il viaggio a giusto prezzo.

Nei viaggi al di là dello stretto di Gibilterra o del canale di Suez i passeggeri

hanno diritto di restare a bordo e di essere alimentati per quarantott'ore successive all'arrivo della nave nel porto di destinazione, salvo che la nave fosse costretta di partire immediatamente.

425. Il trasporto di passeggeri sopra navi a vapore è retto da leggi e regolamenti speciali.

TITOLO VII.

Del prestito a cambio marittimo.

426. Il contratto di prestito a cambio marittimo deve farsi per iscritto, altrimenti si risolve in semplice mutuo, ed il capitale sborsato può ripetersi cogli'interessi legali.

La scrittura deve enunciare

Il capitale prestato e la somma convenuta per interesse marittimo :

Gli oggetti sui quali il prestito è assicurato ;

Il nome della nave ;

Il nome e cognome del capitano o padrone ;

I nomi e cognomi di chi dà e di chi riceve il danaro ;

Se il prestito ha luogo per un viaggio ;

Per qual viaggio e per quale tempo ;

Il tempo del rimborso.

427. Il prestito a cambio marittimo fatto nel regno deve essere trascritto nei registri dell'amministrazione di marina del compartimento dove è stipulato, e deve essere annotato sull'atto di nazionalità entro dieci giorni dalla sua data, sotto pena della perdita del privilegio.

Il prestito a cambio marittimo fatto all'estero deve essere trascritto nei registri del regio consolato del luogo dov'è stipulato, e deve essere annotato sull'atto di nazionalità nello stesso termine e sotto la stessa pena.

Gli amministratori della marina e gli uffiziali consolari all'estero devono trasmettere copia dell'atto all'amministrazione di marina del compartimento dove è iscritta la nave.

Non possono trascrivere l'atto di cambio marittimo nei loro registri, se non viene presentato l'atto di nazionalità per far annotazione sul medesimo dell'atto di cambio.

Il prestito a cambio marittimo fatto all'estero ove non ha sede un uffiziale consolare nè altri che ne faccia le veci, deve essere fatto annotare nell'atto di nazionalità, a cura del capitano, dall'autorità che concede l'autorizzazione o da altro pubblico uffiziale del luogo. Uno degli originali o una copia autentica del contratto deve spedirsi dal capitano, insieme a copia autentica dell'atto di autorizzazione, all'uffiziale consolare più vi-

cino, il quale ne farà la trascrizione nei suoi registri e la trasmissione all'amministrazione di marina suindicata.

Il capitano che non giustifica l'adempimento di queste formalità, è obbligato in proprio al pagamento del cambio marittimo.

Il tutto salvo le disposizioni dell'art. 331.

428. L'atto di prestito a cambio marittimo, quando è all'ordine, può essere negoziato per mezzo di girata.

In questo caso l'atto di prestito e la negoziazione del medesimo producono anche tra non commercianti gli stessi effetti e le stesse azioni in garanzia che il biglietto all'ordine.

429. La garanzia di pagamento non si estende al profitto marittimo, salvo convenzione contraria.

430. I prestiti a cambio marittimo possono essere costituiti

Sul corpo, sugli attrezzi, armamento e corredo della nave, o sopra un determinato numero di carati della medesima;

Sul carico o sopra una porzione determinata di esso;

Su tutta la nave e su tutto il carico congiuntamente.

431. Il prestito a cambio marittimo, eccedente il valore degli oggetti sopra i quali è costituito, è valido sino a concorrenza di questo valore secondo la stima fatta o convenuta.

L'eccedenza della somma presa a prestito è rimborsata insieme coll'interesse al corso della piazza.

Se chi riceve il prestito è in dolo, chi lo ha dato può domandare l'annullamento del contratto.

432. Il prestito a cambio marittimo sul nolo a guadagnarsi dalla nave e sul profitto sperato dalle merci, è vietato.

Se nondimeno il prestito ha luogo, chi lo dà, ha diritto soltanto al rimborso del capitale senza interesse.

433. Non può essere fatto prestito a cambio marittimo ai marinai ed alla gente di mare sui loro salari o sulle loro partecipazioni.

434. La nave, gli attrezzi, gli arredi, l'armamento ed anche il nolo guadagnato, sono vincolati per privilegio al capitale ed all'interesse del danaro dato a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi della nave.

Il carico è parimente vincolato al capitale ed agli interessi del danaro prestato a cambio marittimo sul medesimo.

Se il prestito è stato fatto sopra un numero determinato di carati della nave o sopra una porzione determinata del carico, il privilegio si restringe ai soli carati o alla sola porzione del carico vincolata al prestito.

435. Il prestito a cambio marittimo, contratto dal capitano nel luogo della dimora dei proprietari della nave senza loro auto-

rizzazione, non dà azione nè privilegio che sulla porzione della nave e del nolo spettante al capitano.

436. Sono vincolate alle somme prese a cambio marittimo, anche nel luogo della dimora degli interessati, per riparazioni e vetovaglie, le porzioni della nave e del nolo spettanti ai proprietari che non hanno somministrato la loro quota per mettere la nave in assetto, entro ventiquattro ore dalla intima- zione loro fatta.

437. I prestiti fatti per l'ultimo viaggio sono rimborsati con preferenza a quelli fatti per un viaggio precedente, ancorchè si fosse dichiarato che le somme già prestate si erano lasciate per continuazione o rinnovazione del contratto.

Le somme prestate durante il viaggio hanno privilegio sulle somme prestate prima della partenza della nave; se sono più i prestiti fatti durante lo stesso viaggio, il posteriore ha sempre privilegio sull'antere- riore.

438. Chi dà il danaro non corre rischio per le merci sulle quali fu costituito il cam- bio marittimo, se furono caricate sopra una nave diversa da quella indicata nel con- tratto, salvochè il cambiamento della nave sia avvenuto per forza maggiore.

439. Se le cose sulle quali fu costituito il prestito a cambio marittimo, sono intera- mente perdute per caso fortuito o per forza

maggiore nel tempo e nel luogo dei rischi assunti da chi ha dato il danaro, chi lo ha ricevuto è liberato.

440. I cali, le diminuzioni e le perdite che accadono per vizio proprio della cosa vincolata al cambio marittimo, e i danni cagionati dal fatto di chi ha ricevuto il danaro, non sono a carico di chi lo ha dato.

441. Nel caso di naufragio, il pagamento delle somme prese a cambio marittimo è ridotto al valore delle cose salvate e vincolate al prestito, dedotte le spese di ricupero.

442. Il tempo dei rischi, se non è determinato dal contratto, decorre,

Quanto alla nave, dal giorno in cui essa ha fatto vela sino al giorno in cui ha ancorato e dato fondo nel porto o luogo della sua destinazione;

Quanto alle merci, dal giorno in cui esse sono state caricate sulla nave o nelle barche per recarle nella medesima sino a quello in cui sono consegnate a terra.

443. Colui che prende a cambio marittimo sopra merci, non è liberato per la perdita della nave e del carico, se non prova esservi state merci per conto suo sino a concorrenza della somma presa a cambio.

444. Coloro che danno a cambio marittimo, contribuiscono alle avarie comuni a scarico di coloro che prendono; ogni convenzione contraria è nulla.

Le avarie particolari sono pure a carico di coloro che danno a cambio marittimo, se non vi è convenzione contraria.

445. Se vi è cambio marittimo ed assicurazione sulla stessa nave o sullo stesso carico, il prodotto delle cose ricuperate dal naufragio è diviso tra quello che diede a cambio marittimo per il solo capitale e l'assicuratore per le somme assicurate, in proporzione del loro interesse, salvi i privilegi stabiliti dall'articolo 285.

TITOLO VIII.

Delle assicurazioni.

CAPO I.

**Del contratto di assicurazione,
della sua forma e del suo oggetto.**

446. Il contratto di assicurazione deve essere fatto per iscritto, sotto pena di nullità.

Esso deve avere la data del giorno in cui è sottoscritto, e indicare se è stipulato prima o dopo mezzogiorno.

Non può contenere intervalli in bianco.

Esso deve enunciare

Il nome e cognome, la residenza o il domicilio di colui che fa assicurare, la sua

qualità di proprietario o di commissionario;
 Il nome, la specie e la portata della nave;

Il nome e cognome del capitano o padrone;

Il luogo dove le merci sono state o debbono essere caricate;

Il porto o la rada da cui la nave ha dovuto o deve partire;

I porti o le rade in cui deve caricare o scaricare;

I porti o le rade in cui deve entrare;

La natura ed il valore o la stima delle cose che vengono assicurate:

Il tempo in cui i rischi debbono cominciare e quello in cui debbono finire;

La somma assicurata;

Il premio dell'assicurazione.

447. La stessa polizza può contenere più assicurazioni, anche diverse per le cose assicurate, per il premio e per le persone degli assicuratori.

448. L'assicurazione può avere per oggetto

La nave vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata;

Gli arredi e attrezzi;

L'armamento, o anche le vettovaglie soltanto;

Le somme date a cambio marittimo;

Le merci;

E generalmente ogni altra cosa stima-

bile in danaro, esposta ai rischi della navigazione.

449. L'assicurazione può essere fatta sulle dette cose o sopra parte di esse, unitamente o separatamente.

Può essere fatta in tempo di pace o in tempo di guerra, prima del viaggio o durante il viaggio della nave.

Può essere fatta per la sola andata o per il solo ritorno, o per l'andata e il ritorno; per il viaggio intiero o per un determinato tempo; per tutti i viaggi e trasporti, per mare, laghi, fiumi e canali.

450. Nel caso di frode nella valutazione delle cose assicurate, di simulazione o di falsificazione, l'assicuratore può far procedere alla verificaione e stima delle cose stesse, senza pregiudizio di ogni altra azione sia civile sia penale.

451. I carichi fatti per l'Europa negli scali di Levante, nelle coste d'Africa e nelle altre parti del mondo, possono essere assicurati su qualsiasi nave senza indicazione di essa e del capitano.

Le merci possono in questo caso essere assicurate senza indicazione della loro natura e specie.

Tuttavia la polizza deve indicare quello a cui la spedizione è fatta o quello a cui deve essere consegnata la merce, se non contiene convenzione contraria.

452. Le cose, il cui prezzo è dedotto nel

contratto in moneta straniera, sono valutate al prezzo che ha la medesima in moneta dello Stato secondo il corso al tempo della sottoscrizione della polizza.

453. Se il valore delle merci non è stabilito dal contratto, può essere giustificato dalle fatture e dai libri; in mancanza, se ne fa la stima secondo il prezzo corrente al tempo e nel luogo del caricamento, compresi tutti i diritti pagati e le spese fatte sino a bordo.

454. Se l'assicurazione è fatta per il ritorno da un paese ove il commercio non si fa che di permuta, e se la valutazione delle merci non è espressa nella polizza, essa è regolata secondo il valore delle merci date in cambio con l'aggiunta delle spese di trasporto.

455. Se il contratto di assicurazione non determina il tempo dei rischi, questi cominciano e finiscono nel termine stabilito dall'articolo 442.

456. L'assicuratore può far riassicurare da altri le cose che ha già assicurate.

L'assicurato può far assicurare il premio dell'assicurazione.

Il premio della riassicurazione può essere minore o maggiore di quello dell'assicurazione.

457. L'aumento di premio convenuto in tempo di pace pel tempo di guerra che potesse sopravvenire, e la cui quantità non

fosse determinata dai contratti di assicurazione, è stabilito dal giudice, avuto riguardo ai rischi, alle circostanze ed alle convenzioni di ciascuna polizza di assicurazione.

458. Nel caso di perdita delle merci assicurate e caricate sulla nave per conto del capitano, questi deve giustificare agli assicuratori la compra delle merci ed esibirne loro una polizza di carico sottoscritta da due dei principali dell'equipaggio.

459. La persona dell'equipaggio o il passeggiere che porta da paesi stranieri merci assicurate nel regno, deve rimetterne la polizza di carico al regio console del luogo in cui si fa il caricamento, e in mancanza ad uno dei principali negozianti nazionali o all'autorità locale.

460. Se l'assicuratore fallisce quando il rischio non è ancora terminato, l'assicurato può chiedere cauzione o lo scioglimento del contratto.

L'assicuratore ha lo stesso diritto nel caso di fallimento dell'assicurato.

461. Il contratto di assicurazione è nullo, se ha per oggetto

Il nolo delle merci che sono, a bordo della nave;

Il profitto sperato delle merci;

I salari della gente di mare;

Le somme prese a cambio marittimo;

Gli interessi marittimi delle somme date a cambio marittimo.

F. 248

462. Qualunque reticenza o falsa dichiarazione per parte dell'assicurato o differenza tra il contratto di assicurazione e la polizza di carico, che diminuisse l'opinione del rischio o ne cambiasse l'oggetto, rende nulla l'assicurazione.

L'assicurazione è nulla anche nel caso in cui la reticenza, la falsa dichiarazione o la differenza non avesse influito sul danno o sulla perdita della cosa assicurata.

CAPO II.

Degli obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato.

463. Se il viaggio è rotto prima della partenza della nave, ancorchè ciò avvenga per fatto dell'assicurato, l'assicurazione è senza effetto.

L'assicuratore riceve a titolo d'indennità il mezzo per cento della somma assicurata.

Il premio intero è però dovuto, quando l'assicurato reclami il risarcimento di un danno.

464. Sono a rischio degli assicuratori le perdite e i danni che accadono alle cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto fortuito, cambiamenti forzati di via, di viaggio o di nave, per cagione di getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di Potenza, dichiarazione

di guerra, rappresaglia, e in generale per tutti gli altri accidenti di mare.

465. I cambiamenti di via, di viaggio o di nave, le perdite e i danni provenienti dal fatto dell'assicurato non sono a carico dell'assicuratore; questi guadagna il premio, se ha cominciato a correre i rischi.

466. Gli assicuratori non rispondono dei cali, delle diminuzioni e delle perdite che provengono da vizio inerente alla cosa, nè dei danni cagionati dalla colpa o dal fatto dei proprietari.

467. L'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni e colpe del capitano e dell'equipaggio, conosciute sotto nome di *baratteria*, salva convenzione contraria.

468. L'assicuratore non è tenuto alle spese di pilotaggio, rimorchio e lamanaggio nè ad alcuna specie di dritti imposti sulla nave e sulle merci.

469. Devono essere indicate nella polizza le merci soggette per loro natura a deterioramento particolare o diminuzione, come sono i grani, i sali o le merci soggette a scolo: altrimenti gli assicuratori non sono responsabili dei danni o delle perdite che possono accadere a queste merci, salvochè l'assicurato ignorasse la natura del carico al tempo della sottoscrizione della polizza.

470. Se l'assicurazione ha per oggetto merci per l'andata ed il ritorno, e se giunta la nave alla sua prima destinazione non si

fa alcun carico di ritorno o se il carico di ritorno non è compiuto, l'assicuratore ha diritto soltanto ai due terzi del premio convenuto, quando non vi sia patto contrario.

471. Il contratto di assicurazione o di riasicurazione stipulato per una somma eccedente il valore delle cose caricate è nullo riguardo al solo assicurato, se vi fu dolo o frode per parte sua.

472. Se non vi è dolo nè frode, il contratto è valido sino alla concorrenza del valore delle cose caricate, secondo la stima fatta o convenuta.

Nel caso di perdita, gli assicuratori devono contribuire ciascuno in proporzione delle somme da essi assicurate.

Essi non hanno diritto al premio dell'eccedenza, ma soltanto all'indennità del mezzo per cento.

1 473. Se vi sono diversi contratti di assicurazione fatti senza frode sullo stesso carico, e se il primo contratto assicura il valore intero delle merci caricate, questo solo ha effetto.

Gli assicuratori che hanno firmati i contratti susseguenti, sono liberati; essi non hanno diritto che al mezzo per cento della somma assicurata.

Se il valore intero delle merci caricate non è stato assicurato dal primo contratto, gli assicuratori che hanno firmati i contratti

susseguenti, sono obbligati per l'eccedenza secondo l'ordine di data dei contratti.

474. Se il valore delle merci caricate eguaglia le somme assicurate, la perdita di una parte di esse è sopportata da tutti gli assicuratori in proporzione del loro interesse.

475. Se l'assicurazione è fatta separatamente per merci che debbono essere caricate sopra più navi indicate con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuna, e se il carico intero è posto sopra una sola nave o sopra un numero di navi minore dell'indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto oltre alla somma che ha assicurato sulla nave che ha ricevuto il carico, ancorchè avvenga la perdita di tutte le navi indicate: nondimeno egli ha diritto al mezzo per cento delle somme, le cui assicurazioni rimangono senza effetto.

476. Se il capitano ha la facoltà di entrare in diversi porti per compiere o cambiare il carico, l'assicuratore non corre i rischi delle cose assicurate, se non quando sono a bordo, salvo convenzione contraria.

477. Se l'assicurazione è fatta per un tempo determinato, l'assicuratore è liberato con lo spirare di questo tempo, e l'assicurato può fare una nuova assicurazione.

478. L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello

indicato dal contratto, quantunque per la stessa via.

L'assicurazione ha pieno effetto, se il viaggio è abbreviato.

479. L'assicurazione fatta dopo la perdita o l'arrivo degli oggetti assicurati è nulla, qualora vi sia presunzione che prima della firma del contratto l'assicurato abbia potuto essere informato della perdita o l'assicuratore dell'arrivo degli oggetti assicurati.

480. La presunzione esiste se vi è pubblica notorietà, o se dal luogo dell'arrivo o della perdita della nave, o da quello dove pervenne la prima notizia, questa ha potuto giungere nel luogo del contratto prima della sua stipulazione.

È ammessa la prova contraria a questa presunzione.

481. Nel caso di prova contro l'assicurato, questi paga all'assicuratore un doppio premio, e nel caso di prova contro l'assicuratore, questi paga all'assicurato una somma doppia del premio stabilito, salva in ambedue i casi l'azione penale se vi è luogo.

CAPO III.

Dell'abbandono.

482. L'abbandono delle cose assicurate può essere fatto nel caso

Di preda;

Di naufragio;

D'investimento con rottura;

D'inabilità alla navigazione per sinistro di mare;

Di arresto per ordine di Potenza estera;

Di perdita o deterioramento delle cose assicurate, se il deterioramento o la perdita ascende almeno ai tre quarti del valore della cosa;

Di arresto per ordine del governo, dopo cominciato il viaggio.

483. Tutti gli altri danni sono riputati avarie, e si regolano tra gli assicuratori e gli assicurati in ragione dei loro interessi.

484. L'abbandono delle cose assicurate non può farsi in parte nè sotto condizione.

Esso comprende soltanto le cose che formano l'oggetto dell'assicurazione e del rischio.

485. L'abbandono deve essere fatto agli assicuratori nel termine

Di sei mesi dal giorno della ricevuta notizia della perdita accaduta nei porti o sulle coste dell'Europa o su quelle dell'Asia e dell'Africa nel Mediterraneo, e nel caso di preda, dal giorno della ricevuta notizia della condotta della nave in uno dei porti o luoghi situati nelle coste anzidette;

Di un anno dal giorno della ricevuta notizia della perdita accaduta o della preda condotta alle isole Azorre, alle Canarie, a Madera e ad altre isole e coste occidentali dell'Africa ed orientali dell'America;

Di due anni dal giorno della ricevuta notizia delle perdite accadute o delle prede condotte in qualunque altra parte del mondo.

Trascorsi tali termini, gli assicurati non sono ammessi a fare l'abbandono.

L'azione per il pagamento della somma assicurata può essere promossa contemporaneamente all'atto di abbandono.

486. Nel caso in cui l'abbandono può essere fatto, e in quello di ogni altro avvenimento a rischio degli assicuratori, l'assicurato deve notificare all'assicuratore gli avvisi che ha ricevuti.

La notificazione deve essere fatta entro tre giorni dal ricevuto avviso, sotto pena dei danni.

487. Trascorso un anno per la navigazione dei padroni e per i viaggi di gran cabottaggio, e trascorsi due anni per quelli di lungo corso, dal giorno della partenza della nave o dal giorno al quale si riferiscono le ultime notizie, se l'assicurato dichiara non avere ricevuta alcuna notizia della nave, egli può fare l'abbandono all'assicuratore e chiedere il pagamento della somma assicurata, senza che sia necessaria la prova della perdita.

Dopo che l'anno od i due anni sono trascorsi, l'assicurato ha per fare l'abbandono i termini stabiliti dall'articolo 485.

488. Nel caso di assicurazione a tempo limitato, spirati i termini stabiliti come sopra per la navigazione dei padroni, per i viaggi

di gran cabottaggio e per quelli di lungo corso, la perdita della nave si presume accaduta entro il tempo dell'assicurazione.

Essendovi più assicurazioni successive a tempo limitato, la perdita si presume accaduta nel termine della prima assicurazione.

489. L'assicurato, notificando gli avvisi a norma dell'articolo 486, può o fare l'abbandono con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine stabilito dal contratto, o riservarsi di farlo nei termini stabiliti dalla legge.

490. L'assicurato nel fare l'abbandono deve dichiarare le assicurazioni che ha fatte od ordinate, e il danaro che ha preso a cambio marittimo sulla nave o sulle merci; in mancanza, il termine al pagamento non comincia a decorrere che dal giorno in cui fa notificare la detta dichiarazione, senza che ne risulti alcuna proroga del termine per promuovere l'azione di abbandono.

491. Nel caso di dichiarazione fraudolenta, gli effetti dell'assicurazione cessano per l'assicurato, il quale è però tenuto a pagare le somme prese a cambio, non ostante la perdita della nave.

492. Nel caso di naufragio o d'investimento con rottura, l'assicurato deve, senza pregiudizio del diritto di fare l'abbandono, dare opera al ricuperamento delle cose naufragate.

Sulla dichiarazione giurata dell'assicurato, le spese di ricuperamento gli sono

380 F.

rimborsate sino a concorrenza, del valore delle cose ricuperate.

493. Se il tempo del pagamento non è stabilito dal contratto, l'assicuratore deve pagare la somma assicurata dopo tre mesi dalla notificazione dell'abbandono.

494. L'assicurato deve notificare agli assicuratori, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti, gli atti comprovanti che le cose assicurate furono esposte ai rischi assunti dagli assicuratori e che andarono perdute.

495. L'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrari a quelli che sono contenuti nei documenti presentati dall'assicurato.

L'ammissione alla prova di tali fatti non sospende la condanna dell'assicuratore a pagare intanto la somma assicurata, coll'obbligo all'assicurato di dare cauzione.

La cauzione è sciolta col decorso di quattro anni, se non vi fu domanda giudiziale.

496. Notificato ed accettato o giudicato valido l'abbandono, le cose assicurate appartengono all'assicuratore dal giorno in cui fu fatto.

L'assicuratore non può, sotto pretesto di ritorno della nave, dispensarsi dal pagare la somma assicurata.

497. Il nolo delle merci salvate, ancorchè pagato anticipatamente, fa parte dell'abbandono della nave ed appartiene all'assicura-

tore, senza pregiudizio dei diritti di coloro che hanno dato a cambio marittimo, di quelli dei marinai pei salari, e delle spese fatte durante il viaggio.

498. Nel caso di arresto per ordine di una Potenza, l'assicurato è tenuto di farne la notificazione all'assicuratore entro tre giorni dalla ricevuta notizia.

L'abbandono delle cose colpite da arresto non può essere fatto che dopo sei mesi dalla notificazione se l'arresto ha avuto luogo nei mari dell'Europa, e dopo un anno se l'arresto ha avuto luogo in mare più lontano.

Tali termini decorrono dal giorno della notificazione dell'arresto.

Quando le merci siano soggette a perimento, i termini sono ridotti ad un mese e mezzo nel primo caso e a tre mesi nel secondo.

499. Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente gli assicurati devono fare tutti gli atti che da loro dipendono, per ottenere la liberazione delle cose colpite da arresto.

Gli assicuratori possono dal canto loro, di concerto cogli assicurati o separatamente, adoperarsi allo stesso fine.

500. L'abbandono per causa d'inabilità a navigare non può farsi, se la nave può essere rialzata, riparata e messa in istato di continuare il viaggio per il luogo della sua destinazione, salva all'assicurato l'azione di avaria.

501. Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, l'assicurato sul carico deve farne la notificazione entro tre giorni dalla ricevuta notizia.

Il capitano deve usare ogni diligenza per procurarsi un'altra nave a fine di trasportare le merci al luogo della loro destinazione.

502. Nel caso accennato nell'articolo precedente, l'assicuratore continua a correre i rischi delle merci caricate sull'altra nave.

Egli è obbligato inoltre per le avarie, spese di scaricamento, deposito e custodia nei magazzini di ricaricamento, per l'eccedenza del nolo, e per tutte le altre spese che sono state fatte per salvare le merci, sino alla concorrenza della somma assicurata.

503. Se nei termini stabiliti dall'articolo 498 il capitano non ha potuto trovar nave per ricaricare le merci e condurle al luogo della loro destinazione, l'assicurato può farne l'abbandono.

504. Nel caso di preda, se l'assicurato non ha potuto darne avviso all'assicuratore, può riscattare le cose predate senza aspettare l'ordine di questo,

L'assicurato deve però notificare all'assicuratore l'accordo fatto, tosto che gli sia possibile.

505. L'assicuratore ha la scelta di assumere l'accordo per conto proprio o di rinunziarvi; egli deve notificare la sua scelta

all'assicurato entro le ventiquattro ore che seguono la notificazione dell'accordo.

Se dichiara di assumere l'accordo per conto proprio, deve contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto a norma della convenzione ed in proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischi del viaggio in conformità del contratto di assicurazione.

Se dichiara di rinunciare all'accordo, deve pagare la somma assicurata, senza potere nulla pretendere delle cose riscattate.

Quando l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa avere rinunciato al beneficio dell'accordo.

TITOLO IX.

Delle avarie.

506. Sono avarie tutte le spese straordinarie fatte per la nave e per le merci unitamente o separatamente, e tutti i danni che accadono alla nave ed alle merci dopo il caricamento e la partenza fino al loro ritorno e scaricamento.

507. In mancanza di convenzioni speciali tra le parti, le avarie sono regolate dalle disposizioni seguenti.

508. Le avarie sono di due specie ; avarie grosse o comuni, e avarie semplici o particolari.

509. Sono avarie comuni

1° Le cose date al predatore per composizione e a titolo di riscatto della nave e delle merci ;

2° Le cose gettate in mare per la salvezza comune ;

3° Le gomene, gli alberi, le vele o altri attrezzi rotti o tagliati per la salvezza comune ;

4° Le àncore, catene ed altri oggetti abbandonati per la salvezza comune ;

5° I danni cagionati dal getto alle merci rimaste nella nave ;

6° I danni cagionati alla nave nell'operazione del getto volontariamente o per conseguenza necessaria del medesimo, i danni recati alla nave per facilitare il salvataggio delle merci o per agevolare lo scolo od esaurimento delle acque, e i danni che ne derivarono alle merci ;

7° La cura, e il vitto delle persone dell'equipaggio e delle altre persone ferite in difesa della nave ;

8° Il prezzo o l'indennità di riscatto delle persone dell'equipaggio mandate a terra per servizio della nave e fatte prigioniere o schiave ;

9° I salari e il vitto delle persone dell'equipaggio durante l'arresto o l'impedimento, quando la nave è arrestata in viag-

gio per ordine di una Potenza, o è costretta a trattenerli in un porto per sopravvenienza di guerra o altra simile causa che impedisca il viaggio al porto di destinazione, finchè la nave ed il carico non sono svincolati dalle loro reciproche obbligazioni;

10° Le spese di pilotaggio e di entrata od uscita e le tasse di navigazione pagate in un porto dove la nave ha dovuto far rilascio forzato per causa di tempesta, caccia di nemici o pirati, o vena d'acqua cagionata da forza maggiore e non da vizio della nave;

11° I salari e il vitto delle persone dell'equipaggio in un porto di rilascio forzato, durante il tempo delle riparazioni necessarie a proseguire la navigazione;

12° Le spese di scaricamento e ricaricamento delle merci messe a terra per eseguire le riparazioni della nave in un porto di rilascio forzato, e i fitti dei mazzini ove le merci stesse furono depositate;

13° Le spese fatte per ottenere la liberazione o restituzione della nave arrestata, se l'arresto non procedeva da causa che riguardasse esclusivamente la nave o le persone del capitano, del proprietario o dell'armatore, ed i salari e il vitto delle persone dell'equipaggio durante il tempo necessario per ottenere tale liberazione o restituzione, se questa si è ottenuta;

14° Le spese di scaricamento per alleggerire la nave a fine di entrare in un seno, fiume, o canale, quando la nave vi sia costretta per tempesta, per caccia di nemici o pirati, o per altro motivo di comune salvezza della nave e del carico, e i danni che la nave o le merci hanno sofferto nella operazione di scaricare e ricaricare;

15° I danni sofferti dalla nave o dalle merci nell'investimento volontario per salvare la nave da tempesta, da preda o da altro pericolo imminente;

16° Le spese fatte per rimettere a galla la nave investita nel caso espresso nel numero precedente, e le ricompense dovute per le opere e i servizi prestati in tale occasione;

17° La perdita e i danni sofferti dalle merci messe sulle barche per alleggerire la nave nel caso espresso nel numero 14, comprese le quote di contribuzione che si dovessero alle barche stesse, e reciprocamente i danni sofferti dalle merci rimaste a bordo della nave, in quanto tali danni sieno riputati avarie comuni;

18° I premi e gli interessi del cambio marittimo contratto per far fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni, e i premi di assicurazione ~~di questo cambio marittimo~~ delle dette spese, come pure la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietario delle merci vendute durante il viaggio in un porto

di rilascio forzato per far fronte alle spese stesse (1) ;

19° Le spese d'una quarantena straordinaria non preveduta nel contratto di noleggio, se essa colpisce egualmente la nave ed il carico, compresi i salari e il vitto delle persone dell'equipaggio durante la quarantena ;

20° Le spese del regolamento delle avarie comuni ;

21° Generalmente i danni sofferti e le spese fatte preve deliberazioni ragionate per il bene e la salvezza comune della nave e delle merci, dopo il caricamento e la partenza sino al ritorno e scaricamento.

540. Non sono riputate avarie comuni, ancorchè incontrate volontariamente e preve deliberazioni prese per il bene e la salvezza comune, i danni sofferti dalla nave o le spese fatte per la medesima, quando provengano da vizio o vetustà della nave ovvero da colpa o negligenza del capitano o dell'equipaggio.

(1) Con decreto del 23 dicembre 1865 questo paragrafo venne modificato come segue :

„ I premi e gli interessi del cambio marittimo contratti
 „ per far fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni,
 „ o i premi di assicurazioni delle dette spese, come pure
 „ la perdita che dovesse rimborsarsi al proprietario delle
 „ merci vendute durante il viaggio in un porto di rilascio
 „ forzato per far fronte alle spese stesse. „

511. Le avarie comuni sono a carico delle merci e della metà della nave e del nolo, in proporzione del valore.

Il prezzo delle merci è stabilito secondo il loro valore nel luogo dello scaricamento.

512. Sono avarie particolari

1° Qualunque perdita o danno sofferto dalle merci per tempesta, incendio, preda, naufragio, investimento, rottura o altro qualsiasi caso fortuito o di forza maggiore;

2° La perdita degli alberi, delle gomene, àncore, vele, corde, e qualunque altro danno sofferto dalla nave per le cause espresse nel numero precedente;

3° Qualunque danno sofferto per vizio proprio della nave o delle merci;

4° Le spese di qualunque approdo cagionato da vizio della nave, da vena di acqua proveniente da vetustà, da mancanza di provvigioni di bordo, o da causa qualunque imputabile all'armatore o al capitano;

5° I salari e il vitto dei marinai durante la quarantena ordinaria preveduta nel contratto, o durante le riparazioni provenienti da vizio o vetustà della nave o da altra causa imputabile al capitano o all'armatore, o durante l'arresto o stazione in un porto che riguardi la nave sola o le merci sole, e le spese per ottenere in questo caso la liberazione dell'una o delle altre;

6° Le spese per conservare le merci o riparare i fusti, le casse o gli involti in cui

sono contenute, quando queste spese non procedano da danni riputati avarie comuni:

7° L'eccedenza del nolo nel caso espresso nell'articolo 403 :

8° Generalmente tutti i danni sofferti e tutte le spese fatte per la nave sola o per le merci sole, dopo il caricamento e la partenza sino al ritorno e scaricamento.

513. Le avarie particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno o dato occasione alla spesa.

514. I danni accaduti alle merci per avere mancato il capitano di chiudere i boccaporti, ancorare la nave, provvedere buoni cavi, e per tutti gli altri accidenti provenienti dalla negligenza del capitano o dell'equipaggio, sono altresì avarie particolari a carico del proprietario delle merci, per le quali però egli ha regresso contro il capitano, la nave ed il nolo.

I danni che fossero provenuti ai proprietari della nave per una più lunga ed arbitraria stazione nei porti, sono risarciti dal capitano.

515. Le spese di pilotaggio, lamanaggio e rimorchio per entrare nei seni, fiumi o canali, o per uscirne, i diritti di congedo, visite, relazioni, tonnellaggio, segnali, ancoraggio e gli altri diritti di navigazione, non sono avarie ma semplici spese a carico della nave, salvo il caso espresso nel numero 10 dell'articolo 500.

4075 516. Nel caso di urto di navi,

Se l'urto è stato puramente fortuito, il danno è scportato dalla nave che lo ha sofferto senza diritto a ripetizione;

Se è accaduto per colpa di uno dei capitani, il danno è a carico di quello che lo ha cagionato;

Se vi è dubbio sulle cause dell'urto, il danno è riparato a spese comuni e per porzioni eguali dalle navi che lo hanno cagionato e sofferto.

In questi due ultimi casi la stima del danno è fatta da periti.

517. La domanda per avaria non è ammissibile, se l'avaria comune non eccede l'uno per cento del valore cumulato della nave e delle merci, e se l'avaria particolare non eccede l'uno per cento del valore della cosa danneggiata.

518. La clausola *franco d'avaria* libera gli assicuratori da ogni avaria comune o particolare, eccettuati i casi che danno luogo all'abbandono: in questi casi gli assicurati hanno la scelta tra l'abbandono e l'esercizio dell'azione di avaria.

TITOLO X.

Del getto e della contribuzione.

519. Se per tempesta o per caccia di nemici o pirati il capitano si crede in obbligo per la salvezza della nave di gettare in mare una parte del carico, di tagliare gli alberi o di abbandonare le àncore, deve consultare gli interessati nel carico che si trovano nella nave e i principali dell'equipaggio.

Se sono diversi i pareri, prevale quello del capitano e dei principali dell'equipaggio.

520. Le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor valore sono gettate le prime, ed in seguito le merci del primo ponte a scelta del capitano e col parere dei principali dell'equipaggio.

521. Il capitano deve stendere in iscritto la deliberazione, tosto che potrà ciò fare.

La deliberazione esprime i motivi che hanno determinato il getto, e le cose gettate o danneggiate.

Essa contiene la sottoscrizione dei deliberanti od i motivi del loro rifiuto di sottoscrivere.

Deve essere trascritta sul registro.

522. La descrizione delle perdite e dei danni è fatta nel luogo dello scaricamento

della nave per cura del capitano e per mezzo di uno o più periti nominati, se nel regno, dal tribunale di commercio e in mancanza dal pretore, se all'estero, dall'uffiziale consolare o da chi ne fa le veci, e in mancanza dall'autorità locale.

523. Le merci gettate sono stimate secondo il valore in corso nel luogo dello scaricamento; la loro qualità è stabilita dalla presentazione delle polizze di carico e delle fatture, se ve ne sono.

524. I periti nominati giusta l'articolo 522 fanno la ripartizione delle perdite e dei danni.

La ripartizione è resa esecutiva mediante l'omologazione del tribunale di commercio.

Nei porti stranieri la ripartizione è resa esecutiva dall'uffiziale consolare e in sua mancanza dal giudice competente del luogo.

525. La ripartizione delle perdite e dei danni è fatta sulle cose gettate e salvate e sulla metà della nave e del nolo, in proporzione del loro valore nel luogo dello scaricamento.

526. Quando nella polizza di carico è simulata una qualità o un valore delle merci inferiore al vero, le merci contribuiscono secondo la loro stima se sono salvate, e si pagano in ragione della qualità o del valore indicato se sono gettate o danneggiate.

Se invece è simulata una qualità o un valore superiore al vero, le merci contri-

buiscono in ragione della qualità o del valore indicato se sono salvate, e si pagano secondo la loro stima, se sono gettate o danneggiate.

527. Le munizioni da guerra e da bocca ed i bagagli delle persone dell'equipaggio non contribuiscono al getto, se sono salvati, e danno diritto a contribuzione secondo il loro valore, se sono gettati.

528. Le merci, delle quali non vi è polizza di carico nè dichiarazione del capitano, non sono pagate se sono gettate, contribuiscono se sono salvate.

529. Le merci, caricate sulla coperta della nave, contribuiscono se sono salvate.

Se sono gettate o danneggiate per il getto, il proprietario non è ammesso a chiedere la contribuzione, e non può esercitare azione che contro il capitano.

Questa disposizione non è applicabile ai viaggi indicati nell'articolo 378.

530. Se il getto non salva la nave, non vi è luogo a contribuzione.

Le merci salvate non sono soggette al pagamento e all'indennità per quelle che sono gettate o danneggiate.

531. Se il getto salva la nave e questa continuando il suo viaggio si perde, le cose salvate contribuiscono al getto secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, dedotte le spese di salvamento.

532. Le cose gettate non contribuiscono in

alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle merci salvate.

Le merci non contribuiscono al pagamento della nave perduta o resa inabile a navigare.

533. Nel caso di perdita delle merci poste in barche per alleggerire la nave all'entrare in un porto, fiume o canale, la ripartizione della perdita è fatta sulla nave e sul carico per intero.

Se la nave si perde col resto del carico, non si fa alcuna ripartizione sulle merci poste sugli scafi, ancorchè arrivino a buon porto.

534. In tutti i casi sopra espressi, il capitano e l'equipaggio hanno privilegio sulle merci o sopra il loro prezzo per il montare della contribuzione.

535. Se dopo la ripartizione le cose gettate sono recuperate dai proprietari, questi devono restituire al capitano ed agli interessati quanto hanno ricevuto nella contribuzione, dedotti i danni cagionati dal getto e dalle spese di ricuperamento.

TITOLO XI.

Della inammissibilità di azione.

536. Non sono ammissibili

Le azioni contro il capitano e gli assicuratori per danno accaduto alla merce, se essa è stata ricevuta senza protesta;

Le azioni contro il noleggiatore per avarie, se il capitano ha consegnato le merci e ricevuto il nolo senza protesta;

Le azioni per risarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi in un luogo in cui il capitano avrebbe potuto agire, se egli non ha fatto richiamo.

537. Le proteste e i richiami sono nulli, se non sono fatti e notificati entro tre giorni, e se entro due mesi dalla notificazione non sono seguiti dalla domanda giudiziale di pagamento.

Il termine di due mesi è accresciuto quanto alle notificazioni fatte all'estero, a norma dell'articolo 601.

TITOLO XII.

Della prescrizione.

538. L'azione per rivendicare la proprietà della nave si prescrive col decorso di dieci anni, senza che possa opporsi la mancanza di titolo o di buona fede.

Chi possiede una nave in forza di un titolo stipulato di buona fede, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di cinque anni dalla data della trascrizione ed annotazione sull'atto di nazionalità.

Il capitano non può acquistare la proprietà della nave per mezzo di prescrizione.

539. L'azione di abbandono si prescrive col decorso di sei mesi dall'atto di abbandono.

540. Le azioni provenienti dai contratti di cambio marittimo e di assicurazione si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data del contratto.

541. Si prescrivono le azioni

Per pagamento di nolo di navi, salari e stipendi degli ufficiali, marinai ed altre persone dell'equipaggio, col decorso di un anno dalla fine del viaggio;

Per alimenti somministrati ai marinai d'ordine del capitano, col decorso di un anno dalla somministrazione;

Per somministrazioni di legnami ed altre cose necessarie alle costruzioni, all'allestimento ed alle vettovaglie della nave, col decorso di un anno dalle somministrazioni;

Per salari di operai e per opere fatte, col decorso di un anno dalla prestazione dell'opera;

Per consegna di merci, col decorso di un anno dall'arrivo della nave.

Nondimeno coloro ai quali fossero opposte le prescrizioni enunciate in questo articolo, possono valersi del disposto dall'articolo 2142 del codice civile.

542. La prescrizione non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto o una domanda giudiziale non perenta.

LIBRO III.

DEL FALLIMENTO E DELLA BANCAROTTA

TITOLO I.

Del fallimento

Disposizioni generali.

543. Il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti, è in istato di fallimento.

Il fallimento del commerciante può essere dichiarato dopo la sua morte, se prima di essa ebbe luogo la cessazione dei pagamenti. In tale caso la dichiarazione di fallimento non può essere domandata dai creditori nè pronunziata d'ufficio, che entro l'anno dalla morte del fallito.

CAPO I.

Della dichiarazione del fallimento, dei suoi effetti, e delle prime disposizioni circa la persona del fallito.

544. Il fallito, entro tre giorni dalla cessazione dei suoi pagamenti, deve farne la dichiarazione nella cancelleria del tribunale di commercio del luogo in cui ha il suo principale stabilimento commerciale: il giorno in cui ha cessato di fare i suoi pagamenti, è compreso nei tre giorni.

Nel caso di fallimento di una società in nome collettivo, la dichiarazione conterrà il nome, il cognome e l'indicazione della residenza o del domicilio di ciascun socio obbligato in solido; la dichiarazione sarà fatta nella cancelleria del tribunale del luogo in cui trovasi la sede della società.

Nel caso di fallimento di una società anonima, gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, i quali sono tenuti di comparire davanti al giudice delegato e ai sindaci ogniqualevolta ne sieno richiesti.

545. La dichiarazione del fallito deve essere accompagnata dal deposito del bilancio o da una indicazione dei motivi, che impediscono il fallito di fare tale deposito.

Il bilancio conterrà l'indicazione ed il valore approssimativo di tutti i beni mobili ed immobili del fallito, il prospetto dei suoi debiti e crediti, il quadro dei profitti e delle perdite e quello delle spese. Il bilancio sarà certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito.

546. Il fallimento è dichiarato con sentenza del tribunale di commercio pronunciata sulla dichiarazione del fallito, o sull'istanza di uno o di più creditori, o d'ufficio.

Con la stessa sentenza il tribunale deve Delegare uno dei giudici alla procedura del fallimento;

Ordinare l'apposizione dei sigilli;

Nominare uno o più sindaci provvisori;

Determinare il luogo, il giorno e l'ora in cui i creditori si raduneranno davanti il giudice delegato, per la nomina dei sindaci definitivi.

Il giorno fissato per l'adunanza deve essere entro i venti giorni dalla data della sentenza.

La detta sentenza è provvisoriamente esecutiva.

547. Con la sentenza che dichiara il fallimento, o con altra posteriore che sarà pronunciata sulla relazione del giudice delegato, il tribunale determina, d'ufficio o sull'istanza di qualunque parte interessata, il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

In mancanza di determinazione speciale, la cessazione dei pagamenti si reputa avere avuto luogo dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, o dal giorno della morte del fallito se il fallimento fu dichiarato dopo la sua morte.

548. Può il tribunale in qualunque stato della causa ed anche con la sentenza di dichiarazione del fallimento, semprechè il fallito non sia già arrestato, ordinarne l'arresto o la custodia secondo le circostanze, specialmente nei casi di latitanza del fallito o di mancanza di presentazione del bilancio.

Non può in questo caso essere ricevuto contro il fallito verun altro ordine di arresto, nè di opposizione al rilascio per qualsiasi specie di debito.

L'arresto del fallito è fatto eseguire dal procuratore del Re.

549. Il cancelliere del tribunale di commercio dà immediatamente avviso al pretore del disposto dalla sentenza dichiarativa del fallimento che ordina l'apposizione dei sigilli, e trasmette entro le ventiquattro ore al procuratore del Re un estratto della detta sentenza, accennando le principali indicazioni e disposizioni in essa contenute.

550. Le sentenze pronunziate a norma degli articoli 546 e 547 sono pubblicate mediante affissioni nel comune ove siede il tribunale, in quello ove siede la corte di

appello da cui dipende il tribunale, nel comune della residenza del fallito e in tutti i luoghi ove egli ha stabilimenti commerciali.

Un estratto delle dette sentenze è inserito nel giornale degli annunci giudiziari.

Le pubblicazioni ed inserzioni suddette si fanno per cura del cancelliere del tribunale, nel più breve termine possibile. Il giudice delegato veglia per l'esecuzione del disposto da questo e dal precedente articolo.

551. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data e di diritto il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, e di quelli che gli pervenissero durante lo stato di fallimento.

Il fallito non riabilitato, oltre quanto è disposto dagli articoli 31 e 63, non può ritenere nè riassumere la professione di commerciante, salva l'eccezione stabilita dall'articolo 631 per il fallito che ha ottenuto un concordato.

Esso non può essere impresario di spettacoli pubblici nè aprirne per suo conto.

Non è ammesso ad uffizi di contabilità dipendenti da comuni o da stabilimenti pubblici.

Il nome del fallito, e se trattasi di società caduta in fallimento, i nomi dei soci tenuti in solido sono e rimarranno scritti,

durante la loro vita, in un albo affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento e nelle sale delle borse di commercio, salvo il disposto dagli articoli 631 e 652.

552. Dal giorno della dichiarazione del fallimento ogni azione contro il fallito, riguardante beni mobili o immobili, non può essere proseguita se non contro i sindaci.

Lo stesso ha luogo per gli atti esecutivi sopra beni mobili o immobili.

Il tribunale può, se lo giudica conveniente, ammettere il fallito a intervenire in causa.

553. La sentenza che dichiara il fallimento, rende esigibili verso il fallito i debiti non scaduti.

Nel caso di fallimento di chi spedì un biglietto all'ordine, di chi accettò una lettera di cambio, o del traente nel caso di non seguita accettazione, gli altri obbligati debbono dar cauzione per il pagamento alla scadenza, se non preferiscono di pagare immediatamente.

554. La sentenza che dichiara il fallimento, sospende, rispetto alla massa dei creditori soltanto, il corso degli interessi dei crediti che non sono garantiti da pegno, privilegio od ipoteca.

Però gl'interessi dei crediti garantiti non possono essere domandati, salvo che

sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio od ipoteca, o dati in pegno.

555. Sono nulli relativamente alla massa, quando sono stati fatti dal debitore dopo il tempo determinato dal tribunale riguardo alla cessazione dei pagamenti, o nei dieci giorni precedenti,

Gli atti traslativi di proprietà di beni mobili od immobili a titolo gratuito;

I pagamenti per debiti non scaduti così in danaro, come per via di trapasso, vendita, compensazione o altrimenti, e i pagamenti per debiti scaduti che non sono fatti in danaro od in effetti di commercio;

I pegni e le anticresi costituite sopra i beni del debitore.

Sono anche nulle le iscrizioni di ipoteca prese sopra i beni del medesimo, dopo il tempo della cessazione dei pagamenti o nei dieci giorni precedenti.

556. Ogni altro pagamento fatto dal debitore per debiti scaduti ed ogni altro atto a titolo oneroso da esso fatto dopo la cessazione dei pagamenti, e prima della sentenza dichiarativa del fallimento, possono essere annullati se coloro che hanno ricevuto dal debitore, o che hanno contrattato col medesimo, conoscevano la cessazione dei pagamenti.

557. Qualora sieno state pagate lettere di cambio dopo la cessazione dei pagamenti e

prima della sentenza dichiarativa del fallimento, non si dà azione per la restituzione del danaro se non contro colui, per conto del quale fu tratta la lettera di cambio.

Se trattasi di un biglietto all'ordine, l'azione per la restituzione non può essere promossa che contro il primo girante.

Nell'uno e nell'altro caso si deve provare che colui, al quale si domanda la restituzione, aveva cognizione della cessazione dei pagamenti al tempo in cui fu tratta la lettera di cambio o girato il biglietto all'ordine.

558. Gli atti di esecuzione per il pagamento delle pigioni sopra gli effetti mobili che servono al commercio del fallito, sono sospesi per trenta giorni da quello della sentenza dichiarativa del fallimento, salvi i provvedimenti conservativi e il diritto che avesse acquistato il proprietario di riprendere il possesso dei beni locati.

In questo caso cessa di diritto la sospensione degli atti di esecuzione stabilita col presente articolo.

CAPO II.

Del giudice delegato.

559. Il giudice delegato deve specialmente accelerare e vegliare le operazioni e l'amministrazione del fallimento.

Egli fa relazione al tribunale delle contestazioni che sorgono dal fallimento e che sono di competenza commerciale.

560. Le ordinanze del giudice delegato non sono soggette a richiamo, salvo nei casi determinati dalla legge. I richiami sono portati davanti al tribunale a udienza fissa.

561. Il tribunale può in ogni tempo surrogare al giudice delegato un altro giudice.

CAPO III.

Dell'apposizione dei sigilli.

562. Il pretore, ricevuto l'avviso accennato nell'articolo 549, deve procedere entro le ventiquattro ore all'apposizione dei sigilli, tanto in presenza dei sindaci se v'intervengono, quanto in loro assenza.

Anche prima della dichiarazione del fallimento o dell'avviso accennato nell'articolo 549, il pretore può procedere all'apposizione dei sigilli, d'ufficio o sulla istanza di uno o più creditori, quando il debitore siasi allontanato o siavi distrazione di tutto o di parte dell'attivo.

563. I sigilli sono apposti sui magazzini, banchi, uffizi, casse, portafogli, libri, carte, mobili ed effetti del fallito.

Nel caso di fallimento di una società in nome collettivo, i sigilli sono apposti allo stabilimento principale della società, agli al-

tri stabilimenti sociali, e alle case di abitazione di ciascun socio obbligato in solido.

In tutti i casi il pretore dà immediatamente avviso al presidente del tribunale di commercio dell'apposizione dei sigilli.

564. Le vesti, le masserizie, i mobili strettamente necessari al fallito e alla sua famiglia, non sono sottoposti ai sigilli, ma premessa una sommaria descrizione dei medesimi, sono lasciati ad uso dello stesso fallito e della sua famiglia, salvo al giudice delegato di provvedere nel caso di richiamo per parte dei sindaci.

565. Qualora il giudice delegato creda che l'inventario dei beni del fallito possa compiersi in un solo giorno, può ordinare che vi si proceda immediatamente dai sindaci temporanei, ommessa l'apposizione dei sigilli.

566. Ove non si abbia in pronto denaro spettante al fallito che basti alle spese della sentenza che dichiara il fallimento, della pubblicazione ed inserzione della sentenza, della apposizione dei sigilli, dell'arresto o custodia del fallito, lo Stato anticipa tali spese mediante decreto del giudice delegato, ed il rimborso avrà luogo con privilegio sulle prime riscossioni, salvo il privilegio del proprietario.

CAPO IV.

Dei sindaci.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

567. Nel luogo, giorno e nell'ora fissati dalla sentenza che dichiara il fallimento, i creditori si riuniscono davanti il giudice delegato, il quale consulta i creditori presenti all'adunanza sulla formazione dello stato dei creditori presunti e sulla nomina di nuovi sindaci. Ne sarà redatto processo verbale da presentarsi al tribunale.

568. Il tribunale, veduti il processo verbale e lo stato dei creditori presunti, sulla relazione del giudice delegato, nomina nuovi sindaci o conferma in ufficio i primi.

I sindaci così nominati o confermati sono definitivi. Tuttavia può il tribunale loro surrogarne altri, nei casi e secondo le forme determinate in appresso.

569. Il numero dei sindaci può essere in ogni tempo portato sino a tre.

Possono i medesimi essere scelti tra persone estranee alla massa dei creditori, ma non tra i parenti e gli affini del fallito sino al quarto grado inclusivamente.

I sindaci possono ricevere, qualunque sia la loro qualità, dopo di avere reso il conto della loro amministrazione, quella indennità che il tribunale sia per stabilire sulla relazione del giudice delegato.

570. La nomina deve essere notificata immediatamente ai sindaci temporanei o definitivi per cura del cancelliere del tribunale.

I sindaci che non intendono di assumere tale qualità, debbono dichiarare al tribunale il loro rifiuto entro le ventiquattro ore dalla notificazione della loro nomina.

Anche dopo assunte le loro funzioni, i sindaci possono chiedere al tribunale di esserne dispensati per giuste cause, ma non possono ritirarsi finchè non siano stati loro surrogati altri sindaci.

571. Quando vi sia luogo ad aggiungere o surrogare uno o più sindaci definitivi, il giudice delegato ne fa relazione al tribunale il quale, veduto il processo verbale della seguita adunanza dei creditori, o premessa una nuova convocazione dei medesimi in conformità degli articoli 567 e 568, nomina i nuovi sindaci.

Trattandosi di aggiungere o surrogare sindaci temporanei, il tribunale provvede sulla sola relazione del giudice delegato.

572. Se sono nominati più sindaci, essi non possono amministrare nè agire se non collettivamente.

Nondimeno il giudice delegato può au-

torizzare specialmente uno o più fra i medesimi a fare determinati atti di amministrazione. In questo caso sono solamente responsabili quelli così autorizzati.

573. Sopra le istanze proposte contro qualche operazione dei sindaci il giudice deve provvedere entro tre giorni, salvo richiamo al tribunale. L'ordinanza del giudice delegato è esecutiva provvisoriamente.

574. Il giudice delegato, sulle istanze del fallito o dei creditori od anche d'ufficio, può proporre la revocazione di uno o di più sindaci.

Se entro otto giorni il giudice delegato non ha riferito sulle istanze fatte, possono queste essere proposte direttamente al tribunale.

Questo, sentiti in camera di consiglio il giudice delegato nella sua relazione ed i sindaci nei loro schiarimenti, pronunzia sulla revocazione.

SEZIONE II.

Delle funzioni dei sindaci.

575. Se l'apposizione dei sigilli non venne fatta prima della nomina dei sindaci, questi debbono fare istanza al pretore perchè vi proceda.

576. Il giudice delegato, sulla domanda dei

sindaci, può dispensarli dal far porre sotto i sigilli od autorizzarli a farne estrarre

1° Le cose soggette a prossimo deterioramento o ad imminente diminuzione di valore;

2° Quelle che servono all'esercizio del commercio, se questo non può essere interrotto senza danno dei creditori.

Le cose indicate in questo articolo sono dai sindaci immediatamente inventariate e fatte stimare in presenza del pretore, che sottoscriverà il processo verbale.

577. La vendita delle cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore, o dispendiose a conservarsi, come pure l'esercizio temporaneo del commercio del fallito avranno luogo a cura dei sindaci e con autorizzazione del giudice delegato.

578. Il giudice delegato, sulla domanda dei sindaci, può dispensarli dal porre sotto sigilli od autorizzarli a farne estrarre

1° I libri di commercio del fallito, i quali saranno dal pretore vidimati e rimessi ai sindaci. Il pretore accerterà sommariamente nel processo verbale lo stato nel quale i libri si trovano;

2° Gli effetti di portafoglio a breve scadenza o soggetti ad accettazione, o pei quali siano necessari atti conservativi: questi effetti saranno descritti e rimessi ai sindaci per farne, sotto la vigilanza del giudice delegato, la riscossione o per procedere agli atti

conservativi. Un elenco di questi effetti sarà rimesso al giudice delegato.

Gli altri crediti del fallito sono altresì, sotto la vigilanza del giudice delegato, riscossi dai sindaci verso loro quitanza.

579. Le lettere dirette al fallito sono consegnate ai sindaci, i quali le apriranno; il fallito, se è presente, può assistere all'apertura.

I sindaci consegnano al fallito le lettere che non riguardano affari di commercio, e devono conservare sulle medesime il più rigoroso segreto.

580. Qualora il fallito si trovi in arresto o sotto custodia, il giudice delegato, tenuto conto dello stato apparente del fallimento, può proporre il rilascio con salvocondotto temporaneo. Il tribunale accordando il salvocondotto può obbligare il fallito a dare cauzione di presentarsi, sotto pena del pagamento di quella somma che esso determinerà e che, nel caso di non presentazione del fallito, rimarrà devoluta alla massa dei creditori.

L'ordinanza di rilascio è trasmessa al procuratore del Re, il quale può opporsi alla liberazione del fallito, se vi è luogo a procedere in via penale per bancarotta.

581. Qualora il giudice delegato non abbia proposto di accordare il salvocondotto al fallito, questi può farne domanda al tri-

bunale che provvederà a udienza fissa, sentito il giudice delegato.

582. Il fallito può ottenere per sè e per la sua famiglia, sull'attivo del fallimento, quei soccorsi a titolo di alimenti che sono fissati sulla proposta dei sindaci dal giudice delegato, salvo richiamo al tribunale in caso di contestazione.

583. I sindaci chiamano presso di loro il fallito per esaminare i libri, riconoscerne il contenuto, accertarne lo stato, chiuderli e firmarli in sua presenza. Se il fallito non si presta all'invito, è citato a comparire al più tardi entro quarantott'ore.

Il fallito che si trova in istato d'arresto o di custodia e che non ha ottenuto salvocondotto, comparisce per mezzo di mandatario.

Se il fallito non è in istato d'arresto, ovvero ha ottenuto un salvocondotto, può comparire per mezzo di mandatario quando dimostri cause d'impedimento a comparire personalmente, riconosciute valevoli dal giudice delegato.

Se il fallito si trova in arresto o sotto custodia, il giudice delegato può farlo condurre nel luogo in cui si deve fare l'esame dei libri.

584. Qualora il fallito non abbia presentato il bilancio, i sindaci procedono senza ritardo alla formazione di esso con la scorta dei libri e delle carte del fallito e delle no-

tizie che si sono procurate. Se il bilancio fu presentato dal fallito, i sindaci procedono alle rettificazioni e addizioni che credono necessarie.

Il bilancio, così formato o rettificato dai sindaci, è da essi depositato nella cancelleria del tribunale.

585. Il giudice delegato è autorizzato a sentire il fallito, i suoi commessi ed impiegati e qualunque altra persona intorno a ciò che riguarda la formazione del bilancio, le cause e le circostanze del fallimento.

586. Qualora il commerciante sia stato dichiarato fallito dopo la sua morte o muoia dopo la dichiarazione del fallimento, il coniuge, i figliuoli e gli eredi di lui possono presentarsi o farsi rappresentare per supplire il defunto nella formazione del bilancio, nell'esame dei libri e in tutte le altre operazioni del fallimento.

SEZIONE III.

Della rimozione dei sigilli e dell'inventario.

587. I sindaci definitivi, entro tre giorni dalla loro nomina, debbono fare istanza per la rimozione dei sigilli e procedere alla formazione dell'inventario dei beni del fallito, il quale sarà presente o legalmente chiamato.

Sono applicabili a tale inventario le forme stabilite dal codice di procedura civile, salvo ciò che è disposto dall'articolo seguente.

588. L'inventario viene formato dai sindaci per doppio originale, in presenza del cancelliere della pretura che lo firma. Uno degli originali sarà entro ventiquattr'ore depositato nella cancelleria del tribunale, e l'altro originale rimarrà presso i sindaci.

Questi possono farsi coadiuvare per la formazione dell'inventario e per la stima da chi credono conveniente.

Sarà fatta ricognizione degli oggetti che giusta gli articoli 576 e 578 non sieno stati sottoposti ai sigilli e sieno già stati inventariati e stimati.

589. Nel caso di dichiarazione di fallimento dopo la morte del fallito, se prima della dichiarazione non è ancora stato fatto l'inventario, ovvero nel caso di morte del fallito prima dell'apertura dell'inventario, vi si procederà immediatamente nelle forme sopra accennate, presenti gli eredi o legalmente chiamati.

590. In ogni fallimento i sindaci, entro quindici giorni dall'ingresso o dalla conferma nel loro ufficio, devono rimettere al giudice delegato una sommaria esposizione, ossia un conto ristretto dello stato apparente del fallimento, delle principali cause e cir-

costanze di esso e dei caratteri che sembra avere.

Il giudice delegato trasmetterà immediatamente questa esposizione colle sue osservazioni al procuratore del Re. Se i sindaci non l'avessero rimessa nel termine sopra stabilito al giudice delegato, questi ne darà avviso al procuratore del Re indicandogli le ragioni del ritardo.

591. Il procuratore del Re può recarsi al domicilio del fallito ed assistere alla formazione dell'inventario. In ogni tempo ha diritto di richiedere la comunicazione di tutti gli atti, libri e carte relative al fallimento.

SEZIONE IV.

Della vendita delle merci e dei mobili, e della riscossione dei crediti.

592. Terminato l'inventario, le merci, il danaro, i titoli di credito, i libri, le carte, i mobili e gli effetti del fallito sono rimessi ai sindaci, i quali se ne danno carico in fine degli originali dell'inventario.

Il danaro sarà versato dai sindaci nella cassa dei depositi giudiziali, a norma dell'articolo 597.

593. I sindaci continueranno, sotto la vigilanza del giudice delegato, la riscossione dei crediti.

594. Il giudice delegato, sentito il fallito

od esso legalmente chiamato, può autorizzare i sindaci a vendere le merci e gli altri effetti mobili, e determina se la vendita debba essere fatta ad offerte private o agli incanti, col ministero di mediatori o di altri uffiziali pubblici a ciò destinati. Questa ordinanza è soggetta a richiamo.

Se la vendita deve farsi col ministero di mediatori o di altri uffiziali pubblici, i sindaci scelgono nella classe determinata dal giudice delegato quello del quale vogliono valersi.

595. I sindaci possono mediante autorizzazione del giudice delegato, chiamato legalmente il fallito, transigere sopra tutte le contestazioni che interessano la massa, ancorchè riguardino diritti immobiliari.

Quando l'oggetto della transazione ha un valore indeterminato o superiore alle lire mille cinquecento, la transazione deve essere sottoposta all'omologazione del tribunale di commercio se si tratta di transazione relativa a diritti personali o mobiliari, e del tribunale civile se si tratta di transazione relativa a diritti immobiliari.

L'omologazione non può aver luogo, se non chiamato il fallito, il quale ha diritto di farvi opposizione. L'opposizione del fallito basta per impedire la transazione che ha per oggetto beni immobili.

596. Se il fallito non è in arresto o sotto custodia o ha ottenuto salvocondotto, i sin-

daci possono impiegarlo per facilitare la loro amministrazione. Il giudice delegato determina le condizioni dell'opera del fallito.

597. Il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, dedotte le somme riconosciute necessarie dal giudice delegato per le spese di giustizia e di amministrazione, sarà immediatamente versato nella cassa dei depositi giudiziali. I sindaci, entro tre giorni dalla riscossione o provenienza, fanno constare presso il giudice delegato i fatti versamenti. Nel caso di ritardo, i sindaci sono debitori degli interessi delle somme non versate.

598. Il danaro versato dai sindaci o consegnato da altri per conto del fallimento non può essere ritirato che mediante ordinanza del giudice delegato. Se vi sono sequestri, i sindaci debbono prima ottenerne la revocazione.

Per la ripartizione del danaro depositato nella cassa i sindaci rilasciano a ciascun creditore il mandato di pagamento secondo lo stato di ripartizione da essi formato, il quale è reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato. I pagamenti si eseguiscono direttamente dalla cassa.

SEZIONE V.

Degli atti conservativi.

599. I sindaci dal loro ingresso in ufficio sono obbligati

A fare tutti gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori;

A prendere le iscrizioni ipotecarie, che non fossero state prese dal fallito, sopra i beni immobili dei suoi debitori. L'iscrizione è presa dai sindaci in nome della massa, aggiungendo alle note un certificato del cancelliere del tribunale di commercio, dal quale sia provata la loro nomina;

A prendere iscrizione in nome della massa dei creditori sopra gli immobili del fallito dei quali conoscano l'esistenza. La iscrizione è fatta sull'esibizione di un certificato spedito a norma del precedente capoverso.

SEZIONE VI.

Della verificaione dei crediti.

600. Dopo la sentenza che dichiara il fallimento i creditori possono rimettere al cancelliere del tribunale i loro titoli con nota, in cui saranno indicate le somme, delle quali si propongono creditori. Il can-

celliere ne dà ricevuta e ne forma uno stato; egli non è responsabile dei titoli, se non per cinque anni dal giorno in cui è chiuso il processo verbale di verificaione dei crediti.

601. I creditori che al tempo della nuova nomina o della conferma dei sindaci non abbiano rimesso i loro titoli di credito, saranno immediatamente avvisati con inserzioni nel giornale degli annunci giudiziari e con lettere del cancelliere del tribunale, di comparire entro venti giorni dalle dette inserzioni davanti ai sindaci del fallimento e rimettere ai medesimi i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscano di farne il deposito nella cancelleria del tribunale. Sarà data ai creditori ricevuta dei loro titoli.

Quanto ai creditori che hanno residenza nel regno, ma fuori del territorio del comune e del mandamento in cui devono comparire, il termine di venti giorni è accresciuto

Di due giorni, se il luogo della residenza dei creditori e quello della comparizione sono nella giurisdizione dello stesso tribunale, ma in comuni e mandamenti diversi ;

Di cinque giorni, se il luogo della residenza e quello della comparizione sono in

giurisdizioni limitrofe di tribunali, o nella giurisdizione della stessa corte d'appello;

Di dieci giorni, se il luogo della residenza e quello della comparizione sono in giurisdizioni di tribunali non limitrofe, ma compresi in giurisdizioni limitrofe di corti d'appello;

Di quindici giorni in tutti gli altri casi, semprechè i creditori abbiano residenza nel regno.

Le giurisdizioni territoriali separate dal mare non sono riputate limitrofe.

Per i creditori che hanno residenza fuori del regno ma in Europa, il termine per comparire è di novanta giorni.

Per i creditori che non hanno residenza in Europa, il termine è di centottanta giorni.

602. La verificaione dei crediti comincerà nei tre giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo precedente per i creditori che hanno residenza nel regno. Sarà continuata senza interruzione, e verrà fatta nel luogo, giorno e nell'ora indicati dal giudice delegato: l'avviso dato ai creditori secondo l'articolo precedente deve contenere tale indicazione.

Nondimeno il giudice delegato, ove ne riconosca il bisogno, può nuovamente convocare i creditori per la verificaione dei crediti, sia con lettere del cancelliere sia con inserzioni nel giornale.

603. I crediti dei sindaci sono verificati da due dei maggiori creditori portati in bilancio e chiamati a tal uopo dal giudice delegato.

Gli altri crediti sono verificati dai sindaci.

La verifica si fa in presenza del giudice delegato, in contraddittorio del creditore o del suo mandatario.

I creditori, i cui crediti sono verificati o soltanto portati in bilancio, possono assistere e contraddire alle verificazioni fatte o da farsi. Il fallito ha' lo stesso diritto.

604. Il giudice delegato stende processo verbale della verifica dei crediti. In esso sarà indicata la residenza dei creditori o dei loro mandatari e fatta descrizione sommaria dei titoli con menzione delle aggiunte, cancellature ed interlinee, e se il credito è ammesso o contestato.

605. In tutti i casi il giudice delegato, sull'istanza degli interessati o anche d'ufficio, può ordinare la presentazione dei libri del creditore o l'esibizione di un estratto di essi.

606. Se il credito è ammesso in tutto o in parte, i sindaci scrivono sopra il titolo la dichiarazione seguente: *Ammesso al passivo del fallimento di per la somma di e vi aggiungono la data.*

Il giudice delegato appone il visto alla dichiarazione.

607. Ogni creditore, entro otto giorni dopo la verificaione del suo credito, deve giurare davanti il giudice delegato, o davanti altro giudice richiesto a norma del codice di procedura civile, che il suo credito è vero e reale nella somma per cui fu ammesso.

Tuttavia il creditore, il cui credito sia stato verificato, può prestare il giuramento anche dopo gli otto giorni ed in qualunque tempo, ma finchè non l'abbia prestato non può essere chiamato nè intervenire all'adunanza per la formazione del concordato, nè alle altre successive, e non può essere compreso nelle ripartizioni che fossero per farsi, nè ritardare l'esecuzione di quelle già ordinate, salvo soltanto il diritto di prendere parte alle ulteriori distribuzioni a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 614.

Il giudice delegato, sentiti i sindaci, può dispensare i creditori che non hanno residenza nel regno dalla prestazione del giuramento, salvo in ogni caso il richiamo al tribunale. I crediti così dispensati si hanno come giurati.

608. Se il credito è contestato ed è commerciale, il giudice delegato pronunzia sulla contestazione quando l'oggetto della medesima non ecceda le lire mille cinquecento, salvo appello al tribunale; ove l'oggetto della contestazione ecceda le lire mille cinquecento, il giudice delegato ri-

mette le parti a udienza fissa davanti al tribunale, il quale pronunzia sulla relazione dello stesso giudice.

Se il credito contestato è civile, il giudice delegato rimette le parti davanti al pretore o tribunale competente del luogo in cui è istituito il giudizio di fallimento.

609. Se la contestazione sull'ammissione di un credito davanti il tribunale di commercio non può essere giudicata definitivamente, prima che sieno trascorsi i termini fissati dagli articoli 604 e 607 ai creditori che non hanno residenza nel regno, il tribunale può ordinare che si soprasseda alla convocazione dei creditori per la formazione del concordato.

Se il tribunale ordina di procedere alla convocazione, può ammettere provvisoriamente il creditore il cui credito è contestato, per la somma che stimerà di determinare.

610. Qualora la contestazione sia portata avanti al tribunale civile o al pretore, il tribunale di commercio ordina di soprassedere o di procedere alla convocazione; in questo secondo caso il tribunale civile od il pretore pronunzia di urgenza in contraddittorio de' sindaci e del creditore, sulla istanza della parte più diligente, se il credito sia ammesso provvisoriamente e fino a quale somma.

611. Qualora un credito sia oggetto d'un

procedimento criminale o correzionale, il tribunale di commercio può altresì pronunziare che si soprasseda alla convocazione per il concordato; se ordina la convocazione, non può far luogo all'ammissione provvisoria del credito, ed il creditore non può avere parte alle operazioni del fallimento, finchè l'autorità giudiziaria competente non abbia pronunziato.

612. Il creditore, al quale si contesti soltanto il privilegio o l'ipoteca, è ammesso alle deliberazioni del fallimento come creditore chirografario.

613. Decorsi i termini fissati dagli articoli 601 e 607 riguardo ai creditori che hanno residenza nel regno, si procede alla formazione del concordato e a tutte le operazioni del fallimento, salve le eccezioni stabilite negli articoli 680 e 681 per i creditori che hanno residenza fuori del regno.

614. I creditori conosciuti o non conosciuti che nei termini sopra indicati non fossero comparsi, non saranno compresi nelle ripartizioni da farsi; nondimeno possono fare opposizione sino alla distribuzione del danaro inclusivamente. Le spese della opposizione saranno sempre a loro carico. Si pronunzierà sull'ammissione del credito proposto, a norma dell'articolo 608.

L'opposizione non sospende l'esecuzione delle ripartizioni ordinate dal giudice delegato: ove però si proceda a nuove riparti-

zioni primá che siasi pronunziato sull' opposizione, i creditori vi saranno compresi per quella somma che sarà provvisoriamente determinata, e che sarà tenuta in riserva fino alla sentenza sull' opposizione.

Se i detti creditori saranno in appresso riconosciuti, non potranno nulla domandare sulle ripartizioni già ordinate dal giudice delegato, ma avranno diritto di prelevare sull' attivo del quale non sia ancora stata fatta ripartizione, quella quota che avrebbero dovuto avere nelle prime ripartizioni.

CAPO V.

Del concordato e dell' unione.

SEZIONE I.

Della convocazione e dell' adunanza dei creditori.

615. Nei tre giorni successivi ai termini fissati per il giuramento dall' articolo 607, il giudice delegato fa convocare dal cancelliere i creditori, i crediti dei quali sieno stati verificati e confermati con giuramento od ammessi provvisoriamente, per deliberare sulla formazione del concordato. Le inserzioni nel giornale accennate nell' arti-

colo 550 e le lettere di convocazione enunciano l'oggetto dell'adunanza.

616. Nel luogo, giorno e all'ora fissati dal giudice delegato, l'adunanza si tiene sotto la sua presidenza. Coloro i crediti dei quali sono stati verificati e confermati con giuramento od ammessi provvisoriamente, intervengono o personalmente o rappresentati dai loro mandatari.

Il fallito vi è chiamato; deve intervenire personalmente, se non è in istato d'arresto o se ha ottenuto salvocondotto; non può farsi rappresentare, se non per motivi riconosciuti giusti dal giudice delegato.

617. I sindaci devono fare all'adunanza una relazione sullo stato del fallimento, sull'adempimento delle formalità e sulle operazioni che hanno avuto luogo. Il fallito sarà sentito.

La relazione dei sindaci è da essi sottoscritta e rimessa al giudice delegato, il quale stende processo verbale di ciò che si è detto e deliberato nell'adunanza.

SEZIONE II.

Del concordato.

§ 1°

Della formazione del concordato.

618. Non può essere consentito un concordato tra i creditori ed il fallito, se non sono adempite le formalità sopra ordinate.

Il concordato non può farsi che col concorso della maggioranza di tutti i creditori, i crediti dei quali furono verificati e confermati con giuramento od ammessi provvisoriamente, e che rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti stessi; altrimenti è nullo.

619. I creditori non hanno voto nelle operazioni relative al concordato per i crediti privilegiati, ipotecari o con pegno, nè si tien conto di questi crediti a norma dell'articolo precedente, se i creditori non rinunziano al privilegio, all'ipoteca o al pegno.

Il voto dato importa di diritto rinunzia al privilegio, all'ipoteca o al pegno.

620. Il concordato deve essere sottoscritto nella stessa adunanza in cui fu consentito, sotto pena di nullità. Se fu solamente consentito dalla maggioranza in numero dei

creditori presenti, o dalla maggioranza dei tre quarti della somma totale dei crediti, la deliberazione deve essere rimandata ad altra adunanza che viene fissata dal giudice delegato entro un termine non maggiore di giorni quindici, senz'altra dilazione.

Anche quando non vi fosse nè l'una nè l'altra maggioranza, ma si assentisse ad un concordato per parte di un numero notevole di creditori, il giudice delegato può rimandare la deliberazione ad altra adunanza entro il termine sopra stabilito, senz'altra dilazione, ancorchè si ottenesse l'una delle dette maggioranze.

In questi casi le risoluzioni prese e gli assentimenti dati nella prima adunanza sono senza effetto.

I creditori intanto hanno diritto di prendere notizia nella cancelleria del processo verbale dell'adunanza.

621. Il concordato non può aver luogo, se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta.

Quando il procedimento per bancarotta fraudolenta sia in corso, i creditori sono convocati soltanto per decidere se si riservano di deliberare sopra un concordato nel caso di sentenza assolutoria.

Questa sospensione non può essere deliberata che dalla maggioranza in numero ed in somma giusta l'articolo 618. Quando, trascorso il tempo della sospensione, vi è

luogo a deliberare sul concordato, le regole stabilite dal precedente articolo sono applicabili alle nuove deliberazioni.

622. Il concordato può aver luogo, se il fallito è stato condannato per bancarotta semplice.

Nel caso di procedimento in corso, possono i creditori soprassedere a deliberare sino all'esito del giudizio a norma dell'articolo precedente.

623. I creditori che avevano diritto di concorrere al concordato, o i crediti dei quali sieno stati riconosciuti posteriormente, possono farvi opposizione.

L'atto di opposizione ne contiene i motivi e deve essere intimato ai sindaci ed al fallito, sotto pena di nullità, entro otto giorni successivi a quello del concordato, con citazione a udienza fissa davanti il tribunale.

Se tutti i sindaci fanno opposizione al concordato, devono tosto promuovere la nomina di altri sindaci, e notificare a questi l'opposizione entro i tre giorni successivi alla loro nomina.

624. Se il giudizio sopra l'opposizione dipende dalla decisione di quistioni che per ragione di materia non siano di competenza del tribunale di commercio, questo soprassederà a pronunziare sull'opposizione sin dopo la decisione delle dette quistioni, e fissa un breve termine al creditore oppo-

nente per instituire giudizio davanti l'autorità giudiziaria competente e dar prova di avere ciò fatto.

625. L'omologazione del concordato è domandata al tribunale dalla parte più diligente. Il tribunale non può pronunziare, se non sono trascorsi gli otto giorni fissati nell'articolo 623.

Se durante gli otto giorni sono fatte opposizioni, il tribunale pronunzia sulle medesime e sull'omologazione con una sola sentenza.

Se l'opposizione è ammessa, il tribunale annulla il concordato riguardo a tutti gli interessati.

626. In tutti i casi e prima che il tribunale pronunzi sull'omologazione, il giudice delegato farà relazione al tribunale sopra i caratteri del fallimento e sull'ammissione o no del concordato.

627. Quando non siano state osservate le regole sopra stabilite, ovvero quando l'interesse pubblico o dei creditori lo richieda, il tribunale ricuserà l'omologazione del concordato.

§ 2°

Degli effetti del concordato.

628. L'omologazione rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori portati o non portati in bilancio, sieno o non sieno veri-

zione delle operazioni del fallimento, se il fallito è scusabile.

L'esecuzione della sentenza è sospesa durante un mese dalla sua data.

655. Il fallito e qualunque altro interessato può in ogni tempo chiedere al tribunale la revocazione della sentenza che dichiara la cessazione delle operazioni del fallimento, dimostrando esservi fondo per pagarne le spese o consegnando a' sindaci una somma sufficiente per provvedervi.

In tutti i casi debbono esser pagate prima le spese delle istanze fatte da' creditori in forza dell'articolo precedente.

CAPO VI.

Delle varie specie di creditori e dei loro diritti nel caso di fallimento.

SEZIONE I.

Dei coobbligati e dei fidejussori.

656. Il creditore possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite in solido dal fallito, e da altri coobbligati che fossero in istato di fallimento, partecipa alle distribuzioni in tutte le masse, e vi è compreso per il valore nominale del suo credito sino all'intero pagamento.

657. Nessun regresso per i dividendi pagati è accordato ai fallimenti dei coobbligati gli uni contro gli altri, salvo che i dividendi riuniti da prendersi nei fallimenti eccedano l'intero credito in capitale ed accessori: in questo caso l'eccedenza è devoluta alle masse dei fallimenti in proporzione di ciò che hanno pagato, e della parte che era rispettivamente a carico dei falliti come coobbligati.

Se però i coobbligati erano garanti gli uni degli altri, l'eccedenza appartiene, secondo l'ordine delle obbligazioni, alle masse dei fallimenti di quei coobbligati che hanno diritto di essere garantiti.

658. Se il creditore possessore di obbligazioni in solido tra il fallito ed altri coobbligati ha ricevuto prima del fallimento parte del suo credito, non può essere compreso nella massa che con deduzione della parte ricevuta, e conserva per ciò che gli rimane dovuto i suoi diritti contro il coobbligato o fideiussore.

Il coobbligato o fideiussore che ha fatto il pagamento in parte, viene compreso nella stessa massa per tutto ciò che ha pagato a scarico del fallito. Nondimeno il creditore conserva il diritto di prelevare sino all'intero pagamento il dividendo che sarà per essere assegnato al coobbligato o fideiussore, restringendo in tale caso le sue azioni verso lo stesso coobbligato o fideiussore

razioni sul concordato, non ancora soddisfatti delle somme portate dal medesimo: la maggioranza è formata a norma dell'articolo 618.

La domanda è proposta davanti il tribunale in nome dei detti creditori dai sindaci, o dagli stessi creditori chiamati i sindaci, in contraddittorio del fallito e dei fideiussori se ve ne sono.

La risoluzione può essere domandata individualmente, ma quanto al proprio interesse soltanto, da uno o più creditori non soddisfatti in tutto o in parte delle quote scadute, loro assegnate dal concordato. In questo caso, i detti creditori rientrano nell'integrità dei loro diritti tanto sui beni quanto contro la persona del fallito, ma non possono domandare l'eccedenza delle quote portate dal concordato, se non dopo la scadenza dei termini nel medesimo fissati per il pagamento delle ultime quote.

634. La risoluzione del concordato non libera i fideiussori intervenuti per garantirne in tutto od in parte l'esecuzione.

635. L'azione di risoluzione del concordato si prescrive col decorso di anni cinque dalla scadenza dell'ultimo pagamento da farsi dal fallito.

636. Se dopo l'omologazione del concordato il fallito è imputato di bancarotta fraudolenta e viene rilasciato contro di lui man-

dato di cattura, il tribunale può dare i necessari provvedimenti conservativi.

Questi cesseranno di diritto dal giorno della sentenza assolutoria o dell'ordinanza di non farsi luogo ad ulteriore procedimento o di altri provvedimenti per cui cessi il procedimento contro l'imputato, o dal giorno in cui rimanga estinta in qualunque modo l'azione penale.

637. Sulla presentazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta o di quella che annulla o risolve il concordato, il tribunale nomina un giudice delegato ed uno o più sindaci.

Questi sindaci possono fare apporre i sigilli; procedono senza indugio, in presenza del cancelliere della pretura e con la scorta dell'antico inventario, alla ricognizione dei fondi, dei crediti e delle carte, formando, se vi è luogo, un supplemento all'inventario e al bilancio.

I sindaci fanno senza ritardo pubblicare ed inserire nel giornale in conformità dell'articolo 550, con l'estratto della sentenza di loro nomina, l'invito ai nuovi creditori, se ve ne sono, di presentare entro venti giorni i loro titoli di credito per essere verificati. L'invito sarà altresì dato con lettere del cancelliere a norma degli articoli 601 e 602.

638. Si procederà senza ritardo alla verifi-

cazione dei titoli di credito prodotti in esecuzione dell'articolo precedente.

Non si procederà a nuova verificaione dei crediti anteriormente ammessi e pei quali sia stato prestato il giuramento, salvo però il rigetto o la riduzione di quelli che in appresso fossero stati pagati in tutto ed in parte.

639. Complute le dette operazioni, se non ha luogo un nuovo concordato, i creditori saranno convocati per dare il loro avviso sulla conservazione o surrogazione dei sindaci.

Non si procederà a veruna ripartizione se non dopo trascorso, rispetto ai nuovi creditori, il termine stabilito dagli articoli 604 e 607 per i creditori che hanno residenza nel regno.

640. Gli atti del fallito, posteriori all'omologazione del concordato e anteriori all'annullamento od alla risoluzione del medesimo, non saranno dichiarati nulli che nel caso di frode ai diritti dei creditori.

641. I creditori anteriori al concordato rientrano nell'integrità dei loro diritti rispetto al fallito solamente, ma non possono partecipare nella massa salvo che nelle seguenti proporzioni:

Se non hanno riscossa veruna parte del dividendo, per la totalità dei crediti;

Se ne hanno riscosso parte, per la quantità del primitivo credito corrispondente a

quella del dividendo promesso e non riscosso.

Le disposizioni di questo articolo sono anche applicabili al caso in cui fosse dichiarato un secondo fallimento, senza che prima sia intervenuto annullamento o risoluzione del concordato.

SEZIONE III.

Dell'unione dei creditori.

612. Se non viene consentito un concordato, i creditori sono di diritto in istato di unione.

Il giudice delegato interroga senza ritardo i creditori sopra l'amministrazione e conservazione dei sindaci o surrogazione di altri ad essi.

I creditori privilegiati, ipotecari o con pegno sono ammessi a deliberare.

Si stende processo verbale delle osservazioni dei creditori, veduto il quale, il tribunale provvede in conformità degli articoli 568 e seguenti.

I sindaci che non sono conservati, rendono nel più breve tempo possibile ai nuovi sindaci, in presenza del giudice delegato e chiamato il fallito, il conto della loro amministrazione.

613. I creditori saranno consultati se al fallito e alla sua famiglia possa essere ac-

cordato un soccorso sopra l'attivo del fallimento.

Se la maggioranza in numero dei creditori presenti all'adunanza consente, può essere accordata al fallito una somma a titolo di soccorso, sull'attivo del fallimento. I sindaci propongono la somma, la quale viene stabilita dal giudice delegato, salvo richiamo al tribunale per parte dei sindaci.

644. Qualora sia fallita una società di commercio, i creditori possono consentire ad un concordato anche in favore di uno o più dei soci soltanto.

In questo caso tutto l'attivo sociale rimane sotto l'amministrazione dell'unione; i beni particolari del socio, al quale è stato consentito il concordato, sono esclusi da tale amministrazione, ed il concordato particolare fatto con esso non può contenere l'obbligo di pagare un dividendo con valori appartenenti all'attivo sociale.

Il socio che ha ottenuto un concordato particolare, resta liberato dall'obbligazione in solido.

645. I sindaci rappresentano la massa dei creditori e sono incaricati di procedere alla liquidazione del fallimento.

Possono tuttavia i creditori autorizzare i sindaci a continuare ad amministrare e far valere il patrimonio del fallito.

646. La deliberazione che contiene l'autorizzazione accennata nell'articolo prece-

dente, deve stabilirne i limiti e la durata, e fissare le somme che i sindaci potranno ritenere presso di sè per provvedere alle spese di giustizia e di amministrazione. Tale deliberazione non può essere presa, che in presenza del giudice delegato e colla maggioranza di tre quarti dei creditori in numero e in somma.

I creditori dissenzienti ed il fallito possono farvi opposizione davanti il tribunale, ma questa non sospende l'esecuzione della deliberazione.

647. Se le operazioni dei sindaci inducessero obbligazioni eccedenti l'attivo dell'unione, i soli creditori che hanno autorizzate le operazioni, sono tenuti personalmente oltre la loro parte nell'attivo, entro i limiti però dell'autorizzazione: essi contribuiscono in proporzione dei rispettivi crediti.

I sindaci sono incaricati di procedere alla vendita degli immobili, delle merci e degli altri effetti mobili del fallito ed alla liquidazione dei suoi crediti e debiti, sotto la vigilanza del giudice delegato e senza bisogno di chiamare il fallito.

648. I sindaci possono, conformandosi alle regole stabilite dall'articolo 595, transigere sopra ogni specie di diritti appartenenti al fallito, nonostante qualunque sua opposizione.

649. I-creditori in istato di unione sono

convocati dal giudice delegato almeno una volta nel primo anno, e se occorre negli anni successivi. In queste adunanze i sindaci rendono il conto della loro amministrazione; essi sono mantenuti od altri sono loro surrogati secondo le norme stabilite dagli articoli 567 e seguenti.

650. Compiuta la liquidazione del fallimento, i creditori sono convocati dal giudice delegato pel rendimento del conto definitivo dei sindaci, presente o legalmente chiamato il fallito.

In quest'ultima adunanza i creditori danno il loro avviso se il fallito sia scusabile. A tale oggetto si stende processo verbale, nel quale ciascuno dei creditori ed il fallito possono far constare le loro osservazioni.

Chiusa quest'adunanza, l'unione è sciolta di diritto.

651. Il giudice delegato presenta al tribunale la deliberazione dei creditori sulla scusa del fallito, e fa relazione sui caratteri e le circostanze del fallimento.

Il tribunale dichiara se il fallito sia scusabile.

652. Se il tribunale dichiara non scusabile il fallito, i creditori rientrano nell'esercizio dei loro diritti tanto contro la persona quanto sui beni del fallito.

Se il tribunale dichiara scusabile il fallito, non può farsi luogo all'arresto perso-

nale di questo sopra istanza dei creditori del fallimento, i quali non possono agire che sui beni, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Il fallito può fare indicare sull'albo dei falliti accanto al proprio nome la dichiarazione del tribunale.

653. Non possono essere dichiarati scusabili i colpevoli di bancarotta fraudolenta, i condannati per furto, per truffa od abuso di confidenza, di cui è cenno negli articoli 626, 628, 629, 631 e 633 del codice penale, ed i contabili di danaro pubblico.

SEZIONE IV.

Della cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo.

654. Se non possono essere continuate le operazioni del fallimento per insufficienza dell'attivo, il tribunale, sulla relazione del giudice delegato, può dichiarare anche d'ufficio, sentiti però i sindaci, la cessazione delle operazioni del fallimento.

Questa dichiarazione restituisce i creditori nell'esercizio dei loro diritti sui beni e contro la persona del fallito.

Tuttavia il tribunale per circostanze particolari, sentiti i sindaci, può dichiarare con la stessa sentenza che pronunzia la cessa-

a quella somma di cui rimanesse ancora creditore dopo riscossi i due dividendi.

659. Il coobbligato o fideiussore, che per sicurezza della sua azione di regresso ha sopra i beni del fallito un diritto d'ipoteca od ha ricevuto un pegno, è compreso nella massa del fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. Questa somma si confonderà con quella proposta dal creditore nel fallimento, ed il prezzo dei beni ipotecati e del pegno apparterrà al creditore in deduzione della somma che gli sarà dovuta.

660. Non ostante il concordato, i creditori conservano la loro azione per l'intero loro credito contro i coobbligati o fideiussori del fallito, ancorchè avessero consentito volontariamente al concordato.

SEZIONE II.

Dei creditori con pegno, e dei creditori privilegiati sui beni mobili.

661. I creditori del fallito, che sono validamente muniti di pegno, non sono iscritti nella massa se non per memoria.

662. I sindaci possono in ogni tempo, coll'autorizzazione del giudice delegato, ritirare il pegno a profitto del fallimento pagando il creditore.

663. Se il pegno sulla istanza del creditore è venduto ad un prezzo maggiore del suo credito, l'eccedenza è ritirata dai sindaci; se il prezzo è minore del credito, il creditore è ammesso per l'eccedenza alla contribuzione come creditore senza garanzia.

664. Il salario, dovuto agli operai impiegati direttamente dal fallito durante il mese che ha preceduto la dichiarazione di fallimento, è ammesso fra i crediti privilegiati nello stesso grado del privilegio stabilito dall'articolo 1956 del codice civile per i salari dovuti alle persone di servizio.

Il salario, dovuto ai commessi per i sei mesi che hanno preceduto la dichiarazione di fallimento, è ammesso allo stesso grado.

665. I sindaci presentano al giudice delegato l'elenco dei creditori che pretendono di avere privilegio sopra i beni mobili, ed egli autorizza, se vi è luogo, il pagamento di tali creditori coi fondi che si riscuotono primi.

Sorgendo contestazioni, sono definite dal giudice delegato o dall'autorità giudiziaria competente a norma dell'articolo 608.

SEZIONE III.

*Dei diritti dei creditori privilegiati
od ipotecari sugli immobili.*

666. Qualora la distribuzione del prezzo degli immobili siasi fatta prima di quella del prezzo dei beni mobili o si faccia al tempo medesimo, i creditori privilegiati o ipotecari non soddisfatti pienamente sul prezzo degli immobili concorrono, in proporzione di quanto rimanesse dovuto ad essi, coi creditori chirografari sopra il danaro appartenente alla massa chirografaria, purchè i loro crediti siano stati verificati e confermati con giuramento secondo le forme sopra stabilite.

667. Se una o più distribuzioni del prezzo dei beni mobili precedessero la distribuzione del prezzo degli immobili, i creditori privilegiati o ipotecari, i cui crediti fossero già verificati e confermati con giuramento, concorrono alle ripartizioni in proporzione dell'intero loro credito, salve le separazioni accennate in appresso.

668. Se i creditori privilegiati o ipotecari sono collocati in grado utile sul prezzo degli immobili per l'intero loro credito, la massa chirografaria è surrogata in loro luogo per le somme da essi conseguite a norma dell'articolo precedente.

669. Se i creditori privilegiati o ipotecati non sono collocati sul prezzo degli immobili che per una parte del loro credito, i loro diritti sulla massa chirografaria sono definitivamente regolati in proporzione delle somme delle quali sono rimasti creditori dopo la collocazione, e la massa è surrogata in loro luogo per ciò che avessero conseguito a norma dell'articolo 667 oltre la proporzione della parte del credito non collocata.

670. I creditori privilegiati o ipotecari che non sono collocati sul prezzo in grado utile, sono considerati come chirografari, e sottoposti come tali agli effetti del concordato e di tutte le operazioni della massa chirografaria.

SEZIONE IV.*Dei diritti della moglie del fallito.*

671. Nel caso di fallimento del marito, la moglie riprende gli immobili dotali e non dotali che le appartenevano al tempo del suo matrimonio, e quelli che le sono pervenuti durante il medesimo per donazione o per successione testamentaria o legittima.

672. La moglie riprende parimente gli immobili da essa ed in suo nome acquistati con danaro proveniente da alienazione dei beni che le appartenevano al tempo del suo

matrimonio, o dalle donazioni e successioni sopradette, semprechè nel contratto di acquisto sia espressamente fatta la dichiarazione d'impiego, e la provenienza del danaro sia accertata da inventario o da altro atto che abbia data certa.

673. In tutti gli altri casi, e quand' anche fra i coniugi fosse stata convenuta la comunione degli utili, si presume che i beni acquistati dalla moglie del fallito apparten-gano al marito e che sieno stati pagati con danaro di lui, e debbono essere riuniti alla massa del fallimento.

È ammessa in favore della moglie la prova contraria.

674. La moglie può riprendere in natura i beni mobili sì dotali come parafernali risultanti dal contratto di matrimonio, o che le sono pervenuti per donazione o successione, quando se ne provi l'identità con inventario o con altro atto che abbia data certa.

Se i beni mobili della moglie furono venduti e col prezzo loro ne furono acquistati altri, o se per altra guisa furono convertiti in altri beni mobili o immobili, la moglie può esercitare la sua azione di ripresa purchè il reimpiego risulti da un atto che abbia data certa.

La data certa nei casi accennati in questo articolo, oltre ai modi determinati dal codice civile, può stabilirsi per i titoli

di credito anche con le registrazioni di pubblici stabilimenti, di società anonime e di quelle in accomandita per azioni.

Mancando tale prova, tutti gli effetti mobili posseduti sì dal marito come dalla moglie, anche nel caso di comunione degli utili, spettano alla massa dei creditori, salvo al giudice delegato di autorizzare i sindaci, sulla loro proposta o sulla istanza della moglie del fallito, a rimettere alla medesima le vesti e biancherie necessarie e convenienti al suo uso, salvo inoltre il disposto dell'articolo 564.

675. L'azione di ripresa indicata negli articoli 671 e 672 non può essere esercitata dalla moglie, se non col carico dei debiti e delle ipoteche da cui fossero legalmente gravati i beni.

676. Se la moglie ha pagato debiti per il marito, si presume che essa abbia pagato con danaro del medesimo e non può proporre veruna azione nel fallimento, salva la prova contraria come è stabilito nell'articolo 673.

La moglie del fallito è ammessa al passivo del fallimento per il prezzo dei suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio.

677. Se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o se non avendo allora altra determinata professione è divenuto commerciante nel-

l'anno dopo la detta celebrazione, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende in nessun caso ai beni pervenuti durante il matrimonio al marito ad altro titolo che quello di successione o donazione.

678. Se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o non avendo allora altra professione è divenuto commerciante nell'anno successivo, la moglie non può esercitare nel fallimento veruna azione per i vantaggi risultanti a suo favore dal contratto di matrimonio: parimente i creditori non possono valersi dei vantaggi risultanti dallo stesso contratto a favore del marito.

CAPO VII.

Della ripartizione fra i creditori e della liquidazione dei beni mobili.

679. L'attivo in beni mobili, dedotte le spese di giustizia e di amministrazione del fallimento, i soccorsi accordati al fallito ed alla sua famiglia e le somme pagate ai creditori privilegiati, è ripartito fra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti verificati e confermati con giuramento.

A questo fine i sindaci rimettono ogni mese al giudice delegato un prospetto della

situazione del fallimento e del danaro depositato nella cassa indicata nell'articolo 597. Il giudice delegato ordina, se vi è luogo, una ripartizione, ne fissa la quota ed ha cura che tutti i creditori ne siano avvertiti.

680. Non si procede a veruna ripartizione fra i creditori che hanno residenza nel regno, se non riservando la porzione corrispondente ai crediti per i quali i creditori che hanno residenza all'estero, sono portati in bilancio, qualora tali crediti al tempo della ripartizione non fossero ancora stati ammessi al passivo del fallimento.

Se tali crediti non sono stati portati in bilancio in modo preciso, il giudice delegato determina la somma da riservarsi, salvo richiamo per parte dei sindaci al tribunale.

681. La porzione riservata rimane nella cassa indicata dall'articolo 597 sino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 601 per i creditori che hanno residenza fuori del regno. Se i medesimi non hanno fatto verificare i loro crediti in conformità delle disposizioni precedenti, la porzione riservata viene divisa fra i creditori riconosciuti.

La stessa riserva ha luogo anche per i crediti, sull'ammissione dei quali non sia stato definitivamente pronunziato.

Se le somme riservate producono inte-

ressi, questi spettano ai creditori, riguardo ai quali ha luogo la riserva.

In tutti i casi il deposito è a loro rischio e spesa.

682. Nessun pagamento è fatto dai sindaci, se non sulla presentazione del titolo costitutivo del credito.

I sindaci fanno menzione sopra il titolo del mandato rilasciato a norma dell'articolo 598.

Nel caso d'impossibilità a presentare il titolo, il giudice delegato può autorizzare il pagamento sulla presentazione dell'estratto del processo verbale di verificaazione dei crediti.

Il creditore farà la quitanza in margine allo stato di ripartizione.

683. L'unione, chiamato legalmente il fallito, può farsi autorizzare dal tribunale a trattare e conchiudere l'alienazione in massa, in tutto o in parte, de' beni mobili restanti e dei crediti non riscossi. I sindaci cureranno l'esecuzione del provvedimento.

Ogni creditore può rivolgersi al giudice delegato per promuovere una deliberazione dell'unione a questo riguardo.

CAPO VIII.**Della vendita degl'immobili
del fallito.**

684. Dalla data della sentenza che dichiara il fallimento i creditori non possono procedere alla spropriazione forzata degli immobili, sopra i quali non hanno privilegio od ipoteca.

I creditori che hanno privilegio od ipoteca non possono neppure procedere alla spropriazione, se il loro credito non è ancora scaduto.

685. Se dai creditori che hanno privilegio od ipoteca non fu promossa prima della unione la spropriazione forzata, i sindaci soli sono ammessi a promuovere la vendita. Essi devono farne istanza entro otto giorni davanti al tribunale civile, mediante autorizzazione del giudice delegato. Si osserveranno per gli atti di vendita le formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori.

686. Anche i sindaci possono offerire all'incanto.

CAPO IX.

Della rivendicazione.

687. Possono essere rivendicate le rimesse in effetti di commercio od altri titoli non ancora pagati e che sono posseduti in natura dal fallito al tempo del fallimento, quando tali rimesse sieno state fatte dal proprietario con semplice mandato di fare la riscossione e di custodirne il valore per conto di lui, o quando dallo stesso proprietario sieno state destinate a determinati pagamenti.

688. Possono parimente essere rivendicate durante il tempo, in cui si trovino in natura in tutto o in parte, le merci consegnate al fallito a titolo di deposito per essere vendute per conto del proprietario.

Può essere rivendicato anche il prezzo o la parte del prezzo delle dette merci che non fosse stato pagato in danaro od altrimenti, nè compensato in conte corrente tra il fallito e il compratore.

689. Possono essere rivendicate le merci spedite al fallito, finchè la tradizione non è seguita nei suoi magazzini o in magazzini pubblici a sua disposizione, o in quelli del commissionario incaricato di venderle per conto del fallito.

La rivendicazione non si può proporre, se le merci prima del loro arrivo sono state vendute senza frode sopra fatture, polizze o lettere di vettura firmate da colui che ne ha fatta la spedizione.

Quegli che rivendica deve rimborsare la massa delle somme ricevute in conto e di tutte le anticipazioni fatte per nolo o vettura, commissione, assicurazioni od altre spese, e pagare le somme che fossero dovute per le medesime cause.

690. Il venditore può ritenere le merci vendute che non fossero state consegnate al fallito, o che non fossero ancora state spedite a lui o ad un terzo per suo conto.

691. Nei casi espressi nei due articoli precedenti, i sindaci, con autorizzazione del giudice delegato, possono ritirare le merci, pagandone al venditore il prezzo convenuto.

692. I sindaci, con l'autorizzazione del giudice delegato, possono ammettere le domande di rivendicazione. Se vi è contestazione per parte dei sindaci od opposizione di alcuno dei creditori, il tribunale pronunzia sulla relazione del giudice delegato.

CAPO X.

Della opposizione e dell'appello contro le sentenze in materia di fallimento.

693. La sentenza che dichiara il fallimento, e quella che fissa ad una data anteriore il tempo della cessazione dei pagamenti sono soggette ad opposizione davanti lo stesso tribunale che le ha pronunziate.

L'opposizione deve farsi dal fallito entro otto giorni e da ogni altro interessato entro trenta giorni da quello, in cui furono adempite le formalità della pubblicazione ed inserzione della sentenza a norma dell'articolo 550.

Il giudizio di opposizione si deve promuovere in contraddittorio dei sindaci.

694. La domanda dei creditori per far fissare la data della cessazione dei pagamenti ad un tempo diverso da quello stabilito dalla sentenza che dichiara il fallimento o da sentenza posteriore, è ammesso sino alla scadenza dei termini fissati per la verifica dei crediti e il giuramento dei creditori: trascorsi questi termini, il tempo della cessazione dei pagamenti rimane irrevocabilmente determinato riguardo ai creditori.

695. Le forme e i termini dell'appello dalle sentenze in materia di fallimento sono regolati dal codice di procedura civile.

696. Non sono soggette ad opposizione nè ad appello le sentenze

1° Che provvedono sulla nomina o surrogazione del giudice delegato, sulla nomina, surrogazione o revocazione dei sindaci ;

2° Che pronunziano sulle domande di salvocondotto e di soccorsi per il fallito e per la sua famiglia ;

3° Che autorizzano la vendita degli effetti e delle merci appartenenti al fallimento ;

4° Che ordinano di soprassedere alla formazione del concordato o fanno luogo all'ammissione provvisoria di crediti contestati ;

5° Che pronunziano sui richiami contro le ordinanze proferite dal giudice delegato nei limiti delle sue attribuzioni.

TITOLO II.

Delle bancherotte

CAPO I.

Della bancarotta semplice.

697. I colpevoli di bancarotta semplice, sulla querela dei sindaci o di qualunque creditore o anche sulla istanza fatta d'ufficio dal procuratore del Re, sono giudicati dall'autorità giudiziaria competente e puniti a norma del codice penale.

698. È colpevole di bancarotta semplice il commerciante fallito che si trovi in uno dei casi seguenti:

1° Se le sue spese personali o quelle della sua casa sono giudicate eccessive;

2° Se ha consumato notabili somme in operazioni di pura sorte, ovvero in operazioni fittizie di borsa o sopra merci;

3° Se coll'intento di ritardare il suo fallimento ha fatto comprare per rivendere al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, a girate di effetti o ad altri mezzi rovinosi di procurarsi fondi;

4° Se dopo la cessazione dei pagamenti

ha pagato qualche creditore a danno della massa.

699. Nel caso di fallimento della società, gli amministratori sono colpevoli di bancarotta semplice, se per loro colpa non sieno state osservate le forme stabilite dal lib. I, tit. VII, cap. I, sez. VIII di questo codice, o se per loro colpa sia avvenuto il fallimento della società.

700. È colpevole di bancarotta semplice il pubblico mediatore caduto in istato di fallimento.

701. Può essere dichiarato colpevole di bancarotta semplice il commerciante fallito che si trovi in uno dei casi seguenti:

1° Se ha contratto per conto altrui, senza riceverne il valore in cambio, obbligazioni giudicate troppo notabili, tenuto conto della sua posizione allorchè seguì la convenzione;

2° Se non ha soddisfatto alle obbligazioni di un precedente concordato;

3° Se non si è conformato al disposto dall'articolo 13;

4° Se entro i tre giorni dalla cessazione dei pagamenti non ha fatta la dichiarazione voluta dagli articoli 544 e 545, o se la fatta dichiarazione non indica i nomi di tutti i soci obbligati in solido;

5° Se, senza legittimo impedimento, non si è presentato personalmente ai sindaci nei casi e nei termini stabiliti, o se dopo avere

ottenuto salvocondotto non ha obbedito all'ordine di presentarsi ;

6° Se non ha tenuto i libri prescritti, nè fatto esattamente l'inventario, ovvero se i suoi libri od inventari sono incompleti o irregolarmente tenuti, o non presentano il vero stato attivo e passivo del fallito, senza che siavi frode.

702. Le spese del procedimento per bancarotta semplice sono a carico dello Stato. Tuttavia, se il procedimento fu instruito sopra querela dei sindaci in nome dei creditori, o di alcuno dei creditori in nome proprio, le spese nel caso di sentenza assolutoria possono essere poste a carico rispettivamente della massa o del creditore querelante.

I sindaci non possono dar querela per bancarotta semplice in nome dei creditori, se non sono stati autorizzati con deliberazione presa dalla maggioranza in numero dei creditori presenti.

L'azione di rimborso contro il fallito non può esercitarsi dallo Stato a danno della massa, salvo il caso in cui le spese siano poste a carico di questa.

Lo Stato non può promuovere l'azione di rimborso contro il fallito che ha ritenuto un concordato, se non dopo la scadenza delle more stabilite dal concordato per il pagamento dei creditori.

CAPO II.

Della bancarotta fraudolenta.

703. È colpevole di bancarotta fraudolenta e punito a norma del codice penale il commerciante fallito che ha sottratti i suoi libri, distratto o dissimulato parte del suo attivo, o che nei libri, o nelle scritture, od in atti autentici o privati, ovvero nel bilancio si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme da lui non dovute.

704. Nel caso di fallimento della società, sono colpevoli di bancarotta fraudolenta e puniti a norma del codice penale gli amministratori .

1° Che hanno ommesso con dolo di pubblicare il contratto sociale nei modi stabiliti dalla legge;

2° Che hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato;

3° Che hanno dato a soci dividendi manifestamente non sussistenti, ed hanno con ciò diminuito il capitale sociale;

4° Che hanno con dolo fatto prelevamenti superiori a quelli fissati nell'atto di società;

5° Che hanno cagionato con dolo o per conseguenza di operazioni dolose il fallimento della società.

705. Le spese del procedimento per bancarotta fraudolenta non possono mai essere poste a carico della massa dei creditori.

Se vi fu querela di uno o più creditori, le spese nel caso di assolutoria possono essere poste a carico di questi.

CAPO III.

Dei reati commessi nei fallimenti da altri che dai falliti.

706. Sono condannati alle pene stabilite per la bancarotta fraudolenta coloro che sono convinti

1° Di avere scientemente e nell'interesse del fallito distratto, ricettato o dissimulato beni mobili o immobili del medesimo, salve inoltre le disposizioni del codice penale riguardo a coloro che come agenti principali o complici avessero partecipato al reato;

2° Di avere fraudolentemente proposto nel fallimento e giurato in loro nome, o per interposta persona, crediti simulati;

3° Di essersi resi colpevoli dei fatti indicati nell'articolo 703, esercitando il commercio sotto altrui nome o sotto nome simulato.

707. Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti del fallito od i suoi affini nella stesso

grado, che scientemente avessero distratto o ricettato valori od oggetti appartenenti al fallimento, senza avere operato di complicità col fallito, sono puniti colle pene del furto.

708. Nei casi espressi negli articoli precedenti l'autorità giudiziaria, nel pronunziare la sentenza ancorchè assolutoria, ordinerà

571 F.

1° La reintegrazione, ove ne sia il caso, presso la massa dei creditori dei beni, valori od oggetti sottratti;

2° Il risarcimento dei danni che già risultassero, fissandone con la stessa sentenza il montare, salvo sempre il risarcimento dei danni maggiori che fossero accertati.

709. Il sindaco colpevole di malversazione nella sua amministrazione è punito a norma degli articoli 629 e 630 del codice penale.

710. Il creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a suo favore per il suo voto nelle deliberazioni del fallimento, o che ha fatto convenzione particolare dalla quale risulti un vantaggio in suo favore a carico dell'attivo del fallimento, è punito col carcere estendibile ad un anno e con multa estendibile a lire due mila.

Il carcere può estendersi a due anni, se il creditore è sindaco del fallimento.

711. Le convenzioni sono inoltre dichiarate nulle rispetto a tutti ed anche rispetto al fallito.

Il creditore è obbligato a restituire a chi

di ragione quanto ha ricevuto in forza delle stesse convenzioni.

Le domande per l'annullamento, ove sieno proposte in giudizio civile, sono giudicate dai tribunali di commercio.

712. Le sentenze di condanna a pena criminale per i fatti indicati in questo e nel precedente capo saranno pubblicate a norma dell'articolo 550.

CAPO IV.

Dell'amministrazione dei beni in caso di bancarotta.

713. Nei casi di procedimento o di condanna per bancarotta, le azioni civili rimangono separate, salvo ciò che è disposto dall'articolo 708, e tutte le disposizioni relative ai beni stabilite per il fallimento sono eseguite, senza che possa conoscerne l'autorità giudiziaria davanti cui si procede per bancarotta.

714. I sindaci del fallimento devono rimettere al procuratore del Re i documenti, le carte, i titoli e gli schiarimenti che ad essi siano domandati.

I documenti, le carte e i titoli rimessi saranno, durante il corso del procedimento, comunicati ai sindaci dal procuratore del Re sulla loro richiesta; essi possono prenderne

estratti non autentici, o richiederne estratti autentici da spedirsi dal cancelliere.

I documenti, le carte e i titoli di cui non sia stato ordinato il deposito giudiziale, sono restituiti dopo la sentenza ai sindaci che ne rilasceranno ricevuta.

TITOLO III.

Della riabilitazione.

745. Il fallito che ha pagato interamente in capitale, interessi e spese tutte le somme da esso dovute, può ottenere la sua riabilitazione.

Nel caso di una società caduta in fallimento, il socio non può ottenere la riabilitazione, se non dopo di avere giustificato che tutti i debiti della società sono stati interamente pagati in capitale, interessi e spese, ancorchè avesse ottenuto un concordato particolare.

746. La domanda di riabilitazione si presenta alla corte d'appello nella cui giurisdizione fu pronunziata la sentenza di dichia-

razione del fallimento. Il fallito deve unire al suo ricorso le quitanze e le altre carte giustificative della domanda.

Il procuratore generale presso la corte d'appello, sulla comunicazione che gli sarà fatta del ricorso, ne trasmette copia da lui vidimata al procuratore del Re ed al presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione ebbe luogo il fallimento, e se il fallito avesse residenza in altra giurisdizione anche al procuratore del Re ed al presidente del tribunale di commercio della residenza, incaricandoli di raccogliere tutte le informazioni che potranno procurarsi sulla verità dei fatti esposti.

717. A questo fine, per cura del procuratore del Re e del presidente del tribunale di commercio, una copia del ricorso rimarrà affissa durante due mesi nella sala del tribunale o dei tribunali di commercio, alla casa comunale ed alla borsa se vi sia, e sarà inserita per estratto nel giornale degli annunci giudiziari.

Qualunque creditore che non sia stato interamente pagato del suo credito in capitale, interessi e spese, e qualunque altro interessato può, durante il termine dell'affissione, fare opposizione alla riabilitazione con ricorso corredato delle carte giustificative e presentato al cancelliere di uno dei detti tribunali. Il creditore opponente non

può essere parte nel procedimento di riabilitazione.

718. Trascorsi i due mesi indicati nell'articolo precedente, il procuratore del Re ed il presidente del tribunale di commercio trasmetteranno, ciascuno separatamente, al procuratore generale le notizie che hanno raccolte e le opposizioni che fossero state fatte, aggiungendo ciascuno il proprio avviso sulla domanda.

La corte d'appello, sentito il procuratore generale nelle sue conclusioni, pronunzia sulla domanda del fallito; se questa è rigettata, non può essere ammessa una seconda domanda che dopo un anno dal rigetto della prima.

719. La dichiarazione di riabilitazione sarà trasmessa ai procuratori del Re e presidenti dei tribunali di commercio, ai quali fu spedita copia del ricorso. Questi tribunali ne faranno dare lettura dai cancellieri in udienza pubblica, e ne ordineranno la trascrizione nei loro registri.

Il nome del riabilitato sarà cancellato dall'albo dei falliti accennato dall'articolo 551.

720. Non sono ammessi alla riabilitazione i colpevoli di bancarotta fraudolenta, i condannati per furto, truffa od abuso di confidenza, di cui è cenno negli articoli 626, 628, 629, 631 e 633 del codice penale, nè i tutori,

gli amministratori od altri contabili che non hanno reso il loro conto e pagato il residuo.

721. Può essere ammesso alla riabilitazione il colpevole di bancarotta semplice, quando abbia scontata la pena alla quale fu condannato, o ne abbia ottenuto la condonazione.

722. Il fallito può essere riabilitato dopo la sua morte.

LIBRO QUARTO.

DELLA COMPETENZA E DELL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA COMMERCIALE.

TITOLO I.

Della competenza.

723. Appartiene alla giurisdizione commerciale la cognizione

1° Di tutte le controversie relative agli atti di commercio tra ogni sorta di persone;

2° Delle controversie relative alle lettere di cambio e ai biglietti all'ordine che hanno insieme firme di commercianti e di non commercianti, ancorchè riguardo a questi abbiano soltanto il carattere di semplici obbligazioni civili;

3^o Delle azioni contro i capitani di navi, fattori, commessi ed altri subalterni di commercianti per i fatti solamente del traffico della persona alla quale sono addetti;

4^o Delle azioni dei capitani di navi, fattori, commessi ed altri subalterni di commercianti, promosse contro gli armatori e commercianti, ristrettamente pure alle operazioni del traffico delle persone alle quali essi sono addetti;

5^o Delle azioni del passeggiere contro il capitano o l'armatore, e del capitano od armatore contro il passeggiere;

6^o Delle azioni spettanti all'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti da teatro, e delle azioni spettanti a quelli contro l'impresario;

7^o Di tutto ciò che riguarda i fallimenti, in conformità del libro III di questo codice;

8^o Delle controversie riguardanti la qualità di commerciante, o l'esistenza di una società commerciale.

Se la controversia riguarda la qualità ereditaria, la causa è rinviata alla giurisdizione civile competente, perchè sia provveduto sull'incidente, salva la cognizione del merito alla giurisdizione commerciale.

724. Non appartengono alla giurisdizione commerciale le azioni promosse contro il proprietario, il coltivatore, il vignaiuolo per vendita delle derrate prodotte dal suo fondo

o dal fondo da lui coltivato, e quelle promesse contro il commerciante per il pagamento del prezzo delle derrate e delle merci da lui comprate per uso proprio o della sua famiglia.

725. Se l'atto non è commerciale che per una sola delle parti contraenti, quella che promuove l'azione deve convenire l'altra al foro commerciale se questa è commerciante, al foro civile se non è commerciante.

726. Quando si tratti di contestazioni sorte in tempo di fiera o mercato; alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, il pretore del mandamento, ancorchè la causa non sia di sua competenza, dà i provvedimenti temporanei che stima opportuni, e rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria competente.

Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo la fiera o il mercato, se ivi non risiede il pretore.

TITOLO II.

Dell'arresto personale.

727. L'arresto personale sarà pronunziato

1° Contro il commerciante condannato per debito commerciale;

2° Contro i non commercianti giudicati dall'autorità giudiziaria di commercio, qualora vi siano soggetti a norma delle leggi civili;

3° Contro i non commercianti condannati per tratta, avallo, girata, accettazione, o rivalsa di lettera di cambio o di biglietti all'ordine che dipendano da causa commerciale.

728. L'autorità giudiziaria di commercio può secondo le circostanze pronunziare l'arresto contro i non commercianti condannati per operazioni commerciali marittime, e per ogni altra operazione commerciale quando vi sia pericolo di fuga e di non solvenza.

729. Le donne e i minori commercianti non sono soggetti all'arresto personale, salvo che per i fatti relativi al commercio che esercitano abitualmente.

730. L'arresto personale per l'esecuzione delle sentenze pronunziate da arbitri non

può essere ordinato, se non contro persone commercianti.

731. Nei casi espressi nel numero 3 dell'articolo 727 e nell'articolo 728, il debitore non commerciante condannato all'arresto personale può ottenere la sua liberazione, sì prima come dopo eseguito l'arresto, semprechè sia scusabile e provi la sua non solvenza.

La domanda sarà proposta davanti l'autorità giudiziaria che ha pronunziato l'arresto, con citazione del creditore a udienza fissa.

732. Le disposizioni del codice civile si applicano nel rimanente anche all'arresto personale in materia commerciale.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.

N° 2640.

REGIO DECRETO

*Contenente disposizioni transitorie per
l'attuazione del codice di commercio.*

10 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le provincie del regno il codice di commercio Albertino con le modificazioni accennate nella detta legge, e fare le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso codice;

Visto il nostro decreto del 26 giugno 1865, n.° 2364, col quale si mandò a pubblicare il detto codice di commercio da avere esecuzione a cominciare dal 1.° gennaio 1866;

Udito il consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la continuazione dell'esercizio del commercio, impreso prima dall'attivazione del nuovo codice di commercio, non è necessaria alla donna maritata ed al minore emancipato l'autorizzazione prescritta dagli articoli 4 e 7 del medesimo, se già era stata conseguita l'autorizzazione voluta dalle leggi anteriori, o se a norma di queste non ne era richiesta alcuna.

Tuttavia anche il detto esercizio potrà in ogni tempo farsi cessare rispettivamente dal marito, dal genitore emancipante e dal consiglio di famiglia o di tutela a norma dell'articolo 10 del nuovo codice.

Art. 2.

Le società e le associazioni commerciali già esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Se da queste leggi non era richiesta la pubblicazione del contratto di società, si eseguiranno il deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione come è stabilito negli articoli 158 e 161 del nuovo codice, e i termini per adempiervi cominceranno

a decorrere dal 1° gennaio 1866, salvi i diritti anteriormente acquistati.

Art. 3.

Anche per le società commerciali già esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo codice si osserverà il disposto dell'articolo 163 di esso: e se trattasi di società in accomandita per azioni, o di società anonima, i mutamenti indicati nel detto articolo dovranno inoltre essere autorizzati per decreto reale, quantunque la società esistesse senza tale autorizzazione per non essere richiesta dalle leggi anteriori.

Art. 4.

I diritti, compresi quelli di regresso, e gli obblighi relativi a cambiali anche proprie o secche emesse sotto l'impero della legge generale di cambio 25 gennaio 1850, vigente nelle provincie lombarde, sono regolati dalla stessa legge, salvo ciò che è disposto a riguardo alla prescrizione dall'articolo 14 del presente decreto.

Le azioni dipendenti dalle dette cambiali si promuoveranno però nelle forme stabilite dal nuovo codice di procedura civile.

Pel protesti e per le forme estrinseche delle rivalse si osserveranno le disposizioni del nuovo codice di commercio.

Art. 5.

I contratti di vendita delle navi e quelli di pegno e di cambio marittimo sulle medesime che hanno acquistato data certa prima dell'attuazione del nuovo codice, e per i quali siano state adempiute le formalità stabilite dalle leggi anteriori, continueranno ad avere i loro effetti giusta le dette leggi.

La stessa regola si osserverà riguardo ai contratti per la costruzione delle navi, e riguardo alle dichiarazioni o cessioni di partecipazione delle navi in costruzione.

Se al giorno dell'attuazione del nuovo codice le formalità stabilite dalle leggi anteriori per i contratti e gli atti summenzionati non fossero ancora state adempiute, dovrà farsene la trascrizione e l'annotazione nelle forme rispettivamente stabilite dagli articoli 287, 288, 316 e 427 dello stesso codice.

Art. 6.

I privilegi acquistati sulle navi prima dell'attuazione del nuovo codice conserveranno il loro grado anche riguardo ai privilegi acquistati sotto l'impero del detto codice.

L'art. 290 del nuovo codice è applicabile anche ai privilegi acquistati prima della sua attuazione.

Art. 7.

I procedimenti per le vendite delle navi si proseguiranno nelle forme stabilite dalle leggi anteriori, se il pignoramento della nave od altro atto equivalente si trova già eseguito al 1° gennaio 1866.

Art. 8.

I giudizi di distribuzione del prezzo delle navi cominciati prima dell'attuazione del nuovo codice si proseguiranno nelle forme stabilite dalle leggi anteriori.

Art. 9.

I termini per la inammissibilità di azioni sono regolati dalla legge vigente al tempo in cui accade l'avvenimento che dà luogo all'azione.

Art. 10.

Nelle provincie di Lombardia i giudizi di concorso dei creditori già aperti al 1° gennaio 1866 sulle sostanze di commercianti saranno proseguiti e condotti a termine secondo le disposizioni del regolamento generale del processo civile.

Per le insinuazioni non ancora prodotte al 1° gennaio 1866, e per le liti da introdursi con gravami di priorità si osserveranno le forme del nuovo codice di procedura civile.

Continueranno a spedirsi con semplice decreto dell'autorità giudiziaria le cause sopra insinuazioni ammesse dal curatore alle liti.

Le disposizioni transitorie, che riguardano le cause civili pendenti, si applicano anche alle liti sopra insinuazioni contestate o relative a gravami di priorità.

Art. 11.

Nelle altre provincie del regno i fallimenti dichiarati prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Tuttavia anche ai detti fallimenti sono applicabili gli articoli 579, 631, 654, 679 del nuovo codice, e le disposizioni del medesimo sulla riabilitazione del fallito.

Ai detti fallimenti si applicano pure le disposizioni del libro III, titolo I, capo X del nuovo codice, semprechè le sentenze e gli altri provvedimenti ivi indicati siano pronunciati dopo l'attuazione del medesimo.

Art. 12.

Le disposizioni penali, cui il nuovo codice di commercio si riferisce, sono quelle del codice penale del 20 novembre 1859.

Nelle provincie toscane s'intendono surrogate alle dette disposizioni penali, in quanto non provvede il presente articolo, le disposizioni del codice penale toscano in

conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine nostro dal ministro guardasigilli.

La pena della sospensione sarà sempre applicata anche in Toscana, come pena accessoria, ai pubblici mediatori i quali abusando del loro ufficio commettono delitti di competenza dei tribunali correzionali o dei pretori.

In caso d'inosservanza della sospensione il condannato incorrerà nella pena del carcere fino a mesi sei, ferma stante la sospensione.

Art. 13.

L'arresto personale accordato in materia commerciale, prima dell'attivazione del nuovo codice, non potrà aver luogo se non nei casi nei quali è permesso dal codice stesso.

Ai debitori già arrestati sono altresì applicabili tutti i benefici del nuovo codice.

Il minor termine da questo fissato per la durata si computerà in ogni caso dal giorno del seguito arresto.

Art. 14.

Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo codice sono regolate dalle leggi anteriori.

Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta attivazione e per le quali,

secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo codice, si compiranno col decorso del tempo fissato in esso, computato dal giorno dell'attivazione del medesimo.

Art. 15.

In tutte le materie che formano il soggetto del nuovo codice di commercio, dal giorno della sua attuazione, cesseranno di aver vigore le leggi e i regolamenti commerciali preesistenti, a cui il codice stesso espressamente non si riferisca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

*Registrato alla Corte dei conti
addì 17 dicembre 1865*

Reg.º 34 Atti del Governo a c. 123

AYRES.

(Luogo del sigillo).

V. Il Guardasigilli

CORTESE.

CORTESE.

TABELLA INDICATIVA

delle corrispondenze tra gli articoli del codice penale del 20 novembre 1859 citati nel codice di commercio e gli articoli del codice penale toscano del 20 giugno 1853.

ARTICOLI del cod. di comm.	ARTICOLI del codice penale del 20 novembre 1859.	ARTICOLI corrispondenti del cod. penale toscano
Articolo 60	Articolo 42	Provvede l'art. 12 del Decreto qui è an- nessa questa tabella.
Articolo 64	Articolo 32	Idem.
Articoli 653 e 720	Art. 626, 628, 629, 631 e 633	Privo di corrispondenza
Articolo 709	Articoli 629 e 630	Articolo 407

Visto d'ordine di S. M.
P. CORTES.

INDICE

ANALITICO-ALFABETICO



A

Abbandono - V. *Assicurazioni*.

Accertamento dei corsi - V. *Borse di commercio*.

Accettazione - V. *Lettera di cambio*.

Accomandita - V. *Società*.

Accreditazione - V. *Agenti di cambio*.

Affissioni - Quali atti, documenti e sentenze debbono essere affissi nella sala del tribunale di commercio, art. 4, 7, 10, 11, 14, 44, 57, 158, 160, 163, 168, 550, 551, 717.

Agenti di cambio - Condizione richiesta per essere agente di cambio od esercitarne l'ufficio, art. 33; - Di quali negoziazioni è loro riservata la trattazione, e quali hanno diritto di trattare in concorrenza coi sensali di merci, art. 36; - Loro accreditazione presso l'amministrazione del debito pubblico; norme relative, arti-

colo 37; - Loro obblighi e responsabilità, art. 50, 52; - Se si possano cumulare le funzioni di agente di cambio e di sensale, art. 43. - V. *Mediatori*.

Agenzie - V. *Imprese*.

Alimenti - In qual modo viene regolata la loro prestazione ai passeggeri durante il viaggio di mare, art. 424; - Decorso di tempo richiesto per la prescrizione delle azioni per somministrazioni di alimenti ai marinai fatte d'ordine del capitano, articolo 541; - Come possa il fallito ottenere per sè e per la sua famiglia dei soccorsi a titolo di alimenti sull'attivo del fallimento, art. 582.

Amministratori - V. *Società*.

Ancoraggio (Diritto di) - V. *Diritti di navigazione*.

Apposizione dei sigilli - V. *Fallimento*.

Armamento della nave - Il privilegio che si esercita sulla nave si estende al suo armamento, art. 285; - Come questo sia vincolato per privilegio al capitale ed agli interessi del danaro dato a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi della nave, art. 434.

Arredi della nave - V. *Attrezzi*.

Arresto della nave - V. *Assicurazioni* - *Noleggio* - *Equipaggio* - *Nolo* - *Passeggeri*.

Arresto personale - Contro chi e per quali cause viene pronunziato, art. 727, 728; - Se vi siano soggette le donne ed i

minori, art. 729; - Come può essere ordinato per l'esecuzione delle sentenze pronunciate da arbitri, art. 730; - In quali casi ed in qual modo il debitore non commerciante può ottenere la sua liberazione, art. 731; - Applicazione, nel rimanente, delle disposizioni del codice civile, articolo 732.

In qual circostanza il capitano e le persone dello equipaggio non possono essere arrestati per debiti, art. 328; - Casi in cui può il tribunale ordinare l'arresto o la custodia del fallito, art. 548.

Arruolamenti - Sono atti di commercio gli arruolamenti di gente di mare a servizio di navi di commercio, art. 2, n° 14 - V. *Equipaggio*.

Assicuratori - V. *Assicurazioni*.

Assicurazioni - Quali di esse sono atti di commercio, art. 2, numeri 15 e 16; - Premi ed altri diritti relativi alle assicurazioni che costituiscono un credito privilegiato sulla nave e sugli accessori di essa, articolo 285, n° 10; - In qual modo vengono provati per l'esercizio del privilegio, articolo 286, n° 8; - Forma e contenuto del contratto di assicurazione, art. 446, 447; - Quali cose può avere per oggetto, art. 448; - In quanti modi può essere fatta, art. 449; - Come procedasi nel caso di frode, di simulazione o di falsificazione nella valutazione delle cose assicurate, art. 450; - In

qual guisa possono essere assicurati i carichi fatti per l'Europa negli scali di Levante, nelle coste d'Africa e nelle altre parti del mondo, art. 451; - Valutazione delle cose il cui prezzo è dedotto nel contratto in moneta straniera, art. 452; - Come può essere giustificato il valore delle merci se non è stabilito dal contratto, art. 453; - In qual modo è regolata l'assicurazione fatta per il ritorno da un paese ove il commercio non si fa che mediante permuta, art. 454; - Cominciamento e fine del tempo dei rischi, art. 455; - Se si possa riassicurare le cose già assicurate, ed assicurare il premio dell'assicurazione, art. 456; - A chi spetta di stabilire l'aumento di premio pel tempo di guerra, quando la quantità non ne è previamente determinata, articolo 457; - Obbligazione del capitano nel caso di perdita delle merci assicurate e caricate sulla nave per suo conto, art. 458; - A chi si deve rimettere la polizza di carico dalle persone dell'equipaggio o dai passeggeri che portano da paesi stranieri merci assicurate nel regno, art. 459; - Diritto dell'assicuratore e dell'assicurato in caso di loro rispettivo fallimento quando il rischio non è ancora terminato, art. 460; - Cause di nullità del contratto di assicurazione o della assicurazione, art. 461, 462.

Obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato:

Conseguenze della rottura del viaggio

prima della partenza della nave, art. 463; - Quali perdite e danni sono a rischio dell'assicuratore, art. 464; - Perdite, danni e spese che non gli sono a carico, e di cui non è responsabile, art. 465 a 468; - Speciale indicazione a farsi delle merci soggette per loro natura a deterioramento o diminuzione, art. 469; - In quali casi l'assicuratore non ha diritto che ai due terzi del premio convenuto, salvo patto in contrario, art. 470; - Effetto del contratto di assicurazione stipulato per una somma eccedente il valore delle cose caricate, articoli 471, 472; - Effetto di diversi contratti di assicurazione fatti senza frode sullo stesso carico, art. 473, 474; - A qual somma è tenuto l'assicuratore se l'assicurazione è fatta separatamente per merci che debbono essere caricate sopra più navi, ed il carico è posto sopra una sola o sopra un numero minore dell'indicato, art. 475; - A quali rischi il medesimo è solo soggetto nel caso in cui il capitano abbia la facoltà di entrare in diversi porti per compiere o cambiare il carico, art. 476; - Effetto dell'assicurazione fatta per un tempo determinato, art. 477; - Condizione dell'assicuratore se la nave è spedita in luogo più lontano o più vicino di quello indicato dal contratto, art. 478; - In qual caso è nulla l'assicurazione fatta dopo la perdita o l'arrivo degli oggetti assicurati, art. 479; - Cir-

costanze inducenti la presunzione che l'assicurato o l'assicuratore fossero informati rispettivamente della perdita o dell'arrivo degli oggetti assicurati, art. 480; - Se contro tal presunzione sia ammessa la prova contraria, *ibid.*; - Conseguenze di questa, art. 481; - *Abbandono*: Casi in cui può esser fatto lo abbandono delle cose assicurate, art. 482; - Come sono riputati e regolati gli altri danni, art. 483; - In qual modo debbe farsi l'abbandono, e quali cose comprende, art. 484; - Entro qual termine deve aver luogo, art. 485; - Quando può esser promossa l'azione per il pagamento della somma assicurata; *ibid.*; - Notificazione degli avvisi all'assicuratore e loro effetto, art. 486, 489; - Dopo qual tempo l'assicurato può fare l'abbandono e chiedere il pagamento della somma assicurata senza la necessità di provare la perdita, art. 487; - In qual caso questa si presume accaduta entro il tempo dell'assicurazione, art. 488; - Quali cose deve dichiarare l'assicurato nel fare l'abbandono, art. 490; - Effetto della dichiarazione fraudolenta, art. 491; - Obbligazione dell'assicurato di dare opera al ricuperamento delle cose naufragate, e rimborso delle spese relative, art. 492; - Entro qual tempo l'assicuratore deve pagare la somma assicurata, art. 493; - Giustificazioni a carico dell'assicurato, art. 494; - Ammissione della prova

contraria; questa non sospende la condanna al pagamento della somma assicurata, art. 495; - Da qual giorno le cose assicurate appartengono all'assicuratore nel caso di abbandono, art. 496; - Se ne faccia parte il nolo delle merci salvate, art. 497; - Obbligo di notificazione dell'arresto, art. 498; - Dopo qual tempo può farsi l'abbandono delle cose che ne sono colpite, *ibid.*; - Tentativi di liberazione, art. 499; - In qual caso non può farsi l'abbandono per causa d'inabilità a navigare, art. 500; - Notificazione dell'inabilità; ricerca di altra nave, art. 501; - Continuazione dell'assicurazione, art. 502; - A quali altre spese è tenuto l'assicuratore, *ibid.*; - Come l'assicurato deve regolarsi nel caso di preda; notificazione all'assicuratore dell'accordo relativo al riscatto, art. 504; - Scelta a questo attribuita, e notificazione di essa all'assicurato, art. 505; - Effetti dell'accettazione o della rinunzia all'accordo, *ibid.*; - In qual decorso di tempo si prescrive l'azione di abbandono, art. 539.

Come vien diviso il prodotto delle cose ricuperate dal naufragio se vi è cambio marittimo ed assicurazione sulla stessa nave o sullo stesso carico, art. 445; - Con quale clausola gli assicuratori restano liberati da ogni avaria comune o particolare, eccettuati i casi che danno luogo

all'abbandono, art. 518; - In qual decorso di tempo si prescrivono le azioni provenienti dai contratti di assicurazione, articolo 540. - V. *Sensali*.

Associati - Qual è la condizione giuridica dell'associato, del socio, art. 111. - V. *Associazioni*.

Associazioni - Qual è l'associazione in partecipazione, art. 177; - Rapporti giuridici coi terzi, art. 178; - Diritti dei partecipanti, art. 179, 180; - Come vengano determinate la forma, le proporzioni e le condizioni delle associazioni, art. 181; - Da quali formalità vanno esenti, e come si possono provare, art. 182; - *Associazione mutua*: Come dev'essere contratta, e come viene regolata, art. 183; - Da chi è amministrata, art. 184; - Obbligo degli associati, art. 185; - Per qual causa si cessa dal far parte dell'associazione, art. 186; - Se questa si scioglia per l'interdizione o per la morte dell'associato, art. 187.

Atti conservativi - V. *Fallimen'o*.

Atti di commercio - Loro enumerazione, art. 2; - Quali sono reputati tali dalla legge, art. 3; - Le controversie ad essi relative appartengono alla giurisdizione commerciale, art. 723. - V. *Competenza*.

Atto di protesto - V. *Lettera di cambio*.

Attrezzi della nave - Sono soggetti al privilegio su di essa gravitante, art. 285; - Il fitto dei magazzini ove sono depositati,

e le somme impiegate nella loro provvista sono crediti privilegiati, *ibid.*, numeri 4, 7 e 8; - Loro vincolamento per privilegio al capitale ed all'interesse del danaro dato a cambio marittimo, art. 434; - Vedi *Vendite*.

Autorizzazione maritale - V. *Donna maritata*.

Avallo - È un atto di commercio, art. 2, numeri 6 e 7, art. 3, n° 2; - In che consista, e come può essere dato, art. 226, 227; - È applicabile ai biglietti all'ordine, art. 274.

Avarie - Loro generica definizione, articolo 506; - Come sono regolate, art. 507; - Loro distinzione, art. 508; - Enumerazione delle avarie comuni, art. 509; - Quali danni e spese non sono riputati tali, articolo 510; - Come venga ripartito il carico delle avarie comuni, art. 511; Quali sono le avarie particolari, art. 512; - Da chi sono sopportate e pagate, art. 513; - Per quali di esse il proprietario ha diritto di regresso contro il capitano, art. 514; - Diritti e spese a carico della nave non comprese nelle avarie, art. 515; - A carico di chi siano i danni prodotti dall'urto delle navi, art. 516; - In quali casi la domanda per avaria non è ammissibile, art. 517; - Effetto della clausola *franco d'avaria*, articolo 518.

Responsabilità dei commissionari di tra-

sporti e dei vetturali per le avarie delle merci, del cui trasporto sono incaricati, salvochè siano cagionate da vizio della cosa o da forza maggiore, art. 78, 82; - In qual caso le avarie delle merci occorse durante il viaggio risolvono il contratto di vendita, art. 133; - Credito privilegiato pel rimborso dovuto al noleggiatore per le avarie sofferte dalle merci per colpa del capitano ed equipaggio nell'ultimo viaggio, art. 285, n° 11; - Come debbano sottostare alle avarie coloro che danno a cambio marittimo, art. 444; - Inammissibilità delle azioni contro il noleggiatore per avarie se il capitano ha consegnato le merci e ricevuto il nolo senza protesta, art. 536.

Azione di ripresa - V. *Fallimento.*

Azione redibitoria - V. *Vendite.*

Azioni - Quali azioni relative al commercio marittimo non sono ammissibili, articolo 536; - Condizioni per la validità delle proteste e dei richiami, art. 537. - V. *Compre - Vendite - Società - Lettera di cambio - Pegno - Prescrizione - Competenza.*

B

Banca - Le operazioni di banca sono atti di commercio, art. 2, n° 5.

Bancarotta - Come sono giudicati e pu-

niti i colpevoli di bancarotta semplice, art. 697; - In quali casi il commerciante fallito, gli amministratori di una società fallita, ed il pubblico mediatore sono colpevoli di bancarotta semplice, art. 698, 699 e 700; - Casi in cui il commerciante fallito può essere dichiarato colpevole di bancarotta semplice, art. 701; - A carico di chi siano le spese del procedimento relativo, art. 702; - Autorizzazione di cui abbisognano i sindaci per darne querela in nome dei creditori, *ibid.*; - Condizione per l'esercizio dell'azione di rimborso per conto dello Stato, *ibid.*; - In quali casi il commerciante fallito e gli amministratori di una società caduta in fallimento sono colpevoli di bancarotta fraudolenta, articoli 703, 704; - Disposizione concernente le spese di procedimento, art. 705; - Come siano puniti i reati di complicità nei fallimenti, art. 706; - Per quali fatti il coniuge, i discendenti, gli ascendenti del fallito, od i suoi affini nello stesso grado sono puniti colle pene del furto, art. 707; - Quali cose deve ordinare l'autorità giudiziaria nel pronunziare la sentenza, ancorchè assolutoria, art. 708; - In qual modo è punito il sindaco colpevole di malversazione, articolo 709; - Pene da infliggersi al creditore che ha stipulato col fallito o con altra persona vantaggi a suo favore in pregiudizio della massa dei creditori, art. 710; - An-

annullamento delle convenzioni relative, ed obbligo di restituzione per parte del creditore colpevole, art. 711; - Competenza per le domande di annullamento, *ibid.*; - Pubblicazione delle sentenze di condanna a pena criminale, art. 712; - Separazione delle azioni civili da quella penale per la bancarotta, art. 713; - Rimessione al procuratore del Re dei documenti, carte, titoli, e degli schiarimenti domandati, articolo 714; - Comunicazione dei medesimi ai sindaci del fallimento sulla loro richiesta, *ibid.*; - Quali di essi loro vengono restituiti dopo la sentenza, *ibid.*

Non può aver luogo il concordato nella bancarotta fraudolenta, art. 621; - Può aver luogo in quella semplice, art. 622; - Quando il colpevole di bancarotta semplice può essere ammesso alla riabilitazione, articolo 721; - Incapacità di ottenerla nel colpevole di bancarotta fraudolenta, articolo 720.

Bandi - V. *Vendite*.

Beni dotali - V. *Dote*.

Beni parafernali - Diritto di riprenderli competente alla moglie del commerciante fallito; condizione richiesta per la ripresa dei beni mobili, art. 671, 674.

Biglietti all'ordine - Sono atti di commercio anche sottoscritti da non commercianti, purchè dipendano da causa commerciale, art. 2, n° 7; - Sono reputati tali

se sottoscritti da persone commercianti, art. 3, n° 2; - Da chi possono essere spediti, art. 272; - Quali indicazioni debbono contenere, art. 273; - Disposizioni relative alle lettere di cambio, che loro sono applicabili, art. 274; - Indicazioni che debbono inserirsi nei biglietti all'ordine in derrate, art. 275; - Disposizioni ad essi applicabili, art. 276; - Come possono essere tratti, art. 277, 278; - In quali modi si fanno eseguire, art. 279; - Condizione del possessore che non ne ha curato a tempo debito la esecuzione, art. 280; - Come venga regolata la stima del prezzo della derrata non consegnata, art. 281; - In qual tempo si prescrivono le azioni relative ai biglietti all'ordine che non sono semplici obbligazioni, art. 282; - Caso in cui la prescrizione è interrotta, *ibid.*; - Effetto del pagamento dei biglietti all'ordine fatto dopo la cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa del fallimento, art. 557; - Competenza per la cognizione delle controversie relative ai biglietti all'ordine, art. 723.

Bilancio - V. *Fallimento*.

Blocco - Dove debbe condursi il capitano di una nave nel caso di blocco del porto al quale era destinata, art. 387.

Borse di commercio - Che cosa sia la borsa di commercio, e come dev'essere autorizzata, art. 28; - Oggetto delle nego-

ziazioni ed operazioni che vi si fanno, articolo 29; - Da chi si compie l'accertamento dei corsi, art. 30; - Quali persone non hanno ingresso alla borsa, art. 31; - Come si possa autorizzare nelle borse di commercio la vendita degli effetti pubblici alle gride, art. 37.

C

Cambiale - V. *Lettera di cambio*.

Cambio - Le operazioni relative sono atti di commercio, art. 2, numeri 4, 12.

Cambio marittimo - V. *Prestito a cambio marittimo*.

Capitale sociale - V. *Società*.

Capitano - Responsabilità del capitano o padrone incaricato della direzione di una nave, art. 318, 319, 325, 326, 327; - Formazione dell'equipaggio, art. 320; - Giornale che il capitano deve tenere se la nave supera la portata di trenta tonnellate; quali cose vi deve annotare, art. 321; - Visita e verificaione della nave, art. 322; - Atti e documenti che il capitano deve avere a bordo, art. 323; - Come deve regolarsi all'ingresso ed all'uscita dei porti, seni, canali e fiumi, art. 324; - In qual circostanza il capitano e le persone dell'equipaggio non possono essere arrestati

per debiti, art. 328; - Quando il capitano abbisogni del consenso dei proprietari della nave per farla riparare e per comprare vele, cordaggi e simili, art. 329; - Come può provvedere il capitano se la nave è noleggiata di consenso dei proprietari e qualcuno di essi ricusa di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, art. 330; - Disposizioni pel caso in cui nel corso del viaggio vi sia necessità di riparazioni o di provvista di vettovaglie, art. 331; - Qual conto deve il capitano mandare ai proprietari o armatori della nave o loro procuratori prima della partenza da un porto estero per ritornare nel regno, articolo 332; - Atti e stipulazioni vietate al capitano, e suoi obblighi e responsabilità in caso di contravvenzione, art. 333, 336; - In qual circostanza può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario, art. 334; - Suo obbligo di compiere il viaggio a cui si è obbligato, art. 335; - Come deve comportarsi in caso di pericolo, articolo 337; - Dove è tenuto di far vedere il suo giornale nautico e di fare la relazione del suo viaggio, art. 338; - Quali cose questa deve contenere, *ibid.*; - Entro qual termine ed a chi dev'esser fatta, art. 339; - Dove dev'essere depositata se fatta nel regno, *ibid.*; - Modo di verificarla, art. 340; - Deve precedere lo scarico delle merci, salvo il caso di pericolo imminente,

art. 341; - Provvedimento pel caso in cui le vettovaglie manchino durante il viaggio, art. 342.

Quale responsabilità ha il capitano che sia ad un tempo proprietario o comproprietario della nave, art. 341; - Facoltà al proprietario di congedare il capitano; diritto di questo se ha la comproprietà della nave, art. 313, 314; - Obbligo al capitano di rilasciare il congedo in iscritto alle persone dell'equipaggio terminato l'arruolamento, art. 347; - Divieto al medesimo di caricare sulla nave alcuna merce per suo conto senza l'autorizzazione dei proprietari e senza pagare il nolo, art. 350; - - Indennità dovuta dal capitano al marinaio che prova di essere stato congedato senza giusto motivo, art. 374; - Se il capitano possa ripeterla dai proprietari della nave, *ibid.*; - Come deve regolarsi il capitano nel caso di blocco del porto a cui la nave è destinata, art. 387; - Sua responsabilità circa l'annotazione nell'atto di nazionalità del prestito a cambio marittimo fatto all'estero, art. 427; - Effetto di tal prestito se fu contratto dal capitano nel luogo della dimora dei proprietari della nave senza la loro autorizzazione, art. 435; - Obbligazione del capitano nel caso di perdita delle merci assicurate o caricate sulla nave per suo conto, art. 453; - Risarcimento dovuto dal capitano pei danni ed avarie

accadute per suo fatto e negligenza, articoli 514, 516; - Inammissibilità dell'azione relativa se le merci furono ricevute senza protesta, art. 536.

In qual modo deve regolarsi quando si crede obbligato per la salvezza della nave di gettare in mare una parte del carico, di tagliare gli alberi o di abbandonare le ancore, art. 519 a 522; - Se pessa acquistare la proprietà della nave per mezzo della prescrizione, art. 538; - Quali azioni competenti al capitano, o da esercitarsi contro di esso, sono di competenza commerciale, art. 723, numeri 3 e 4.

Caricatore - V. *Noleggio - Nolo - Polizza di carico.*

Carico - V. *Noleggio - Nolo - Polizza di carico.*

Cessazione dei pagamenti - V. *Fallimento.*

Citazioni - V. *Pignoramento - Fallimento.*

Commercianti - Quali sono, art. 1; - Persone che non possono esserlo senza autorizzazione, art. 4, 7; - Sono di competenza commerciale le controversie riguardanti la qualità di commerciante, articolo 723, n° 8. - V. *Fallimento.*

Commercio - Enumerazione degli atti di commercio o reputati tali, art. 2, 3; - Quali persone abbisognano di autorizzazione per esercitarlo, art. 4, 7. - V. *Commercianti - Atti di commercio.*

Commissionari - Chi sia il commissario, art. 68; - Suoi rapporti giuridici verso il committente e verso colui col quale contratta, art. 69, 70, 71; - Privilegi che gli competono, art. 73, 74; - Diritto di rimborso, art. 75; - Suoi obblighi quando non vuole accettare il mandato, art. 72; - Come siano regolati gl'imprestiti, le anticipazioni ed i pagamenti fatti sulle merci depositate e consegnate nel luogo di residenza del commissario o depositario, art. 76; - *Commissionari di trasporti*: Obbligo del commissario che s'incarica di un trasporto per terra o per acqua, articolo 77; - Sua responsabilità, art. 78; - A rischio di chi le merci sono trasportate, art. 79; - Effetto probativo della lettera di vettura, art. 80; - Quali indicazioni deve contenere, e da chi dev'essere sottoscritta e copiata, art. 81; - In qual tempo si prescrive l'azione contro il commissario per la perdita o l'avaria delle merci trasportate, art. 88.

Commissioni - V. *Imprese*.

Competenza - Enumerazione delle controversie ed azioni la cui cognizione appartiene alla giurisdizione commerciale, art. 723; - Quali azioni non sono di competenza commerciale, sebbene riguardino compra e vendita di merci e derrate, articolo 724; - Norma di competenza nel caso in cui l'atto non è commerciale che per

una sola delle parti contraenti, art. 725; - Provvedimenti eccezionali per le contestazioni sorte in tempo di fiera o mercati, a cui occorra di provvedere senza dilazione, art. 726.

Complicità - V. *Bancarotta*.

Compra di derrate e di merci - Quando sono considerate atti di commercio, art. 2, n° 1; - Sono tali le compre di navi, attrezzi, arredi o vettovaglie per la navigazione, e le compre delle azioni di società commerciali, art. 2, numeri 9, 11 e 17.

Concordato - Convocazione dei creditori per deliberare sulla formazione del concordato, art. 615; - Fissazione del tempo e del luogo dell'adunanza, art. 616; - Intervento dei creditori e del fallito, *ibid.*; - Qual relazione vi si debbe fare dai sindaci; sua sottoscrizione e rimessione al giudice delegato, art. 617; - Condizioni per la validità del concordato, art. 618, 620; - In quali operazioni i creditori non hanno voto, articolo 619; - Se possa aver luogo il concordato in caso di condanna per bancarotta, art. 621, 622; - Quali creditori possono fare opposizione al concordato, articolo 623; - Motivazione ed intimazione dell'atto relativo, *ibid.*; - Come si provveda qualora tutti i sindaci facciano opposizione, *ibid.*; - In qual caso si deve sospendere la pronunzia sull'opposizione, art. 624; - Omologazione del concordato, previa re-

lazione del giudice delegato, art. 625, 626; - In quali casi si fa luogo al rifiuto dell'omologazione, art. 627; - Effetti dell'omologazione del concordato, art. 528, 629; - Cessazione delle funzioni dei sindaci; rendimento, discussione e chiusura del loro conto; rimessione al fallito di tutti i suoi beni, libri, carte, ed effetti, art. 630; - Processo verbale e cessazione delle funzioni del giudice delegato; scioglimento delle contestazioni che fossero per sorgere, *ibid.*; - Come il fallito possa riprendere la professione di commerciante, e come decadere da tale diritto, art. 631; - Per quali cause può essere annullato il concordato anche dopo l'omologazione, art. 632; - Liberazione dei fideiussori per l'annullamento, *ibid.*; - Quando e da chi può essere domandata la risoluzione del concordato, art. 633; - Come può essere chiesta individualmente, *ibid.*; - Non libera i fideiussori, art. 634; - In qual tempo si prescrive l'azione relativa, art. 635; - Provvedimenti conservativi in caso d'imputazione di bancarotta fraudolenta dopo l'omologazione del concordato, art. 636; - A quali atti ed incumbenti si procede sulla presentazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta, o di quella che annulla o risolve il concordato, art. 637, 638, 639; - Se siano dichiarati nulli gli atti del fallito posteriori all'omologazione del concordato

e anteriori all'annullamento od alla risoluzione del medesimo, art. 640; - Condizione giuridica dei creditori anteriori al concordato, art. 641.

Congedi - V. *Navi - Equipaggio.*

Coniugi - V. *Contratto di matrimonio - Separazione di beni - Bancarotta - Fallimento.*

Consegna di merci - V. *Prescrizione.*

Conto di ritorno - V. *Lettera di cambio.*

Contratti - Sono reputati atti di commercio quelli stipulati dai commercianti, salvochè consti di causa non commerciale, art. 3; - Da quali leggi ed usi sono regolati i contratti commerciali, art. 89, 90, 91; - Come si provano, art. 92, 93; - Come ne può essere accertata la data riguardo ai terzi, art. 94; - Condizioni per la validità dei contratti per la costruzione delle navi, dei patti relativi e delle spiegazioni, modificazioni o rivocazioni dei medesimi, articolo 316.

Contratto di assicurazione - V. *Assicurazioni.*

Contratto di cambio - V. *Prestito a cambio marittimo.*

Contratto di matrimonio - In quali casi se ne deve trasmettere un estratto alla cancelleria del tribunale di commercio per esservi registrato ed affisso, articoli 11, 15; - Obbligo incombente al notaio che l'ha ricevuto, art. 12; - Come la trasmissione dell'estratto debba eseguirsi quando

uno dei coniugi intraprende il commercio dopo il matrimonio, art. 13.

Contratto di noleggio - V. *Noleggio*.

Contratto di società - V. *Società*.

Contribuzione - V. *Getto*.

Convenzioni - V. *Contratti* - *Salari* - *Equipaggio*.

Coobbligati - V. *Fallimento*.

Copiale lettere - V. *Lettere*.

Corredo della nave - È sottoposto come la nave al privilegio annesso a determinati crediti, art. 285. - V. *Attrezzi*.

Corsi (Accertamento dei) - V. *Borse di commercio*.

Costruzioni e riparazioni - In quali casi le somme per esse impiegate costituiscono un credito privilegiato sulla nave che ne fu l'oggetto, e sugli accessori della medesima, art. 285, numeri 7 e 9; - Come si possono provare per l'esercizio del privilegio, art. 286, numeri 5 e 6; - Condizioni richieste per la validità dei contratti per la costruzione delle navi, e per quella di altri patti relativi, art. 316; - Quali cause possono dar luogo al loro scioglimento, art. 317. - Quando il capitano abbisogna di autorizzazione per far riparare la nave, art. 329; - Come può provvedere se le riparazioni sono necessarie nel corso del viaggio, art. 331; - Obbligo del noleggiatore se il capitano è costretto per caso fortuito o forza maggiore a far riparare la nave

nel corso del viaggio, art. 403; - Quali oggetti sono vincolati alle somme prese a cambio marittimo per riparazioni, art. 436.

- *V. Imprese.*

Crediti - *V. Fallimento.*

Crediti privilegiati - *V. Navi - Pegno - Commissionari.*

Creditori - *V. Fallimento - Concordato.*

Custodia della nave - Per qual tempo il salario del custode e le spese di custodia sono crediti privilegiati sulla nave e sugli accessori di essa, art. 285, n° 3; - Mezzo con cui possono provarsi per l'esercizio del privilegio, art. 286, n° 3; - In quali casi si fa luogo alla deputazione di un custode alla nave, art. 287, 294.

D

Danni - *V. Avarie - Assicurazioni - Getto.*

Data - In quali modi può essere accertata nei contratti commerciali riguardo ai terzi, art. 94.

Deposito del bilancio - *V. Fallimento.*

Derrate - *V. Compre - Vendite - Biglietti all'ordine.*

Dichiarazione di fallimento - *V. Fallimento.*

Diritti di mediazione - *V. Mediatori.*

Diritti di navigazione - Sono crediti

privilegiati da esperirsi sopra la nave e suoi accessori, art. 285, n° 2; - Come si provano per l'esercizio del privilegio, articolo 286, n° 2.

Dispacci telegrafici - V. *Telegrammi*.

Dividendi - V. *Società*.

Domande di separazione - V. *Pignoramento - Separazione di beni*.

Donna maritata - Non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito, art. 7; - Quando il consenso è presunto, *ibid.*; - In quali casi è richiesta l'autorizzazione del tribunale, *ibid.*; - Quali atti può fare la moglie commerciante senza l'autorizzazione del marito, art. 8, 9; - Come il consenso dato dal marito possa esser revocato, art. 10; - Registrazione ed affissione dell'atto di revocazione, *ibid.*; - In qual caso questa deve essere approvata dal tribunale, *ibid.*; - Non può pregiudicare i diritti acquistati dai terzi, *ibid.*; - Diritti della moglie del commerciante fallito, art. 674 a 678. - V. *Fallimento*.

Dote - Diritto della moglie di riprendere i beni dotali in caso di fallimento del marito; condizione richiesta per la ripresa dei beni mobili, art. 674, 674.

E

Effetti pubblici - La loro negoziazione è riservata agli agenti di cambio, art. 36; - Il corso di essi è determinato alla borsa di commercio, art. 29; - Come se ne possa autorizzare ivi la vendita alle gride, articolo 37; - In qual modo ne venga regolata la negoziazione e trasmissione di proprietà, art. 67.

Emissione di obbligazioni - V. Società.

Equipaggio - Quali sono le persone componenti l'equipaggio di una nave, art. 343; - Indicazioni che deve contenere il ruolo di equipaggio, *ibid.*; - Formalità richieste per le convenzioni particolari di arruolamento, art. 344; - Quali cose debbono enunciare, e quali possono tenersi segrete, art. 345; - Durata del tempo dell'arruolamento, art. 346; - Rilascio del congedo; sua forma, redazione e sottoscrizione, articolo 347; - Quando si può prorogare il termine dell'arruolamento, art. 348; - Classificazione dei viaggi, art. 349; - Divieto di carico per loro conto al capitano ed alle persone dell'equipaggio, art. 350; - Diritti dei marinai se il viaggio è rotto per fatto dei proprietari, del capitano o dei noleggiatori, art. 351; - Loro diritti in caso di

interdizione del commercio col luogo di destinazione della nave, o di arresto della medesima, art. 352, 353; - Aumento dei salari se il viaggio è prolungato, art. 354; - Se abbia luogo diminuzione di salari in caso di scarico volontario in luogo più prossimo di quello convenuto, art. 355; - Condizione dei marinai arruolati con partecipazione del profitto o del nolo, art. 356; - Disposizione pel caso d'intrapresa di un nuovo viaggio a cui gli uomini dell'equipaggio non siano tenuti, art. 357; - Da qual giorno è dovuto il salario alle persone dell'equipaggio arruolate a mese, art. 358; - Se i marinai possono pretendere alcun salario nel caso di preda, di rottura o naufragio con perdita intiera della nave e delle merci, art. 359; - Come vengono pagati se qualche parte della nave è salvata, art. 360; - Modo di pagamento di quelli arruolati con partecipazione al nolo, art. 361; - Pagamento delle giornate impiegate per salvare gli avanzi della nave e le cose naufragate, art. 362; - Trattamento dei marinai ammalati o feriti, articolo 363 a 367; - Come sia regolato il credito dei salari in caso di morte, art. 368; - Diritti del marinaio preso e fatto schiavo, secondo i casi, art. 369 a 372; - Quali diritti competono alle persone dell'equipaggio se la nave è venduta durante il tempo dell'arruolamento, art. 373; - Quale in-

dennità sia attribuita al marinaio congedato senza giusto motivo, art. 374; - Se il capitano possa ripeterla dai proprietari della nave, *ibid.*; - Il marinaio non può esser congedato in paese estero, salvo in determinati casi, *ibid.*; - Vincolamento della nave e del nolo per i salari dei marinai, art. 375; - Diritti ed obblighi che possono avere le persone dell'equipaggio, terminato l'arruolamento, art. 376, 377; - Arruolamenti eccezionali, art. 378; - Obbligo del capitano se sono levate persone dell'equipaggio per servire sulle regie navi da guerra, art. 379; - Disposizione generale, art. 380.

F

Fabbriche - V. *Imprese*.

Fallimento - Quando è il commerciante in istato di fallimento, art. 543; - Se questo possa esser dichiarato dopo la sua morte, *ibid.*; - Entro qual termine e dove il fallito deve farne la dichiarazione, articolo 544; - Disposizioni concernenti il fallimento della società, *ibid.*; - Deposito del bilancio; quali indicazioni deve contenere, art. 545; - Come è dichiarato il fallimento, art. 546; - Provvedimenti a darsi colla sentenza relativa, *ibid.*; - Determina-

zione del giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti, art. 547; - In quali casi può il tribunale ordinare l'arresto o la custodia del fallito, art. 548; - A chi debbasi dare avviso della sentenza dichiarativa del fallimento, art. 549; - Pubblicazione di essa, *ibid.*; - Quali incapacità incorre il fallito non riabilitato, art. 551; - Dove debbe rimanere affisso il nome del fallito e quelli dei soci solidari di una società caduta in fallimento, *ibid.*; - Altri effetti della sentenza dichiarativa del fallimento, art. 552 a 555; - Quando possono annullarsi i pagamenti fatti dal debitore per debiti scaduti, e gli altri atti a titolo oneroso da esso eseguiti dopo la cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa del fallimento, art. 556; - Effetto dei pagamenti delle lettere di cambio, e dei biglietti all'ordine, fatti nelle stesse circostanze, art. 557; - Per qual tempo sono sospesi gli atti di esecuzione pel pagamento delle pigioni sopra gli effetti mobili che servono al commercio del fallito, art. 558; - Attribuzioni ed obblighi del giudice delegato, art. 559; - Se le ordinanze del medesimo siano soggette a richiamo, art. 560; - Come possa essere surrogato, art. 561; - Come si proceda all'apposizione dei sigilli, art. 562; - In quali località e su quali oggetti del fallito sono apposti, art. 563; - Avviso a darsene al pre-

sidente del tribunale di commercio, *ibid.*; - Quali effetti non sono sottoposti ai sigilli, art. 564; - In qual caso può omettersi l'apposizione dei sigilli, art. 565; - Come si possano anticipare le spese occorrenti ove non siavi in pronto sufficiente danaro del fallito, art. 566; - Convocazione dei creditori; nomina dei sindaci, o conferma di quelli già costituiti provvisoriamente, art. 567, 568; - Loro numero e scelta, articolo 569; - Se loro competa qualche indennità, *ibid.*; - Notificazione della nomina, art. 570; - Come si provveda occorrendo l'aggiunta o surrogazione di sindaci, articolo 571; - Loro obbligo di amministrare ed agire collettivamente; eccezione, articolo 572; - In qual modo il giudice delegato deve provvedere sopra le istanze proposte contro qualche operazione dei sindaci, art. 573; - Come si proponga e si pronunzi sulle istanze per la loro revocazione, art. 574; - Funzioni dei sindaci; istanza per l'apposizione dei sigilli se non sono già apposti, art. 575; - Quali cose ne possono venire esentate od estratte, articoli 576, 578; - Come si proceda alla vendita delle cose soggette a deterioramento o ad imminente diminuzione di valore o dispendiose a conservarsi, ed all'esercizio temporaneo del commercio del fallito, articolo 577; - Apertura delle lettere a lui dirette, art. 579; - Come e con quali cautele

si può accordare il rilascio del fallito arrestato o sotto custodia, con salvocondotto temporaneo, art. 580, 581; - Assegnazione degli alimenti pel fallito e per la sua famiglia sull'attivo del fallimento, art. 582; - Esame, chiusura e sottoscrizione dei libri del fallito in sua presenza, art. 583; - Formazione o rettificazione del bilancio, art. 584; - Quali persone possono essere sentite in proposito, art. 585; - Come il coniuge, i figliuoli e gli eredi del commerciante defunto dichiarato in fallimento possano supplirlo nel procedere alle occorrenti formalità ed operazioni, art. 586; - Rimozione de' sigilli e formazione dell'inventario dei beni del fallito, art. 587; - Procedimento da osservarsi a tal riguardo, articoli 587, 588, 589; - Esposizione o conto che devono i sindaci trasmettere al giudice delegato, e questo al procuratore del Re, art. 590; - Diritto di quest'ultimo di assistere alla formazione dell'inventario e di richiedere la comunicazione degli atti, libri e carte relative al fallimento, art. 591; - Rimessione ai sindaci degli effetti spettanti al fallito, art. 592; - Versamento del denaro nella cassa dei depositi giudiziali, *ibid.*; - Riscossione dei crediti, art. 593; - Vendita delle merci e dei mobili; norme relative, art. 594; - Transazioni sopra le contestazioni interessanti la massa, art. 595; - In qual caso abbisognano dell'omologa-

zione del tribunale di commercio, *ibid.*; - Diritto del fallito di farvi opposizione, ed effetto di questa, *ibid.*; - Quando il fallito può essere impiegato dai sindaci per facilitare la loro amministrazione, art. 596; - Dove dev'essere versato il danaro proveniente dalle vendite e dalle riscossioni, art. 597; - Condizione richiesta pel ritiro del danaro versato, art. 598; - Come si procede alla ripartizione del medesimo fra i creditori, *ibid.*; - Obbligo dei sindaci di fare gli atti conservativi dei diritti del fallito contro i suoi debitori, e di prendere le relative iscrizioni ipotecarie, non che l'iscrizione sopra gl'immobili del fallito in nome della massa dei creditori, art. 599; - Procedimenti per la verificazione dei crediti; rimessione dei titoli al cancelliere del tribunale colla nota dei crediti; formazione dello stato di essi, art. 600; - Come vengano avvisati i creditori, e termini per comparire, art. 601; - Cominciamento della verificazione dei crediti; designazione del tempo e luogo per eseguirla, art. 602; - Da chi e come debbe farsi la verificazione, art. 603; - Quali cose debbono indicarsi nel relativo processo verbale, art. 604; - Facoltà al giudice delegato di ordinare la presentazione dei libri dei creditori o l'esibizione di un estratto di essi, art. 605; - Formola per l'ammissione dei crediti, articolo 606; - Giuramento dei creditori;

facoltà di dispensarne quelli non residenti nel regno, art. 607; - Come si proceda per la risoluzione delle contestazioni sull'ammissione dei crediti, art. 608, 609, 610; - Provvedimenti nel caso in cui un credito sia oggetto d'un procedimento criminale o correzionale, art. 611; - Condizione del creditore a cui si contesti soltanto il privilegio o l'ipoteca, art. 612; - Operazioni a cui si procede decorsi i termini stabiliti per comparire e prestare il giuramento, articolo 613; - Esclusione dei creditori non comparsi nelle ripartizioni da eseguirsi, art. 614; - Opposizione a cui hanno diritto, ed effetto di essa, *ibid.*; - Condizione dei creditori che vengono in appresso riconosciuti, *ibid.*; - Disposizioni e norme relative alla formazione ed effetti del concordato fra i creditori ed il fallito, art. 615 a 641; - V. *Concordato*. - Unione dei creditori se non è consentito un concordato; incumbenti a praticarsi in proposito, articolo 642; - Deliberazione circa la concessione di un soccorso al fallito ed alla sua famiglia sopra l'attivo del fallimento, articolo 643; - Ammissione di un concordato individuale o parziale in caso di fallimento di una società commerciale, ed effetti del medesimo, art. 644; - Incarico ai sindaci di procedere alla liquidazione del fallimento, salva facoltà di autorizzarli a continuare l'amministrazione del patri-

monio del fallito; norme a fissarsi a tal riguardo, art. 645, 646; - Quali creditori sono tenuti personalmente per le obbligazioni eccedenti l'attivo dell'unione cagionate dalle operazioni dei sindaci, art. 647; - Atti di cui sono questi incaricati sotto la vigilanza del giudice delegato, *ibid.*; - Facoltà di transigere, art. 648; - Convocazione dei creditori in istato d'unione; oggetto della medesima, art. 649; - Rendimento del conto definitivo e scioglimento dell'unione, art. 650; - Con qual procedimento si risolve la questione sulla scusabilità del fallito, art. 651; - Effetti della relativa deliberazione in senso affermativo o negativo, articolo 652; - Quali cause si oppongono alla dichiarazione di scusabilità, art. 653; - Cessazione delle operazioni del fallimento per mancanza di attivo; effetto della relativa dichiarazione, art. 654; - Chi possa chiederne al tribunale la revocazione, ed a qual condizione, art. 655; - Diritto del creditore possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite in solido dal fallito o da altri coobbligati in istato di fallimento, articolo 656; - Se tra questi possa esercitarsi alcun regresso per i dividendi pagati, articolo 657; - Posizione del creditore possessore di obbligazioni in solido che ha ricevuto prima del fallimento parte del suo credito, e del coobbligato o fideiussore che ha fatto il pagamento in parte, art. 658;

- Qual diritto compete al coobbligato o fideiussore che per sicurezza della sua azione di regresso ha un'ipoteca od un pegno, art. 659; - Se il consenso al concordato impedisca l'esercizio dell'azione contro i coobbligati o fideiussori del fallito, art. 660; - Come vengono iscritti nella massa i creditori del fallito validamente muniti di pegno, art. 661; - Autorizzazione di ritirarlo a profitto dal fallimento pagando il creditore, art. 662; - Effetto della vendita del pegno sull'istanza del creditore, art. 663; - Quali salari sono ammessi fra i crediti privilegiati, ed in qual grado, art. 664; - Provvedimento nell'interesse dei creditori muniti di privilegio sui beni mobili, art. 665; - Definizione delle eventuali contestazioni, *ibid.*; - In qual modo è regolato il concorso dei creditori ipotecari o privilegiati sugli immobili cogli altri creditori, art. 666 a 670; - Quali beni mobili ed immobili può riprendere la moglie nel caso di fallimento del marito, articolo 671 a 674; - Carico annesso all'esercizio dell'azione di ripresa, art. 675; - Se la moglie abbia azione nel fallimento per i debiti da essa pagati per marito, art. 676; - Ammissione della medesima per il prezzo de'suoi beni alienati dal marito durante il matrimonio, *ibid.*; - Disposizione relativa all'ipoteca legale per la dote, ed ai vantaggi risultanti dal contratto di matri-

monio se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o se lo è divenuto nell'anno successivo, art. 677, 678; - Norme di ripartizione dell'attivo in beni mobili fra tutti i creditori; operazioni relative, art. 679; - Riserva della porzione competente ai creditori residenti all'estero, art. 680, 681; - Formalità richieste pei pagamenti, art. 682; - Come possa l'unione dei creditori farsi autorizzare a trattare e conchiudere l'alienazione in massa de'beni mobili restanti e dei crediti non riscossi, art. 683; - Vendita degli immobili del fallito; da qual data i creditori non possono procedere alla spropriazione forzata degli'immobili sui quali non hanno privilegio od ipoteca, art. 684; - Condizione per quelli muniti di privilegio od ipoteca, *ibid.*; - A chi spetta di promuovere la vendita, e formalità relative, art. 685; - Se i sindaci possano offerire all'incanto, art. 686; - Rivendicazione; quali rimesse e merci possono essere rivendicate, e sotto quali condizioni, art. 687, 688, 689; - In qual caso la rivendicazione non si può proporre, *ibid.*; - Obblighi di chi rivendica, *ibid.*; - Diritto di ritenzione spettante al venditore delle merci, art. 690; - Come queste possano ritirarsi pagandone al venditore il prezzo convenuto, art. 691; - In qual guisa sono ammesse le domande di rivendicazione e risolte le relative con-

testazioni, art. 692; - Quali sentenze sono soggette ad opposizione, art. 693; - Entro qual termine debbe esser fatta, *ibid.*; - Contraddittorio dei sindaci, *ibid.*; - Fino a qual tempo è ammessa la domanda dei creditori per far variare la data della cessazione dei pagamenti, art. 694; - Come sono regolate le forme ed i termini dell'appello dalle sentenze in materia di fallimento, art. 695; - Quali sentenze non sono soggette nè ad opposizione nè ad appello, art. 696.

Esclusione dalla borsa di commercio dei commercianti falliti non riabilitati, e dalla società del socio caduto in fallimento, articoli 31, 124; - Scioglimento della società pel fallimento di essa, art. 166; - Il fallimento dei soci impedisce la loro liberazione dall'obbligazione in solido verso i creditori, art. 175; - Diritto dei partecipanti nell'associazione in caso di fallimento, art. 180; - Il fallimento dell'associato può far luogo alla sua esclusione, art. 187; - Se il possessore di una lettera di cambio cade in fallimento, ne è ammessa opposizione al pagamento, art. 235; - Diritto spettante al possessore in caso di fallimento dell'accettante prima della scadenza, art. 249; - Effetto del fallimento dell'assicuratore o dell'assicurato, art. 460; - Come possa il commerciante fallito ottenere la sua riabilitazione, e come si proceda per domandarla

e per concederla, art. 715 a 722. - V. *Riabilitazione*. - Competenza per la cognizione di tutto ciò che riguarda i fallimenti, articolo 723, n° 7. - V. *Bancarotta - Concordato*.

Fideiussori - V. *Fallimento - Concordato*.

Fiere - Come si provveda per le contestazioni che vi sorgono, e che non ammettono dilazione, art. 726.

Fitti - Il fitto dei magazzini ove sono depositati gli attrezzi e gli arredi della nave è un credito privilegiato, art. 285, n° 4; - In qual caso sono sospesi gli atti di esecuzione per il pagamento delle pigioni sovra gli effetti mobili che servono al commercio del fallito, art. 558.

G

Garantia - V. *Lettera di cambio - Prestito a cambio marittimo*.

Getto - Come deve regularsi il capitano che si crede in obbligo, per la salvezza della nave, di gettare in mare una parte del carico, di tagliare gli alberi o di abbandonare le ancore, art. 519; - Quali cose debbono gettarsi le prime, art. 520; - Riduzione in iscritto della deliberazione e suo contenuto, art. 521; - Dove e come viene fatta la descrizione delle perdite e dei danni, art. 522; - Stima e qualificazione delle merci gettate, art. 523; - Ripartizione delle perdite e dei danni; in qual modo è

resa esecutiva, art. 524; - Norma di ripartizione, art. 525; - Come le merci contribuiscono, occorrendo simulazioni nella polizza di carico, art. 526; - Quali cose non contribuiscono al getto se sono salvate, e danno diritto a contribuzione se sono gettate, art. 527; - Qual condizione subiscono le merci di cui manca la polizza di carico o la dichiarazione del capitano, e quelle caricate sulla coperta della nave, art. 528, 529; - In qual caso non vi è luogo a contribuzione per il getto avvenuto, art. 530; - Come contribuiscono le cose salvate se il getto salva la nave, e questa continuando il suo viaggio si perde, art. 531; - Se le cose gettate contribuiscono al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle merci salvate, e le merci al pagamento della nave perduta o resa inabile alla navigazione, art. 532; - In qual modo si ripartisce la perdita delle merci poste in barche per alleggerire la nave all'entrare in un porto, fiume o canale, art. 533; - A chi compete il privilegio sulle merci e sul loro prezzo pel montare della contribuzione, art. 534; - Quale obbligazione incombe ai proprietari se dopo la ripartizione ricuperano le cose gettate, art. 535.

Giornale - V. *Libro giornale - Capitano.*

Girata - È un atto di commercio, art. 2, numeri 6 e 7, art. 3, n° 2; - Suo oggetto e forma, art. 222, 223; - In quali casi si

risolve in una procura, art. 224: - Sua applicazione ai biglietti all'ordine, art. 274; - Negoziazione per mezzo di girata dell'atto di prestito a cambio marittimo, articolo 428. - V. *Lettera di cambio*.

Giudice delegato - V. *Concordato - Fallimento*.

Giuramento dei creditori - V. *Fallimento*.

Giurisdizione commerciale - V. *Competenza*.

Graduazione - V. *Pignoramento*.

I

Impresari - V. *Imprese*.

Imprese - Quali imprese sono atti di commercio, art. 2, numeri 2, 3, 8 e 9; - Le azioni spettanti all'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti da teatro e viceversa sono di competenza commerciale, art. 723, n° 6.

Indennità - Quali indennità costituiscono un credito privilegiato sulla nave e sugli accessori di essa, art. 285, numeri 3 e 6; - Come si possano provare, art. 286, numeri 3 e 4. - V. *Capitano*.

Interdizione - V. *Mediatori*.

Interdizione di commercio - V. *Equipaggio - Nolo - Noleggio*.

Interessi - V. *Società - Lettera di cambio*.

Inventari - Annuale inventario a farsi dai

commercianti; copiatura e sottoscrizione del medesimo, art. 17; - Per quali affari ne può essere ordinata la comunicazione in giudizio, e come questa abbia luogo, art. 25. - V. *Fallimento*.

Ipotecche - V. *Fallimento*.

Iscrizioni ipotecarie - V. *Fallimento*.

L

Lettera di cambio - È un atto di commercio, art. 2, n° 6; - Suo carattere e forma, art. 196; - In quali modi può essere tratta, art. 197; - Effetto delle lettere di cambio contenenti supposizioni delle richieste indicazioni, art. 198: - Effetti di quelle sottoscritte da donne o minori non commercianti, art. 199, 200; - *Provvista dei fondi*: Da chi dev'esser fatta, art. 201; - Quando esiste, art. 202; - Effetto dell'accettazione o della mancanza di essa relativamente alla provvista dei fondi; prova a carico del traente, art. 203, 204; - *Accettazione*: Garanzia del traente e dei giranti di una lettera di cambio per la sua accettazione e pagamento alla scadenza, art. 205; - Come si prova il rifiuto di accettazione, art. 206; - Obbligo dei giranti e del traente ai quali viene notificato il protesto per mancanza di accettazione, art. 207; - *Forma ed effetto dell'accettazione*, art. 208, 209, 210; - Se possa essere condizionale o par-

ziale, art. 211; - Entro qual termine deve effettuarsi, art. 212; - Come può aver luogo l'accettazione per intervento, art. 213; - Sua notificazione, art. 214; - Non toglie la responsabilità del traente e dei giranti per la mancata accettazione del trattario, articolo 215; - *Scadenza*: Per quali scadenze può esser tratta la lettera di cambio, articolo 216; - Norme relative, art. 217 a 220; - Se siano ammesse dilazioni di favore, di uso o di consuetudine locale pel pagamento, art. 221; - *Girata*: È il modo di trasferire la proprietà di una lettera di cambio, art. 222; - Sua forma, art. 223; - In quali casi non v'è che una procura, art. 224; - *Garanzia in solido*: A quali persone incombe verso il possessore, art. 225; - In qual caso ne cessa l'obbligo nel girante, *ibid.*; - *Avallo*: In che consista, art. 226; - Come può essere dato, art. 227; - Obbligazione solidaria di chi lo dà, *ibid.*; - *Pagamento*: Con qual moneta dev'essere pagata la lettera di cambio, art. 228; - Effetto del pagamento anticipato e di quello a scadenza, art. 229, 230; - Se l'anticipazione sia obbligatoria pel possessore, art. 231; - *Pagamento sopra seconda, terza, quarta, ecc.*, art. 232, 233; - Quali eccezioni sono ammesse contro il possessore, e loro effetto, art. 234; - Casi in cui è ammessa opposizione al pagamento, art. 235; - Disposizioni pel caso di perdita di una lettera di cam-

bio, art. 236 a 241; - Pagamenti a conto, art. 242; - Se il giudice possa accordare dilazione al pagamento, art. 243; - Come la lettera di cambio protestata può esser pagata per intervento, art. 244; - Effetti di tal pagamento, art. 245; - *Diritti e doveri del possessore*: Entro qual termine esso deve esigere il pagamento o l'accettazione della lettera di cambio tratta da una sopra altra piazza del regno o da piazze estere o viceversa, sotto pena di decadenza, art. 246; - In qual giorno il pagamento deve esigersi, art. 247; - Come e quando debb'essere accertato il rifiuto del pagamento, art. 248; - Esercizio dell'azione in garanzia, art. 249, 250; - Norme di procedimento, art. 251, 252; - Azione di regresso, art. 253; - Cause di decadenza dai rispettivi diritti ed azioni del possessore e dei giranti, art. 254, 255, 256; - In qual caso cessano gli effetti della perdita di azione, art. 257; - Come può farsi luogo a sequestro dei beni mobili dei traenti, degli accettanti e dei giranti, articolo 258; - *Protesto*: Da chi è fatto il protesto per mancanza di accettazione o di pagamento, art. 259; - Come e dove debbe farsi, *ibid.*; - In qual caso è preceduto da un atto di perquisizione, *ibid.*; - Quali cose deve contenere ed enunciare l'atto di protesto, art. 260; - Se possa supplirsi con altro atto, art. 261; - Effetto della clausola *senza spesa e senza protesto*, *ibid.*; - Obblighi dei

notai e degli uscieri relativamente agli atti di protesto, art. 262; - *Ricambio*: Si opera per mezzo di rivalsa, art. 263; - In che cosa questa consiste, art. 264; - Come è regolato il ricambio, art. 265; - La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno, art. 266; - Quali indicazioni questo deve contenere, art. 267; - Da chi deve essere certificato, e da quali documenti accompagnato, *ibid.*; - Modo di rimborso del medesimo, art. 268; - Se possano farsi più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio, *ibid.*; - Da qual giorno è dovuto l'interesse del capitale della lettera di cambio protestata per difetto di pagamento, e quello delle spese di protesto, ricambio e di altre, art. 269, 270; - In qual caso il ricambio non è dovuto, art. 271; - *Prescrizione*: In qual tempo si prescrivono le azioni relative alle lettere di cambio, e da qual giorno decorre la prescrizione, art. 282; - Caso in cui rimane interrotta, *ibid.*; - Se corra contro i minori, gl'interdetti ed i militari in servizio attivo di guerra, art. 283; - *Fallimento*. Effetto del pagamento delle lettere di cambio dopo la cessazione dei pagamenti e prima della sentenza dichiarativa del fallimento, articolo 557; - *Competenza*: La cognizione delle controversie relative alle lettere di cambio appartiene alla giurisdizione commerciale, art. 723.

Lettera di vettura - V. Commissionari.

Lettere - Obbligo dei commercianti di conservare in fascicoli le lettere ricevute, e di copiarle sopra un libro, art. 14 a 24; - Per quali affari ne può essere in giudizio ordinata la comunicazione, e come questa abbia luogo, art. 25; - A chi spetta di aprire le lettere dirette al fallito, e quali debbono ad esso consegnarsi, art. 579.

Libri di commercio - Quali libri debbono tenere i commercianti, art. 16, 17; - A chi spetti numerarne i fogli e firmarli, art. 18; - Annuale vidimazione del libro giornale, *ibid.*; - Registro di presentazione dei libri al tribunale di commercio, articolo 19; - Come debbano essere tenuti, art. 20; - Qual prova facciano in giudizio, art. 21, 23; - In qual caso non possono essere prodotti nè far fede in giudizio, articolo 22; - Per quanto tempo i commercianti debbono conservare i libri di commercio, art. 24; - Per quali affari ne può essere in giudizio ordinata la comunicazione, e come questa abbia luogo, art. 25, 26; - Provvedimento pel caso di rifiuto di presentarli, art. 27; - Libri a tenersi dai pubblici mediatori, art. 46; - A quale scopo ne può essere ordinata la presentazione in giudizio, art. 47; - Loro valore probativo, art. 49; - Giornale che deve tenere il capitano di una nave eccedente la portata di trenta tonnellate, e quali cose sono

da annotarvisi, art. 321; - Come si proceda all'esame dei libri del fallito in sua presenza, ed alla loro chiusura e sottoscrizione, art. 583.

Libro giornale - Quali indicazioni deve contenere, art. 16; - Annuale vidimazione del medesimo, art. 18. - V. *Libri di commercio*.

Liquidazione - V. *Società - Fallimento*.

Locazioni - Quali sono repute atti di commercio, art. 3. - V. *Fitti*.

M

Magazzini - V. *Fitti*.

Mandato - V. *Commissionari*.

Manifatture - V. *Imprese*.

Marinai - V. *Equipaggio - Salari*.

Massa dei creditori - V. *Fallimento - Concordato*.

Materiali - V. *Somministrazioni*.

Matrimonio - V. *Contratto di matrimonio*.

Mediatori - Disposizioni generali circa l'ufficio di pubblico mediatore, art. 32; - Ne è richiesta la qualità per essere agente di cambio, art. 33; - Se sia necessaria per esercitare l'ufficio di sensale, art. 34; - Quali atti sono riservati ai pubblici mediatori, art. 30, 35; - In quali località deve il loro elenco rimanere affisso, articolo 44; - Se il loro ministero sia obbligatorio per i contraenti, e se essi lo possano

ricusare, art. 45; - Libri che debbono tenere, art. 46; - Obbligo di dare copia dei contratti a richiesta delle parti, *ibid.*; - Qual fede facciano tali copie in giudizio, e come vi possano essere collazionate colle note e scritture originali, art. 47, 48; - Quale prova possono produrre i libri dei pubblici mediatori, art. 49; - Obbligo di questi di manifestare il nome di una delle parti all'altra con cui si conchiude; eccezione, art. 51; - Dichiarazione settimanale delle negoziazioni fatte col loro ministero, art. 52; - Quali di esse ne vanno esenti, *ibid.*; - Come le dichiarazioni possano venir controllate, *ibid.*; - Atti ed operazioni vietati ai pubblici mediatori, art. 53, 54; - Se possano riunirsi in società per l'esercizio della mediazione, art. 55; - Come venga determinata la mercede ad essi dovuta; norme per la formazione della tariffa, art. 57; - A qual prescrizione è soggetta la loro azione pel pagamento dei diritti di mediazione, e come possa venir interrotta, art. 58; - Per quali fatti e contravvenzioni i pubblici mediatori sono puniti con multe, sospensione, od interdizione, art. 59, 60, 63, 64; - A chi spetti il pronunziarle, e come si proceda per la denuncia delle contravvenzioni, art. 62; - Cancellazione dei nomi dei mediatori interdetti, ed affissione di quelli dei sospesi, art. 65; - Termine per la riammissione

del mediatore interdetto, art. 61; - Come sia regolata la negoziazione e trasmissione di proprietà degli effetti pubblici, art. 67; - È colpevole di bancarotta semplice il pubblico mediatore caduto in istato di fallimento, art. 700. - V. *Agenti di cambio - Sensali*.

Mediazione - V. *Mediatori*.

Mercati - Competenza eccezionale per le contestazioni che vi sorgono, a cui sia urgente di provvedere, art. 726.

Mercedi - V. *Mediatori*.

Merci - V. *Assicurazioni - Avarie - Commissionari - Compre - Fallimento - Getto - Noleggio - Polizza di carico - Sensali - Vendite*.

Minori - Autorizzazione di cui abbisognano per poter esercitare il commercio, ed essere reputati maggiori quanto alle obbligazioni da essi contratte per atti di commercio, art. 4, 5; - Se i minori commercianti possano alienare od ipotecare i loro beni immobili, art. 6; - Come l'autorizzazione loro data per esercitare il commercio possa essere revocata, art. 10; - Registrazione ed affissione dell'atto di revocazione, *ibid.*; - In qual caso questa deve essere approvata dal tribunale, *ibid.*; - Non può pregiudicare i diritti dei terzi, *ibid.*; - Effetto della sottoscrizione delle lettere di cambio fatta da minori non commercianti, art. 200; - I minori non sono esenti dalla

prescrizione quinquennale delle azioni relative alle lettere di cambio ed ai biglietti all'ordine, art. 283; - Non sono soggetti all'arresto personale che pei fatti relativi al commercio che esercitano abitualmente, art. 729.

Moglie - V. *Donna maritata*.

Multe - V. *Mediatori*.

N

Naufragio - V. *Assicurazioni - Equipaggio - Prestito a cambio marittimo*.

Navi - Sono beni mobili, art. 284; - Loro vincolamento al pagamento dei debiti privilegiati, *ibid.*; - Accessori delle navi su cui si estende il privilegio, art. 285; - Ordine di collocamento dei crediti privilegiati, *ibid.*; - Condizioni richieste per l'esercizio dei privilegi, art. 286; - Come dev'essere costituito il pegno sulle navi, art. 287; - Requisiti per l'efficacia del pegno rispetto ai terzi, *ibid.*; - Formalità per la vendita volontaria della nave o di porzione di essa, art. 288, 289; - Come si estinguono i privilegi dei creditori del venditore sulla nave venduta, art. 290; - Con quali formalità le navi possono essere pignorate, sequestrate e vendute giudizialmente, V. *Pignoramento - Sequestro*; - Responsabilità dei proprietari di navi, art. 311, 312; - Loro diritto di congedare il capitano, art. 313;

- Facoltà a questo attribuita se proprietario della nave, art. 314; - Norme sulle deliberazioni riguardanti l'interesse comune dei proprietari di nave, art. 315; - Condizione per potersi autorizzare la vendita della nave comune all'incanto, *ibid.*; - Che cosa si richieda per la validità dei contratti per la costruzione delle navi, dei patti relativi e delle spiegazioni, modificazioni o rivocazioni dei medesimi, art. 316; - Come debbono farsi le dichiarazioni o cessioni di partecipazione di una nave in costruzione, *ibid.*; - Quali cause possono dar luogo allo scioglimento del contratto stipulato col costruttore, art. 317; - V. *Avarie - Capitano - Equipaggio - Getto - Noleggio - Passeggeri - Pignoramento - Prescrizione - Prestito a cambio marittimo - Sequestro - Vendite.*

Noleggiatori - V. *Noleggio.*

Noleggio - È un atto di commercio, art. 2, n° 12; - Forma del contratto di noleggio; indicazioni da inserirvisi, art. 381; - Come sia regolato il tempo del caricamento o scaricamento della nave, art. 382; - Decorrenza del nolo, art. 383; - Se si risolvano le convenzioni nel caso d'interdizione di commercio, o d'impedimento di partenza della nave, art. 384, 385; - Diritto ed obbligo del caricatore durante l'impedimento, art. 386; - Dove deve condursi il capitano nel caso di bloccq del porto al quale

la nave è destinata, articolo 387; - Vincolamento della nave e suoi accessori, del nolo e delle merci caricate per l'esecuzione delle convenzioni delle parti, articolo 388.

Quali danni dovuti ai noleggiatori costituiscono a loro favore un credito privilegiato, art. 285, n° 41; - Come possano giustificarli per l'esercizio del privilegio, art. 286, n° 9; - In qual caso non sono ammissibili le azioni per avarie contro il noleggiatore, art. 536. - V. *Nolo - Equipaggio - Sensali - Passeggeri.*

Nolo - Come è regolato e provato, ed in quanti modi può aver luogo, art. 394; - Effetto della rottura del viaggio, art. 396; - Responsabilità del capitano che ha dichiarato la nave di una portata maggiore della vera, art. 397; - Casi in cui il caricatore può ritirare le sue merci prima della partenza della nave pagando la metà del nolo, art. 398; - Effetto della mancanza di dichiarazione delle merci caricate, articolo 399; - Obbligo del caricatore che ritira le sue merci durante il viaggio, articolo 400; - Come si provvede per le spese nel caso in cui la nave è trattenuta alla partenza, nel corso del viaggio od al luogo dello scaricamento per fatto del noleggiatore, o se essendo stata noleggiata per andata e ritorno, la nave ritorna senza carico o con un carico non compiuto, art. 401;

- **Obbligo del capitano se la nave è stata trattenuta per fatto suo, art. 402; - A che cosa è tenuto il noleggiatore se il capitano è costretto a far riparare la nave nel corso del viaggio, art. 403; - In qual caso il capitano perde il nolo ed è tenuto al risarcimento dei danni verso il noleggiatore, art. 404; - Debito del nolo per le merci che il capitano fu costretto a vendere o dare in pegno per provvedere alla mancanza di vettovaglie od altri bisogni urgenti; obblighi a cui è tenuto, art. 405; - Se al medesimo sia dovuto qualche nolo od indennità in caso d'interdizione di commercio col paese per cui la nave è in viaggio, o se questa è trattenuta nel corso del viaggio, art. 406, 407; - Se il capitano abbia diritto al nolo delle merci gettate in mare per comune salvezza, o perdute per naufragio o per altra causa, art. 408 a 411; - A qual mezzo può ricorrere se quello a cui sono indirizzate le merci ricusa di riceverle, art. 412; - Se possa ritenere le merci nella nave per mancanza del pagamento del nolo, art. 413; - Qual preferenza gli compete per il nolo sulle merci del carico, e nel caso di fallimento dei caricatori o reclamanti, art. 414, 415; - Il caricatore non può domandare diminuzione del nolo, art. 416; - Se possa abbandonare per il nolo le merci diminuite di prezzo o deteriorate per vizio proprio o per caso**

fortuito, art. 417; - Divieto del prestito a cambio marittimo sul nolo a guadagnarsi dalla nave e sul profitto sperato dalle merci, art. 432; - Diritto di chi lo dà se esso ha luogo, *ibid.*; - Vincolamento del nolo guadagnato al privilegio pel capitale ed interesse del danaro dato a cambio marittimo, art. 434; - Il nolo delle merci che sono a bordo della nave non può formar oggetto di assicurazione, art. 461; - In caso di abbandono della nave, il nolo delle merci salvate ne fa parte, ed appartiene all'assicuratore, art. 487; - Prescrizione delle azioni per pagamento del nolo di navi, art. 541.

Notai - Loro obbligo di trasmettere alla cancelleria del tribunale di commercio un estratto dei contratti di matrimonio da essi ricevuti, e penalità in caso di ommissione, art. 12; - Loro attribuzioni ed obblighi relativamente ai protesti per mancanza di accettazione o di pagamento delle lettere di cambio, art. 259, 262.

Notificazioni - V. *Pignoramento* - *Fallimento*.

①

Obbligazioni - Sono repute atti di commercio se contratte da commercianti, salvochè risulti di causa non commerciale, art. 3, n° 3. - V. *Contratti* - *Società* - *Let-*

tera di cambio - Biglietti all'ordine - Fallimento - Bancarotta - Prescrizioni.

Omologazione - V. *Fallimento - Concordato.*

Operazioni - Quali operazioni sono atti di commercio, art. 2, numeri 4 e 5. - V. *Atti di commercio.*

Opposizione - V. *Pegno - Pignoramento - Fallimento - Riabilitazione.*

P

Padroni - V. *Capitano.*

Pagamenti - V. *Lettera di cambio - Biglietti all'ordine - Fallimento.*

Partecipanti - V. *Associazioni.*

Passeggeri - Come sia regolato il contratto di noleggio per trasporto dei passeggeri, art. 418; - Regole da osservarsi nel caso di rottura del viaggio prima della partenza della nave, o dopo di essa, art. 419, 420; - Diritto attribuito ai passeggeri se la nave non lascia il porto nel giorno fisso per la partenza, art. 421; - Obbligo di condurre direttamente nel porto di destinazione la nave noleggiata per trasporto di passeggeri, art. 422; - Diritti di questi se a medesima deviasse dal cammino o facesse rilascio per volontà o fatto del capitano *ibid.*; - Come sia provveduto alle loro ragioni nel caso di ritardo durante il viaggio per arresto o per bisogno di ri-

parare la nave, art. 423; - In qual modo è regolata la prestazione degli alimenti ai passeggeri durante il viaggio, art. 424; - Disposizione speciale circa il trasporto dei passeggeri sopra navi a vapore, art. 425; - Le azioni del passeggero contro il capitano o l'armatore, e viceversa, appartengono alla giurisdizione commerciale, articolo 723, n° 5.

Pegno - In qual caso il contratto di pegno dev'essere fatto per iscritto, art. 188; - Come può essere stabilita la data della scrittura, *ibid.*; - Modo di costituire il pegno se si tratta di effetti all'ordine, di azioni, obbligazioni o altri titoli nominativi di società, art. 189; - Qual diritto conferisce il pegno al creditore, art. 190; - Condizione per l'esistenza del privilegio, *ibid.*; - Casi in cui il creditore si reputa avere il possesso delle merci, *ibid.*; - Diritti ed obblighi del creditore pignoratizio, art. 191; - Come si procede alla vendita della cosa data in pegno in mancanza di pagamento allascadenza, art. 192; - Opposizione alla vendita, sua forma ed effetto, art. 193; - Disposizioni particolari circa determinati pegni, art. 194; - Se si possa ordinare giudizialmente che il pegno rimanga presso il creditore in pagamento fino alla concorrenza del suo credito, art. 195; - Come sono iscritti nella massa i creditori del fallito validamente muniti di pegno, art. 661; - Facoltà di

ritrarlo a profitto del fallimento pagando il creditore, art. 662.

Come dev'essere costituito il pegno sulle navi, art. 287; - Condizioni richieste per l'efficacia del pegno rispetto ai terzi, *ibid.*

Perdita - V. *Assicurazioni - Getto - Avarie.*
Pigioni - V. *Fitti.*

Pignoramento delle navi - Non vi si può procedere se non ventiquattr' ore dopo la notificazione del precetto, salvo il pericolo di sottrazione, art. 292; - A chi deve esser fatta la notificazione del precetto, art. 293; - Quali cose deve l'usciera indicare nel processo verbale di pignoramento, e da chi dev'essere sottoscritto, art. 294; - Nomina di un custode, *ibid.*; - Come si procede alle notificazioni e citazioni, articolo 295; - Provvedimenti a darsi dal tribunale nell'autorizzare la vendita, art. 296; - Quali indicazioni debbono inserirsi nel bando, art. 297; - In quali località dev'essere pubblicato mediante affissione, articolo 298; - Inserzione di un estratto nel giornale, *ibid.*; - Modo di procedere alla vendita delle navi di portata maggiore di trenta tonnellate, art. 299; - Facoltà di accordare dilazioni: loro pubblicazione, articolo 300; - Come si eseguisce la vendita delle barche, scialuppe o altre navi di portata non maggiore di trenta tonnellate, art. 301; - Effetto della vendita della nave, art. 302; - Obbligo imposto al compratore;

conseguenze della trasgressione, art. 303; - Notificazione delle domande di separazione, ed effetto di quelle posteriori alla vendita, art. 304; - Quali cose debbono contenere, art. 305; - Conseguenza della loro reiezione, *ibid.*; - Entro qual termine hannosi a fare le opposizioni sul prezzo, art. 306; - Obbligo dei creditori opposenti, art. 307; - Norme per procedere alla graduazione dei creditori ed alla distribuzione del prezzo, art. 308; - In qual caso la nave non è soggetta a pignoramento, art. 310.

Pilotaggio (Diritti di) - V. *Diritti di navigazione.*

Polizza di carico - Quali indicazioni deve contenere, art. 389; - Può essere all'ordine o al portatore, *ibid.*; - Da chi va sottoscritta, art. 390; - Formazione di quattro originali di essa, e loro destinazione, *ibid.*; - Obbligo del caricatore, *ibid.*; - Valore probativo della polizza di carico, articoli 391, 392; - Ricevuta delle merci indicate nelle polizze di carico o nei contratti di noleggio, art. 393. - V. *Assicurazioni - Getto.*

Possessore - V. *Lettera di cambio - Biglietti all'ordine.*

Precetto - V. *Pignoramento.*

Premi - V. *Assicurazioni.*

Prescrizioni - In qual decorso di tempo si prescrivono: L'azione dei pubblici mediatori pel pagamento dei loro diritti di

mediazione, art. 58; - Quella contro il commissionario ed il vetturale per la perdita o l'avaria delle merci, art. 88; - L'obbligazione del fideiussore pel pagamento della lettera di cambio perduta, art. 241; - Le azioni relative alle lettere di cambio ed ai biglietti all'ordine, che non sono semplici obbligazioni, art. 282; - L'azione per rivendicare la proprietà della nave, art. 538; - L'azione di abbandono, art. 539; - Quelle provenienti dai contratti di cambio marittimo e di assicurazione, art. 540; - Quelle per pagamento di noli, salari, stipendi, somministrazioni e consegne di merci, art. 541; - In quali casi la prescrizione rimane interrotta, art. 542.

Condizioni per poter acquistare la proprietà di una nave colla prescrizione quinquennale, art. 538; - Chi non può acquistarla con tal mezzo, *ibid.*

Prestito a cambio marittimo - È atto di commercio, art. 2, n° 12; - Debbe essere fatto per scrittura; quali cose questa deve enunciare, art. 426; - Dove deve essere trascritto ed annotato, art. 427; - Responsabilità del capitano per l'adempimento delle prescritte formalità, *ibid.*; - Come può essere negoziato l'atto di prestito quando è all'ordine, art. 428; - Se la garanzia di pagamento si estenda al profitto marittimo, art. 429; - Sopra quali oggetti può essere costituito [il prestito a cambio

marittimo, art. 430; - Come sia valido se eccede il loro valore; rimborso della somma eccedente, art. 431; - Effetto del dolo in chi riceve il prestito, *ibid.*; - Quali prestiti a cambio marittimo sono vietati, art. 432, 433; - Su quali cose compete il privilegio pel capitale ed interesse del danaro dato a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi della nave e sul carico di essa, articolo 434; - Effetto del prestito a cambio marittimo contratto dal capitano senza l'autorizzazione dei proprietari nel luogo della loro dimora, art. 435; - Su quali oggetti si estende il vincolamento per le somme prese a cambio marittimo per riparazioni e vettovaglie, art. 436; - Titoli di preferenza tra più prestiti di diversa data per l'effetto del rimborso, art. 437; - Come sieno regolati i diritti di chi ha dato il danaro nel caso di perdita della nave o del carico, od avverandosi cali e diminuzioni, art. 438 a 443; - Contributo delle avarie comuni, art. 444; - Come dividasi il prodotto delle cose ricuperate dal naufragio se vi è cambio marittimo ed assicurazione sulla stessa nave o sullo stesso carico, art. 445; - Non possono formar oggetto del contratto di assicurazione le somme prese a cambio marittimo e gl'interessi marittimi delle somme date a cambio marittimo, art. 461.

Le somme prestate a cambio marittimo

sul corpo della nave e sugli attrezzi prima dell'ultimo viaggio costituiscono un credito privilegiato, art. 285, n° 8; - In qual modo possono provarsi per l'esercizio del privilegio, art. 286, n. 7; - Come è regolata la preferenza nel concorso di più cambi marittimi, *ibid.*; - In qual decorso di tempo si prescrivano le azioni provenienti dai contratti di cambio marittimo, art. 540.

Privilegi - V. *Navi - Pegno - Commissionari - Prestito a cambio marittimo - Getto - Fallimento.*

Profito marittimo - V. *Nolo - Prestito a cambio marittimo.*

Promotori - V. *Società.*

Proprietari di navi - V. *Navi - Capitano.*

Proteste - V. *Azioni.*

Protesto - V. *Lettera di cambio - Biglietti all'ordine.*

Prove - V. *Libri di commercio - Contratti - Società.*

Provvista di fondi - V. *Lettera di cambio.*

Provviste - V. *Somministrazioni - Vettovaglie.*

R

Registrazioni e trascrizioni - Quali atti e sentenze debbono essere registrati o trascritti, art. 4, 7, 10, 11, 14, 158, 160, 163, 168, 427, 719.

Relazione del viaggio - V. *Capitano*.

Riabilitazione - Condizioni richieste acciò il commerciante fallito ed il socio di una società caduta in fallimento possano ottenerla, art. 715; - Presentazione e comunicazione della domanda relativa coi documenti giustificativi, art. 716; - Affissione del ricorso e sua inserzione nel giornale, art. 717; - Come è da chi può farsi opposizione alla riabilitazione, *ibid.*; - Trasmissione delle notizie raccolte e delle fatte opposizioni al procuratore generale, art. 718; - Pronunziatione sulla domanda; effetto della sua elezione, *ibid.*; A chi debb'essere trasmessa la dichiarazione di riabilitazione; sua lettura e trascrizione, art. 719; - Cancellazione del riabilitato dall'albo dei falliti, *ibid.*; - Cause d'incapacità alla riabilitazione, art. 720; - Quando può esservi ammesso il colpevole di bancarotta semplice, art. 721; - Se il fallito possa venir riabilitato dopo la sua morte, art. 722.

Ricambio - V. *Lettera di cambio*.

Richiami - V. *Azioni*.

Rimozione dei sigilli - V. *Fallimento*.

Riparazioni - V. *Costruzioni*.

Ripresa - V. *Fallimento*.

Riscatto delle merci - V. *Assicurazioni*.

Rischi - V. *Assicurazioni*.

Riscossione dei crediti - V. *Fallimento*.

Rivalsa - V. *Lettera di cambio*.

Rivendicazione - V. *Fallimento* - *Prescrizione*.

Rottura del viaggio - V. *Assicurazioni* - *Equipaggio* - *Nolo* - *Passeggeri*.

Ruolo di equipaggio - V. *Equipaggio*.

S

Salari - Le convenzioni stipulate per salari e stipendi delle persone componenti l'equipaggio di una nave sono atti di commercio, art. 2, n° 13; - Sono crediti privilegiati quelli che competono per l'ultimo viaggio marittimo, art. 285, numeri 3 e 6; - In qual modo possono giustificarsi per l'esercizio del privilegio, art. 286, numeri 3 e 4; - Come siano regolati i salari dovuti alla gente di equipaggio, V. *Equipaggio*; - Divieto del prestito a cambio marittimo ai marinai ed alla gente di mare sui loro salari e partecipazioni, art. 433; - I salari della gente di mare non possono formare oggetto del contratto di assicurazione, articolo 461; - Prescrizione delle azioni per salari e stipendi degli ufficiali, marinai ed altre persone dell'equipaggio, e per i salari degli operai, art. 541.

Scadenze - V. *Lettera di cambio* - *Biglietti all'ordine*.

Scioglimento delle società - V. *Società*.

Sede - V. *Società*.

- Sensali** - Se sia richiesta la qualità di pubblico mediatore per esercitare l'ufficio di sensale, art. 34; - In quante specie si distinguano i sensali, art. 38; - Operazioni dei sensali di merci, art. 39; - Dei sensali di assicurazioni, art. 40; - Dei sensali di noleggi di navi, art. 41; - Dei sensali di trasporti per terra e per acqua, art. 42; - Speciali obblighi del sensali, art. 52; - Azione competente ai sensali che non sono pubblici mediatori, art. 66; - Se si possano cumulare le funzioni di sensale con quelle di agente di cambio, art. 43. - V. *Mediatori*.
- Senserie** - Le relative operazioni sono atti di commercio, art. 2, n° 4. - V. *Sensali*.
- Sentenze** - V. *Fallimento - Bancarotta*.
- Separazione di beni tra coniugi** - Dove la relativa domanda e la sentenza che l'ammette devono essere registrate ed affisse, art. 14; - Effetti dell'ommissione di tali formalità, *ibid.*
- Sequestro** - In quali casi e con quali formalità una nave può essere sequestrata, art. 309; - A qual tribunale spetta il giudizio sulla validità del sequestro, *ibid.*; - Circostanza in cui la nave non vi è soggetta, art. 310.
- Sigilli** - V. *Fallimento*.
- Sindaci** - V. *Fallimento - Concordato - Bancarotta*.
- Società** - Come si distinguano, art. 106; -

Loro generale condizione giuridica, articolo 107; - Sede della società, art. 108; - Obbligazione del nuovo socio ammesso a far parte di una società già costituita, articolo 109; - Diritti dei creditori personali di un socio verso la società, art. 110; - Se con questa abbia alcun rapporto l'associato del socio, art. 111; - Divieto e nullità della società dei pubblici mediatori per l'esercizio della mediazione, art. 55; - *Società in nome collettivo*: Oggetto di essa e ragione sociale, art. 112, 113; - Solidarietà e condizione giuridica dei soci, art. 114; - Quali cose loro sono vietate, art. 115, 116, 117; - *Società in accomandita semplice*: Suo carattere e ragione sociale, art. 118, 119, 120; - Fino a qual concorrenza l'accomandante è soggetto a perdita, art. 121; - Da quali atti ed operazioni deve astenersi, art. 122, 123; - *Disposizioni comuni colla società in nome collettivo*: Per quali fatti un socio può essere escluso dalla società, art. 124; - Effetti dell'esclusione, art. 125; - *Società in accomandita per azioni*: Divisione del capitale in azioni, art. 126; - Come può essere revocato l'amministratore, art. 127; - Se possa indurre obbligazioni in solido, art. 128; - *Società anonima*: In qual modo si forma ed è qualificata ed amministrata, art. 129; - Responsabilità degli amministratori, art. 130; - Divisione del capitale in azioni, art. 131; - *Disposizioni comuni colla*

società in accomandita per azioni: Responsabilità personale dei promotori, art. 132; - Quali cose non si possono conferire in società, art. 133; - Se i promotori possano riservarsi alcun premio, aggio o beneficio particolare, art. 134; - Condizioni richieste per la costituzione della società, art. 135; - Condizione per potersi emettere obbligazioni od altri titoli al portatore, *ibid.*; - Limite del loro ammontare, *ibid.*; - Convocazione degli azionisti in assemblea generale, ed oggetto di questa, art. 136; - Quando può essere rinviata, art. 137; - Durata in ufficio degli amministratori; elezione annuale di una metà dei membri del consiglio d'amministrazione, art. 138; - Quali persone non possono essere amministratori della società, *ibid.*; - Se gli amministratori possono cedere o delegare ad altri l'amministrazione, *ibid.*; - Di quali cose sono personalmente responsabili, articolo 139; - A qual perdita sono soggetti gli azionisti, art. 140; - Disposizione relativa al pagamento dei dividendi e degli interessi, art. 141; - Come la diminuzione del capitale sociale può dar luogo a scioglimento della società, art. 142; - Quali disposizioni debbono formar oggetto dello statuto sociale, art. 143; - Quando e come può domandarsi la convocazione straordinaria dell'assemblea degli azionisti, art. 144; - Condizione richiesta nell'avviso di convo-

cazione, art. 145; - Domanda di rinvio, art. 146; - Se gli azionisti possano farsi rappresentare nelle assemblee, art. 147; - In quali deliberazioni gli amministratori non possono dar voto, art. 148; - Forza obbligatoria delle deliberazioni, art. 149; - Come si stabilisce e si cede la proprietà delle azioni nominative, art. 150; - Modo di trasferire la proprietà di quelle al portatore, *ibid.*; - Conversione delle azioni, *ibid.*; - Caso in cui si rilasciano certificati provvisori nominativi, art. 151; - Responsabilità dei sottoscrittori di azioni, art. 152; - Diritti della società nel caso di non pagamento delle quote ancora dovute sui certificati o sulle azioni, art. 153, 154; - *Forme dei contratti di società*: Come dev'essere fatto il contratto di società, art. 155; - A chi non può opporsi la mancanza dell'atto scritto, *ibid.*; - Condizione richiesta per l'esistenza della società anonima e di quella in accomandita per azioni, art. 156; - Per quali questioni non è ammessa la prova testimoniale fra i soci, art. 157; - Dove dev'essere trascritto ed affisso un estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, art. 158; - Quali indicazioni esso deve contenere, art. 159; - Deposito, trascrizione ed affissione per intero dell'atto costitutivo delle società anonime e di quelle accomanditarie per azioni, art. 160; - Pub-

blicazione degli estratti nei giornali degli annunzi giudiziarii, art. 161; - Quali cose debbono indicarsi in quelli per le società in accomandita per azioni ed anonime, art. 162; - Atti modificativi che devono risultare da espressa dichiarazione o deliberazione dei soci, e formalità da osservarsi, art. 163; - Effetti della mancanza delle prescritte formalità, art. 164; - Condizioni acciò lo scioglimento intempestivo della società abbia effetto riguardo ai terzi, art. 165; - *Scioglimento e liquidazione della società*: Cause di scioglimento delle società commerciali, art. 166; - Finita o sciolta la società gli amministratori non possono far nuove operazioni, art. 167; - Norme per la liquidazione e divisione dell'asse sociale, art. 168; - Obblighi degli incaricati dello stralcio, ed operazioni loro vietate, art. 169, 170, 171; - *Estinzione dell'obbligazione in solido*: Dopo qual tempo i soci sono liberati dall'obbligazione in solido verso i creditori, art. 172; - Diritto di questi verso i soci e verso gl'incaricati dello stralcio, art. 173; - Decorrenza del termine per la liberazione dall'obbligazione in solido, art. 174; - In qual caso questa non ha luogo, art. 175; - Diritti competenti agl'incaricati dello stralcio che pagarono con i denari proprii debiti della società, art. 176; - *Fallimento*: Forma della dichiarazione a farsi nella cancelleria del tri-

bunale di commercio nel caso di fallimento d'una società in nome collettivo, art. 514; - Norme di procedura nel caso di fallimento d'una società anonima, *ibid.*; - In quali casi gli amministratori sono colpevoli di bancarotta semplice, art. 699; - A qual condizione il socio di una società caduta in fallimento può ottenere la riabilitazione, art. 715; - *Competenza*: La cognizione delle controversie riguardanti l'esistenza d'una società commerciale appartiene alla giurisdizione commerciale, art. 723, n° 8.

Somministrazioni - Quali somministrazioni producono un credito privilegiato sulla nave e sugli accessori, art. 285, numeri 7, 8 e 9; - Con quali atti e documenti si possono giustificare per l'esercizio del privilegio, art. 285, numeri 5 e 6; - Prescrizione delle azioni per somministrazioni di materiali e di vettovaglie per la nave, art. 541. - V. *Imprese - Alimenti - Vettovaglie.*

Sospensione - V. *Mediatori.*

Spedizioni marittime - Sono atti di commercio, art. 2, n° 10.

Spese - Quali spese danno luogo ad un credito privilegiato sopra la nave ed i suoi accessori, art. 285, numeri 3 e 5; - In qual guisa si possono giustificare per l'esercizio del privilegio, art. 286, n° 3 - V. *Avarie.*

Spese di giustizia - Quelle per la ven-

dità giudiziale della nave e per la distribuzione del prezzo sono un credito privilegiato su di essa e suoi accessori, articoli 285, n° 1; - In qual modo si provano per l'esercizio del privilegio, art. 286, n° 1.

Spettacoli pubblici - V. *Imprese*.

Statuti sociali. - V. *Società*.

Stipendi - V. *Salari*.

T

Tariffa - V. *Mediatori*.

Telegrammi - Obbligo ai commercianti di conservare in fascicoli i telegrammi ricevuti, art. 16, 24; - Per quali affari ne può essere ordinata la comunicazione in giudizio, art. 25.

Tonnellaggio (Diritti di) - V. *Diritti di navigazione*.

Traente - V. *Lettera di cambio*.

Transazioni - V. *Fallimento*.

Trascrizioni - V. *Registrazioni*.

Trasporti per terra e per acqua - V. *Imprese* - *Commissionari* - *Sensali* - *Vetturali*.

Trasporto di passeggeri - V. *Passeggeri*.

Trattario - V. *Lettera di cambio*.

U

Uffici di affari - V. *Imprese*.

Unione dei creditori - V. *Fallimento*.

Urto di navi - V. *Avarie*.

Uscieri - Loro attribuzioni ed obblighi relativamente ai protesti per mancanza di accettazione o di pagamento delle lettere di cambio, art. 259, 262; - Quali cose debbono enunciare nel processo verbale di pignoramento delle navi, art. 294; - Da chi debb'essere sottoscritto, *ibid.*

V

Vendite - Sono repute atti di commercio le vendite che fa il commerciante delle merci e delle derrate del suo commercio, art. 3; - Se sia valida la vendita commerciale della cosa altrui, e quella fatta per un prezzo non determinato nel contratto, o per il giusto prezzo, articoli 95, 96; - Effetto giuridico del termine per la consegna della merce venduta, e della vendita per quantità, specie e qualità, articoli 97, 98; - A quali condizioni è o può essere subordinata la vendita di merci che si trovano in viaggio di mare, art. 99 a 103; - Entro qual termine il compratore deve proporre l'azione redibitoria per i vizi occulti, e come se ne prova l'esistenza, art. 104; - Come si provveda nel caso di rifiuto di ricevere le merci provenienti da altra piazza, art. 105; - *Vendita della cosa pignorata*: Quando ha luogo, art. 192; - Chi ne viene incaricato e con quali formalità vi si procede, *ibid.*; - *Vendita delle navi*: Sono atti di commercio le

vendite o rivendite di navi, e di attrezzi, arredi o vettovaglie per la navigazione, art. 2, numeri 9 e 11; - Formalità da osservarsi per la vendita volontaria della nave o di porzione di essa, art. 286; - Condizione per la sua efficacia rispetto ai terzi, *ibid.*; - Annotazione della vendita sull'atto di nazionalità, *ibid.*; - Provvedimento pel pagamento o sicurezza dei crediti privilegiati, art. 289; - Come si estinguono i privilegi dei creditori del venditore sulla nave venduta, art. 290; - In qual modo si procede alla vendita giudiziale delle navi pignorate, art. 295 a 303; - V. *Pignoramento*; - Condizione richiesta per potersi autorizzare la vendita all'incanto di una nave comune fra più proprietari, art. 315; - Caso in cui il capitano può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario, e come la vendita deve eseguirsi, art. 334; - Diritti delle persone dell'equipaggio se la nave è venduta durante il tempo dell'arruolamento, art. 373.

Privilegio attribuito alle spese di giustizia per la vendita giudiziale della nave e per la distribuzione del prezzo, articolo 285, n° 1; - *Id.* al prezzo della nave ancora dovuto al venditore, *ibid.*, n° 12; - Come possano rispettivamente provarsi per l'esercizio del privilegio, art. 286, numeri 1 e 10; - *Vendita dei beni del fallito*: Disposizioni relative, art. 577, 594, 647,

683, 685; - *Vendita di effetti pubblici*: Come se ne possa autorizzare la vendita alle gride nelle borse di commercio, art. 37.

Verificazione del crediti - V. *Fallimento*.

Vettovaglie - Quando le somministrazioni di esse costituiscono un credito privilegiato, art. 286, n° 8; - In qual modo si provano per l'esercizio del privilegio, articolo 286, n° 5; - Come può il capitano provvedere in caso di necessità di vettovaglie nel corso del viaggio, articoli 331, 342; - Quali oggetti sono vincolati alle somme prese a cambio marittimo per la provvista di vettovaglie, art. 436; - V. *Alimenti*.

Vetturalli - Quale responsabilità loro incomba per la perdita ed avarie delle cose che trasportano, art. 82, 83; - Fatti che estinguono ogni azione contro i medesimi, art. 84; - Provvedimenti nel caso di rifiuto o controversia per il ricevimento degli oggetti trasportati, art. 85; - In qual tempo si prescrive l'azione contro il commissionario ed il vetturale per la perdita o l'avaria delle merci, art. 88.

Viaggi marittimi - V. *Assicurazioni* - *Equipaggio* - *Navi* - *Capitano* - *Nolo* - *Noleggjo* - *Passeggieri*.

Viaggiatori - V. *Passeggieri*.

Viveri - V. *Alimenti* - *Vettovaglie*.

Vizi - V. *Vendite*.

INDICE

DELLE MATERIE



<i>Relazione sul codice di commercio fatta a S. M. dal ministro guardasigilli nell'udienza del 25 giugno 1865</i>	<i>pag.</i>	3
<i>R. Decreto per la promulgazione del codice di commercio</i>		48

CODICE DI COMMERCIO.

LIBRO I.

DEL COMMERCIO IN GENERALE.

TIT.	I. Dei commercianti.....	»	51
»	II. Dei libri di commercio.....	»	58
»	III. Delle borse di commercio, degli agenti di cambio e sensali	»	61
CAPO	I. Delle borse di commercio ..	»	ivi
»	II. Degli agenti di cambio e sensali.....	»	62

TIT.	IV. <i>Dei commissionari.....</i>	pag. 72
CAPO	I. <i>Dei commissionari in genere »</i>	ivi
	II. <i>Dei commissionari di trasporti per terra e per acqua ... »</i>	74
	III. <i>Del vetturale</i>	» 76
TIT.	V. <i>Dei contratti commerciali in genere</i>	» 78
»	VI. <i>Della vendita</i>	» 80
»	VII. <i>Delle società ed associazioni commerciali</i>	» 84
CAPO	I. <i>Delle società</i>	» ivi
Sez.	I. <i>Disposizioni generali</i>	» ivi
»	II. <i>Della società in nome collet- tivo</i>	» 85
»	III. <i>Della società in accomandita semplice</i>	» 87
»	IV. <i>Disposizioni comuni alla società in nome collettivo ed a quella in accomandita semplice ..</i>	» 88
»	V. <i>Della società in accomandita divisa per azioni</i>	» 90
»	VI. <i>Della società anonima</i>	» ivi
»	VII. <i>Disposizioni comuni alla società in accomandita divisa per azioni ed alla società ano- nima</i>	» 91
»	VIII. <i>Delle forme dei contratti di società</i>	» 98
»	IX. <i>Dello scioglimento e liquidazione delle società</i>	» 102
»	X. <i>Della estinzione dell' obbliga- zione in solido</i>	» 104

CAPO	II. Delle associazioni.....	pag. 105
Sez.	I. Dell'associazione in partecipa-	
	zione	» ivi
»	II. Dell'associazione mutua	» 106
TIT.	VIII. Del pegno	» 107
»	IX. Delle lettere di cambio, dei bi-	
	glietti all'ordine, e della pre-	
	scrizione ad essi relativa .	» 111
CAPO	I. Della lettera di cambio	» ivi
Sez.	I. Della forma della lettera di	
	cambio	» ivi
»	II. Della provvista dei fondi ...	» 113
»	III. Dell'accettazione	» 114
»	IV. Dell'accettazione per inter-	
	vento	» 115
»	V. Della scadenza	» 116
»	VI. Della girata	» 117
»	VII. Della garanzia in solido	» 118
»	VIII. Dell'avallo	» ivi
»	IX. Del pagamento	» 119
»	X. Del pagamento per intervento	» 122
»	XI. Dei diritti e dei doveri del pos-	
	sessore	» 123
»	XII. Dei protesti	» 128
»	XIII. Del ricambio	» 130
CAPO	II. Dei biglietti all'ordine.....	» 132
Sez.	I. Dei biglietti all'ordine in da-	
	narò	» ivi
»	II. Dei biglietti all'ordine in der-	
	rate.....	» 133
CAPO	III. Della prescrizione	» 135

LIBRO II.

DEL COMMERCIO MARITTIMO.

TIT.	I. Delle navi	pag. 136
»	II. Del pignoramento, del seque- stro e della vendita giudi- ziale delle navi	» 144
»	III. Dei proprietari delle navi ..	» 151
»	IV. Del capitano	» 153
»	V. Dell'arruolamento e dei salari delle persone dell'equipaggio »	161
»	VI. Del contratto di noleggio....	» 172
CAPO	I. Disposizioni generali	» ivi
»	II. Della polizza di carico.....	» 174
»	III. Del nolo	» 175
»	IV. Dei passeggeri	» 182
TIT.	VII. Del prestito a cambio marit- timo	» 185
»	VIII. Delle assicurazioni	» 191
CAPO	I. Del contratto di assicurazione, della sua forma, e del suo oggetto	» ivi
»	II. Degli obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato	» 196
»	III. Dell'abbandono	» 200
TIT.	IX. Delle avarie	» 207
»	X. Del getto e della contribuzione »	215
»	XI. Dell'inammissibilità d'azione »	219
»	XII. Della prescrizione	» 220

LIBRO III.

DEL FALLIMENTO E DELLA BANCAROTTA.

TIT.	I. Del fallimento	pag. 222
CAPO	I. Della dichiarazione del fallimento, dei suoi effetti, e delle prime disposizioni circa la persona del fallito	» 223
»	II. Del giudice delegato	» 229
»	III. Dell'apposizione dei sigilli ..	» 230
»	IV. Dei sindaci	» 232
Sez.	I. Disposizioni generali	» ivi
»	II. Delle funzioni dei sindaci ...	» 234
»	III. Della rimozione dei sigilli e dell'inventario	» 238
»	IV. Della vendita delle merci e dei mobili, e della riscossione dei crediti	» 240
»	V. Degli atti conservativi	» 243
»	VI. Della verificaione dei crediti	» ivi
CAPO	V. Del concordato e dell'unione	» 250
Sez.	I. Della convocazione e dell'adunanza dei creditori	» ivi
»	II. Del concordato	» 252
	§ 1. Della formazione del concordato	» ivi
	§ 2. Degli effetti del concordato. .	» 253
	§ 3. Dell'annullamento e della risoluzione del concordato	» 257

Sez.	III. <i>Dell'unione dei creditori</i> .. pag.	264
»	IV. <i>Della cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo</i>	» 265
CAPO	VI. <i>Delle varie specie di creditori e dei loro diritti nel caso di fallimento</i>	» 266
Sez.	I. <i>Dei coobbligati e dei fideiussori</i> »	ivi
»	II. <i>Dei creditori con pegno, e dei creditori privilegiati sui beni mobili</i>	» 268
»	III. <i>Dei diritti dei creditori privilegiati od ipotecari sugl'immobili</i>	» 270
»	IV. <i>Dei diritti della moglie del fallito</i>	» 271
CAPO	VII. <i>Della ripartizione fra i creditori e della liquidazione dei beni mobili</i>	» 274
»	VIII. <i>Della vendita degli immobili del fallito</i>	» 277
»	IX. <i>Della rivendicazione</i>	» 278
»	X. <i>Della opposizione e dell'appello contro le sentenze in materia di fallimento</i>	» 280
TIT.	II. <i>Delle bancherotte</i>	» 282
CAPO	I. <i>Della bancarotta semplice</i> ...	» ivi
»	II. <i>Della bancarotta fraudolenta</i> »	285
»	III. <i>Dei reati commessi nei fallimenti da altri che dai falliti</i> ... »	286
»	IV. <i>Dell'amministrazione dei beni in caso di bancarotta</i> »	288

TIT.	III. <i>Della riabilitazione</i>	pag. 289
------	--	----------

LIBRO IV.

DELLA COMPETENZA E DELL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA COMMERCIALE.

TIT.	I. <i>Della competenza</i>	» 293
«	II. <i>Dell'arresto personale</i>	» 296
	<i>Regio Decreto contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del codice di commercio</i>	» 298
	<i>Tabella indicativa delle corrispondenze, ecc. ecc.</i>	» 306
	<i>Indice analitico-alfabetico</i>	» 307

..... pag. 289

) PERSONALE

E

..... » 293

..... » 296

i tran-

com-

... » 298

nze,

.. » 306

.. » 307

